



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 300

Resoconti

Edizione non definitiva

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

**Allegato: Notiziario delle delegazioni  
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di martedì 25 maggio 2010

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari . . . . .	Pag. 5
--	--------

### Commissioni riunite

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 2 <sup>a</sup> (Giustizia) . . . . .	Pag. 7
4 <sup>a</sup> (Difesa) e 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) . . . . .	» 11

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	Pag. 18
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	» 22
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	» 28
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	» 35
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	» 166
7 <sup>a</sup> - Istruzione (*) . . . . .	» 167
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	» 323
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo . . . . .	» 327
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	» 339
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	» 342
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	» 381
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea . . . . .	» 391

### Commissioni bicamerali

Questioni regionali . . . . .	Pag. 404
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . .	» 406
Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere . . . . .	» 428

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione (Notturna) 7<sup>a</sup> (Istruzione) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 300° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 25 maggio 2010.

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.*

---

Per l'infanzia e l'adolescenza . . . . .	Pag. 431
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti »	432
 <b>Commissione straordinaria</b>	
Per la tutela e la promozione dei diritti umani . . . . .	Pag. 438
 <b>Sottocommissioni permanenti</b>	
1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri . . . . .	Pag. 440
2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri . . . . .	» 444
<hr/>	
<b>CONVOCAZIONI</b> . . . . .	Pag. 445
 <b>Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali</b> . . . . .	 Pag. 481



## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 25 maggio 2010

**64ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
FOLLINI

*La seduta inizia alle ore 10,45.*

### *COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ*

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuta la comunicazione del senatore Fazzone concernente le dimissioni dalla carica di consigliere regionale del Lazio e l'opzione per il mandato parlamentare. Conseguentemente, si intende esaurita la procedura avviata nella precedente seduta.

Avverte altresì che il senatore Vetrella risulta essere stato nominato assessore regionale in Campania. Essendo la carica direttamente incompatibile con l'appartenenza al Senato, sulla base dell'articolo 122 della Costituzione, ritiene che la Giunta dovrebbe sollecitare l'opzione tra le due cariche ricoperte.

Conviene unanime la Giunta.

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

***(Doc. IV, n. 8) Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Vincenzo Nespoli***

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 18 maggio 2010.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Il relatore SANNA (PD) rileva preliminarmente che i legali del senatore Nespoli hanno ottenuto l'accesso agli atti processuali e che, pertanto, potrebbero esservi iniziative di impugnazione del provvedimento cautelare. Osserva che si è già determinata in passato per altri procedimenti questa sorta di «doppio percorso», per il quale mentre si svolge l'esame dell'autorizzazione richiesta al Parlamento si determinano ulteriori passaggi procedurali. Ritiene che sarebbe opportuno approfondire la questione al fine di promuovere una chiarificazione di carattere generale.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore NESPOLI (PdL).

Gli pongono domande il relatore SANNA (PD) e i senatori LUSI (PD) e MUGNAI (PdL).

Congedato il senatore Nespoli, si apre un dibattito sul prosieguo dei lavori.

Il senatore SARO (PdL) chiede di rinviare l'esame per attendere la trasmissione degli atti che la Giunta nella scorsa seduta ha deliberato di richiedere e per valutare i ventilati ulteriori passaggi processuali che dovessero intercorrere.

Il relatore SANNA (PD) dichiara di essere pronto a riferire anche nella seduta in corso sugli aspetti concernenti l'eventuale *fumus persecutionis*. Non si oppone comunque ad un breve rinvio dell'esame.

Il senatore LUSI (PD) precisa che, non essendovi tempi certi per le nuove fasi processuali, si può accogliere la richiesta di rinvio a due settimane con l'intesa che non vi siano poi ulteriori slittamenti.

Dopo ulteriori interventi dei senatori ORSI (PdL), SANNA (PD), IZZO (PdL) e BALBONI (PdL), il PRESIDENTE avverte che la Giunta sarà convocata martedì 8 giugno alle ore 20 per il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 12,20.*

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> RIUNITE

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)

2<sup>a</sup> (Giustizia)

Martedì 25 maggio 2010

75<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*

BERSELLI

*indi del Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione*

VIZZINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Augello e per la giustizia Caliendo.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

IN SEDE REFERENTE

**(2156)** *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*

**(2044)** *BAIO ed altri. – Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione*

**(2164)** *LI GOTTI ed altri. – Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*

**(2168)** *D'ALIA. – Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione*

**(2174) FINOCCHIARO ed altri. – Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati**

– e petizioni nn. 825 e 1121 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 maggio scorso.

Il presidente BERSELLI avverte che sono pervenute alla Presidenza le richieste di audizione dei Presidenti dell'autorità garante dei lavori pubblici e dell'associazione dei costruttori. Le Commissioni riunite potranno svolgere tali audizioni al termine della discussione generale.

Il senatore BIANCO (PD) l'esigenza di accelerare l'iter del provvedimento e di introdurre norme efficaci per contrastare i fenomeni di corruzione. Nel condividere la proposta di organizzazione dei lavori del Presidente, invita a considerare anche la possibilità di fissare fin da ora un termine per la presentazione degli emendamenti. Al termine della discussione generale potrà svolgersi un limitato numero di audizioni, di particolare significato, per favorire il dovuto approfondimento delle disposizioni. A tal fine suggerisce di invitare i rappresentanti della Confindustria, il Procuratore nazionale antimafia, il Governatore della Banca d'Italia e il Presidente della Commissione per la valutazione e la trasparenza della Pubblica Amministrazione.

Intervenendo nella discussione generale, la senatrice ADAMO (PD) ricorda che le iniziative legislative in titolo rappresentano la risposta ai recenti episodi di corruzione che hanno coinvolto autorevoli funzionari della Protezione Civile. Peraltro, il disegno di legge n. 2156 è stato oggetto di un dibattito serrato da parte dei Gruppi politici di maggioranza e del Governo e, a suo avviso, denota la frettevolezza con cui è stato redatto. Esso appare carente ai fini del contrasto alla corruzione, che richiede misure coerenti, che privilegino l'azione preventiva, piuttosto che un inasprimento delle sanzioni penali.

L'urgenza del provvedimento è resa più evidente dalla crisi finanziaria scaturita dalla situazione dei conti pubblici della Grecia e dalla maggiore consapevolezza circa la condizione allarmante dell'Italia: i maggiori costi che derivano dai fenomeni di corruzione, infatti, si riflettono direttamente sul debito pubblico e, in definitiva, sulla pressione fiscale cui sono sottoposti i cittadini.

Ai fini del contrasto della corruzione, ritiene che assumano un rilievo negativo le disposizioni dirette a limitare le intercettazioni, così come le norme che hanno depenalizzato il reato di falso in bilancio, considerato che si tratta di comportamenti che riguardano non solo i funzionari pubblici ma le aziende fornitrici nazionali e internazionali. Un effetto contra-



rio alle esigenze della lotta alla corruzione scaturisce anche dalla recente introduzione di norme che riducono i termini di prescrizione per alcuni importanti reati contro la pubblica amministrazione.

Infine, ritiene che alcune norme rimarrebbero prive di efficacia se non fossero supportate da un adeguato finanziamento e ribadisce la necessità di riconoscere piena autonomia dal Governo per gli enti preposti al monitoraggio e al controllo preventivo contro la corruzione.

La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene in discussione generale soffermandosi sul disegno di legge governativo, ed in particolare sulle norme in materia di trasparenza dell'azione amministrativa. Al riguardo sottolinea come gli obblighi di pubblicità per alcuni procedimenti «sensibili», seppur condivisibili in linea generale, appaiano in sostanza insufficienti. A ben vedere infatti tali misure non risultano quasi mai autoapplicative, ma rinviando per la loro operatività a successivi provvedimenti. Molte norme, poi, oltre a richiamare disposizioni già presenti in altre leggi vigenti, non sono supportate da adeguati stanziamenti finanziari. Infine critica la mancata abrogazione delle norme che parificano i grandi eventi alle emergenze, e che sottraggono i relativi appalti al vaglio preventivo della corte dei conti.

Si sofferma poi sulle norme relative all'incandidabilità. Al riguardo, rileva come l'estensione delle cause di incandidabilità per gli enti locali sia in realtà molto parziale, in quanto riguarda reati per i quali già oggi è prevista l'interdizione dai pubblici uffici. Analoghe perplessità destano le norme relative alle cause di ineleggibilità parlamentare, le quali, in linea generale, appaiono meno rigide di quelle previste dal codice etico del Partito Democratico, e dal codice di regolamentazione dei partiti votato dalla Commissione antimafia.

Per quanto riguarda le norme di carattere penale, osserva come il disegno di legge governativo rechi un aumento delle pene previste per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Tale aumento, oltre ad interessare in linea generale i soli minimi, appare marginale. Al riguardo, lamenta la mancanza di una revisione strutturale dei reati in questione; di misure processuali efficaci; di aggravanti *ad hoc* per i casi in cui questi reati siano commessi nell'ambito delle procedure di emergenza; dell'estensione della confisca al profitto del reato; nonché infine della incriminazione del reato di corruzione tra privati. Svolge quindi talune considerazioni sulla necessità di dare adeguato seguito agli obblighi assunti dal nostro Paese anche in sede internazionale, alla luce della Convenzione ONU sulla corruzione recentemente ratificata. Si augura infine che possano trovare seguito le norme del disegno di legge di iniziativa del senatore D'Alia, con le quali si interviene in materia di intercettazioni. A ben vedere, infatti, il disegno di legge n. 1611 recentemente licenziato dalla Commissione giustizia reca misure che di fatto indeboliscono l'efficacia di tale importante mezzo di ricerca della prova anche per il perseguimento dei reati di corruzione.

Il senatore PASTORE (*PdL*) apprezza le misure contenute nei disegni di legge in esame, dirette a contrastare i fenomeni di corruzione sotto il profilo istituzionale, penale e amministrativo, e giudica equilibrata la decisione di mantenere nella competenza delle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> le disposizioni contenute in altri disegni di legge volte ad adeguare l'ordinamento alle norme contro la corruzione approvate in sede internazionale, salva la ratifica che sarà trattata presso le Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup>.

Ricorda che presso la Camera dei deputati si sta esaminando il provvedimento di semplificazione, il cui scopo è soprattutto di snellire il sistema burocratico e gli adempimenti, per ridurre la necessità di interlocuzione dei cittadini e delle imprese con la pubblica amministrazione. Una maggiore trasparenza degli atti della pubblica amministrazione potrà essere assicurata anche attraverso l'efficiente utilizzo delle banche dati informatiche.

Con riguardo alla proposta di istituire presso le Prefetture un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, sottolinea la necessità di un continuo aggiornamento delle liste, soprattutto per quanto concerne le società, visto che possono determinarsi frequenti e considerevoli mutamenti nella loro struttura. In proposito, sottolinea l'opportunità di invitare le autorità politiche che hanno operato nella fase emergenziale e nella prima ricostruzione dopo il terremoto a L'Aquila, che hanno potuto verificare sul campo la validità di alcune procedure innovative. A proposito della tracciabilità dei pagamenti, ritiene opportuno che sia estesa alla cessione di aziende e società, anche a responsabilità limitata.

Ritiene opportuno riconsiderare il sistema dei controlli degli atti degli enti locali, che potrebbe limitarsi a una verifica della legittimità – che a suo avviso non sarebbe impedita dalla riforma del Titolo V – ovvero estendersi a un monitoraggio dei contratti, utile agli enti locali in funzione di verifica preventiva della loro attività; in proposito, nota che i Gruppi di opposizione nelle Assemblee degli enti locali non dispongono di strumenti adeguati per individuare eventuali violazioni di norme legislative e regolamentari.

Con riferimento all'articolo 9 (fallimento politico) del disegno di legge n. 2156, desta perplessità la forma di una delega legislativa, considerato che alcuni dei criteri e principi direttivi indicati sono già attuati in disposizioni di legge ordinaria. In particolare, esprime riserve sulla delega a legiferare in tema di incandidabilità, che rientra nella materia elettorale.

Infine, evidenzia alcuni errori nella redazione del testo che potranno essere corretti durante l'*iter*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## COMMISSIONI 4<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE

4<sup>a</sup> (Difesa)

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)

Martedì 25 maggio 2010

1<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione*  
CANTONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

### IN SEDE DELIBERANTE

(171) **RAMPONI.** – *Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di ordinamento del Corpo della Guardia di finanza*

(2184) *Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vannucci e Zucchi; Bocchino ed altri; Di Pietro ed altri; Cicu ed altri

(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente **BALDASSARRI** (*PdL*), relatore per la 6<sup>a</sup> Commissione, si sofferma sulla specificità dei compiti istituzionali e operativi della Guardia di finanza e sull'elevato grado di specializzazione professionale del personale: tali circostanze giustificano pienamente l'accoglimento dell'opzione secondo cui il Comandante generale può essere scelto anche fra i generali in servizio presso il medesimo Corpo.

Nell'esaminare i contenuti normativi del disegno di legge n. 2184, approvato dalla Camera dei deputati, per il quale manifesta il proprio apprezzamento, specifica che, all'articolo 1, si modifica l'articolo 4 della legge n. 189 del 1959, sull'ordinamento della Guardia di finanza, prevedendosi, come indicato in precedenza, che il Comandante generale sia scelto tra i generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo

del medesimo Corpo o dell'Esercito; un'ulteriore innovazione normativa concerne l'introduzione della disposizione secondo cui il suo mandato ha durata biennale ed è rinnovabile per un periodo di altri due anni.

In linea generale ritiene inoltre necessario un maggiore impegno da parte dello Stato al fine di preservare al Corpo le competenze professionali acquisite nel corso della carriera: si tratta infatti di un problema da non sottovalutare, poiché è notorio che un certo numero di ufficiali vengono assorbiti nel settore privato per prestare la propria attività di consulenza nell'ambito finanziario e fiscale.

Conclude esprimendo un giudizio positivo per il costante impegno profuso dalla Guardia di finanza nel curare l'aggiornamento e la preparazione professionale del personale in servizio.

Prende quindi la parola, in qualità di relatore per la 4<sup>a</sup> Commissione, il presidente CANTONI (*PdL*), procedendo alla disamina del disegno di legge n. 2184 e ponendo innanzitutto l'accento sulle modalità di nomina – di cui al primo comma dell'articolo 1 – del Comandante generale della Guardia di finanza, che potrà essere scelto tra i generali di corpo d'armata della stessa ovvero dell'Esercito.

Particolare importanza, per quanto attiene ai profili di competenza della Difesa, è poi – a suo avviso – rivestita dal comma 2 dello stesso articolo, modificativo dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 68 del 2001 e che prevede nell'ambito delle attività di concorso della Guardia di finanza alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero, la sua dipendenza funzionale dal ministro della Difesa. Tale norma conferirà, infatti, maggiore efficacia al rilevante sforzo già profuso dal Corpo, ad oggi impegnato in importanti e delicate missioni di *state building* in Albania (in cui è presente ed operante, fin dal 1997, un nucleo di frontiera marittima), in Afghanistan (dove un contingente è specificatamente incaricato dell'addestramento della locale polizia di frontiera nella zona di Herat e dove ulteriore personale è impiegato nell'ambito della missione EUPOL dell'Unione europea), in Kosovo (nell'ambito della missione europea denominata EULEX), ed in Libia (nell'ambito delle iniziative per il rafforzamento dei controlli alle frontiere nazionali e comunitarie).

Dopo aver sommariamente illustrato gli ulteriori commi dell'articolo 1 (relativi alla figura del Comandante in seconda del Corpo ed all'efficacia delle disposizioni in vigore che risulterebbero modificate), ed il successivo articolo 2 (concernente l'entrata in vigore della legge), l'oratore procede infine alla disamina del secondo provvedimento iscritto all'ordine del giorno (n. 171, a firma del senatore Ramponi), osservando che l'unico articolo di cui si compone prende in considerazione le sole modalità di nomina del Comandante generale della Guardia di finanza, stabilendone – a differenza del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati – la provenienza esclusiva dal Corpo (con esclusione, pertanto, dei generali di corpo d'armata dell'Esercito).

Si apre la discussione generale.

Il senatore COSTA (*PdL*) rileva come sia ormai divenuto indifferibile intervenire per via legislativa sulle modalità di nomina del Comandante generale della Guardia di finanza considerato il lungo tempo trascorso dall'introduzione delle norme concernenti l'ordinamento del Corpo. Giudica quindi in termini particolarmente positivi la modifica contenuta al numero 1) dell'articolo 1, che consente di nominare il Comandante generale anche tra gli appartenenti al Corpo, con una previsione opportunamente formulata in termini di facoltà e non di obbligo, in modo da non irrigidire eccessivamente il procedimento di nomina. Si tratta di una procedura che potrebbe salvaguardare dai rischi insiti nella scelta esclusiva, visti gli esiti in parte non positivi dell'analogha procedura del Comandante dei carabinieri.

A giudizio del senatore D'UBALDO (*PD*) appare utile un chiarimento circa la connessione tra i disegni di legge in titolo e le peculiari caratteristiche delle funzioni attribuite alla Guardia di finanza. In termini generali, potrebbe essere colta l'occasione per una riflessione più ampia tra l'ordinamento militare e i compiti di istituto che vanno ampliandosi sia per il contrasto all'evasione fiscale, sia per i rapporti con i contribuenti e gli enti locali.

Ad avviso del senatore SCANU (*PD*), le nuove modalità di nomina del Comandante generale della Guardia di finanza di cui al testo approvato dalla Camera dei deputati rappresentano una soluzione opportuna, volta a conferire al Corpo un diritto di rappresentanza che non poteva continuare ad essergli precluso.

L'oratore si sofferma quindi sulla necessità di valorizzare adeguatamente le delicate funzioni istituzionali dello stesso (tra cui spicca il contrasto all'evasione fiscale, e che risultano fondamentali ai fini della tutela della legalità), auspicando altresì che il Governo, nell'ambito delle sue prossime iniziative di finanza pubblica, presti particolare attenzione alla specificità del comparto difesa e sicurezza, organismo indispensabile ed insostituibile per un'efficace garanzia dei principi di legalità nel Paese e che non può essere, pertanto, compromesso nel regolare svolgimento delle proprie funzioni istituzionali a seguito dell'applicazione di indiscriminati tagli di bilancio.

Esprime infine, il proprio avviso favorevole sul disegno di legge n. 2184.

Il senatore SERRA (*PD*) sottolinea la positività della soluzione adottata dal testo approvato dall'altro ramo del Parlamento in ordine alla nomina del Comandante generale della Guardia di finanza, già applicata con successo sia alla Polizia di Stato (dove da più di 20 anni l'organo di vertice proviene esclusivamente dalla stessa), sia all'Arma dei Carabinieri (dove alcune iniziali problematiche appaiono, ad oggi, completamente su-

perate). Inoltre, la possibilità per i generali del Corpo di poter accedere alla carica di vertice consentirà all'istituzione stessa di beneficiare ancora di più dell'importante patrimonio di competenze e professionalità da essi maturato nel corso del servizio.

Anche la partecipazione alle operazioni internazionali (con contestuale dipendenza funzionale dal ministro della Difesa), dovrebbe poi – a suo avviso – essere salutata favorevolmente, anche perché il Corpo sarebbe perfettamente in grado di conciliarla con le funzioni svolte sul territorio nazionale senza compromettere la propria efficienza.

Il senatore MUSI (*PD*) esprime, a nome della propria parte politica, un giudizio positivo sul disegno di legge n. 2184, con il quale si pone termine a un'ingiustificata disparità di trattamento in materia di criteri e modalità di nomina del Comandante generale della Guardia di finanza, ricordando il disegno di legge presentato dal Partito democratico già nella scorsa legislatura.

Manifesta quindi apprezzamento per le capacità operative e professionali acquisite dal personale in servizio presso la Guardia di finanza su numerosi fronti, come la lotta all'evasione e alle contraffazioni, la partecipazione alle missioni internazionali di pace e, in generale, la salvaguardia della legalità.

Rammenta di aver considerato preferibile in un primo tempo la possibile ipotesi che il Comandante generale venisse scelto unicamente tra gli appartenenti al Corpo, tuttavia, modificando tale originario orientamento, giudica in termini positivi anche la soluzione offerta dal disegno di legge, che appare maggiormente flessibile.

Considerato il fondamentale apporto alla tutela del bilancio dello Stato e delle entrate erariali, stima necessario un maggiore impegno nell'individuare incentivi – anche di carattere economico – affinché le alte professionalità vantate dalla Guardia di finanza siano incoraggiate a continuare a prestare la propria attività presso il Corpo.

Conclude auspicando che le Commissioni riunite possano approvare il disegno di legge in tempi rapidi.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) prende atto con favore della convergenza politica che si sta delineando sul provvedimento in esame, che risponde alle legittime aspettative della Guardia di finanza, ritenuta dall'oratore un esempio di eccellenza nella lotta all'evasione fiscale e alle frodi finanziarie, anche in ambito internazionale. La recente acquisizione dell'elenco dei conti correnti bancari detenuti in Svizzera da contribuenti italiani testimonia ulteriormente il costante impegno su tale fronte.

Atteso l'elevato volume delle risorse sottratte al fisco, osserva come l'intensificazione dell'azione di contrasto in tale ambito richieda il potenziamento degli strumenti di accertamento, oltre che una maggiore disponibilità di personale. In tal senso, sottolinea come il Governo, modificando l'originario impianto delle proprie politiche fiscali, si appresti ora a reintrodurre un importante strumento antievasione, come il sistema di traccia-

bilità dei pagamenti e delle transazioni bancarie. Ciò rappresenta tuttavia soltanto un piccolo passo nell'auspicata direzione di un maggiore impegno nella lotta all'evasione, poiché, al contrario, il Governo ha in precedenza adottato inaccettabili misure di sanatoria fiscale, che certo non contribuiscono né al recupero di gettito né alla diffusione di atteggiamenti di adesione spontanea agli obblighi tributari.

Il senatore DE GREGORIO (*PdL*) ricorda innanzitutto che già nella scorsa legislatura le rappresentanze della Guardia di finanza avevano rimarcato l'opportunità di prevedere una stretta dipendenza funzionale del Corpo dal ministero dell'Economia. Il disegno di legge n. 2184 sarebbe pertanto da inquadrarsi – a suo avviso – nell'ambito di un processo più ampio volto alla progressiva riduzione dei connotati militari dell'istituzione. Tale processo, peraltro, sarebbe da salutare con favore, dato che porterà ad un'indubbia valorizzazione del ruolo della Guardia di finanza sia nell'ambito della sicurezza che in quello della lotta all'evasione fiscale.

Esprime, da ultimo, avviso favorevole sull'articolato approvato dalla Camera dei deputati.

Nel ricordare di aver presentato provvedimenti di analogo tenore anche nelle passate legislature, il senatore RAMPONI (*PdL*) osserva che il disegno di legge a sua firma è il frutto di una riflessione ponderata, nella quale era stata approfonditamente valutata anche la *ratio* sottesa al vigente ordinamento della Guardia di finanza.

Manifesta quindi perplessità in ordine ad un'eventuale e progressiva smilitarizzazione del Corpo, osservando che l'apprezzamento da esso riscosso, anche in ambito internazionale, è dovuto soprattutto alla sua peculiare struttura ad ordinamento militare, cui sono strettamente connesse le capacità di intervento.

Conclude auspicando che, qualora il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento fosse assunto quale base per il prosieguo dei lavori, si possa comunque tenere conto della proposta a sua firma nelle premesse del messaggio di trasmissione dell'articolato.

Con riferimento a quanto da ultimo rappresentato dal senatore Ramponi, il presidente CANTONI fornisce assicurazioni in tal senso.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*), nel rimarcare la natura sostanzialmente equilibrata del provvedimento approvato dalla Camera dei deputati (frutto dell'unificazione di quattro proposte, presentate sia dalle forze politiche di maggioranza che da quelle di opposizione), si sofferma sulla disciplina relativa alla durata dei mandati del Comandante generale e del Comandante in seconda del Corpo, a suo avviso opportunamente formulata al fine di garantire la continuità delle funzioni di vertice.

Pone quindi l'accento sull'opportunità di salvaguardare la dimensione militare delle funzioni della Guardia di finanza, spesso chiamata a svol-

gere delicati ed importanti compiti anche in ambito internazionale (tra cui spicca l'addestramento delle forze di polizia di frontiera afgane).

Conclude auspicando che il Corpo, e più in generale l'intero comparto difesa e sicurezza, possano disporre di risorse adeguate per poter operare efficacemente. Sotto tale aspetto, pertanto, le future iniziative economiche del Governo dovranno essere adeguatamente ponderate.

Nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Ramponi, il senatore TORRI (*LNP*) manifesta forti perplessità sull'eventualità di rivedere l'attuale ordinamento militare del Corpo della Guardia di finanza.

Esprime quindi avviso favorevole sul testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Interviene, da ultimo, il senatore CAFORIO (*IdV*), esprimendo piena condivisione in ordine alle ragioni sottese al disegno di legge n. 2184 e ponendo altresì l'accento sull'opportuna garanzia della continuità delle funzioni di comando ivi prevista.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente CANTONI dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il sottosegretario COSSIGA, rilevando che la *ratio* sottesa al provvedimento approvato dall'altro ramo del Parlamento è sostanzialmente in linea con gli intendimenti dell'Esecutivo sul tema.

Il presidente BALDASSARRI (*PdL*), relatore per la 6<sup>a</sup> Commissione, interviene in sede di replica, precisando, in relazione ai rilievi formulati dal senatore D'Ubaldo, che la competenza per la nomina del Comandante generale viene comunque preservata all'autorità politica da parte del disegno di legge n. 2184.

Nell'ambito del tema sulla riduzione delle risorse destinate al comparto della difesa e della sicurezza, occorre tener ferma la distinzione tra le spese per investimenti e per la produzione di beni pubblici da quelle sostanzialmente improduttive, concernenti ad esempio l'acquisto di beni e servizi.

Rileva quindi come spetti al Parlamento il compito di favorire la diffusione di una nuova cultura tributaria, attraverso l'introduzione di specifici strumenti (anche di carattere normativo) di contrasto all'evasione, come ad esempio il conflitto di interessi in campo fiscale e la maggiore capacità di accertamento delle imposte dovute.

Conclude esprimendo l'auspicio che l'importante innovazione che le Commissioni riunite si apprestano a introdurre possa accrescere ulteriormente nei prossimi anni i risultati operativi della Guardia di finanza.

Replica da ultimo, in qualità di relatore per la 4<sup>a</sup> Commissione, il presidente CANTONI (*PdL*), ringraziando gli intervenuti per gli apporti qualitativi dati al dibattito e rimarcando il fondamentale contributo appor-



tato dalla Guardia di finanza alla difesa delle istituzioni democratiche del Paese.

Previa verifica del prescritto numero legale, le Commissioni riunite deliberano infine di assumere il disegno di legge n. 2184, approvato dalla Camera dei deputati, quale testo-base per il prosieguo dei lavori, cui andranno riferiti gli eventuali emendamenti, da presentare entro le ore 9 di domani, mercoledì 26 maggio.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 25 maggio 2010

**194<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

VIZZINI

*indi della Vice Presidente*

INCOSTANTE

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena concluso. In quella sede si è convenuto di comune accordo di inserire nell'ordine del giorno dei lavori della Commissione, l'esame in sede referente, da avviare quanto prima possibile, del disegno di legge costituzionale n. 797, d'iniziativa del senatore Ceccanti e di altri senatori, recante «Modifiche all'articolo 74 della Costituzione relative al potere di rinvio delle leggi alle Camere del Presidente della Repubblica», e del disegno di legge costituzionale n. 2180, d'iniziativa del senatore Gasparri e di altri senatori, recante «Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato».

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE aggiunge che in Ufficio di Presidenza si è convenuto anche su una sua proposta, per dare un seguito operativo alle sollecitazioni del Presidente del Senato, formulate in occasione dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, con particolare riguardo all'adattamento sperimentale delle procedure di Commissione. Dopo un primo periodo di sperimentazione, si rende infatti opportuno dare puntuale attuazione, in forma coerente, all'articolo 29, comma 2-*bis*, del Regolamento: pertanto egli ha invitato il senatore Mauro Maria Marino, componente della Commissione e Presidente della Sottocommissione per la fase ascendente costituita nella Commissione per le politiche dell'Unione europea, a parteci-

pare stabilmente alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza della 1<sup>a</sup> Commissione in sede di programmazione dei lavori, considerato che altri senatori della 1<sup>a</sup> Commissione componenti della 14<sup>a</sup> Commissione già partecipano a quel consesso, il senatore Boschetto come rappresentante del Gruppo PdL, la senatrice Adamo come senatore segretario.

In tal modo sarà possibile assicurare un maggiore coordinamento dell'attività della 1<sup>a</sup> Commissione per l'esame di atti preparatori della legislazione europea, anche con riferimento alla potestà consultiva, assai rilevante, esercitata dalla 14<sup>a</sup> Commissione sugli stessi atti.

La Commissione prende atto.

*SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 212 IN MATERIA DI PROCESSO AMMINISTRATIVO*

Il PRESIDENTE riferisce sulle audizioni informali svolte davanti all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari e comunica che presso la Commissione è disponibile, per la pubblica consultazione, la documentazione depositata dai soggetti intervenuti nella giornata del 20 maggio e in quella odierna.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(952) TOFANI ed altri.** – *Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario*

**(1094) DE LILLO.** – *Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili*

**(1138) DE LILLO.** – *Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale*

**(2176) BIANCO ed altri.** – *Interventi in favore dei disabili gravi mediante servizio civile volontario*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 952, 1094 e 1138, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2176 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2176, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 952, 1094 e 1138 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 952, 1024 e 1138, sospeso nella seduta dell'11 marzo 2009, e inizia l'esame del disegno di legge n. 2176, appena assegnato alla Commissione.

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), a integrazione della relazione illustrativa svolta nella seduta del 4 marzo 2009, si sofferma sul disegno di legge n. 2176, a prima firma del senatore Bianco e sottoscritto dai rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari in Commissione nonché da numerosi altri componenti della stessa Commissione. Esso persegue l'obiettivo

di riservare una quota del 20 per cento dei posti previsti nei bandi ai progetti di servizio civile volontario, all'assistenza di persone gravemente disabili per condizioni fisiche, psichiche e sensoriali. La proposta inserisce un nuovo comma 2-*bis* all'articolo 7 della legge istitutiva del servizio civile nazionale, in base al quale l'Ufficio nazionale per il servizio civile cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio, attraverso l'approvazione dei progetti di impiego presentati dalle amministrazioni statali, regionali, locali e da altri enti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, assicurandone la coerenza con le finalità della legge e con la programmazione nazionale. Il nuovo comma 2-*bis* fissa la percentuale del 20 per cento da riservare ai progetti volti a garantire assistenza a quei soggetti che soffrono gravi e diverse tipologie di disabilità nella selezione annuale dei progetti presentati da parte dell'Ufficio nazionale.

Ricorda che nella seduta del 4 marzo 2009 la Commissione si era orientata all'unanimità per richiedere il trasferimento alla sede deliberante e per adottare come testo base il disegno di legge n. 952, presentato dal senatore Tofani e da altri senatori. Il Governo aveva manifestato il proprio diniego alla sede deliberante senza addurre, a suo avviso, motivazioni convincenti e aveva presentato un disegno di legge-delega di revisione della disciplina sul servizio civile (AS 1995) che per sua natura e struttura, però, non può rispondere tempestivamente ad esigenze ritenute generalmente urgenti, sottese ai disegni di legge in esame. Dopo l'audizione dei rappresentanti dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti, in Commissione era stato auspicato, pertanto, che fosse presentato di comune accordo un disegno di legge che potesse fornire una pronta risposta normativa, sostenuto dal consenso generale.

Conclude, auspicando che l'esame del disegno di legge n. 2176, che ha il preventivo sostegno dei Gruppi parlamentari in Commissione, consenta di riprendere l'*iter* legislativo e di giungere all'approvazione del testo, chiedendo al Governo di riconsiderare la sua decisione sull'assegnazione in sede deliberante.

Su proposta del PRESIDENTE, il disegno di legge n. 2176 è adottato quale nuovo testo base per il seguito dell'esame congiunto, che viene quindi rinviato.

*(1723) ASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di protezione civile, di definizione dello stato di emergenza e della sua estensione territoriale e temporale, ai fini della tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini interessati, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*

*(2008) ZANDA ed altri. – Abrogazione del comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile*

*(2021) PARDI ed altri. – Disposizioni volte a ricondurre la Protezione Civile alla sua missione istituzionale escludendone le competenze nella gestione dei «grandi eventi», nonché norme in materia di controllo preventivo della Corte dei conti*

*(2045) ICHINO ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in funzione della trasparenza e della possibilità di controllo amministrativo e civico sulle attività amministrative svolte in deroga alle procedure ordinarie, nelle situazioni di emergenza o di urgenza*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il senatore PARDI (*IdV*) illustra il disegno di legge n. 2021. Esso prende spunto dall'abnorme espansione del potere di ordinanza previsto in caso di emergenze determinate dalle calamità naturali e dall'estensione di tale potere ai cosiddetti «grandi eventi», che talvolta riguardano manifestazioni, anche sportive e religiose, di rilievo minore. Inoltre, negli ultimi anni si sono verificati numerosi abusi, in particolare episodi di corruzione e di concussione, che hanno reso più evidenti i rischi connessi all'esercizio di quel potere d'emergenza.

L'iniziativa legislativa di cui è primo firmatario, peraltro, corrisponderebbe alla proposta che il Governo si appresta a introdurre nella manovra economica, cioè l'esclusione dei grandi eventi dall'ambito per il quale sono ammesse le ordinanze di protezione civile e la riconduzione di queste ultime al controllo da parte della Corte dei conti.

L'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Martedì 25 maggio 2010

**167<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BERSELLI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(804) MARITATI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali**

**(841) LI GOTTI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali,** fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 gennaio scorso.

Il presidente BERSELLI avverte che si passerà alla espressione dei pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti presentati al testo proposto dal Comitato ristretto.

Il sottosegretario CALIENDO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 2.2, mentre invita il presentatore a ritirare gli emendamenti 2.1 e 3.1.

Il presidente BERSELLI, in sostituzione del relatore D'Ambrosio esprime parere conforme al rappresentante del Governo.

Il senatore MUGNAI (*PdL*), accedendo alla richiesta del sottosegretario Caliendo, ritira gli emendamenti 2.1 e 3.1.

Dopo che la Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, ha approvato l'emendamento 1.1, il senatore MARITATI (*PD*) interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 2.2 ritenendo inaccettabile che la richiesta di costituzione di una squadra investigativa sovranazionale sia subordinata in qualche modo al vaglio del Ministero della giustizia.

Il sottosegretario CALIENDO fa presente che l'emendamento 2.2 introduce in concreto solo modifiche di natura formale, volte ad assicurare una maggior chiarezza al comma 4 dell'articolo 2.

L'obbligo di trasmissione infatti appare contemplato già nella versione licenziata dal testo del Comitato ristretto.

Il senatore LONGO (*PdL*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.2. Nel rilevare che l'emendamento ha natura meramente formale, in quanto dà una migliore definizione ad una disposizione già contemplata dal testo del Comitato ristretto – Comitato a cui lo stesso senatore Maritati aveva partecipato – egli fa presente che il parere del Ministro della giustizia non è richiesto quando la proposta di costituzione di una squadra investigativa sopranazionale sia avanzata dall'autorità giudiziaria italiana, ma solo quando essa provenga dall'autorità straniera, e dunque si ponga il problema di valutare se lo svolgimento diretto di indagini da parte di autorità di polizia non nazionali possa essere pregiudizievole per la sicurezza dello Stato.

Dopo che la senatrice DELLA MONICA (*PD*) ha precisato che il Gruppo del Partito Democratico è favorevole all'emendamento 2.2, che non modifica nella sostanza quanto già previsto dal testo del Comitato ristretto, il senatore MARITATI (*PD*) integrando l'intervento già svolto, ribadisce la propria contrarietà a tale norma.

La Commissione approva quindi l'emendamento 2.2.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica ad un testo di notevole importanza per la lotta al crimine organizzato e non, frutto di due disegni di legge entrambi dell'opposizione.

Si dissocia parzialmente il senatore MARITATI (*PD*), in quanto contrario alla norma recata dal comma 4 dell'articolo 2.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore MUGNAI (*PdL*), la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato così come emendato.

(1211) *BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di esercizio della potestà genitoriale*

(1412) *BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di filiazione naturale*

– e **petizione n. 487 ad essi attinente**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 23 febbraio scorso.

Il presidente BERSELLI ricorda che nel corso dell'ultima seduta sono stati espressi i pareri della relatrice e del rappresentante del Governo sugli emendamenti relativi al testo unificato per i disegni di legge in titolo.

La Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, respinge l'emendamento 1.1.

In esito a distinte e successive votazioni, risultano altresì respinti gli emendamenti 1.2 e 1.3, nonché i subemendamenti 1.100/2 e 1.100/3.

Sono considerati invece assorbiti dalla riformulazione dell'emendamento 1.100/2, i subemendamenti 1.100/5 e 1.100/4.

Prevvia dichiarazione di voto favorevole della senatrice DELLA MONICA (*PD*), è approvato l'emendamento 1.100 (testo 2).

Dopo che sono stati respinti, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e i subemendamenti 2.100/2, 2.100/3, 2.100/4 e 2.100/5, la relatrice GALLONE ritira il subemendamento 2.100/1.

Dopo che è stato approvato l'emendamento 2.100, risultano respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Approvato l'emendamento 2.0.1, è respinto invece l'emendamento 2.0.2.

La relatrice GALLONE (*PdL*), accedendo ad una richiesta del sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, riformula l'emendamento 2.0.3 (testo 2), in un testo 3, con il quale si prevede l'integrale soppressione del quarto comma dell'articolo 316 del codice civile.

Sono infine approvati, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 2.0.3 (testo 3) e 2.0.4 (testo 2).



La Commissione conferisce infine mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato così come emendato dalla Commissione.

*CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente BERSELLI propone di convocare per domani, 26 maggio, alle ore 9, un'ulteriore seduta, per poter procedere all'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2144.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO  
DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE  
N. 1211, 1412**

**Art. 2.**

**2.0.3**

GALLONE, *Relatrice*

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

L'articolo 316 del codice civile è così sostituito: "Il figlio è soggetto alla potestà del genitore che lo ha riconosciuto fino alla maggiore età o alla sua emancipazione.

La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere al giudice illustrando i provvedimenti che ritiene più idonei. In ipotesi di incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, ogni genitore può richiedere i provvedimenti urgenti e indifferibili e il tribunale ordinario dovrà provvedere ex articolo 342-*bis* del codice civile. Il giudice deve, entro cinque giorni, dal deposito del ricorso, assumere i provvedimenti cautelari che riterrà opportuni in conformità ai diritti del minore disponendo, ove il figlio sia maggiore degli anni 14, la sua audizione e quella dei genitori ove ciò non sia in contrasto con i diritti e l'interesse del figlio.

Se il contrasto tra i genitori permane dopo la decisione del tribunale competente, il giudice attribuisce il potere di decisione a quello tra i genitori che, nel singolo caso, venga ritenuto il più idoneo a curare l'interesse del figlio"».

---

**2.0.3 (testo 2)**

GALLONE, *Relatrice*

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

All'articolo 316 del codice civile, nel comma 4, le parole: "il padre" sono sostituite dalle seguenti: "ogni genitore"».

---

**2.0.3 (testo 3)**

GALLONE, *Relatrice*

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche all'articolo 316 del codice civile)*

All'articolo 316 del codice civile, il quarto comma è soppresso».

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Martedì 25 maggio 2010

**91<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

DINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Craxi.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2184) Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vannucci e Zucchi; Bocchino ed altri; Di Pietro ed altri; Cicu ed altri

(Parere alle Commissioni 4<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore DINI (*PdL*) assegnato in sede deliberante alle Commissioni riunite difesa e finanze, che si propone di modificare i criteri di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. In base all'articolo 4 della legge n. 189 del 1959 è previsto che il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza venga scelto tra i generali di corpo d'armata dell'Esercito in servizio permanente effettivo e sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro della difesa.

Il disegno di legge vuole superare l'asimmetria venutasi a creare tra le forze di polizia ad ordinamento militare. A partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 297 del 2000, l'Arma dei carabinieri ha infatti la possibilità di veder scelto il proprio Comandante generale anche all'interno dell'Arma stessa, mentre il Corpo della guardia di finanza ha ancora un Comandante scelto necessariamente dall'«esterno».

Ricorda altresì che l'Arma dei carabinieri è stata elevata a rango di Forza armata, mentre il Corpo della guardia di finanza non ha ancora questo tipo di qualifica.

Venendo al disegno di legge in esame rileva che esso modifica il citato articolo 4 della legge n. 189 del 1959 disponendo che il Comandante generale possa essere scelto tra i generali di corpo d'armata della stessa Guardia di finanza (ex art. 1, comma 1). Per quanto concerne la durata del mandato, esso fissa in due anni il limite massimo dell'incarico, con la possibilità, tuttavia, di un rinnovo biennale, purché non ecceda il raggiungimento limite di età.

Con particolare riferimento alle competenze della Commissione esteri segnala in particolare la disposizione, contenuta nel comma 2 del medesimo articolo, in base alla quale si prevede che, nell'ipotesi di guerra o di missioni militari all'estero, il Corpo dipenda funzionalmente dal Ministro della difesa.

Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole.

Il senatore PEDICA (*IdV*), a nome della sua parte politica, preannuncia un voto favorevole sul provvedimento ritenendo giusto riconoscere alla Guardia di finanza la possibilità che il proprio comandante venga scelto tra i suoi componenti. Nel corso dell'esame l'altro ramo del Parlamento il disegno di legge originario è stato opportunamente modificato, anche su iniziativa della sua parte politica, per evitare perversi effetti derivanti da un avvicendamento troppo rapido dei vertici della Guardia stessa.

Anche il senatore MARCENARO (*PD*) preannuncia un voto favorevole sulla proposta avanzata dal relatore, condividendo in particolare il metodo che è stato seguito di intervenire su una materia tanto delicata con una iniziativa legislativa parlamentare che ha permesso un costruttivo confronto e la elaborazione di un testo equilibrato e condivisibile.

Interviene invece in dissenso dal proprio gruppo il senatore PERDUCA (*PD*) per motivare un voto contrario. Dopo aver segnalato la necessità di introdurre una rappresentanza sindacale per i militari, manifesta il proprio dissenso sull'oggetto dell'iniziativa che a suo avviso, non è stata adeguatamente motivata nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Il vincolo derivante dalla legislazione vigente quanto alla scelta del comandante generale della Guardia di finanza è a suo avviso uno strumento di garanzia della sua indipendenza. L'intervento normativo in esame avrebbe potuto essere più chiaramente motivato e più approfonditamente dibattuto.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, formulata dal relatore.

## IN SEDE REFERENTE

**(2179) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore NESSA (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo che offre un quadro di riferimento organico agli investitori, capace di stimolare l'intensificazione dei rapporti economici, tra Italia e Malawi. Esso rappresenta per gli investitori italiani, una prospettiva di applicazione delle migliori condizioni, anche fiscali, per i loro investimenti e mira a fornire la garanzia della possibilità di libero trasferimento degli utili e dei capitali e dell'applicazione di criteri imparziali in caso di controversie.

Il Malawi è da considerarsi un Paese interessante soprattutto per le prospettive di sviluppo: tuttora infatti il reddito medio pro-capite della popolazione è molto basso, ma negli ultimi anni, pur in presenza della grave crisi finanziaria internazionale, il tasso di crescita del Paese si è mantenuto sempre al di sopra del 4 per cento annuo.

L'Accordo, che si compone di 16 articoli, reca una norma iniziale relativa alle definizioni, tra le quali appare significativa quella relativa all'«investimento», che ricomprende un elenco, non tassativo, di beni e diritti siti nel territorio del Paese contraente. In base all'articolo 2 l'applicazione dell'Accordo riguarda in via esclusiva gli investimenti nel territorio di una Parte contraente, effettuati da cittadini o società dell'altra Parte, approvati dall'autorità competente designata dalla Parte nel cui territorio avviene l'investimento, eventualmente alle condizioni da questa fissate. L'Accordo si applicherà anche agli investimenti precedenti l'entrata in vigore di esso, e indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatiche tra le Parti.

Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri ciascuna delle Parti si impegna anzitutto ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo, assicurando altresì piena e totale protezione agli investimenti da essi operati, nonché la libertà di soggiornare – con i loro familiari – nel territorio dell'altra Parte per il periodo necessario, durante il quale potranno liberamente procedere all'assunzione di personale dirigenziale di qualsiasi nazionalità. Le Parti garantiscono inoltre agli investimenti dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investitori di paesi terzi, con l'eccezione dei benefici concessi da una delle Parti ad investitori di Paesi terzi in virtù di specifici accordi, come ad esempio gli accordi per evitare le doppie imposizioni, e fanno altresì eccezione i vantaggi riconosciuti da una delle Parti ad investitori esteri per effetto della partecipazione a livello regionale a Unioni economiche o a zone di libero scambio. La clausola della nazione più favorita trova applicazione anche in caso di risarcimento di danni derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti simili. La protezione degli investimenti è assicurata inoltre

dalla clausola che stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento. Ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento prevalente, tutti i capitali investiti e guadagnati: anche a tali trasferimenti sarà applicabile la clausola della nazione più favorita. In caso di garanzia assicurativa prestata da una delle Parti contro i rischi non commerciali derivanti dagli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte, è prevista la surroga nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato. Per le controversie di cui all'articolo 11, in particolare, qualora non sia possibile un'amichevole composizione di esse, è prevista l'opzione fra i tribunali della Parte contraente avente giurisdizione territoriale, da un lato, e l'arbitrato internazionale – quale previsto dai regolamenti della Commissione ONU sul diritto commerciale internazionale – dall'altro. Le controversie fra Parti disciplinate dall'articolo 12 prevedono invece il ricorso eventuale a un Tribunale arbitrale *ad hoc*. L'articolo 14 permette alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo in esame, qualora siano previste dal diritto internazionale generale o pattizio, oppure da leggi o regolamenti interni delle Parti contraenti, nonché di ricevere un indennizzo in caso di inottemperanza di una delle Parti a tali previsioni.

La durata dell'Accordo è prevista in dieci anni, con rinnovo automatico per cinque anni, salvo denuncia di una delle due Parti, da inoltrare almeno un anno prima della scadenza.

L'esecuzione dell'Accordo in questione non comporta, in base alla relazione che accompagna il disegno di legge, oneri a carico del bilancio dello Stato.

Ciò premesso, propone il conferimento del mandato a riferire favorevolmente sul provvedimento.

Dopo che il presidente DINI ha richiamato in particolare l'attenzione sugli articoli 8 e 10 dell'accordo prende la parola il senatore PERDUCA (PD) il quale, segnalata la retroattività prevista dall'articolo 2, si sofferma su quanto previsto dall'articolo 12 che crea un meccanismo di soluzione delle controversie macchinoso e a suo avviso, potenzialmente inefficace. Chiede al riguardo chiarimenti al rappresentante del Governo ricordando in particolare meccanismi previsti da trattati analoghi, più efficaci e meno complessi. In conclusione, lamentando recenti episodi che testimoniano un netto arretramento del Malawi nella tutela dei diritti umani, preannuncia, in occasione dell'esame in Assemblea la presentazione di un ordine del giorno al riguardo.

Interviene quindi il sottosegretario Stefania CRAXI la quale osserva che l'accordo in esame si inserisce in una strategia volta a incentivare lo sviluppo dei paesi più poveri con strumenti di mercato, attivando investimenti privati. Circa la questione posta dal senatore Perduca, si riserva di fornire chiarimenti quanto alle modalità di applicazione dell'articolo 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(2157) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti a Baku il 21 luglio 2004*

(Esame e rinvio)

Il relatore CALIGIURI (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo, che mira a definire una regolamentazione convenzionale in materia di doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio finalizzato inoltre ad una migliore tutela degli interessi economici italiani nell'interscambio commerciale e finanziario con i Paesi dell'area.

La sua sfera soggettiva di applicazione è costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti. In merito alla sfera oggettiva di applicazione, essa si riferisce sia alle imposte sul reddito che a quelle sul patrimonio, tenuto conto della vigenza di imposte patrimoniali nel sistema fiscale a zero.

Tra le «imposte considerate» figurano, per l'Italia (articolo 2, paragrafo 3 (a)), l'IRPEF, l'IRPEG e l'IRAP.

In merito al concetto di «residente di uno Stato contraente» (articolo 4), al paragrafo 3, in conformità al modello OCSE, è stato previsto il criterio prevalente della «direzione effettiva» che corrisponde maggiormente ai principi della legislazione fiscale italiana.

In ordine al concetto di stabile organizzazione di cui all'articolo 5, la definizione recepita nel testo convenzionale risulta in linea con l'edizione 1963 del modello OCSE generalmente adottata dall'Italia, in base alla quale le ipotesi esemplificate all'articolo 5, paragrafo 2, si considerano *a priori* delle stabili organizzazioni, con la conseguenza di far ricadere l'onere della prova contraria sul contribuente.

La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) spetta al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per i redditi d'impresa (articolo 7) è attribuito il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili realizzati sul suo territorio mediante tale stabile organizzazione.

Per quanto concerne la disciplina dei dividendi (articolo 10) e degli interessi (articolo 11), posto il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, è stata stabilita un'aliquota di ritenuta nello Stato alla fonte del 10 per cento. Quanto al tratta-



mento dei canoni (articolo 12), fermo restando il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza del percipiente, le Parti hanno concordato una doppia aliquota di ritenuta alla fonte: la prima del 5 per cento su un'ampia serie di canoni relativi al *software per computer*, brevetti, marchi di fabbrica, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; la seconda aliquota del 10 per cento per tutte le rimanenti tipologie di canoni.

L'articolo 16 prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che li corrisponde, l'articolo 17 stabilisce la regola generale dell'imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività; tuttavia, nel caso in cui la predetta attività è sostanzialmente finanziata da fondi pubblici della Stato di residenza, il reddito sarà imponibile soltanto in detto Stato.

Per i redditi da pensioni (articolo 18), nell'ottica delle disposizioni pattizie intese ad evitare comportamenti elusivi è stato previsto (paragrafo 2) uno speciale regime di tassazione del trattamento di fine rapporto, in base al quale gli importi ricevuti a titolo di trattamento di fine rapporto o indennità similari da un residente di uno Stato contraente che sia divenuto residente dell'altro Stato contraente restano in ogni caso tassabili soltanto nel primo Stato.

L'articolo 20 (professori ed insegnanti) esenta le relative remunerazioni nello Stato di prestazione di tale attività per permanenze non superiori ai due anni. La predetta limitazione temporale non viene presa in considerazione nel caso di studenti (articolo 21) i quali, essendo residenti di uno Stato contraente nel periodo immediatamente precedente alla visita nell'altro Stato contraente, non vengono sottoposti a tassazione in quest'ultimo Stato. I redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione (articolo 22) sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente con l'eccezione prevista dal paragrafo 2, ai sensi del quale gli elementi di reddito ivi contemplati sono imponibili nell'altro Stato contraente se connessi ad una stabile organizzazione, o base fissa, situate in detto altro Stato.

In merito alle imposte sul patrimonio (articolo 23) i beni immobili possono essere tassati nello Stato in cui sono situati.

All'articolo 30, è prevista infine l'introduzione di una importante disposizione antiabuso e antievasiva di carattere generale; in tale contesto viene salvaguardata la potestà di uno Stato contraente di disconoscere benefici, ovvero le riduzioni o le esenzioni d'imposta previste dalla Convenzione nel caso in cui lo stesso Stato possa dimostrare che lo scopo principale, o uno degli scopi principali della creazione o esistenza di tale residente, sia stato quello di beneficiare dei vantaggi legati alla Convenzione, altrimenti non ottenibili; viene inoltre fatta salva l'applicabilità delle disposizioni fiscali nazionali concernenti i casi di disconoscimento di spese e deduzioni derivanti da operazioni intercorse tra imprese di uno Stato contraente e imprese dell'altro Stato contraente.

Ciò premesso, propone il conferimento del mandato a riferire favorevolmente sul provvedimento.

Il senatore PEDICA (*IdV*) nel preannunciare il voto favorevole della sua parte politica rileva l'importanza del rafforzamento dei rapporti tra Unione europea e Azerbaigian.

Il presidente DINI coglie l'occasione per lamentare il ritardo con il quale questo trattato, come altri, sono stati sottoposti all'esame del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore MARCENARO (*PD*) ribadisce la richiesta già avanzate che il Governo venga a riferire in Commissione o in Aula circa l'attuazione del trattato di amicizia e cooperazione con la Libia, ricordando come un simile impegno era stato oggetto di un ordine del giorno accolto dal Governo.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 25 maggio 2010

**335<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
Massimo GARAVAGLIA

*indi del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2171) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 maggio scorso.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA dà la parola alla senatrice Germontani per il prosieguo della discussione generale sul testo del provvedimento.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*) richiama i principali contenuti del decreto-legge in conversione che prevede, nell'ambito del piano di risanamento previsto in ambito europeo per il sostegno alla Grecia, l'emissione di titoli di Stato a medio e lungo termine con un'operazione di anticipazione di tesoreria in deroga ai limiti previsti dall'ultima manovra finanziaria. Ricorda come il provvedimento in esame, volto ad attuare gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo, risulta strettamente connesso alla manovra correttiva preannunciata dal Governo e volta a rispondere alla situazione di crisi economica e finanziaria. Al riguardo, sottolinea la necessità di operare tagli strutturali alla spesa pubblica al fine di intervenire sul lato del deficit, scongiurando così interventi sulla leva fiscale di

tipo indiscriminato. È necessario apprestare misure di tipo strutturale in materia di riforma fiscale, nonché di razionalizzazione del settore pubblico. Al riguardo, sottolinea come la situazione dell'Italia registri un forte rischio accentuato da quanto accaduto in Grecia e in altri Paesi dell'area euro, profilandosi la necessità di superare una situazione emergenziale e, in un'ottica di più lungo periodo, di superare il grave problema del debito pubblico che interessa, in modo preoccupante, il Paese. Il problema del debito va affrontato con misure di incentivo alla concorrenza, di alleggerimento del carico burocratico e di modifiche al settore fiscale. Al fine di approntare misure di salvaguardia della moneta unica, è necessario altresì realizzare un sistema di *governance* europea sul piano della politica fiscale e delineare un'autorità comune preposta all'attività di vigilanza. Ricorda come, in tale prospettiva, la Commissione europea abbia per la prima volta proposto una riforma del Patto di stabilità e crescita volta al rafforzamento del coordinamento delle politiche fiscali, al monitoraggio delle sperequazioni tra i diversi Paesi europei e alla creazione di un organismo permanente per la gestione delle crisi. Occorre, al riguardo, apprestare strumenti di analisi preventiva che consentano di anticipare gli effetti di destabilizzazione che si registrano sul piano economico e finanziario, risultando altresì necessarie misure di contenimento della spesa per salvaguardare la stabilità monetaria e per rendere più competitiva l'economia europea. Per quanto riguarda l'economia sommersa, che raggiunge alti livelli nel Paese, sottolinea la necessità di investire nella lotta all'evasione fiscale, anche considerato che è un dato ormai assodato il fatto che la crisi economica produca l'effetto di far crescere le attività sommerse. Richiamando la proposta formulata dal presidente Azzollini circa l'opportunità della presentazione di un ordine del giorno sui contenuti emersi dal dibattito, si sofferma sul tema del rafforzamento della Guardia di finanza e della polizia tributaria nell'ottica di sostenere la lotta all'evasione fiscale, nonché sulla questione dell'incentivo, attraverso idonee politiche fiscali, a favore del lavoro femminile. A tale riguardo, richiamando l'intervento svolto dal senatore Morando su tale profilo, ricorda di aver presentato un disegno di legge a propria firma incentrato sul tema della diminuzione del carico fiscale relativamente alle donne lavoratrici, questione sulla quale risulta altresì presentato un disegno di legge da parte delle forze di opposizione, i cui contenuti risultano sostanzialmente condivisi; sottolinea quindi la necessità che il Governo esprima una posizione su tale tema, risultando lo stesso non più procrastinabile in un'ottica di sostegno alla crescita.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) si sofferma sull'ingente entità dell'intervento di prestito realizzato a favore della Grecia, il cui ammontare appare una quota considerevole rispetto al Pil della Grecia stessa. Richiama inoltre il contesto più ampio nel quale si inserisce l'intervento di prestito assunto in sede europea. Atteso l'alto rischio che la situazione di crisi economica e finanziaria possa estendersi anche ad altri Paesi dell'Unione, il problema emerso nell'ambito della Zona euro consiste principal-

mente nella mancanza di una strategia comune tra i paesi che hanno adottato la moneta unica, nonché nell'assenza di un meccanismo di raccordo nei cambi a livello mondiale. Dalla vicenda che ha interessato la Grecia emerge una dimensione strutturale profonda della crisi economica e finanziaria dovuta anche a una mancata capacità politica di governare i processi decisionali a livello unitario. Il fenomeno della speculazione, pur avendo concorso alla dimensione della crisi, non ne costituisce infatti la causa scatenante primaria, che va invece ascritta alla complessiva tenuta del Sistema europeo ed in particolare all'assenza di regole comuni valevoli per tutti i Paesi. Richiamando in tal senso le scelte adottate dalla Germania in materia di determinazione di vincoli economici e finanziari, sottolinea il carattere inadeguato di ogni scelta di tipo esclusivamente unilaterale, dovendosi apprestare un sistema unitario a livello europeo. Si sofferma inoltre sui dati relativi alla massa monetaria in circolazione, sia nell'area euro, sia nel più ampio contesto globale, richiamando i rischi connessi all'andamento dell'inflazione. I paesi che registrano un alto livello di debito pubblico superiore al 100% del Pil devono accompagnare gli interventi d'emergenza e di tenuta del sistema monetario ad interventi di politica economica di tipo strutturale. A ciò appare rispondere la manovra correttiva che il Governo italiano sta per adottare, ferma restando la necessità di operare per la realizzazione di un sistema di *governance* unitaria a livello europeo e per l'unificazione dei sistemi di misurazione dei dati economici.

Non essendovi ulteriori interventi il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'espressione delle rispettive repliche.

Il relatore TANCREDI (*PdL*), dopo aver sottolineato l'alto profilo del dibattito svoltosi sul provvedimento in esame e la convergenza delle valutazioni degli esponenti delle diverse parti politiche, evidenzia come i contenuti specifici del provvedimento in conversione risultano in sostanza un recepimento di accordi già assunti a livello europeo. Secondo quanto già emerso nel corso della discussione generale, è necessario tuttavia valutare più complessivamente il provvedimento in esame, anche alla luce della manovra correttiva che sta per essere varata dal Governo, analogamente a quanto già fatto da altri Paesi dell'Unione. Al riguardo, sottolinea come l'adozione della manovra, rispondendo alle esigenze comuni emerse in sede comunitaria, costituisca di fatto un provvedimento di attuazione di una politica economica europea di tipo unitario. Richiamando la discussione svolta sulle cause reali della crisi, che trova le proprie radici non già in fenomeni speculativi, ma piuttosto nella grave e risalente situazione della finanza pubblica greca, evidenzia la necessità dell'adozione, a regime, di una politica economica europea di tipo unitario. Sottolinea al riguardo come il provvedimento per il sostegno alla Grecia, di cui è previsto l'esame in Assemblea già a partire dalla fine dell'odierna seduta della Commissione, si accompagna in sostanza alla manovra che il Governo adotterà nella giornata di oggi, delineandosi così due azioni volte a perse-

guire la comune direzione di rispondere alle esigenze di risanamento emerse in sede europea. Ricorda quindi, dichiarando la propria condivisione al riguardo, l'appello del Presidente della Repubblica circa la necessità che i provvedimenti in risposta alla crisi risultino caratterizzati da profili di equità e siano volti al perseguimento del bene comune del Paese in ottemperanza alle decisioni assunte in sede di Unione europea.

Il vice ministro VEGAS, intervenendo in sede di replica, si sofferma su i profili specifici del provvedimento in esame, dando lettura di una nota esplicativa nella quale si rileva come, in relazione all'articolo 2, comma 2, l'eventuale impatto negativo sulla spesa per interessi appaia trascurabile e risulti congruo il periodo previsto per la scelta della tempistica relativa all'emissione dei titoli di Stato, in relazione alle condizioni presenti sui mercati finanziari. In relazione all'articolo 2, comma 3, chiarisce che le anticipazioni in questione usufruiscono della liquidità giacente sul conto del Tesoro al fine di consentire l'erogazione dei prestiti nei termini concordati a livello europeo; rileva altresì che verrà reperito un ammontare corrispondente al prestito erogato, che affluirà in un apposito capitolo di entrata a ciò esclusivamente dedicato; verrà poi disposta una variazione di bilancio per portare tali risorse dal capitolo di entrata ad un apposito capitolo di spesa per, infine, tramite un mandato di pagamento, regolarizzare l'anticipazione di tesoreria inizialmente effettuata. In ordine alla compatibilità con l'andamento del fabbisogno di cassa, allega un documento di chiarimento della Ragioneria generale dello Stato rilevando che, ai fini del fabbisogno del settore statale, il sostegno finanziario alla Grecia tramite l'erogazione di un prestito di natura triennale, effettua un impatto aggiuntivo sul disavanzo di cassa rispetto agli obiettivi determinati dai documenti programmatici, ultimo dei quali la Ruef del 2010. Tali erogazioni, effettuate con il ricorso alla procedura straordinaria dell'anticipazione di tesoreria, sono da considerarsi fabbisogno di formazione a tutti gli effetti e troveranno inizialmente copertura tramite l'utilizzo del conto disponibilità intrattenuto presso la Banca d'Italia. Tale conto, infatti, entro novanta giorni dal pagamento alla Grecia, beneficerà della regolarizzazione dell'anticipo di cassa, previo reperimento dei fondi con emissioni di debito pubblico. Circa il profilo economico della operazione finanziaria, per quanto attiene alla proficuità dell'operazione stessa, si fa presente che, oltre a quanto evidenziato circa il differenziale di tasso di interesse nella relazione tecnica, la cui valutazione è di competenza del Dipartimento del Tesoro, i fabbisogni del triennio 2010-2012 beneficeranno degli introiti relativi alle commissioni a carico della Grecia. In ordine all'articolo 2, comma 3, evidenzia inoltre come il tasso previsto sia già di per sé sufficiente a determinare un attivo a favore dell'Italia, indipendentemente dall'andamento futuro dei tassi di mercato. Dichiarò inoltre che le disponibilità liquide attualmente a disposizione del Tesoro sono tali da consentire l'intervento a favore della Grecia senza che ciò determini squilibri di cassa tali da rendere necessarie apposite emissioni di buoni ordinari del Tesoro. In ordine all'articolo 3, rileva che la tempistica delle operazioni

dipenderà dalle esigenze future di finanziamento della Grecia. Soffermandosi poi più ampiamente sul complessivo terreno del provvedimento, richiama i contenuti emersi nel dibattito, sottolineando come il tema principale sia costituito non tanto dallo specifico aiuto apprestato a favore della Grecia, quanto dal problema di garantire una necessaria visione unitaria, a livello europeo e di politica economica europea. Va in primo luogo affrontato il tema della competitività dei Paesi dell'Unione ed in tal senso sono finalizzate ad operare le misure adottate dal Governo per una razionalizzazione della spesa a regime. Secondo quanto evidenziato anche dalle forze di opposizione, occorrono interventi strutturali, non risultando adeguate misure di mero aggiustamento, al fine di fornire segnali positivi non solo ai mercati, ma anche e soprattutto agli altri Paesi dell'Unione europea e a favore della competitività dell'Europa. La crisi che si registra, pur essendo di natura finanziaria, costituisce in realtà un fenomeno connesso alla grave situazione della finanza pubblica in alcuni Paesi dell'Unione europea. È necessario, in tale contesto, delineare una prospettiva seria per il futuro dell'Europa, occorrendo concentrare l'attenzione su un sistema di regole rigorose e comunque tali da garantire un maggiore coordinamento delle economie europee, non potendosi più prescindere dall'unitarietà di un sistema di decisione e controllo a livello europeo. A tal fine, le misure adottate con la manovra correttiva risultano rispondere ad esigenze di tempestività. Rivolgendosi al richiamo operato dal relatore Tancredi circa l'appello del Presidente della Repubblica in ordine ai contenuti di garanzia delle decisioni da adottare, evidenzia la più ampia disponibilità del Governo ad un confronto aperto in sede parlamentare sul testo della manovra in corso di approvazione, auspicando che possano scaturire posizioni condivise da tutte le forze politiche nell'interesse del Paese.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti.

Il PRESIDENTE informa che è stato presentato l'unico emendamento X1.1 (pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta) del Governo al testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge. Dà quindi la parola al rappresentante del Governo per l'illustrazione della proposta emendativa in questione.

Il vice ministro VEGAS illustra brevemente l'emendamento X1.1 volto a inserire nel testo del disegno di legge di conversione il riferimento all'accordo assunto in sede europea al fine di precisare il quadro giuridico di riferimento di cui il provvedimento di decretazione d'urgenza costituisce attuazione.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, con il parere favorevole del relatore, pone quindi ai voti l'emendamento X1.1 che risulta approvato dalla Commissione. Dichiaro inoltre de-

caduto, per assenza del presentatore, l'ordine del giorno n. G/2171/1/5 (pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta).

Il senatore MORANDO (*PD*), intervenendo in dichiarazione di voto sul provvedimento in esame, rileva come il decreto-legge rechi le misure per l'adempimento agli obblighi assunti in sede europea, risultando sotto tale profilo una misura corretta e strumentale rispetto ad obblighi già previsti. Formula tuttavia considerazioni critiche rispetto agli elementi connessi alle misure da adottare in risposta alla crisi, sulle quali il Governo non ha fornito risposte adeguate. La grave crisi che interessa il sistema europeo pone all'attenzione di tutti i Paesi europei l'esigenza di attivarsi mediante misure di tipo strutturale. Il fenomeno della speculazione internazionale, che interessa l'area euro, proprio alla luce dell'assenza di una unitarietà di gestione in ambito europeo, va certamente affrontato, risultando tuttavia non sufficiente adottare sole misure in tal senso, posto che occorrono soluzioni concrete ai problemi strutturali dell'economia del Paese. Richiama al riguardo le diverse posizioni delineatesi nel contesto europeo circa l'opzione, da un lato di rafforzare a livello nazionale, anche mediante regole di rango costituzionale, i vincoli sulla finanza pubblica come operato dalla Germania, in un'ottica di sistema federale sui vincoli di bilancio, e dall'altro l'opzione di rafforzare una dimensione di gestione europea del debito. Al riguardo, esprime la propria posizione di condivisione per la necessità di realizzare un livello europeo unitario di gestione dei problemi di finanza pubblica e del debito pubblico, richiamando la necessità di un serio dibattito su tale tema in sede parlamentare. Le misure di carattere emergenziale e straordinario volte a garantire un'efficacia nell'immediato, pur risultando necessarie, non sono tuttavia sufficienti a risolvere i problemi strutturali del sistema produttivo italiano che vede una bassa produttività dei fattori. In tal senso evidenzia la necessità di adottare riforme strutturali nel cui ambito collocare anche interventi di natura urgente, accompagnandole a interventi di più ampio respiro per il rilancio della competitività. Su tali profili i contenuti della manovra correttiva anticipata dal Governo risultano invece del tutto inadeguati, non presentando un carattere né strutturale né triennale e limitandosi a misure specifiche e inidonee rispetto alla situazione del Paese. Il quadro apprestato dal Governo risulta in sostanza l'opposto rispetto al quadro di interventi strutturali necessari. Richiama al riguardo un recente studio dell'OCSE che ha rilevato settori cruciali quali l'energia e l'attività libero professionale sui quali l'Italia, con opportuni interventi, potrebbe recuperare importanti margini di competitività. In particolare, nel settore energetico, un intervento sulla rete infrastrutturale attualmente in mano al soggetto gestore del servizio consentirebbe di aumentarne la produttività e di garantire effetti positivi sul mercato. Pur annunciando il proprio voto favorevole sul provvedimento in esame, rileva quindi una posizione critica rispetto ai contenuti complessivi della manovra preannunciata dall'Esecutivo.



La Commissione conferisce infine il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sull'approvazione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge in titolo, con le modifiche accolte dalla Commissione, autorizzandolo altresì a chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere oralmente la relazione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2144) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 maggio scorso.

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la proposta 1.2 necessitando in primo luogo un chiarimento circa la portata del comma 2-*bis*, occorre inoltre acquisire conferma circa l'assenza di oneri in relazione al complesso normativo delineato dai restanti commi. Le medesime osservazioni si riferiscono anche all'emendamento 1.500. Occorre poi valutare la proposta 1.3 in relazione ai possibili effetti finanziari. In relazione all'emendamento 1.0.1 (testo 2) ritiene necessario valutare la portata della prima parte della proposta in ordine agli effetti relativi al procedimento sanzionatorio da parte degli enti locali. Analogo chiarimento occorre acquisire anche in ordine al comma 2. Per quanto riguarda infine l'emendamento 1.100, ritiene necessario valutare l'opportunità di acquisire chiarimenti allo scopo di individuare un meccanismo contabile finalizzato alla riduzione delle autorizzazioni di spesa delle risorse non interamente utilizzate. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro VEGAS non vi sono effetti finanziari in ordine alla proposta 1.2.

Dopo che il senatore MORANDO (*PD*) ha chiesto chiarimenti sui profili finanziari connessi al previsto condono, il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.2, 1.3 e 1.500 di analogo tenore.

Dopo un intervento della senatrice CARLONI (*PD*) volto a chiarire l'ambito applicativo delle proposte, il senatore MERCATALI (*PD*) rileva che le stesse risultano meritevoli di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il vice ministro VEGAS esprime parere contrario sulla proposta 1.100, che non risulta chiara nella formulazione.

Dopo che il senatore MORANDO (*PD*) ha rilevato la necessità di riformulare la proposta 1.100 prevedendo la previa riduzione delle autorizzazioni di spesa, previa verifica dell'esistenza di residui, il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla proposta in esame come attualmente formulata. Propone un parere non ostativo sulle proposte 1.100 e 1.0.1 (testo 2) prive di effetti finanziari.

Pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 1.2, 1.3 e 1.500, sulle quali il parere è di contrarietà semplice, nonché della proposta 1.100 sulla quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

La Commissione approva.

**(2144) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania**

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario)

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra gli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo, presentati dall'Assemblea, ulteriori rispetto a quelli della Commissione, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire chiarimenti sulla proposta 1.150 in relazione alla fissazione di un termine al comma 2 dell'articolo 1 per escludere effetti negativi sui procedimenti sanzionatori degli enti locali. Occorre inoltre acquisire chiarimenti in ordine alla proposta 1.100 al fine di escludere effetti di finanza pubblica.

Il PRESIDENTE, richiamando i contenuti dell'esame già svolto per gli emendamenti presentati presso la Commissione di merito, rileva che la proposta 1.150 non presenta effetti finanziari, così come la proposta 1.100 presentata all'Assemblea. Propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 1.2 e 1.3, sulle quali il parere è di contrarietà semplice».

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2171**

**(al testo del disegno di legge di conversione)**

### **G/2171/1/5**

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro,

premesso che il decreto-legge in esame rappresenta la partecipazione italiana all'impegno europeo di erogare prestiti bilaterali alla Grecia, al fine di garantire la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso. Il decreto autorizza il Governo a varare un programma triennale di sostegno finanziario alla Grecia attraverso l'erogazione di prestiti fino ad un massimo di 14,8 miliardi di euro, così come deciso a livello europeo.

Considerato che:

dopo mesi di affannate discussioni, la Grecia ha finalmente raggiunto uno storico accordo con il Fondo monetario internazionale, la Commissione UE e i paesi dell'Unione monetaria europea (Ume): si tratta del primo piano di salvataggio di un paese dell'area euro, per l'eccezionale dimensione dei fondi messi a disposizione (110 miliardi di euro) e per l'ampio numero di paesi e istituzioni coinvolte. L'esistenza stessa dell'Ume è stata salvata da una crisi dai costi altissimi, che si stava propagando ad altri paesi europei, in primis Spagna e Portogallo;

il pacchetto di finanziamenti è accompagnato da significative correzioni di rotta nella gestione della finanza pubblica ellenica, tra tagli di spesa (contenimento degli stipendi dei dipendenti pubblici ed innalzamento dell'età pensionabile) e incrementi di entrate (aumenti di Iva e accise). Il percorso di rientro del deficit è ambizioso: solo per quest'anno la correzione del rapporto deficit/Pil dovrebbe essere di circa 5 punti; dall'attuale 14 per cento il rapporto dovrebbe scendere sotto il 3 per cento nel 2014;

per la prima volta l'Unione monetaria si è dotata, anche se tardivamente, di un meccanismo di stabilizzazione finanziaria che ha la garanzia degli stati membri. Il supporto della Banca Centrale europea e del

Fondo monetario internazionale, ed è dotata di un ammontare senza precedenti. È un accordo che ci permetterà di rispondere in modo coordinato e che ci assicurerà che qualsiasi tentativo di attaccare uno stato membro è destinato al fallimento perchè ciascuno ha la solidarietà di tutti i partners dell'Unione monetaria. Ma non funzionerà solo perchè garantisce la solidarietà tra europei, perchè non si tratta solo di un meccanismo di assistenza, ma anche di un patto di consolidamento delle finanze e di rafforzamento della governance economica;

il Ministro Tremonti, quando si sono tenuti gli incontri tra Fondo monetario e Banca mondiale, è apparso soddisfatto circa il fatto che, tutto sommato, il nostro avanzo primario dovrebbe essere del 4 per cento nei prossimi anni, più o meno come quello della Germania. Ma poiché nella storia degli ultimi venti anni esso è stato attorno al 2 per cento, la differenza del 2 per cento equivale a 20-25 miliardi all'anno in più: sarebbe stato necessario che il governo ci avesse detto già da tempo come immaginava di recuperare tali risorse nel nostro Paese, posto che i consumi intermedi anche quest'anno sono aumentati di ben 6 miliardi anziché essere ridotti come lei ci aveva promesso un anno fa;

dopo il venerdì nero che ha bruciato 160 miliardi di euro di capitalizzazione sui mercati e ha spinto l'euro al minimo di 1,23 sul dollaro, entra nel vivo il confronto sul rafforzamento del controllo Ue sui conti pubblici nazionali per evitare il naufragio del colossale piano da 750 miliardi di euro per sostenere i Paesi dell'area Euro in difficoltà. A tal fine devono essere attuati controlli preventivi sulle politiche di bilancio degli Stati, una stretta alle sanzioni e una serie di verifiche sul debito;

la soglia del 60% nel rapporto debito/pil diventerà vincolante e i Paesi in difetto (Italia al 115,8%, Grecia al 115,1, Belgio al 96,7, Francia al 77,6 e Germania al 73,2) dovranno attuare un iter accelerato di rientro;

la necessità di agire rapidamente e con determinazione è evidente soprattutto perché il nostro Paese dovrà affrontare prove difficili per risanare la finanza pubblica, rientrare dal debito e rilanciare l'economia.

Rilevato che:

la lezione della crisi è che occorre rivedere il concetto del Patto di stabilità e crescita e rafforzare il governo economico dell'Unione. Finora esso è costituito in un meccanismo di osservazione dei bilanci pubblici. È necessario ora renderlo più incisivo ed estenderlo all'area delle riforme strutturali perchè l'assenza di tali riforme è il motivo alla base della mancata crescita;

non basterà riformare il Patto. Dopo anni d'inerzia e falso europeismo, bisogna ripensare l'Europa dei sedici: rendersi conto che l'euro rappresenta una garanzia importante ma non sufficiente. Occorre intensificare i controlli sulle finanze interne dei singoli Stati, rafforzare il coordinamento tra le varie economie dell'Eurozona, introdurre politiche, procedure, liberalizzazioni e strumenti di welfare comuni. Il nuovo patto di stabilità richiederà non solo saldi pubblici coerenti, ma anche interventi volti a migliorare la bilancia dei pagamenti e l'export;

sono anni che si chiede di riformare il patto di stabilità per sanare le divergenze tra Paesi anche per quanto riguarda la crescita, l'inflazione e la competitività. Non ci può essere un'unione monetaria senza una reale unione economica. Non si tratta di chiedere un governo unico dell'economia né uno stato federale, ma deve esserci una vera governance economica, la sorveglianza del patto di stabilità deve essere rafforzata, il mercato interno va approfondito, come chiede il rapporto presentato da Mario Monti, e l'armonizzazione va estesa anche a parametri macroeconomici come appunto la crescita, l'inflazione e soprattutto la competitività;

bisogna mettere mano ad un più incisivo coordinamento delle politiche economiche dei paesi dell'Europa comunitaria: le singole politiche nazionali devono mettere al centro dei loro programmi l'innovazione, la ricerca e le politiche del lavoro per aumentare la competitività dell'intero sistema europeo e farne così a un tempo un mercato unico ma anche un'area con un tasso di crescita significativo. Sarà questo anche il modo per far avanzare sempre di più l'unità politica dell'Europa battendo tentazioni dei singoli Paesi di farsi concorrenza. Oggi il fondo di 750 miliardi è solo una rete di protezione finanziaria ma sarà la convergenza delle politiche economiche ad evitare crisi contagiose del tipo di quella greca. Accanto al coordinamento delle politiche economiche si devono fare concreti passi in avanti anche su una nuova disciplina dei mercati finanziari;

nonostante in questi giorni si sia giunti ad un compromesso tra leader politici e banchieri centrali, dobbiamo registrare che permangono a livello europeo i nodi strutturali dell'integrazione fiscale, della disciplina finanziaria e della stabilità valutaria: tutti aspetti che mettono in luce l'anomalia di un'Europa che continua a poggiare su pilastri istituzionali squilibrati. Resta l'anomalia di una moneta senza Stato, di un euro orfano di un governo. Ci sarà ancora molto da fare nella riscrittura delle norme che sovrintendono all'Unione e delle regole che vigilano sulla finanza. Questo soprattutto richiederà un grande impegno, per tutti gli stati membri, nel rafforzare le politiche di rientro dai deficit e dai debiti pubblici. Gli stati membri, a fronte delle importanti decisioni di reciproca solidarietà, devono assumersi seriamente l'onere di una politica di bilancio funzionale a rimettere sotto controllo la propria finanza pubblica;

il rischio sovrano, l'attenzione cioè con cui i mercati guardano al finanziamento dei debiti pubblici, rimarrà per anni. Dopo Grecia, Spagna e Portogallo, anche l'Italia, la Germania e la Francia stanno intervenendo sui conti pubblici. Per l'Italia in particolare si tratta di un ritorno, dopo due anni di finanza pubblica neutrale, alle misure correttive, con un impatto sul PIL tra l'1,5% e il 2%. Per ridurre il debito pubblico con una crescita economica vicina allo zero è necessario che il bilancio primario sia attivo (le entrate pubbliche superino le spese, al netto della spesa per interessi) e sia a un livello più alto dei tassi d'interesse reali. L'Italia deve intervenire drasticamente sul fronte della riduzione delle spese pubbliche improduttive: deve intervenire su tutto ciò che frena la crescita dell'occupazione e degli investimenti e sulla qualità del management e della tecnologia.

l'euro è stato un fatto straordinariamente positivo per tutti. Ma in alcuni paesi ha creato «l'illusione della prosperità». Ha allentato lo stimolo a migliorare la propria competitività economica perchè ha fatto venir meno la pressione della svalutazione. La crisi finanziaria ha agito da rivelatore di questi squilibri. E ora è arrivato il momento di mettervi riparo, di fare quelle riforme strutturali che sono state rimandate per troppo tempo.

Valutato inoltre che:

i Paesi con il debito pubblico più alto devono darsi subito da fare con le riforme strutturali. È importante dare segnali forti sull'effettiva volontà di affrontare il peggioramento delle finanze pubbliche. E bisogna mettere mano più rapidamente al risanamento in quei paesi, come il nostro, dove si è persa competitività, non bastano aggiustamenti finanziari, servono riforme strutturali;

questa crisi deve servire a rafforzare le istituzioni dell'Europa e ad aiutare i suoi cittadini a capire che l'unione monetaria è anche un'integrazione politica che deve rafforzare i propri meccanismi per prendere decisioni più rapide. Bisogna uscire dalla crisi con un sistema istituzionale rafforzato. Perciò è necessario rafforzare i meccanismi di controllo, non solo per quanto riguarda le finanze pubbliche ma anche sulla competitività;

il sistema fiscale può essere un freno alla crescita se distribuisce il peso dell'imposizione in modo sbagliato, soprattutto se disincentiva il lavoro. È un'area dove le riforme da fare sono numerose. Un sistema fiscale più equo ed efficiente si può ottenere attraverso incentivi maggiori alla lotta all'evasione, che può consentire di ridurre la pressione fiscale per i contribuenti onesti;

si pone l'interrogativo di come faranno le economie deboli a tagliare spese senza suscitare rivolte, ed ancora come faranno crescita, senza la quale il rigore è insufficiente. Tremonti ha già annunciato una manovra di oltre 25 miliardi nel prossimo biennio per ridurre il deficit di bilancio;

l'Italia ha comunque un debito di quasi il 120% del Pil e una crescita di non più dell'1% per i prossimi due anni, che non è sufficiente da sola a ridurre il rapporto debito/PIL con un deficit di circa il 5% del PIL. Con un debito come il nostro e una crescita asfittica, anche piccoli aumenti dei tassi sono molto gravosi e sarà impossibile ridurre le imposte se il peso degli interessi sul debito aumenta;

non basta più proclamare che in Italia tutto va bene, che la spesa pubblica non si può ridurre, che il mercato del lavoro va bene così come è e che non è necessario che la partecipazione alla forza lavoro aumenti e si lavori di più e meglio per aumentare la produttività: è cruciale che l'Italia dia un segnale forte ai mercati, che abbiamo capito la gravità della situazione e che ci stiamo muovendo: servono rigore e crescita per tutta l'Europa e tanto più per l'Italia.

Considerato inoltre che:

come conferma la Corte dei conti nel primo rapporto sul coordinamento di finanza pubblica, il problema di prospettiva che ora si pone ri-

guarda la dinamica del PIL, che entro il 2012 si sarà ridotto in termini nominali di 130 miliardi, il doppio della spesa per interessi sul debito, una caduta senza precedenti, che rende più difficile una programmazione di bilancio;

sul fronte della spesa statale, vale a dire al netto dei trasferimenti agli enti, della spesa per il personale e del servizio sul debito, ci sono alcuni margini di manovra, in particolare la magistratura contabile indica che risultano esistere margini di manovra per quanto riguarda, ad esempio, la riqualificazione delle spese per investimento. Dopo la rimodulazione della manovra 2009, le spese correnti sono cresciute nel 4,2% (contro una previsione di riduzione di mezzo punto rispetto al 2008) una dinamica che non è stata accompagnata da una adeguata copertura dal lato delle entrate;

nel 2009, i 3 miliardi di maggior gettito netto sono dovuti a provvedimenti discrezionali e temporanei, scrivono i magistrati contabili, facendo riferimento allo scudo fiscale e alla riclassificazione dei bilanci delle imprese sulla base dei parametri Ias (che nel loro insieme hanno prodotto 11,6 miliardi di maggiori entrate). Compensazioni temporanee al calo del gettito legato alla crisi che ora sarà difficile replicare anche puntando sulla lotta all'evasione fiscale: le previsioni di gettito insistono sulle stesse basi imponibili, in particolare sul fronte internazionale, perchè sono le stesse interessate dallo scudo fiscale. Al riguardo la magistratura contabile indica che il potenziale da sfruttare è altrove, per esempio sul fronte IVA, visti i bassi rendimenti dell'imposta sui consumi rispetto ai principali partner europei. Gli ultimi dati sulle entrate relative ai primi quattro mesi dell'anno confermano il trend di calo complessivo (-6,23% rispetto al 2008).

Impegna il governo:

A) sul fronte interno, nell'ambito della prossima manovra economica che il governo si appresta a varare:

– a ridurre il deficit, senza tuttavia strangolare la congiuntura, soprattutto evitando di tagliare gli investimenti in istruzione e innovazione;

– ad attuare senza indugi una massiccia riduzione delle imposte che gravano sul lavoro: l'Italia ha il record europeo delle aliquote e soprattutto, di quel cuneo fiscale che significa buste paga pesanti per le imprese e troppo leggere per i lavoratori: è una zavorra che frena le nostre aziende nella loro capacità di competere e penalizza tutti gli italiani riducendone la capacità d'acquisto dei salari e di fatto impoverendoli. Serve una riduzione di questi oneri fiscali dell'ordine di diversi punti percentuali, per aiutare le famiglie, per far fare un salto di competitività alle imprese e per rilanciare i consumi interni (fattore determinante di crescita di fronte a mercati internazionali sempre più saturi), per ribaltare le aspettative e il clima di sfiducia;

– a recuperare risorse aggiuntive utili al risanamento agendo sul piano della lotta all'evasione fiscale poiché il rigore e la legalità sono ele-

menti essenziali per recuperare la competitività e la fedeltà fiscale ne è una parte importante.

– sul fronte della spesa pubblica, ad intraprendere una decisa politica di tagli alla spesa pubblica improduttiva, abbandonando la strada dei tagli lineari della spesa, abolendo gli sprechi e le inefficienze, individuando quei settori della spesa pubblica dove è possibile risparmiare: ad esempio centralizzando davvero gli acquisti; razionalizzando le tante società partecipate dalle amministrazioni locali; abolendo enti intermedi; tagliando le spese clientelari ed infine riformando il welfare senza tuttavia rinunciare all'attuale modello Europeo di stato sociale che rappresenta una conquista del ventesimo secolo, bensì provvedendo solo ad aggiornarlo, pensando all'innalzamento dell'età pensionabile, ma senza mai abdicare al modello europeo di stato sociale;

– a prevedere misure più strutturali da legare a politiche pro-crescita: a spostare risorse dalla spesa pubblica al finanziamento degli investimenti, essenziali soprattutto per un paese esportatore, poiché la nostra economia reale è ancora abbastanza solida ma necessita di maggiore produttività, competitività e crescita;

– a prepararsi ad un periodo di austerità in cui non ci sarà più spazio per gli sprechi di denaro pubblico e per i privilegi di caste di vario tipo alimentate con il denaro dei contribuenti, eliminando ogni spesa inutile e ogni privilegio e destinando le sempre più scarse risorse disponibili allo sviluppo vero: alla ricerca, alla scuola e alla formazione e alle politiche per il lavoro;

– ad intraprendere riforme incisive che producano effetti sostanziali e duraturi sulla dinamica della spesa corrente coniugando le esigenze del risanamento con l'obiettivo di salvaguardare comunque il modello di stato sociale che si è affermato nel ventesimo secolo pressoché in tutti i paesi dell'Europa continentale;

– a predisporre il prossimo progetto di bilancio dello Stato evitando di adottare una rigidità nella classificazione delle spese che le rende, di fatto, quasi interamente non rimodulabili, rendendo conseguentemente impossibile qualsiasi margine di manovra;

B) nell'ambito degli interventi da intraprendere a livello europeo:

ad adottare più incisive e chiare regole di convergenza e di trasparenza per consolidare il mercato e la moneta unica europea, tramite un coordinamento europeo della politica economica non solo in materia monetaria, finanziaria e fiscale ma anche nel campo della politica industriale, in modo da mettere in atto un coordinamento delle singole politiche nazionali incentrate sull'innovazione, la ricerca e le politiche del lavoro, per aumentare la competitività dell'intero sistema europeo e farne così a un tempo un mercato unico ma anche un'area con un tasso di crescita significativo;

ad adottare nelle sedi opportune un reale impegno per una UE federale, capace di governo politico per la crescita e per il lavoro, unica via per garantire stabilità alla finanza pubblica; ad aumentare la conver-



genza in Europa poiché la volontà di collaborazione è la condizione per il successo della UE e dell'unione economica e monetaria;

a rafforzare il governo dell'economia, con controlli più rigorosi sulle finanze pubbliche dei Paesi membri ma anche meccanismi più efficaci per correggere le divergenze di competitività all'interno dell'area dell'euro;

a correggere gli squilibri di finanza pubblica: a perseguire con convinzione l'obiettivo di azzerare i disavanzi pubblici per evitare di diventare ostaggi dei mercati speculativi. A tal fine a provvedere alla riduzione della spesa pubblica, al netto degli interessi sul debito, come ha fatto la Germania nel decennio che ha preceduto la crisi, riducendola di 4 punti percentuali (contro una sostanziale stagnazione nella media dell'area dell'euro e un aumento di oltre 2 punti in Italia), in modo da trovarsi in posizione di forza per affrontare la ripresa economica;

ad impegnarsi sul fronte delle riforme strutturali, per far ripartire la crescita: meno riforme si riusciranno a fare, più si dovrà ridurre la spesa per assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche.

---

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2171****X1.1**

LA COMMISSIONE

*All'articolo 1 del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. A decorrere dalla data della loro entrata in vigore, piena ed intera esecuzione è data all'accordo denominato "*Intercreditor Agreement*" stipulato in data 8 maggio 2010, con il quale gli Stati membri dell'area euro, ad eccezione della Grecia, hanno concordato i reciproci diritti e doveri con riferimento al funzionamento del programma di prestiti bilaterali alla Grecia, e all'accordo denominato "*Loan Facility Agreement*" stipulato in data 8 maggio 2010, con il quale la Grecia e la Banca di Grecia in qualità di agente della prima, da un lato, e i rimanenti Stati membri dell'area dell'euro e KfW, per conto della Repubblica Federale di Germania, dall'altro, hanno concordato i reciproci diritti e doveri in relazione ai prestiti bilaterali erogabili in favore della Grecia nell'ambito del medesimo programma triennale coordinato dalla Commissione europea.».

---

**ACCORDO DI CONCESSIONE DI PRESTITO  
DI EURO 80 000 000 000**

**Tra**

**I SEGUENTI PAESI MEMBRI  
LA CUI MONETA E' L'EURO:**

**REGNO DEL BELGIO, IRLANDA,  
REGNO DI SPAGNA, REPUBBLICA FRANCESE,  
REPUBBLICA ITALIANA, REPUBBLICA DI CIPRO,  
GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,  
REPUBBLICA DI MALTA, REGNO DEI PAESI BASSI,  
REPUBBLICA D'AUSTRIA,  
REPUBBLICA PORTOGHESE, REPUBBLICA DI SLOVENIA,  
REPUBBLICA SLOVACCA e  
REPUBBLICA DI FINLANDIA**

**e**

**KfW, agendo nell'interesse pubblico, soggetto alle  
direttive di e con il beneficio della garanzia  
della Repubblica Federale di Germania,**

**come Mutuanti**

**e**

**LA REPUBBLICA ELLENICA  
Come mutuatario**

**LA BANCA DI GRECIA  
come Agente del Mutuatario**

**8 MAGGIO 2010**

**QUESTO ACCORDO DI CONCESSIONE DI PRESTITO (“Accordo”)**

È fatto da e tra:

- (A) I Seguenti Paesi Membri la cui moneta è l'euro: Regno del Belgio, Irlanda, Regno di Spagna, Repubblica Francese, Repubblica Italiana, Repubblica di Cipro, Granducato del Lussemburgo, Repubblica di Malta, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica d'Austria, Repubblica Portoghese, Repubblica di Slovenia, Repubblica Slovacca e Repubblica di Finlandia, rappresentati dalla Commissione Europea (d'ora innanzi la “**Commissione**”) e **KfW** agendo nell'interesse pubblico, soggetta alle direttive di e con il beneficio della garanzia della Repubblica Federale di Germania (d'ora innanzi i “**Mutuanti**” e singolarmente un “**Mutuante**”);
- (B) La **Repubblica Ellenica** (d'ora innanzi la “**Grecia**” o il “**Mutuatario**”) rappresentato dal Ministro delle Finanze; e
- (C) La “**Banca di Grecia**” operando come agente per il Mutuatario (d'ora innanzi “**Agente del Mutuatario**”) rappresentato dal Governatore della Banca di Grecia.

**PREMESSA**

Visto che:

- (1) La Grecia il 23 aprile 2010 ha richiesto prestiti bilaterali da altri Stati Membri la cui moneta è l'euro secondo la Dichiarazione dei Capi di Stato e Governo dell'area euro del 25 marzo 2010 e la Dichiarazione dell'Eurogruppo dell'11 aprile 2010.
- (2) In seguito a tale richiesta, i rappresentanti degli Stati Membri la cui moneta è l'euro (“**Stati Membri dell'Area Euro**”), eccetto la Grecia, hanno deciso il 2 maggio 2010 di dare sostegno di stabilità per la Grecia attraverso una struttura intergovernativa mediante prestiti bilaterali consorziati.
- (3) I prestiti sono concessi congiuntamente al finanziamento dal Fondo Monetario Internazionale (“**FMI**”) secondo un accordo stand-by (“**Accordo Stand-by del FMI**”).
- (4) I rappresentanti degli Stati Membri dell'Unione Europea hanno deciso il 5 maggio 2010 di affidare alla Commissione i compiti relativi al coordinamento ed alla gestione dei prestiti bilaterali consorziati come definiti nell'Accordo tra Creditori concluso l'8 maggio 2010 (“**Accordo tra Creditori**”).
- (5) I Mutuanti in tutte le loro funzioni, i loro diritti, i loro doveri secondo questo Accordo agiscono attraverso e sono rappresentati dalla Commissione. I Mutuanti hanno stabilito di agire in maniera coordinata e di trasmettere le comunicazioni alla Commissione attraverso il Presidente del Comitato tecnico dell'Eurogruppo (Euro Working Group).
- (6) Le misure riguardanti il coordinamento e il monitoraggio della disciplina del bilancio della Grecia e per stabilire le linee guida della politica economica della Grecia saranno definite in una decisione del Consiglio sulla base degli Articoli 126(9) e 136 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (“**TFUE**”), e il sostegno dato alla Grecia dipende dall'osservanza della Grecia delle misure in linea con tale decisione e stabilite in una Nota

di Politica Economica e Finanziaria, Nota di Intesa sulla Politica Economica Specifica e Nota tecnica di Accordo (d'ora innanzi "**MoU**") firmati il 3 maggio 2010 dalla Commissione in seguito all'approvazione da tutti gli Stati membri della Zona Euro (eccetto la Grecia), dal Mutuatario e dalla Banca di Grecia (che potranno subire emendamenti e supplementi nel tempo).

- (7) L'emanazione del primo prestito sarà condizionata dalla firma della MoU e dall'entrata in vigore di questo Accordo.
- (8) L'emanazione di prestiti dopo il primo dipenderà dalla decisione favorevole degli Stati membri dell'Euro Zona (eccetto la Grecia) dopo aver consultato la Banca Centrale Europea (d'ora innanzi "**BCE**") sulla base dei risultati delle verifiche da parte della Commissione che l'implementazione della politica economica del Mutuatario accorda con il programma di assestamento o qualsiasi altra condizione stabiliti nella decisione del Consiglio sulla base degli Articoli 126(9) e 136 del TFUE e della MoU.
- (9) La Commissione aprirà un conto a nome dei Mutuanti presso la BCE, da usare per tutti i pagamenti da parte dei Mutuanti e il Mutuatario nel contesto di questo Accordo.
- (10) La Grecia ha indicato la Banca di Grecia come suo agente per i fini di questo Accordo.
- (11) Misure adatte in relazione alla prevenzione di, e alla lotta contro la frode, la corruzione e altre irregolarità che potrebbero influenzare il supporto garantito da questo Accordo o l'utilizzo effettivo dei fondi stipulati qui saranno presi dalle autorità del Mutuatario.
- (12) La Commissione avrà il diritto di eseguire controlli diretti e ispezioni ove necessario.
- (13) Data l'esigenza di alcuni Mutuanti di completare le procedure nazionali (incluso ove necessario l'autorizzazione parlamentare) prima di poter concordare la partecipazione nella erogazione dei prestiti secondo questo Accordo, i prestiti iniziali dovranno forse essere finanziati con una nuova allocazione quando queste procedure saranno completate.
- (14) La Repubblica Federale di Germania ("**Germania**") ha indicato KfW come Mutuante per la Germania per i fini di questo Accordo. Di conseguenza, riferimenti a KfW come Mutuante si riferiscono a KfW che agisce nell'interesse pubblico, soggetta alle istruzioni di e con il beneficio della garanzia della Germania.

**Ora, quindi, le parti in questione hanno accordato quanto segue:**

#### 1. LA CONCESSIONE

- (1) I Mutuanti mettono a disposizione del Mutuatario una struttura per la concessioni di prestiti (d'ora innanzi "**Concessione**") in euro di un ammontare di capitale complessivo fino a EUR 80 000 000 000 (ottanta miliardi di Euro), soggetto alle condizioni della MoU e di questo Accordo.
- (2) L'ammontare massimo con cui ogni Mutuante contribuirà secondo questa Concessione è quello elencato accanto al suo nome nella sezione Impegno nell'Allegato 1 come e nella misura che viene incrementato, cancellato o ridotto secondo i termini di questo Accordo e dell'Accordo tra i Creditori (per ogni Mutuante, il proprio "**Impegno**" e la somma dei loro impegni è uguale all' "**Impegno Totale**").

- (3) Il Mutuatario userà tutte le somme prese in prestito da esso secondo la Concessione in conformità ai suoi doveri secondo la MoU.

## 2. DIRITTI E DOVERI DEI MUTUANTI

- (1) I doveri di ogni Mutuante secondo questo Accordo saranno molteplici. La mancanza di osservanza ai doveri di questo Accordo non influenzerà i doveri di altri Mutuanti di questo Accordo. Nessun Mutuante sarà responsabile per i doveri di qualsiasi altro Mutuante in questo Accordo.
- (2) I diritti di ogni Mutuante secondo o in connessione con questo Accordo saranno separati ed indipendenti e qualsiasi debito che sorge secondo questo Accordo a un Mutuante da parte del Mutuatario sarà un debito separato ed indipendente. Il Mutuatario non darà priorità a un Mutuante rispetto ad altri.
- (3) I Mutuanti e il Mutuatario non assegneranno o trasferiranno in altri modi qualsiasi diritto o dovere (o, rispetto ai Mutuanti, entreranno in qualsiasi accordo con qualsiasi terzo con l'intenzione di trasferire tutto o una parte della loro esposizione con il Mutuatario o tutto o parte del loro rischio e premio derivante dalla loro partecipazione in questo Accordo) senza il consenso per scritto di tutti i Mutuanti.
- (4) Nonostante l'Articolo 2(3) di cui sopra, un Mutuante avrà diritto di assegnare e/o trasferire:
- (a) parte (ma non tutto) dei suoi diritti e doveri di un Prestito nel contesto di una nuova allocazione delle partecipazioni dei Mutuanti (come definita nell'Articolo 3(6) di seguito) tra loro come contemplato nell'Articolo 6 dell'Accordo tra i Creditori; oppure
  - (b) qualsiasi suo diritto e dovere rispetto ad un Prestito al Paese Membro che è il suo garante.
- (5) Qualsiasi assegnazione o trasferimento di questa natura dovrà essere secondo i termini dell'Articolo 13.
- (6) All'atto dell'assegnazione e trasferimento di qualsiasi suo diritto o dovere, i Mutuanti implicati notificheranno immediatamente il Mutuatario per scritto di tale assegnazione e trasferimento.

## 3. EROGAZIONE, EROGAZIONE NETTA E CONDIZIONI PRECEDENTI

- (1) Secondo i termini e le condizioni di questo Accordo e della MoU, il Mutuatario può, dopo aver consultato la Commissione, richiedere una erogazione secondo questo Accordo (ogni erogazione fatta o da fare secondo la Concessione o l'ammontare di capitale rimanente al momento è d'ora in avanti denominato come un "**Prestito**") attraverso l'invio alla Commissione di una richiesta di fondi debitamente compilata secondo il modulo nell'Allegato 2, accettando irrevocabilmente i termini principali lì indicati secondo l'Articolo 3(3) (d'ora innanzi "**Richiesta di Fondi**").
- (2) Ai fini di questo accordo, "**Giorno Lavorativo**" indica un giorno in cui il sistema di pagamento TARGET2 è aperto. "**Periodo di Disponibilità**" è il periodo che comincia con

l'entrata in vigore di questo Accordo e che finisce (includendolo) il giorno del terzo anniversario della data di questo Accordo.

- (3) Una Richiesta di Fondi è irrevocabile e non verrà considerata come debitamente compilata se non specifica almeno:
- (a) la data proposta per l'erogazione del Prestito richiesto ("**Data di Erogazione**") che deve essere (i) un Giorno Lavorativo, e (ii) un giorno (non Sabato o Domenica) in cui le banche siano aperte per le normali operazioni nella capitale di ogni Paese Mutuante, e (iii) un giorno che sia entro il Periodo di Disponibilità, e (iv) un giorno non prima del quindicesimo Giorno Lavorativo dopo la data di Richiesta di Fondi; nonostante i precedenti, il punto (iv) non si applica al primo Prestito;
  - (b) l'ammontare del Prestito richiesto che deve essere di almeno un miliardo di Euro;
  - (c) il periodo di tolleranza richiesto per tale Prestito, se presente, durante il quale nessun pagamento di capitale dovrà essere fatto dal Mutuatario e che non potrà superare un periodo di tre anni dalla Data di Erogazione ("**Periodo di Tolleranza**");
  - (d) il periodo del Prestito richiesto che non potrà superare cinque anni dalla Data di Erogazione del Prestito e l'ultimo giorno del quale deve essere una Data di Pagamento di Interessi (come definito di seguito) ("**Periodo**"); e
  - (e) il piano di ammortamento, che provvederà a che i principali rimborsi eseguiti dal Mutuatario saranno ogni tre mesi e di ammontare di capitale uguale, ad ogni Data di Pagamento di Interessi (come definito di seguito) cominciando con la prima Data di Pagamento di Interessi dopo la scadenza del Periodo di Disponibilità o (se più tardi) la fine del Periodo di Tolleranza pertinente (se presente) e che finisce in un Giorno di Pagamento di Interessi che sia alla fine del Periodo di quel Prestito.
- (4) In seguito ad una Richiesta di Fondi relativa al primo Prestito, i doveri dei Mutuanti di pagare l'ammontare della Partecipazione Netta (come definito in Articolo 3(6) di seguito) al Mutuatario con rispetto al primo Prestito saranno soggetti a:
- (a) che la Commissione abbia ricevuto un parere legale soddisfacente per i Mutuanti data dal Consulente Legale dello Stato al Ministero della Giustizia, Trasparenza e Diritti Umani e dal Consulente Legale dello Stato al Ministero della Finanza mediante in modulo in Allegato 4. Questo parere legale non riporterà una data dopo la data di Richiesta di Fondi. Il Mutuatario si impegna a informare i Mutuanti immediatamente se, tra la data del parere legale e la Data di Erogazione, si verifici qualsiasi evento che potrebbe rendere inesatta qualsiasi dichiarazione fatta nel parere legale;
  - (b) che la Commissione abbia ricevuto dal Ministro delle Finanze del Mutuatario un documento ufficiale indicante le persone autorizzate a firmare le Richieste di Fondi (e che quindi validamente impegnano il Mutuatario) e contenente le firme di queste persone;
  - (c) la firma della MoU;

- (d) che la Commissione abbia ricevuto, non dopo la Data di Erogazione relativo a questo Prestito, Conferme di Impegni di almeno cinque Mutuanti per almeno i 2/3 dell'Ammontare Totale (“**Massa Critica di Mutuanti**”);
- (e) che la Commissione abbia ricevuto conferma dai Mutuanti (i) che siano soddisfatti che le condizioni di utilizzo secondo questo accordo siano soddisfatte, e (ii) dei termini secondo i quali sono disposti a fare un Prestito al Mutuatario;
- (f) che non sia accaduto alcun cambiamento materiale avverso dalla data di questo Accordo che potrebbe, secondo i Mutuanti, dopo aver sentito il Mutuatario, pregiudicare materialmente le capacità del Mutuatario di adempiere ai suoi doveri di pagamento secondo questo Accordo, cioè di pagare gli interessi sul Prestito da erogare e di rimborsarlo; e
- (g) che non sia accaduto alcun Evento di Morosità che permane.
- (5) A seguito di una Richiesta di Fondi in rispetto ad un Prestito successivo, il dovere dei Mutuanti di trasferire la Partecipazione Netta, come definito nell'Articolo 3(6) di seguito, di qualsiasi Prestito successivo al Mutuatario sarà soggetto a:
- (a) la conferma da parte del Mutuatario che non siano accaduti eventi che renderebbero falsa qualsiasi dichiarazione fatta nel parere legale ricevuto dai Mutuanti secondo l'Articolo 3(4)(a);
- (b) il permanere di Impegni da parte di una Massa Critica di Mutuanti;
- (c) che la Commissione abbia ricevuto conferma dei Stati Membri dell'Euro Zona (eccetto la Grecia) che sono soddisfatti dall'osservanza del Mutuante dei termini della MoU e delle condizioni imposti nella decisione del Consiglio sulla base degli Articoli 126(9) e 136 TFUE; e
- (d) che siano soddisfatte le condizioni riportate nei Paragrafi (e), (f) e (g) dell'Articolo 3(4).
- Se le condizioni nell'Articolo 3(4) (nel caso del primo Prestito) o nell'Articolo 3(5) sopra (nel caso di Prestiti successivi) sono soddisfatte, la Commissione notificherà il Mutuante per mezzo di nota scritta con il modulo nell'Allegato 3 stabilendo l'ammontare e i termini precisi (che possono o possono non essere diversi da quelli specificati nella corrispondente Richiesta di Fondi) del Prestito che i Mutuanti sono disposti a fare al Mutuatario secondo questo Accordo (d'ora innanzi “**Avviso di Accettazione**”). Il Mutuante e i Mutuatari Impegnati, come definito nell'Articolo 3(6) di seguito, saranno irrevocabilmente legati dai termini dell'Avviso di Accettazione, almeno che i termini del Prestito siano diversi da quelli specificati nella Richiesta di Fondi, nel qual caso il Mutuatario e i Mutuatari Impegnati saranno legati solamente dai termini dell'Avviso di Accettazione se il Mutuante informa la Commissione per scritto del suo consenso al riguardo. Nel caso del rifiuto del Mutuatario di accettare tali termini, la Richiesta di Fondi ed il relativo Avviso di Accettazione saranno entrambi cancellati.
- (6) Se le condizioni stabilite in questo Accordo (e in particolare negli Articoli 3(4) e 3(5) sopra) sono state rispettate, ogni Mutuante che ha inviato alla Commissione una Conferma di Impegno (essendo in tal caso il Mutuante un “**Mutuante Impegnato**”) trasferirà, entro e non oltre la Data di Erogazione corrispondente, a credito del Conto dei Mutuanti la sua



partecipazione in ogni Prestito (“**Partecipazione**”) (ridotto, per l’unico scopo di stabilire e fornire per il pagamento dell’Ammontare di Erogazione Netto (come definito in Paragrafo (8) di seguito), dall’ammontare della Commissione di Servizio (come definita in Articolo 5(2) di seguito) calcolato con riferimento all’ammontare di tale Partecipazione secondo l’Articolo 5(2), “**Partecipazione Netta**”), siccome tale Partecipazione sarà determinata secondo le indicazioni dell’Accordo tra Creditori.

Per evitare ogni dubbio, per tutti gli impieghi e motivi diversi dal determinare e provvedere al pagamento dell’Ammontare Netto di Erogazione (per esempio per motivi di rendicontazione, votazioni, ecc.) solo la Partecipazione (non la Partecipazione Netta) dei Mutuanti sarà presa in considerazione.

- (7) A un Mutuante Impegnato non sarà richiesto di partecipare ad un Prestito se le condizioni dell’Articolo 5(7) si verificano e nonostante qualsiasi misura proposta dall’Euro Working Group tale Mutuante Impegnato non riesce a coprire il costo di finanziare i propri Impegni secondo questo Accordo.
- (8) Se la BCE avrà ricevuto sul conto dei Mutuanti prima delle ore 11 secondo l’ora di Bruxelles della mattina della Data di Erogazione in relazione ad un Prestito il complessivo delle Partecipazioni Nette di tutti i Mutuanti Impegnati in tale Prestito (d’ora innanzi “**Ammontare Netto di Erogazione**”), i Mutuanti faranno in modo che la Commissione istruisca la BCE di trasferire l’Ammontare Netto di Erogazione alla Data di Erogazione al conto in euro dell’Agente del Mutuante (SWIFT BIC: BNGRGRAA, IBAN: GR0301000230000000000200659) (Causale: “Euro Area Stability Support to Greece”), o ad altro conto in euro che l’agente del Mutuante indicherà per scritto alla Commissione e alla BCE con copia indirizzata al Mutuante al più tardi a due giorni prima della Data di Erogazione.

Se, alla Data di Erogazione, il conto dei Mutuanti non è stato accreditato con l’ammontare totale di tutte le Partecipazioni Nette di tutti i Mutuanti Impegnati per tale Prestito, allora:

- (a) laddove il complessivo delle Partecipazioni Nette realmente ricevute con riguardo a tale Prestito rappresenti almeno il 90% del totale delle Partecipazioni Nette di tutti i Mutuanti Impegnati in tale Prestito, allora, se il Mutuatario lo consenta, l’Ammontare Netto di Erogazione sarà ridotto in modo da essere uguale alla somma delle Partecipazioni Nette realmente ricevute dalla BCE e i Mutuanti indicheranno alla Commissione di ordinare alla BCE di trasferire l’Ammontare Netto di Erogazione così ridotto al Mutuatario nel modo specificato precedentemente. Di contro, se il Mutuatario rifiuta di ricevere tale somma ridotta rispetto al Prestito la Commissione non istruirà la BCE di trasferire tali fondi (che saranno immediatamente restituiti ai Mutuanti Impegnati) e la Richiesta di Fondi ed il relativo Avviso di Accettazione saranno cancellati automaticamente. Se qualsiasi parte del deficit delle Partecipazioni Nette è di fatto ricevuto entro 2 Giorni Lavorativi dalla Data di Erogazione programmata allora la Commissione consulterà il Mutuatario se desidera ricevere una rimessa di tali fondi e in quel caso le parti apporteranno modifiche ai termini della parte relativa del Prestito che si rendano necessari per accogliere la ricezione ritardata di tali fondi. I fondi ricevuti al di fuori di questo periodo di 2 Giorni Lavorativi saranno restituiti dalla Commissione ai relativi Mutuanti; o
- (b) laddove il totale di Partecipazioni Nette realmente ricevute riguardanti tale Prestito sia meno del 90% della somma delle Partecipazioni Nette di tutti i Mutuanti Impegnati per

tale Prestito la Commissione non istruirà la BCE a trasferire al Mutuante i fondi corrispondenti (che rimarrà accreditato al Conto dei Mutuanti) fino a che la Commissione abbia ricevuto altre indicazioni dai Mutuanti di fare in tale maniera e il Mutuatario abbia avvisato la Commissione per scritto del proprio consenso a ricevere i fondi. Nel caso che:

- (i) i Mutuanti hanno chiesto alla Commissione di non procedere oltre con l'erogazione; o i Mutuanti non sono riusciti ad istruire la Commissione entro due Giorni Lavorativi dopo la Data di Erogazione, o
- (ii) il Mutuatario ha avvisato la Commissione del proprio rifiuto di ricevere la somma ridotta oppure il Mutuatario non ha avvisato la Commissione del proprio consenso di ricevere i fondi entro due Giorni Lavorativi dopo la Data di Erogazione,

la Commissione ordinerà alla BCE di restituire immediatamente le Partecipazioni Nette accreditate dal Conto dei Mutuanti ai Mutuanti Impegnati interessati e la Richiesta di Fondi ed il relativo Avviso di Accettazione saranno annullati; e

- (c) qualsiasi modifica secondo i Punti (a) e (b) sarà senza pregiudizio ai diritti del Mutuatario nei confronti dei Mutuanti Impegnati che non sono riusciti a finanziare la loro parte del Prestito.

- (9) L'erogazione di un Prestito non impegnerà in nessuna circostanza qualsiasi parte a procedere con il mutuare qualunque altro Prestito.
- (10) Il diritto del Mutuatario di richiedere Prestiti secondo questo Accordo finisce alla fine del Periodo di Disponibilità, a seguito della quale qualsiasi ammontare non erogato della Concessione sarà considerato immediatamente cancellato.

#### 4. **RAPPRESENTANZE, GARANZIE E IMPEGNI**

##### (1) Rappresentanze

Il Mutuatario rappresenta e garantisce i Mutuanti alla data di questo Accordo e ad ogni Data di Pagamento di Interessi che:

- (a) ogni Prestito costituirà un'obbligazione libera, diretta, incondizionata, non subordinata e generale del Mutuatario e si collocherà almeno alla pari a tutti gli altri prestiti ed impegni liberi e non subordinati del Mutuatario del presente e del futuro derivante dal proprio Indebitamento Rilevante come definito in Articolo 8(1)(g) di seguito; e
- (b) il parere legale del Consulente Legale dello Stato al Ministero della Giustizia, Trasparenza e Diritti Umani e del Consulente Legale dello Stato al Ministero della Finanza fornito secondo Articolo 3(4)(a) è preciso e corretto.

Il Mutuatario conferma la ricezione di una copia dell'Accordo tra Creditori e dichiara di esserne a conoscenza e di comprenderne i contenuti. Nel caso di qualsiasi modifica

all'Accordo tra Creditori i Mutuanti forniranno i termini revisionati al Mutuatario per il suo riconoscimento.

(2) Impegni

Il mutuatario si impegna, finché tutto il capitale di questo Accordo non sia stato interamente rimborsato e tutti gli interessi e somme in più, se ci sono, dovuti secondo questo Accordo non siano stati pagati per intero:

(a) con l'eccezione di gli impegni elencati nei paragrafi (1) a (6) di seguito:

- (i) a non stipulare mediante mutuo, promessa o qualsiasi altro impegno sui propri beni o redditi qualsiasi Indebitamento Rilevante presente o futuro e qualsiasi garanzia o indennità dato rispetto ad esso, almeno che i Prestiti allo stesso momento prendano parte equamente e proporzionalmente a tale titolo; e
- (ii) a non concedere a qualsiasi altro creditore o detentore del suo debito nazionale una priorità oltre quella dei Mutuanti.

La concessione dei seguenti impegni non costituirà una violazione di questo Articolo:

- (1) impegni su qualsiasi proprietà incorsi per assicurare il prezzo di vendita di tale proprietà e qualsiasi rinnovo o proroga di impegni di questo tipo che è limitato alla proprietà originale coperta da esso e che assicura un rinnovo o proroga del finanziamento originalmente assicurato; e
- (2) impegni su beni commerciali nati nel corso delle transazioni commerciali normali (e che finiscono al più tardi entro un anno) per finanziare l'importazione o esportazione di tali beni verso o da la nazione del Mutuatario; e
- (3) impegni che assicurano o forniscono il pagamento dell'Indebitamento Rilevante contratto solamente per finanziare un progetto specifico di investimento, se le proprietà alle quali si applicano questi impegni siano le proprietà che sono l'oggetto di tale finanziamento, o che sono redditi o diritti derivanti dal progetto; e
- (4) qualsiasi altro impegno esistente alla data delle firma di questo Accordo, se tali impegni rimangono circoscritti alle proprietà attualmente riguardanti da questi e proprietà che riguarderanno tali impegni nei contratti in essere alla data della firma di questo Accordo e se inoltre tali impegni assicurano o prevedono il pagamento solamente di quegli impegni assicurati o previsti a questa data o qualsiasi rifinanziamento di tali impegni; e
- (5) tutti gli altri impegni legali e privilegi che esistono solamente grazie alla legge e che non possono essere ragionevolmente evitati dal Mutuatario; e
- (6) impegni concessi o consentiti in relazione ad una cartolarizzazione di beni dello Stato laddove la transazione riguarda (a) (i) la vendita, il trasferimento o l'assegnazione dei beni dello Stato ad un'azienda di finalità speciali o altro ente simile o (ii) la concessione da parte del Mutuatario di titoli sui beni dello Stato, dove (b) tali beni Statali sono usati in qualsiasi caso per sostenere o assicurare

una emanazione pubblica di titoli da tale azienda di finalità speciali o entità simile e dove il ricorso degli investitori a tali titoli è limitato al reddito generato da o il valore futuro di tali beni Statali e (c) se i termini di tale cartolarizzazione e l'uso dei proventi di tale transazione sono in linea con le condizioni della politica della MoU e contabilizzati nei conti nazionali secondo i principi ESA 95 e la guida Eurostat sulle operazioni di cartolarizzazione intraprese dai governi.

In questo Articolo “finanziare un progetto specifico di investimento” significa qualsiasi finanziamento per l'acquisto, la costruzione o lo sviluppo di proprietà in connessione con un progetto se l'ente fornitore per tale finanziamento ha espressamente dichiarato di guardare alle proprietà finanziate e ai redditi da generare dall'uso di, o perdita o danno a, tali proprietà come la sorgente principale di rimborso per il denaro anticipato.

- (b) A utilizzare le Somme Nette di Erogazione secondo la decisione del Consiglio sulla base degli Articoli 126(9) e 136 TFUE in vigore in quel momento e secondo la MoU.
- (c) A rimborsare solamente i Prestiti erogati secondo questo Accordo secondo i termini di questo Accordo su base proporzionale e di pari passo ad ogni Mutuante Impegnato attraverso pagamenti al conto dei Mutuanti al BCE e di non accordare su base bilaterale o preferenziale con singoli Mutuanti rispetto ai Prestiti fatti secondo questo Accordo;
- (d) A ottenere e mantenere in piena forza ed effetto tutte le autorizzazioni necessarie per adempiere i doveri di questo Accordo;
- (e) Ad adempiere tutte le leggi applicabili che potrebbero influenzare la propria capacità di eseguire questo Accordo.

## 5. **INTERESSI, COSTI E SPESE**

- (1) Soggetto all'Articolo 5(7) di seguito, per ogni Prestito in essere, il Mutuatario pagherà ad ogni Data di Pagamento di Interessi l'interesse maturato su tale Prestito durante il Periodo d'Interesse terminante in tale data, ad un tasso annuale (“**Tasso d'Interesse**”) uguale alla somma di:
  - (a) l'EURIBOR a tre mesi a quella data determinato come da Allegato 5, o (i) rispetto ai periodi che sono uguali o eccedenti una settimana e sono meno di tre mesi, l'EURIBOR corrispondente determinato (usando l'EURIBOR per il periodo prossimo più lungo per il quale tale tasso è disponibile) e (ii) rispetto ai periodi di meno di una settimana il tasso EONIA applicabile per ogni giorno con capitalizzazione giornaliera; e
  - (b) un margine uguale a:
    - (i) 300 punti base, rispetto a qualsiasi Periodo d'Interesse che inizia il giorno o dopo la Data di Erogazione di un Prestito fino a e incluso il Periodo d'Interesse che termina tre anni dopo tale Data di Erogazione o, se questo non è un Giorno di Pagamento di Interessi, il primo Giorno di Pagamento di Interessi dopo tre anni dopo tale Data di Erogazione; e

(ii) 400 punti base rispetto a qualsiasi Periodo d'Interesse successivo.

Ai fini di questo Accordo:

La “**Data di Pagamento degli Interessi**” significa, rispetto a qualsiasi Prestito, qualsiasi e ogni 15 marzo, 15 giugno, 15 settembre e 15 dicembre di ogni anno e la data finale di rimborso di tale Prestito se esso diventa rimborsabile prima della fine del suo Periodo pianificato; e

“**Periodo d'Interesse**” significa, rispetto a un Prestito, ogni periodo trimestrale che inizia (e include) una Data di Pagamento d'Interessi e terminante (ma escludendo) la prossima data di Pagamento d'Interessi, eccetto che per (i) il primo Periodo d'Interesse rispetto al Prestito che inizierà (incluso) la propria Data di Erogazione e che termina (ma esclude) la prima Data di Pagamento d'Interesse e (ii) qualsiasi periodo d'interesse interrotto nel caso un Prestito sia accelerato o altrimenti rimborsato in una data che non sia l'ultimo giorno del Periodo pianificato.

- (2) Per coprire i costi d'operazione, il Mutuatario pagherà a ogni Mutuante Impegnato una commissione di servizio pari a 50 punti base (“**Commissione di Servizio**”) da calcolare sull'ammontare del capitale della Partecipazione di ogni Mutuante Impegnato in ogni Prestito che sarà dedotto da ogni Prestito da erogare al Mutuatario. Nel caso di una nuova distribuzione di Partecipazioni tra i Mutuanti tale Commissione di Servizio sarà nuovamente distribuita tra i Mutuanti che partecipano al Prestito in questione secondo i termini dell'Accordo tra Creditori.
- (3) La Commissione informerà il Mutuatario e i Mutuanti due Giorni Lavorativi prima del primo giorno del Periodo d'Interesse relativo circa i dettagli del calcolo degli interessi per tale Periodo d'Interesse. La determinazione dell'EURIBOR e il metodo di conteggio dei giorni saranno determinati dalla Commissione come da Allegato 5.
- (4) Il Mutuatario pagherà la quota d'interesse dovuta sul conto dei Mutuanti menzionato nell'Articolo 7(3) alla Data di Pagamento degli Interessi pertinente e secondo le condizioni comunicategli dalla Commissione. L'interesse su un Prestito maturerà dalla data in cui i montanti rispettivi sono trasferiti al conto presso l'Agente del Mutuatario fino alla data in cui i rimborsi rispettivi sono irrevocabilmente accreditati sul conto dei Mutuanti.
- (5) Se il Mutuatario non riesce a pagare qualsiasi somma dovuta secondo questo Accordo il giorno dovuto, esso pagherà in aggiunta gli interessi di mora su tale somma (o, se questo sia il caso, l'ammontare di ciò al momento dovuto e non pagato) ai Mutuanti dalla data in cui era dovuto alla data del suo pagamento per intero, calcolato riferendosi ai successivi periodi d'interesse (ognuno di una durata che i Mutuanti possono di volta in volta scegliere, il primo periodo che inizia la data in cui è dovuto il pagamento attinente e, ove possibile, la durata di tale periodo sarà di una settimana) ad un tasso annuale per l'ammontare arretrato che è 200 punti base oltre il Tasso d'Interesse che sarebbe stato da pagare se l'ammontare arretrato avesse, nel periodo di non pagamento, costituito un Prestito.

Finché permane la mancanza di pagamento, tale rata sarà fissata di nuovo secondo le procedure di questo Articolo 5(5) il giorno ultimo di ogni periodo d'interesse e l'interesse non pagato secondo questo Articolo relativo ai periodi d'interesse precedenti sarà aggiunto

all'ammontare di interesse dovuto alla fine di ogni periodo d'interesse. L'interesse di mora sarà dovuto e pagabile di volta in volta su richiesta della Commissione.

- (6) Il Mutuatario si impegna a pagare ai Mutuanti o alla Commissione tutto l'interesse in più e tutti i costi e le spese, inclusi quelli legali, contratti e pagabili dai Mutuanti o dalla Commissione come conseguenza di una rottura di un obbligo secondo questo Accordo da parte del Mutuatario.
- (7) Se un Mutuante incontra costi di finanziamenti più alti di quelli applicabili al Mutuatario secondo questo Accordo tale mutuante può informare gli altri Mutuanti e la Commissione (attraverso il Presidente del Euro Working Group) e il Euro Working Group prenderà una decisione secondo l'Accordo tra Creditori e informerà il Mutuatario di conseguenza.

#### 6. **RIMBORSO, RIMBORSO ANTICIPATO, RIMBORSO OBBLIGATORIO E REVOCA**

- (1) Il Mutuatario rimborserà l'ammontare di capitale di ogni Prestito il giorno (i giorni) (ognuno dei quali deve essere una Data di Pagamento degli Interessi) e secondo le condizioni a esso comunicati dalla Commissione nell'Avviso di Accettazione corrispondente e documentazione relativa.
- (2) Il Mutuatario potrà, se avvisa per scritto i Mutuanti non meno di un mese prima e subordinato all'accordo dei Mutuanti, rimborsare in anticipo il Prestito interamente o parzialmente (un rimborso anticipato parziale deve essere almeno di un miliardo di Euro) in una Data di Pagamento degli Interessi.
- (3) Se rimane in essere più di un Prestito, il rimborso anticipato sarà applicato equamente tra tutti i Prestiti senza prendere in considerazione la loro scadenza, a meno che la nuova distribuzione secondo l'Articolo 6 dell'Accordo tra Creditori sia stata eseguita e completata, nel qual caso il Mutuatario potrà selezionare a quale Prestito o Prestiti sarà applicato il rimborso anticipato.
- (4) Si applicheranno le seguenti restrizioni:
  - (a) l'avviso di rimborso anticipato sarà irrevocabile e specificherà l'ammontare e la data in cui il rimborso anticipato sarà fatto, che dovrà essere una Data di Pagamento degli Interessi; e
  - (b) qualsiasi rimborso anticipato sarà fatto insieme all'interesse maturato sull'ammontare rimborsato anticipatamente e soggetto al pagamento da parte del Mutuatario dei costi, delle spese o delle tariffe che essi contrarranno (incluso finanziamenti interrotti e costi di *hedging* interrotti) come conseguenza di tale rimborso anticipato. L'interesse maturato sarà dovuto al Tasso d'Interesse stabilito per il periodo in questione; e
  - (c) qualsiasi rimborso anticipato parziale sarà dato (dopo aver pagato l'interesse maturato, le tariffe o altre somme dovute riguardanti l'ammontare del rimborso anticipato) proporzionalmente alle somme di capitale stabilite; e
  - (d) qualsiasi ammontare che è volontariamente rimborsato anticipatamente non può essere di nuovo prestato.

- (5) Il Mutuatario potrà revocare, previo avviso scritto di almeno due settimane, tutto o una parte (di almeno un milione di Euro) dell'ammontare non ritirato della Concessione.
- (6) Se:
- (a) la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in una decisione finale decide che questo Accordo o il concedere questi Prestiti viola le norme dell'Unione Europea e tale violazione non può essere rimediata allora la Concessione per intero (cioè gli Impegni di tutti i Mutuanti qui di seguito) sarà immediatamente e irrevocabilmente revocata ma questo non farà accelerare altri Prestiti in essere; o
  - (b) una Corte Costituzionale di un Mutuante o altra corte con giurisdizione competente rispetto a tale Mutuante decide in via definitiva che questo Accordo o un Prestito è in violazione della Costituzione del Mutuante e tale violazione non potrà essere rimediata, allora solamente l'Impegno del Mutuante in questione sarà immediatamente e irrevocabilmente revocato ma questo non farà accelerare altri Prestiti in essere.
- (7) Se il finanziamento concesso al Mutuatario secondo l'Accordo Stand-by del FMI è rimborsato anticipatamente per intero o per una parte se volontariamente o obbligatoriamente una somma proporzionale dei Prestiti fatti secondo questo Accordo, se i Mutuanti non si accordano diversamente all'unanimità, diverrà immediatamente dovuto e rimborsabile secondo un ammontare basato sulla proporzione iniziale tra i Prestiti secondo questo Accordo e i finanziamenti secondo l'Accordo Stand-by del FMI.

## 7. PAGAMENTI

- (1) Tutti i pagamenti dovuti da parte del Mutuatario saranno pagati senza riduzione o riconvenzione, libero e esente da, e senza riduzioni per e a causa di, qualsiasi tassa, commissioni e altre tariffe per l'intera durata di questo Accordo.
- (2) Il Mutuatario dichiara che tutti i pagamenti e trasferimenti secondo questo Accordo, e anche l'Accordo stesso, non sono soggetti a tasse o imposte nel Paese del Mutuatario e non vi saranno soggetti per tutto il periodo dell'Accordo. Se ciò nonostante al Mutuatario viene chiesto per legge di fare questi tipi di deduzioni, il Mutuatario pagherà i montanti supplementari di modo che i Mutuanti ricevano per intero i montanti specificati da questo Accordo.
- (3) Tutti i pagamenti da parte del Mutuatario saranno eseguiti via SWIFT messaggio MT202 nel TARGET2 alla data di valuta prima delle ore 11:00 a.m. del fuso orario di Bruxelles al partecipante TARGET2 SWIFT-BIC: ECBFDEFFBAC, a favore del conto numero 4050992001, intestato a "Pooled bilateral loans EC/Lenders" con causale "Euro Area Stability Support to Greece", o ad altro conto che la Commissione potrà indicare al Mutuatario e all'Agente del Mutuatario mediante avviso scritto almeno due Giorni Lavorativi prima della Data di Pagamento degli Interessi in questione ("**Conto dei Mutuanti**").
- (4) La Commissione per conto dei Mutuanti avviserà il Mutuatario e l'Agente del Mutuatario almeno quindici giorni di calendario prima di ogni Data di Pagamento degli Interessi circa

l'ammontare di capitale e interesse dovuto e pagabile in quella data e circa i dettagli (tasso d'interesse, periodo d'interesse) sulla quale si basa il calcolo degli interessi.

- (5) Il Mutuatario invierà ai Mutuanti e alla BCE una copia della propria richiesta di pagamento inviato all'Agente del Mutuatario almeno due Giorni Lavorativi prima della Data di Pagamento degli Interessi in questione.
- (6) Se il Mutuatario pagherà un ammontare in riferimento a uno dei Prestiti che è meno dell'ammontare totale dovuto e pagabile secondo questo Accordo, il Mutuatario con la presente rinuncia a qualsiasi diritto che potrebbe avere di appropriarsi della somma pagata così come alle somme dovute.

L'ammontare così pagato secondo un Prestito sarà applicato per la soddisfazione totale o parziale dei pagamenti dovuti secondo tale Prestito nell'ordine seguente:

- (a) *primo* per tariffe, spese e indennità;
- (b) *secondo* per interessi per pagamenti in ritardo come stabilito nell'Articolo 5(5);
- (c) *terzo* per interessi; e
- (d) *quarto* per capitale,

purché queste somme siano dovute o scadute a quella data.

- (7) I calcoli e le determinazioni della Commissione secondo questo Accordo:
  - (a) saranno fatti in maniera commercialmente ragionevole; e
  - (b) saranno, mancando errori manifesti, vincolanti per tutti i Mutuanti e il Mutuatario.
- (8) Quando un pagamento deve essere fatto secondo questo Accordo un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, tale pagamento sarà invece fatto il giorno Lavorativo immediatamente precedente.

## 8. **EVENTI DI INADEMPIENZA**

- (1) I Mutuanti possono, mediante avviso scritto (emesso dalla Commissione che agisce per conto loro) (e agendo secondo i termini dell'Accordo tra Creditori) al Mutuatario, revocare la Concessione e/o dichiarare che l'ammontare di capitale rimanente dei Prestiti sia immediatamente dovuto e pagabile, insieme all'interesse maturato, se:
  - (a) il Mutuatario non paga una parte di capitale o interesse secondo un Prestito o altri montanti dovuti secondo questo Accordo il giorno dovuto, se per intero o solo parzialmente, nel modo concordato in questo Accordo, rispetto a un Prestito e tale morosità continuerà per un periodo di trenta giorni di calendario (rispetto ad un inadempimento nel pagare interessi o altre somme escluso il capitale) o sette giorni di calendario (rispetto ad un inadempimento nel pagare somme di capitale) dopo che un avviso scritto a questo riguardo sia stato dato al Mutuatario dai Mutuanti; o



- (b) il Mutuatario o le sue agenzie saranno inadempienti nello svolgimento di qualsiasi dovere secondo questo Accordo (incluso il dovere stabilito nell'Articolo 1(3) di applicare Prestiti secondo i termini della MoU ma escludendo altri doveri secondo la Mou), e tale morosità continuerà per un periodo di un mese dopo un avviso scritto riguardante esso sarà stato dato al Mutuatario dai Mutuanti; o
- (c) i doveri del Mutuatario secondo questo Accordo sono dichiarati da una corte giurisdizionale competente di non essere vincolanti o attuabili per il Mutuatario o sono dichiarati illegali da una corte di giurisdizione competente; o
- (d) (i) è stato stabilito che in relazione a questo Accordo o la MoU, il Mutuatario o l'Agente del Mutuatario ha partecipato ad un'attività illegale, o ad altre azioni dannose per i Mutuanti o (ii) qualsiasi rappresentanza o garanzia fatta dal Mutuatario o dall'Agente del Mutuatario secondo questo Accordo è imprecisa, falsa o fuorviante; o
- (e) l'Indebitamento Rilevante del Mutuatario con un capitale complessivo di oltre 250 milioni di Euro è oggetto di una dichiarazione di inadempimento come definito in qualsiasi strumento che gestisce o evidenzia tale indebitamento e come conseguenza di tale dichiarazione di inadempimento c'è una accelerazione di tale indebitamento o di fatto una moratoria nei pagamenti; o
- (f) il Mutuatario non esegue per tempo i riacquisti con il FMI secondo l'Accordo Stand-by del FMI; o
- (g) il Mutuatario generalmente non ripaga il proprio Indebitamento Rilevante quando viene a scadenza o dichiara o impone una moratoria sul pagamento dell'Indebitamento Rilevante del Mutuatario o dell'Indebitamento Rilevante da lui assunti o garantiti.

Ai fini del suddetto, “**Indebitamento Rilevante**” significa Indebitamento Esterno e Indebitamento Pubblico Interno.

“**Indebitamento Esterno**” significa tutto l'indebitamento del Mutuatario o dell'Agente del Mutuatario (i) che è denominato o pagabile in una moneta diversa da quella legale del Mutuatario e (ii) che non era in origine contratto o assunto secondo un accordo o strumento fatto con o emanato a creditori di cui la maggioranza sono residenti in Grecia o entità i cui uffici centrali o mercato principale sono nel territorio della Grecia.

“**Indebitamento Pubblico Interno**” significa tutto l'indebitamento del Mutuatario che (i) è nella moneta legale del Mutuatario, (ii) è nella forma di o rappresentato da obbligazioni, cambiali o altri titoli o garanzie connesse e (iii) è o potrà essere quotato o comprato normalmente e venduto in qualsiasi borsa valori, sistema di scambi automatizzata, mercato *over the counter* o altri mercati di titoli.

- (2) I Mutuanti possono, ma non sono obbligati a, esercitare i loro diritti secondo questo Articolo e possono anche esercitarli solo parzialmente senza pregiudizio al futuro esercizio di tali diritti. In riferimento a tali diritti agiranno secondo i termini dell'Accordo tra Creditori.
- (3) Il Mutuatario rimborserà tutti i costi, le spese, le tariffe e perdite di interessi contratti e pagabili dai Mutuanti o dalla Commissione di seguito a un rimborso anticipato di un Prestito secondo questo Articolo. La perdita di interessi è la differenza (se è un ammontare positivo) tra il tasso d'interesse del Prestito e l'interesse ricevuto dal reinvestimento delle somme

rimborsate anticipatamente, per il periodo tra la data del pagamento anticipato e la data in cui il Prestito termina o possa essere terminata dai Mutuanti. In più, il Mutuatario pagherà interessi di mora, come previsto dal precedente Articolo 5(5), che maturerà dalla data in cui l'ammontare di capitale in circolazione del Prestito è stato dichiarato immediatamente dovuto e pagabile, fino alla data del reale pagamento per intero.

## 9. IMPEGNI INFORMATIVI

- (1) Il mutuatario fornirà alla Commissione per la distribuzione ai Mutuanti:
  - (a) tutti i documenti inviati dal Mutuatario ai suoi creditori generalmente allo stesso tempo del loro invio;
  - (b) un resoconto regolare sul progresso fatto nell'adempimento dei termini della MoU;
  - (c) prontamente, informazioni ulteriori riguardanti la propria condizione fiscale ed economica, come potrebbe ragionevolmente richiedere qualsiasi Mutuante o la Commissione; e
  - (d) qualsiasi informazione pertinente agli eventi che potrebbero ragionevolmente far scaturire un Evento di Morosità (e i passi, se esistenti, che si stanno compiendo per rimediarevi).

## 10. IMPEGNI PER ISPEZIONI, PREVENZIONE DI FRODE E VERIFICHE

I Mutuanti (secondo le istruzioni degli Stati Membri dell'Area Euro (eccetto la Grecia)) potranno monitorare l'adempimento del Mutuatario verso gli obblighi qui elencati e della MoU e per questa finalità saranno rappresentati dalla Commissione e in questo modo:

- (a) La Commissione avrà il diritto di inviare i propri agenti o agenti rappresentanti debitamente autorizzati per eseguire controlli tecnici o finanziari o verifiche che la Commissione considera necessari per la gestione del Prestito.
- (b) Il Mutuatario e l'Agente del Mutuatario forniranno informazioni pertinenti e documenti che potranno essere richiesti per la finalità di tali accertamenti, controlli o verifiche, e prendere tutte le misure opportune per facilitare il lavoro delle persone incaricate di svolgerlo. Il Mutuatario e l'Agente del Mutuatario si impegnano di dare alle persone di cui al sotto-paragrafo (a) accesso ai siti e locali dove l'informazione e i documenti in questione sono tenuti.
- (c) Il Mutuatario e l'Agente del Mutuatario assicureranno l'indagine e il trattamento soddisfacente di casi sospetti e reali di frode, corruzione o altre attività illegali concernenti la gestione del sostegno alla stabilità. Tutti i casi del genere nonché le misure ad essi connessi presi dalle autorità nazionali competenti saranno comunicati alla Commissione senza ritardo.

## 11. AVVISI

- (1) Tutti gli avvisi di questo Accordo avranno validità se fatti per scritto e inviati agli indirizzi elencati nell'Allegato 7. Ogni parte aggiornerà gli indirizzi e lo invierà alle altre parti interessate al momento dell'aggiornamento.

- (2) Tutti gli avvisi saranno dati per posta raccomandata. In casi urgenti, possono essere inviati per fax, messaggi SWIFT o con lettere spedite a mano agli elencati poc' anzi e confermati mediante posta raccomandata senza ritardi non dovuti. Gli avvisi divengono effettivi con la reale ricezione del fax, del messaggio SWIFT o della lettera.
- (3) Tutti i documenti, le informazioni e i materiali da fornire secondo questo Accordo saranno nella lingua inglese.
- (4) Ciascuna parte di questo Accordo fornirà alle altre la lista e le firme esempio delle persone autorizzate ad agire per loro conto secondo questo Accordo, subito alla firma di questo Accordo. Allo stesso modo, ciascuna parte aggiornerà tale elenco e lo invierà alle altre parti interessate al momento dell'aggiornamento.

## 12. VARIE

- (1) Se una o più disposizioni contenute in questo Accordo dovessero essere o diventare totalmente o parzialmente non valide, illegali o non attuabili in qualsiasi aspetto sotto qualsiasi legge applicabile, la validità, la legalità e la attuabilità delle disposizioni rimanenti contenute in questo Accordo non saranno in alcun modo interessate o impedita da ciò. Le disposizioni che sono totalmente o parzialmente non valide, illegali o non attuabili saranno interpretate e quindi implementate secondo lo spirito e lo scopo di questo Accordo.
- (2) La Premessa e gli Allegati a questo Accordo formano una parte integrante di questo Accordo.
- (3) Una persona che non fa parte di questo Accordo non ha alcun diritto come per la Legge dei Contratti del 1999 (Diritti di Terzi) di far rispettare o beneficiare di qualsiasi delle condizioni di questo Accordo.
- (4) Nel caso la Commissione abbia dei dubbi o delle domande circa le somme che potrebbero essere dovute o non pagate tra i Mutuanti potrebbe riferire tali casi al Gruppo di Lavoro dell'Area Euro con lo scopo di arrivare a una risoluzione amichevole delle questioni tra i Mutuanti (agendo secondo le direttive degli Stati Membri dell'Area Euro (eccetto la Grecia)).

## 13. ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTO

- (1) Qualsiasi assegnazione e trasferimento dei diritti e doveri di un Mutuante che viene permesso dall'Articolo 2 sarà effettivo come segue: il Mutuante precedente, il nuovo Mutuante e tutti gli altri Mutuanti stipuleranno un accordo di assegnazione usando il modulo nell'Allegato 6 ("**Accordo di Assegnazione**") e alla data in cui viene eseguito da tutte queste parti e soggetto al rimborso delle somme dovute rispetto a tale assegnazione e trasferimento: (i) il Mutuante Presente assegnerà in maniera assoluta i propri diritti rispetto ai Prestiti e all'Accordo espresso da assegnare secondo l'Accordo di Assegnazione; (ii) il Mutuante esistente sarà rilasciato dal Mutuatario e dagli altri Mutuanti dai suoi obblighi secondo questo Accordo in rispetto alla parte di Prestiti che si sta assegnando e espresso come l'oggetto dell'Accordo di Assegnazione ("**Doveri Pertinenti**"); e (iii) il nuovo Mutuante assumerà doveri verso il Mutuatario e gli altri Mutuanti equivalenti ai Doveri Pertinenti e (se non già un Mutuante) diverrà parte di questo Accordo come Mutuante. Una copia di ciascun Accordo di Assegnazione sarà prontamente fornita alla Commissione e i

Mutuanti avviseranno il Mutuatario subito circa ogni Accordo di Assegnazione e l'assegnazione stipulata con esso.

- (2) Nonostante il precedente Articolo 13(1), qualsiasi assegnazione e trasferimento dei diritti e doveri di un Mutuante soggetto all'Articolo 2(4)(b) diverranno effettivi senza il bisogno dell'accettazione scritta di tutti i Mutuanti ma il Mutuante precedente avviserà immediatamente gli altri Mutuanti e la Commissione di tale assegnazione e/o trasferimento.

#### 14. **LEGISLAZIONE VIGENTE E FORO COMPETENTE**

- (1) Questo Accordo e qualsiasi dovere non contrattuale derivante da esso o in connessione ad esso sarà governato da e interpretato secondo la legge inglese.
- (2) Le parti si impegnano a sottomettere qualsiasi disputa che si potrebbe originare riguardante la legalità, la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo Accordo alla giurisdizione esclusiva della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
- (3) I giudizi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea saranno pienamente vincolanti e attuabili per le parti.
- (4) I Mutuanti potranno far rispettare il giudizio ottenuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, o altri diritti nei confronti del Mutuatario nelle corti del Paese del Mutuatario.
- (5) Il Mutuatario con la presente irrevocabilmente e incondizionatamente rinuncia a tutte le immunità che gode o potrà godere, per se stesso o i propri beni, dagli atti legali in relazione a questo Accordo, incluso, senza limiti, immunità da cause, giudizi o altri ordini, dal sequestro, arresto o ingiunzione prima del giudizio, e dall'esecuzione e applicazione nei confronti dei propri beni fino ai limiti permessi dalla legge.

#### 15. **ENTRATA IN VIGORE**

- (1) In seguito alla sua firma da tutte le parti, questo Accordo entrerà in vigore alla data in cui:
  - (a) i Mutuanti avranno ricevuto l'avviso ufficiale nella forma del Parere Legale del Consulente Legale dello Stato al Ministero della Giustizia, Trasparenza e Diritti Umani e il Consulente Legale dello Stato al Ministero della Finanza usando il modulo nell'Allegato 4 che questo Accordo è stato debitamente eseguito a nome del Mutuatario e tutti i doveri del Mutuatario riguardante questo Accordo sono validi, vincolanti ed attuabili secondo i termini e nient'altro è richiesto per rendere effettivo lo stesso; e
  - (b) la Commissione ha ricevuto le Conferme degli Impegni da una Massa Critica di Mutuanti,

in quella data questo Accordo entrerà in vigore e sarà vincolante per e tra il Mutuatario e quei Mutuanti che hanno dato tali Conferme di Impegni.

Questo Accordo entrerà in vigore e diventerà vincolante per e tra il Mutuatario, i Mutuanti Impegnati ed ogni altro Mutuante con effetto da ogni data in cui la Commissione riceve la Conferma di Impegno di tale Mutuante.

Una “**Conferma di Impegno**” significa una conferma scritta (usando il modulo contenuto nell’Allegato 4 all’Accordo tra Creditori) da parte di un Mutuante alla Commissione che sotto le sue leggi nazionali è debitamente autorizzato a partecipare come Mutuante secondo questo Accordo.

- (2) È riconosciuto e accordato che la Conferma di Impegno di un Mutuante potrà essere di natura provvisoria secondo le leggi e la legislazione nazionale dello Stato Membro in questione. Se secondo le leggi nazionali valide l’autorizzazione provvisoria viene revocata, termina o scade allora l’Impegno del Mutuante in questione sarà revocato e cancellato rispetto alle future erogazioni di Prestiti ma questo non comporterà l’accelerazione di qualsiasi Prestito già erogato da tale Mutuante secondo questo Accordo.

#### 16. **ESECUZIONE DELL’ACCORDO**

Questo Accordo potrà essere eseguito in un numero qualsiasi di copie firmate da una o più parti. Le copie formano parte integrante dell’Accordo originale e le firme sulle copie avranno lo stesso valore come se le firme sulle copie fossero su una copia singola dell’Accordo.

La Commissione dopo la firma di questo Accordo fornirà tempestivamente copie conformi dell’Accordo ad ognuna delle parti.

#### 17. **ALLEGATI**

Gli allegati a questo Accordo ne costituiranno una parte integrante:

1. Elenco dei Mutuanti;
2. Modulo per la Richiesta di Fondi;
3. Modulo dell’Avviso di Accettazione;
4. Modulo per il Parere Legale;
5. Regole per la Determinazione dell’EURIBOR;
6. Modulo dell’Accordo di Assegnazione; e
7. Elenco dei Contatti.

Stipulato a Bruxelles l'8 maggio 2010 e ad Atene l'8 maggio 2010.

**REPUBBLICA ELLENICA**

come Mutuatario

Rappresentato da

- *firmato* -

George Papaconstantinou

Ministro delle Finanze

**I seguenti Stati Membri dell'Area Euro**

**REGNO DEL BELGIO, IRLANDA,  
REGNO DI SPAGNA,  
REPUBBLICA FRANCESE,  
REPUBBLICA ITALIANA,  
REPUBBLICA DI CIPRO,  
GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,  
REPUBBLICA DI MALTA,  
REGNO DEI PAESI BASSI,  
REPUBBLICA D'AUSTRIA,  
REPUBBLICA PORTOGHESE,  
REPUBBLICA DI SLOVENIA,  
REPUBBLICA SLOVACCA e  
REPUBBLICA DI FINLANDIA**  
come Mutuanti

rappresentati dalla:

**COMMISSIONE EUROPEA**

Rappresentato da

- *firmato* -

Olli Rehn

**BANCA DI GRECIA**

Come Agente del Mutuatario

Rappresentato da

- *firmato* -

George Provopoulos

Governatore della Banca di Grecia

**KfW**

agendo nell'interesse pubblico, soggetto alle  
direttive di e con il beneficio della garanzia  
della **Repubblica Federale di Germania**  
come Mutuante

Rappresentato da

- *firmato* -

Dr. Günther Bräunig

Membro del Consiglio di Gestione

- *firmato* -

Dr. Frank Czichowski

Tesoriere

**ALLEGATO 1  
ELENCO DEI MUTUANTI**

	<b><u>Impegno in Euro</u></b>
Regno del Belgio	2.860.942.462,10
Irlanda	1.310.046.500,93
Regno di Spagna	9.794.387.452,71
Repubblica Francese	16.773.596.199,72
Repubblica Italiana	14.739.467.996,33
Repubblica di Cipro	161.470.573,49
Granducato di Lussemburgo	206.054.851,64
Repubblica di Malta	74.543.025,89
Regno dei Paesi Bassi	4.703.995.187,73
Repubblica d'Austria	2.290.192.933,16
Repubblica Portoghese	2.064.558.742,44
Repubblica di Slovenia	387.812.451,16
Repubblica Slovacca	817.850.223,95
Repubblica di Finlandia	1.478.947.787,45
 KfW agendo nell'interesse pubblico, soggetto alle direttive di e con il beneficio della garanzia della Repubblica Federale di Germania	   22.336.133.611,30

**ALLEGATO 2**  
**MODULO PER LA RICHIESTA DI FONDI**

Via fax e seguito da posta raccomandata:

Commissione Europea

[Immettere indirizzo]

Fax: [\*]

Copia alla Banca Centrale Europea

[Immettere indirizzo]

Fax: [\*]

Copia alla Banca di Grecia

[Immettere indirizzo]

Fax: [\*]

**Oggetto:       Sostegno alla Stabilità dell'Area Euro**  
**Richiesta di Fondi per il [\*] Prestito**

Egregi Signori,

In riferimento all'Accordo di Concessione di Prestito fatto tra gli Stati Membri dell'Area Euro (eccetto la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Ellenica) e KfW come Mutuanti e la Repubblica Ellenica come Mutuatario firmato il [\*] ("Accordo"). La terminologia definita nell'Accordo avrà gli stessi significati qui.

1. Con la presente chiediamo irrevocabilmente che un Prestito sia erogato secondo e in accordo con l'Accordo per i termini seguenti:
  - (a) L'ammontare di capitale del Prestito sarà di EUR [\_\_\_\_].
  - (b) L'Ammontare Netto di Erogazione del Prestito sarà di EUR [\_\_\_\_].
  - (c) La Data di Erogazione per il Prestito sarà il [\_\_\_\_].
  - (d) Il Prestito avrà [nessun Periodo di Tolleranza] [un Periodo di Tolleranza di [\_\_\_\_]].
  - (e) Il Periodo del Prestito sarà di [\_\_\_\_] anni.
  - (f) Il piano dei rimborsi di capitale del Prestito sarà:

Data (anni)	Rimborsi di Capitale Pianificati (€)
0	Erogazione

2. Riconosciamo e concordiamo che:



- (a) L'elenco dei firmatari autorizzati inviato a nome del Mutuatario dal Ministro della Finanza il [ ] rimane valido ed applicabile.
- (b) Nessun evento è accaduto che renderebbe inesatta qualsiasi dichiarazione fatta nel parere legale emesso dal Consulente Legale dello Stato al Ministero di Giustizia, Trasparenza e Diritti Umani e il Consulente Legale dello Stato al Ministero della Finanza del [ ].
- (c) Non è accaduto alcun evento di Morosità.

Distinti saluti.

**ALLEGATO 3**  
**MODULO DI AVVISO DI ACCETTAZIONE**



COMMISSIONE EUROPEA  
DIREZIONE GENERALE  
AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI  
Finanza, coordinamento con il gruppo EIB, EBRD e IFI

**Via fax seguito da posta raccomandata:**

[Inserire i dettagli dei contatti del Mutuatario]

Copia alla Banca Centrale Europea

[Inserire indirizzo]

Fax: [\*]

Copia alla Banca di Grecia

[Inserire indirizzo]

Fax: [\*]

**Oggetto:                   Sostegno alla Stabilità dell'Area Euro**  
**Avviso di Accettazione per il [\*] Prestito**

Egregi Signori,

In riferimento a: (i) l'Accordo per la Concessione di Prestito tra gli Stati Membri dell'Area Euro (eccetto la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Ellenica) e KfW come Mutuanti e la Repubblica Ellenica come Mutuatario firmato il [data] ("Accordo"); e (ii) la Richiesta di Fondi comunicata alla Commissione dalla Repubblica Ellenica il [data]. La terminologia definita nell'Accordo avrà gli stessi significati qui.

Con la presente confermiamo i termini finanziari applicabili al Prestito richiesto dalla Repubblica Ellenica nella citata Richiesta di Fondi:

- (a) L'ammontare di capitale del Prestito sarà di EUR [\_\_\_\_\_].
- (b) L'Ammontare Netto di Erogazione del Prestito sarà di EUR [\_\_\_\_\_].
- (c) La Data di Erogazione per il Prestito sarà il [\_\_\_\_\_].
- (d) Il Prestito avrà [nessun Periodo di Tolleranza] [un Periodo di Tolleranza di [\_\_\_\_\_]].
- (e) Il Periodo del Prestito sarà di [\_\_\_\_\_] anni.
- (f) Il piano dei rimborsi di capitale del Prestito sarà:

Data (anni)	Rimborsi di Capitale Pianificati (€)
-------------	--------------------------------------

0	Erogazione

(g) i Mutuanti in rispetto di questo Prestito costituiscono:

[ ], [ ], [ ], e [ ]

Distinti saluti.

**COMMISSIONE EUROPEA**

[\*]

[\*]

**ALLEGATO 4**  
**MODULO DI PARERE LEGALE**

(carta intestata del Consulente Legale dello Stato al Ministero di Giustizia,  
Trasparenza e Diritti Umani e del Consulente Legale dello Stato al Ministero  
della Finanza)

[luogo, data]

Per: la Commissione Europea  
[Inserire indirizzo]

**Oggetto:      Accordo di Concessione di Prestito tra alcuni Stati Membri dell'Area Euro e KfW (come Mutuanti) e la Repubblica Ellenica (come Mutuatario) e la Banca di Grecia (come Agente del Mutuatario) firmato il [\*] 2010**  
**Parere Legale**

Egregi Signori,

nella nostra funzione di Consulente Legale dello Stato al Ministero di Giustizia, Trasparenza e Diritti Umani e Consulente Legale dello Stato al Ministero della Finanza, in riferimento al citato Accordo di Concessione di Prestito e ai suoi allegati che costituiscono parte integrante del medesimo (d'ora innanzi "**Accordo**") stipulato tra alcuni degli Stati Membri dell'Area Euro e il KfW (d'ora innanzi i "**Mutuanti**") e la Repubblica Ellenica (d'ora innanzi il "**Mutuatario**") il [\*]. Ci riferiamo inoltre alla Nota di Politica Economica e Finanziaria, Nota di Intesa sulla Politica Economica Specifica e Nota tecnica di Accordo (d'ora innanzi "**MoU**").

Garantiamo che siamo pienamente competenti nell'emanare questo parere legale in connessione con l'Accordo a nome del Mutuatario.

Abbiamo esaminato gli originali dell'Accordo e della MoU. Abbiamo anche esaminato le disposizioni della legge nazionale e internazionale applicabile al Mutuatario e all'Agente del Mutuatario, i poteri dei firmatari e altre documenti tali da ritenere necessari o adatti. Inoltre, abbiamo eseguito altre indagini dello stesso tipo e preso in esame tali questioni legali che abbiamo ritenuto pertinenti al parere qui espresso.

Abbiamo presunto (i) l'autenticità di tutte le firme (eccetto quelle del Mutuatario e dell'Agente del Mutuatario) e la conformità di tutte le copie agli originali, (ii) la capacità e il potere di stipulare l'Accordo di, e la loro autorizzazione valida e firma da parte di, ogni parte eccetto il Mutuatario e l'Agente del Mutuatario e (iii) la validità, il vincolo e l'attuabilità dell'Accordo per ciascuna parte secondo la legge dell'Inghilterra.

La terminologia usata e non definita in questo parere avrà lo stesso significato stabilito nell'Accordo nella MoU.

Questo parere si limita alla legge Ellenica alla data di questo parere.

Tenuto conto di quanto sopra, siamo del parere che:

1. Rispetto alle leggi, ai regolamenti e ai provvedimenti giuridicamente vincolanti attualmente in vigore nella Repubblica Ellenica, il Mutuatario è per mezzo dell'applicazione dell'Accordo e della MoU da parte di [*inserire nome*], Ministro delle Finanze, validamente e irrevocabilmente impegnato ad adempiere a tutti i doveri contenuti in esso. In particolare, gli articoli dell'Accordo riguardanti l'anticipazione di Prestiti sono pienamente validi.
2. L'esecuzione, il rispetto e l'applicazione da parte del Mutuatario dell'Accordo e della MoU: (i) sono stati debitamente autorizzati mediante tutti i necessari consensi, azioni, approvazioni ed autorizzazioni; e (ii) non hanno violato e non violeranno alcun regolamento applicabile o determinazione di qualsiasi autorità competente o qualsiasi altro accordo o Trattato vincolante per esso.
3. Non si rinviene alcunché in questo Accordo che contraddica o limiti i diritti del Mutuatario di effettuare pagamenti puntuali ed effettivi delle somme dovute per il capitale, gli interessi o altre somme secondo previste dal presente Accordo.
4. Secondo il diritto Ellenico l'Accordo e la MoU rispettano la forma legale dovuta ai fini della loro applicazione rispetto al Mutuatario e al suo Agente del Mutuatario. L'applicazione dell'Accordo non sarebbe contraria a norme di carattere imperativo dell'ordinamento Ellenico, all'ordine pubblico della Repubblica Ellenica, ai trattati internazionali o ai principi generalmente accettati della legge internazionale vincolanti per il Mutuatario.
5. Non si richiede ai fini di garantire la legalità, validità o applicabilità dell'Accordo e della MoU che gli stessi siano depositati, registrati o iscritti presso alcuna corte o autorità nella Repubblica Ellenica.
6. L'esecuzione e il rispetto dell'Accordo così come qualsiasi pagamento o trasferimento di capitale, interesse, provvigioni e altre somme dovute secondo questo Accordo non sono soggetti al pagamento di alcun tasso, imposta, tariffe o altri addebiti istituiti dalla Repubblica Ellenica o da altra autorità fiscale della Repubblica stessa o in essa residente.
7. Non sono richieste autorizzazioni di controllo del cambio e non ci sono commissioni o provvigioni sono da pagare per il trasferimento di somme dovute secondo l'Accordo.
8. La firma dell'Accordo e della MoU da parte di [*inserire nome*], Governatore della Banca di Grecia vincola legalmente e validamente l'Agente del Mutuatario.
9. La scelta della legge inglese come legislazione vigente per l'Accordo è una scelta valida di legge che vincola il Mutuatario secondo la legge Ellenica.
10. Il Mutuatario si è legalmente, effettivamente e irrevocabilmente sottomesso alla giurisdizione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea per quanto riguarda l'Accordo e qualsiasi giudizio di questa corte sarebbe definitivo ed attuabile nella Repubblica Ellenica.
11. Il Mutuatario e i suoi beni non possono essere considerati al riparo per via della sovranità o per altri motivi dalla giurisdizione, sequestro – sia prima sia dopo il giudizio – o

dall'esecuzione connessa a qualsiasi azione o procedimento conseguente al presente Accordo.

12. L'esecuzione di questo Accordo e della MoU sono state fatte basandosi sui provvedimenti della [*inserire riferimento adatto alla legge nazionale*].
13. L'Accordo e la MoU sono stati validamente sanciti secondo i provvedimenti della [*inserire riferimento adatto alla legge nazionale*].
14. In conclusione, l'Accordo e la MoU sono stati debitamente eseguiti a nome del Mutuatario e tutti i doveri del Mutuatario in riferimento all'Accordo e alla MoU sono validi, vincolanti ed attuabili secondo i termini e nient'altro è richiesto per dare effetto ai medesimi.

Consulente Legale dello Stato presso il Ministero di Giustizia, Trasparenza e Diritti Umani e  
Consulente Legale dello Stato presso il Ministero delle Finanze

**ALLEGATO 5**  
**REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELL'EURIBOR**

1. L'EURIBOR per ogni Periodo d'Interesse rispetto a un Prestito sarà fissato dalla Commissione secondo le seguenti condizioni:
  - (1) L'EURIBOR per il Periodo d'Interesse sarà espresso come tasso d'interesse annuale. Corrisponderà al tasso d'interesse di riferimento determinato secondo i punti (2) e (4);
  - (2) il penultimo Giorno Lavorativo prima della Data di Erogazione e ogni Data di Pagamento di Interesse (d'ora innanzi "**Data di Determinazione dell'Interesse**"), la Commissione, riferendosi all'EURIBOR per i depositi trimestrali come riportato dalla Federazione Bancaria Europea alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters 3000 XTRA alle, o all'incirca alle, 11 a.m. (fuso orario di Bruxelles), determinerà il tasso d'interesse di riferimento per il Periodo d'Interesse in seguito alla corrispondente Data di Determinazione dell'Interesse;
  - (3) nel caso la pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters 3000 XTRA non riporti l'EURIBOR in una Data di Determinazione dell'Interesse come da punto (2), la Commissione determinerà, per analogia alla procedura al punto (2), il tasso d'interesse di riferimento con l'EURIBOR riferendosi ad una successiva o altra pagina con l'informazione corrispondente; e
  - (4) se, in un Giorno di Determinazione dell'Interesse, non ci sono tassi EURIBOR di riferimento quotati come descritto ai punti (2) e (3), il tasso d'interesse di riferimento per il periodo successivo sarà il tasso di riferimento EUREPO a tre mesi più 25 punti base come riportato dalla pagina EUREPO del circuito Reuters 3000 XTRA alle, o all'incirca alle, ore 11 a.m. (fuso orario di Bruxelles). Se nessuno di questi tassi d'interesse sono riportati come descritto il tasso d'interesse di riferimento per il successivo Periodo d'Interesse sarà uguale ai reali costi di finanziamento dei Mutuanti.
2. L'interesse da pagare sul Prestito sarà calcolato determinando l'ammontare da pagare sul capitale rimanente secondo il Tasso d'Interesse applicabile, moltiplicando il risultato per il numero reale di giorni nel Periodo d'Interesse corrispondente e poi dividendo per 360 giorni.

**ALLEGATO 6**  
**MODULO DELL'ACCORDO DI ASSEGNAZIONE**

Del:

**Accordo di Concessione di Prestito di EUR 80 000 000 000**  
**Del [ ] ("Accordo")**

1. In riferimento all'Accordo. Questo è un Accordo di Assegnazione. La terminologia definita nell'Accordo ha lo stesso significato in questo Accordo di Assegnazione almeno che non siano dati altri significati in questo Accordo di Assegnazione.
2. In riferimento all'Articolo 13 (Assegnazione e Trasferimento) dell'Accordo:
  - (a) Il (o i) Mutuante Presente assegna in maniera assoluta al Nuovo Mutuante tutti i diritti del Mutuante Presente secondo l'Accordo e i Prestiti che si identificano con quella parte di Impegni e Partecipazioni in Prestiti del Mutuante Presente secondo l'Accordo come indicati nella Pianificazione.
  - (b) Ogni Mutuante Presente viene liberato da tutti i doveri del Mutuante Presente che corrispondono a quella parte degli Impegni e Partecipazioni in Prestiti del Mutuante Presente secondo l'Accordo come indicati nella Pianificazione.
  - (c) Il (o i) Nuovo Mutuante diventa parte dell'Accordo come Mutuante ed è vincolato da doveri equivalenti a quelli da cui il Mutuante Presente viene liberato secondo il precedente paragrafo (b).
3. La data prevista per il trasferimento è il [ ].
4. Questo Accordo di Assegnazione costituirà con il suo invio al Mutuatario avviso di assegnazione al Mutuatario.
5. Questo Accordo di Assegnazione potrà essere eseguito in un numero qualsiasi di copie e queste avranno lo stesso valore come se le firme sulle copie fossero su una copia singola di questo Accordo di Assegnazione.
6. Questo Accordo di Assegnazione e altri doveri non contrattuali derivanti da esso o connessi ad esso sono regolati dalla legge inglese.
7. Questo Accordo di Assegnazione è stato stipulato il giorno dichiarato all'inizio di questo Accordo di Assegnazione.



**PIANIFICAZIONE  
DELL'ACCORDO DI ASSEGNAZIONE**

**Diritti da assegnare e doveri da rilasciare e assumere**

*[inserire dettagli pertinenti]*

[Mutuante/i Presente]

[Nuovo/i Mutuante]

Firmato:

Firmato:

Questo Accordo di Assegnazione è controfirmato da ognuno degli altri Mutuanti e la data di trasferimento è confermata il [\*].

La firma di questo Accordo di Assegnazione da parte dei Mutuanti costituisce conferma da ognuno della ricezione dell'avviso delle assegnazioni qui riportate. Copia di questo Accordo di Assegnazione sarà fornito immediatamente alla Commissione.

Firmato:

I Mutuanti

**ALLEGATO 7****LISTA DI CONTATTI****Per i Mutuanti e la Commissione:**

Commissione Europea  
Direzione Generale per l'Economia e gli Affari Finanziari –  
Unità L-4 “Crediti, debiti, Contabilità e Back Office”  
L-2920 Lussemburgo  
C.A.: Direttore dell'Unità  
Fax: + 352 4301 33459  
SWIFT BIC: EUCOLULL

Con copia alla BCE:

Banca Centrale Europea  
Kaiserstrasse 29  
60311 Frankfurt am Main, Germania  
C.A.: Direttore del Dipartimento dei Servizi di Operazioni Finanziarie  
Fax: + 49 69 1344 6171  
SWIFT BIC: ECBFDEFFBAC

**Per il Mutuatario:**

Ministero delle Finanze  
Ufficio di Contabilità Generale  
37, E. Venizelos str.  
101 65 Atene, Grecia  
C.A.: Divisione 23°  
Fax: + 30 210 3338205

Con copia all'Agente del Mutuatario:

Banca di Grecia  
21, E. Venizelos str.  
102 50 Atene, Grecia  
C.A.: Dipartimento per le Operazioni e i Conti Finanziari del Governo  
Sezione dei Conti del Governo  
Fax: + 30 210 3221007  
SWIFT BIC: BNGRGRAA

COPIA CONFORME

**ACCORDO TRA CREDITORI**

**Tra**

**REGNO DEL BELGIO  
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA  
IRLANDA  
REGNO DI SPAGNA  
REPUBBLICA FRANCESE  
REPUBBLICA ITALIANA  
REPUBBLICA DI CIPRO  
GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO  
REPUBBLICA DI MALTA  
REGNO DEI PAESI BASSI  
REPUBBLICA D'AUSTRIA  
REPUBBLICA PORTOGHESE  
REPUBBLICA DI SLOVENIA  
REPUBBLICA SLOVACCA  
E  
REPUBBLICA DI FINLANDIA**

**8 Maggio 2010**

**QUESTO ACCORDO TRA CREDITORI (“Accordo”)**

È stipulato da e tra:

Regno del Belgio, Repubblica Federale di Germania, Irlanda, Regno di Spagna, Repubblica Francese, Repubblica Italiana, Repubblica di Cipro, Granducato del Lussemburgo, Repubblica di Malta, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica d’Austria, Repubblica Portoghese, Repubblica di Slovenia, Repubblica Slovacca e Repubblica di Finlandia (d’ora innanzi le “**Parti**”).

**PREMESSA**

Visto che:

- (1) La Grecia (il “**Mutuatario**”) il 23 aprile 2010 ha richiesto prestiti bilaterali da altri Stati Membri dell’Area Euro secondo la Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo dell’area euro del 25 marzo 2010 e la Dichiarazione dell’Eurogruppo dell’11 aprile 2010.
- (2) In seguito a tale richiesta, i rappresentanti degli Stati Membri (eccetto la Grecia), hanno deciso il 2 maggio 2010 di dare sostegno di stabilità per la Grecia attraverso una struttura intergovernativa mediante prestiti bilaterali consorziati (i “**Prestiti Bilaterali Consorziati**”).
- (3) I rappresentanti degli Stati Membri dell’Unione Europea hanno deciso il 5 maggio 2010 di affidare alla Commissione i compiti relativi al coordinamento e alla gestione dei Prestiti Bilaterali Consorziati come definiti in questo Accordo.
- (5) I Prestiti Bilaterali Consorziati saranno regolati dalle clausole di un accordo di concessione di prestito (“**Accordo di Concessione di Prestito**”) da stipulare tra le Parti di questo Accordo, oltre alla Repubblica Federale di Germania (“**Germania**”), e KfW (“**KfW**”) come Mutuanti (i “**Mutuanti**”) e il Mutuatario e dalle indicazioni di questo Accordo.
- (6) Le misure riguardanti il coordinamento e il monitoraggio della correttezza del bilancio della Grecia e per stabilire le linee guida della politica economica della Grecia saranno definite in una decisione del Consiglio sulla base degli Articoli 126(9) e 136 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (la “**Decisione Del Consiglio**”), e il sostegno dato alla Grecia dipende dall’osservanza della Grecia delle misure in linea con tale decisione e stabilite in una Nota di Politica Economica e Finanziaria, Nota di Intesa sulla Politica Economica Specifica e Nota tecnica di Accordo (d’ora innanzi “**MoU**”) ognuna firmata il 3 maggio 2010 dal Mutuatario e dalla Banca di Grecia.
- (7) La Commissione aprirà un conto a nome dei Mutuanti presso la Banca Centrale Europea (“**BCE**”), da usare per tutti i pagamenti a nome delle Parti, del KfW e del Mutuatario nel contesto dei Prestiti Bilaterali Consorziati.

**Ora, quindi, le Parti hanno accordato il seguente:**

**1. OGGETTO**

1. Con la presente le Parti concordano che la Commissione le rappresenterà nell’organizzare e gestire i Prestiti Bilaterali Consorziati da concedere al Mutuatario secondo gli articoli

dell'Accordo di Concessione di Prestito. Le Parti con la presente stabiliscono inoltre alcuni accordi tra di loro riguardanti le loro relazioni reciproche.

2. Quando la Commissione ha ricevuto Conferme di Impegni (come da Allegato 4) da almeno cinque Parti che formano almeno i 2/3 dell'Impegno Totale ("**Massa Critica di Stati Membri**"), questo Accordo entrerà in vigore e sarà vincolante per e tra quelle Parti che avranno fornito tali Conferme di Impegno. Questo Accordo entrerà in vigore e sarà vincolante per ogni Parte rimanente alla data in cui la Commissione riceve la Conferma di Impegno di quella Parte. È riconosciuto e concordato che la Conferma di Impegno di una Parte potrebbe applicarsi provvisoriamente secondo le leggi nazionali e la legislazione della Parte in questione.
3. La Germania nominerà KfW come Mutuante per conto della Germania per gli scopi dell'Accordo di Concessione di Prestito. La Germania potrà delegare KfW per lo svolgimento di certi compiti e funzioni secondo questo Accordo purché non abbia diritto di rappresentare la Germania per le finalità degli Articoli 4, 7 e 8. Nonostante questa delega, la Germania rimarrà pienamente responsabile per lo svolgimento dei suoi obblighi secondo questo Accordo. Di conseguenza, in questo Accordo per quanto concerne la Germania, riferimenti alla Parte ed ai compiti, funzioni e doveri di una Parte si riferiscono alla Germania e riferimenti ai Mutuanti ed ai compiti, funzioni e doveri dei Mutuanti si riferiscono a KfW come Mutuante, secondo l'Accordo di Concessione di Prestito, che agisce nell'interesse pubblico, soggetto alle direttive e con il beneficio della garanzia della Germania purché laddove una funzione, un compito o un dovere viene imposto ad un Mutuante secondo questo Accordo, la Germania assicurerà, come Parte di questo Accordo, alle altre Parti e alla Commissione l'esecuzione di KfW come Mutuante secondo l'Accordo di Concessione di Prestito di tale compito, funzione o dovere.
4. Se non definite altrimenti, le parole che iniziano per maiuscolo e le espressioni usate in questo Accordo avranno il significato ad esse attribuite nell'Accordo di Concessione di Prestito.

## 2. **ACCORDO DI CONCESSIONE DI PRESTITO**

1. Le parti convengono che la Commissione a nome delle Parti negozierà (i) l'Accordo di Concessione di Prestito mediante il quale i Prestiti Bilaterali Consorziati saranno, secondo le clausole e le condizioni lì definiti, resi disponibili al Mutuatario; (ii) la MoU con il Mutuatario; e (iii) depositerà i documenti comprovanti le condizioni preliminari. Le Parti (eccetto la Germania) con la presente autorizzano la Commissione a firmare l'Accordo di Concessione di Prestito a nome loro, soggetto alla preventiva approvazione di loro tutte, dopo aver sentito la BCE. Le Parti con la presente autorizzano la Commissione a firmare la MoU a nome loro, soggetta alla preventiva approvazione di loro tutte, dopo aver sentito la BCE. Queste autorizzazioni e l'autorizzazione riportata nell'Articolo 3 avranno effetto immediato con la firma di questo Accordo nonostante le indicazioni del precedente Articolo 1(2).

Le Parti potranno partecipare ai negoziati con il Mutuatario condotti dalla Commissione.

2. L'Accordo di Concessione di Prestito avrà un ammontare complessivo di capitale fino a EUR 80 miliardi, corrispondente alla somma dei prestiti bilaterali che potranno essere fatti da tutti i Mutuanti (d'ora innanzi "**Concessione di Prestito**").

3. L'Impegno di ciascuna Parte e, inoltre, nel caso della Germania, del relativo mutuante KfW secondo l'Accordo di Concessione di Prestito, sarà l'ammontare totale del prestito bilaterale, che potrà essere diviso in *tranche* annuali, che tale Parte (Germania a nome del KfW) o il relativo Mutuante si è impegnato a rendere disponibile, cioè la somma EUR calcolata applicando la percentuale elencata accanto al nome di ogni Parte nella terza colonna ("**Schema di Contribuzione**") dell'Allegato 2, alla somma totale di capitale di EUR 80 miliardi, che potrà essere rettificato di tanto in tanto secondo gli Articoli 2(5)(b) e 2(7).
4. L'Impegno di ciascuna Parte (Germania a nome del KfW) e del relativo Mutuante di fornire il prestito bilaterale corrispondente è ferma e vincolante. È solamente soggetto all'adempimento di quelle procedure<sup>1</sup> che sono necessarie secondo la legge nazionale di ciascuna Parte. Le Parti faranno del loro meglio per completare celermente tali procedure. Se queste procedure sono completate con successo, le Parti allora dovranno partecipare ai Prestiti o assicurare che il loro Mutuante partecipi, con il relativo Impegno prendendo in considerazione le *tranche* annuali dell'Articolo 2(3), se applicabili, per gli importi da determinare dalla Commissione secondo questo Accordo, soggetto alle decisioni riportate negli Articoli 2(5)(b) e 4(2) per quanto riguarda l'esecuzione delle erogazioni.
5. (a) Se un Mutuante dovesse contrarre costi di finanziamento più alti di quelli da applicare al Mutuatario secondo l'Accordo di Concessione di Prestito, tale Mutuante informerà le altre Parti e la Commissione (attraverso il Presidente del Comitato Tecnico dell'Eurogruppo ("Euro Working Group")) e richiederà che l'interesse da applicare ai Prestiti in essere dovrà essere determinato secondo l'Allegato 3.  
  
(b) Se un Mutuante dovesse contrarre costi di finanziamento più alti, potrà, mediante avviso scritto, ed insieme alla relativa documentazione di prova che soddisfa le altre Parti, richiedere che le Parti (con copia alla Commissione e al Presidente dell' Euro Working Group) accettino che il Mutuante in questione non partecipi nei Prestiti fatti. La decisione delle Parti è da prendere al più tardi quando decidono su un Prestito secondo l'Articolo 4(2).
6. Una Commissione di Servizio iniziale calcolata sull'ammontare di capitale di ogni Prestito sarà imputata al Mutuatario e dedotta dalla somma in contante da erogare al Mutuatario rispetto a ogni Prestito (così che il Mutuatario riceva la somma netta), per coprire i costi di gestione. La Commissione di Servizio sarà dedotta dalla somma in contante rimessa al Mutuatario rispetto a ogni Prestito (ma non ridurrà l'ammontare di capitale di tale Prestito che il Mutuatario deve rimborsare) e sarà distribuita dalla Commissione ai Mutuanti che realmente contribuiscono a quell'erogazione, in proporzione alla partecipazione di ogni Mutuante rispetto alla somma di quel Prestito. Nel caso di una nuova distribuzione dei Prestiti fatti da diversi Mutuanti secondo l'Articolo 6(2) ci sarà una nuova distribuzione di tale Commissione di Servizio tra tutti i Mutuanti che partecipano ai Prestiti, su base proporzionale.
7. Il Mutuatario potrà richiedere l'erogazione di un Prestito solamente durante il Periodo di Disponibilità specificato nell'Accordo di Concessione di Prestito. Le Parti potranno in qualsiasi momento decidere unanimemente di estendere il Periodo di Disponibilità. Le Parti potranno inoltre, agendo unanimemente, concordare di aumentare gli Impegni e l'ammontare complessivo dei Prestiti da rendere disponibile secondo l'Accordo di Concessione di Prestito. In tal caso la Germania assicurerà che KfW conformemente

---

<sup>1</sup> In particolare l'autorizzazione parlamentare.

estenderà il Periodo di Disponibilità e/o aumenterà il proprio Impegno secondo l'Accordo di Concessione di Prestito.

### 3. APERTURA DEL CONTO

La Commissione è autorizzata dalle Parti ad aprire un conto a nome dei Mutuanti presso la BCE e a usare tale conto per eseguire tutti i pagamenti a nome dei Mutuanti e ricevute dal Mutuatario nel contesto dei Prestiti Bilaterali Consorziati. La Commissione è esclusivamente autorizzata a impartire tutte le istruzioni concernenti questo conto secondo questo Accordo. Questo conto è mantenuto per ognuno dei Mutuanti secondo i loro rispettivi interessi nei fondi accreditati al conto.

### 4. PREPARAZIONE E AUTORIZZAZIONE DI EROGAZIONI

1. Prima di ogni erogazione di Prestito secondo l'Accordo di Concessione di Prestito, la Commissione, in accordo con la BCE, presenterà un rapporto alle Parti che analizza l'adempimento del Mutuatario con gli articoli e le condizioni stabiliti nella MoU e nella Decisione del Consiglio. Le Parti valuteranno tale adempimento e decideranno unanimemente per il rilascio del Prestito in questione. Il primo Prestito viene rilasciato alla firma della MoU e non sarà oggetto di tale rapporto.
2. In seguito a una Richiesta di Fondi da parte del Mutuatario che sia conforme alle clausole dell'Accordo di Concessione di Prestito, le Parti considereranno (eccetto che per il primo Prestito) il rapporto della Commissione riguardante l'adempimento del Mutuatario con la MoU e la Decisione del Consiglio. Se, agendo unanimemente, le Parti concordino che il Mutuatario abbia rispettato le condizioni di utilizzo secondo l'Accordo di Concessione di Prestito e sono soddisfatti con il suo rispetto delle clausole e delle condizioni della MoU e della Decisione del Consiglio allora il Presidente dell' Euro Working Group richiederà per scritto alla Commissione a nome dei Mutuanti di inviare un Avviso di Accettazione. La richiesta dal Presidente dell' Euro Working Group indicherà l'ammontare che i Mutuanti sono disposti a rendere disponibile per via di un Prestito secondo l'Accordo di Concessione di Prestito e a quali condizioni, incluso l'ammontare del Prestito, l'Ammontare di Erogazione Netto, il Periodo, il piano di ammortamento e il Tasso di Interesse relativo a tale Prestito.

Se, al momento della ricezione di una Richiesta di Fondi per un Prestito, uno o più Mutuanti non partecipano in tale Prestito per le circostanze elencate negli Articoli 2(4) o 2(5)(b), allora gli altri Mutuanti copriranno la somma mancante fino al limite dei loro rispettivi Impegni tenendo conto delle *tranche* annuali elencate all'Articolo 2(3), ove valido. In tali circostanze, la quota di ogni Mutuante in un Prestito futuro sarà ricalcolata dalla Commissione con l'intenzione di riportarla, per quanto possibile, alla percentuale d'Impegno Corretto di ogni Mutuante (come definito nell'Articolo 6(2)(b)(i)) appena possibile ("partecipazione anticipata/posticipata"). Il calcolo del contributo di ogni Mutuante nel Prestito farà parte dei dettagli relativi a una Richiesta di Fondi fornita dalla Commissione ai Mutuanti.

3. In seguito alla comunicazione dalla Commissione di una Richiesta di Fondi e dopo una decisione unanime delle Parti di procedere con l'erogazione di un Prestito, il Presidente dell' Euro Working Group, a nome dei Mutuanti, invierà una lettera alla Commissione confermando l'autorizzazione dell'erogazione. Questa lettera confermerà irrevocabilmente l'ammontare del Prestito, l'Ammontare Netto di Erogazione, il Periodo, il piano di

ammortamento, il Tasso di Interesse, la Data di Erogazione e qualsiasi altra condizione applicabile nonché la proporzione rispettiva di ciascun Mutuante. Se sarà il caso, e in seguito alla ricezione di avviso scritto dai Mutuanti in questione, il Presidente dell' Euro Working Group comunicherà alla Commissione e ai Mutuanti se un Mutuante lo ha avvisato che le circostanze descritte nell' Articolo 2(5) vi possono essere applicate e la decisione delle Parti in relazione ad esso. Il Presidente dell' Euro Working Group comunicherà le decisioni delle Parti alla Commissione almeno 10 Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Erogazione. Nonostante quanto sopra, per quanto riguarda il primo Prestito la decisione sarà comunicata alla Commissione almeno due Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione.

## 5. PROCEDURA DI EROGAZIONE

1. Nel preparare l'erogazione di un Prestito, la Commissione ricorderà almeno sette Giorni Lavorativi (T-7) prima della Data di Erogazione ("T") (due Giorni Lavorativi (T-2) nel caso del primo erogazione) ai Mutuanti Impegnati di rendere disponibile la loro partecipazione sul conto di cui all'Articolo 3 alla T entro le ore 11:00 a.m. (fuso orario di Bruxelles) seguendo il Modello di Erogazione nell'Allegato 5 di questo Accordo. I Mutuanti Impegnati invieranno una copia delle loro direttive di pagamento per questo fine alla Commissione e alla BCE al più tardi due Giorni Lavorativi (T-2) prima (un Giorni Lavorativo (T-1) prima nel caso del primo erogazione). I Mutuanti si impegnano a non modificarli.
2. Se alla Data di Erogazione il conto di cui all'Articolo 3 non è stato accreditato con l'ammontare intero delle Partecipazioni Nette ("**Ammontare Intero**") in tempo utile per permettere alla BCE di trasferire l'Ammontare Intero del Prestito da erogare il T, allora:
  - (a) se la somma complessiva delle Partecipazioni Nette ricevute è almeno 90% dell'Ammontare Intero di tale Prestito allora, purché il Mutuatario lo consenta, la Commissione ordinerà alla BCE di erogare il Prestito per un valore uguale alla somma di tutte le Partecipazioni Nette realmente ricevuto sul conto; se in tali circostanze il Mutuatario rifiuta di ricevere l'ammontare ridotto del Prestito allora la Commissione ordinerà alla BCE di restituire le Partecipazioni Nette ricevute ai Mutuanti Impegni in questione; se il Mutuatario accetta di ricevere le Partecipazioni Nette ridotte e entro due Giorni Lavorativi di T, tutto o una parte della mancanza delle Erogazioni Nette è ricevuto sul Conto dei Mutuanti allora la Commissione sentirà se il Mutuatario vuole ricevere tale rimessa di fondi e nel qual caso le Parti aggiusteranno i termini della parte relativa del Prestito per prendere in considerazione la ricezione in ritardo di questi fondi. I fondi ricevuti al di fuori di questo periodo di due Giorni Lavorativi saranno restituiti dalla Commissione ai Mutuanti Impegnati in questione ma senza pregiudizio ai diritti del Mutuatario rispetto a questi Mutuanti Impegnati che non hanno potuto finanziare il Prestito;
  - (b) se l'ammontare complessivo delle Partecipazioni Nette ricevute è meno del 90% dell'Ammontare Intero di tale Prestito, allora la Commissione non ordinerà alla BCE di eseguire tale Prestito e la Commissione attenderà ulteriori direttive dalle Parti attraverso il Presidente dell' Euro Working Group. Se le Parti in questione ordinano alla Commissione di non procedere con tale Prestito o non rispondono entro due Giorni Lavorativi dopo la Data di Erogazione la Commissione ordinerà alla BCE di restituire tali fondi ai Mutuanti in questione.

Le somme tenute sul conto saranno remunerate secondo un tasso deciso dalla BCE.



## 6. CALCOLI E DISTRIBUZIONE DEI PAGAMENTI

### 1. Calcolo dell'interesse

Le Parti concordano di affidare alla Commissione il compito di eseguire i calcoli ai fini di questo Articolo e dell'Accordo di Concessione di Prestito. Esso determinerà il Tasso d'Interesse per ogni Prestito secondo l'Accordo di Concessione di Prestito, calcolerà le somme da pagare ad ogni Data di Pagamento di Interessi e avviserà il Mutuatario e i Mutuanti circa il medesimo. Ordinerà inoltre alla BCE e informerà i Mutuanti circa la distribuzione di somme ricevute dal Mutuatario sul conto di cui al precedente Articolo 3.

### 2. Riassegnazione delle Partecipazioni in Prestiti di Mutuanti Impegnati:

La prima data utile (“**Data di Ricalcolo**”) in cui gli interessi sono pagabili o un rimborso pianificato deve essere eseguito dopo la prima tra:

- (i) la Data di Erogazione dell'ultimo Prestito secondo l'Accordo di Concessione di Prestito, dopo la quale l'Ammontare della Concessione (come aumentato, ridotto o cancellato di volta in volta) è stato erogato per intero, o
- (ii) la data in cui si verifica un Evento di Inadempimento secondo l'Accordo di Concessione di Prestito, o
- (iii) la data in cui scade il Periodo di Disponibilità, che potrà essere talvolta posticipato.

La Commissione ricalcolerà la Partecipazione di ogni Mutuante Impegnato per ogni Prestito in essere in modo da assicurare che la proporzionalità tra i Mutuanti sia raggiunta come segue:

- (a) Se alla Data di Ricalcolo:
  - (i) la parte relativa del pendente di ogni Mutuante Impegnato in relazione al pendente complessivo risultante da tutti i Prestiti coincide con la percentuale di Contribuzione Corretto (come definito al Paragrafo (b) di seguito), e
  - (ii) tutti i Prestiti hanno le stesse caratteristiche (in particolare, stesso interesse, stesse date di pagamento, stessa scadenza e profilo di rimborso),

tutte le somme dovute da lì in poi e pagabili dal Mutuatario e ricevute dalla BCE sul conto di cui all'Articolo 3 per ogni Prestito saranno distribuite ai Mutuanti secondo il reale contributo di ogni Mutuante Impegnato in tale Prestito.

- (b) In tutte le altre circostanze la Commissione calcolerà per ogni Mutuante Impegnato:
  - (i) la proporzione che l'Impegno di ogni Mutuante Impegnato ha all'Impegno Totale (la “**Percentuale di Contributo Corretto**”)<sup>2</sup>, e

---

<sup>2</sup> Per motivi di chiarezza, se tutti i Mutuanti completano a buon fine – ove richiesto – le loro rispettive procedure legali nazionali, la Percentuale di Contributo Corretto sarà identica allo Schema di Contribuzione.

- (ii) la proporzione che la reale partecipazione in essere di ogni Mutuante Impegnato in ogni Prestito ha nell'ammontare totale di ogni Prestito di questo tipo (la "**Percentuale di Contributo Reale**"); e
- (iii) l'ammontare con cui la partecipazione reale di ogni Mutuante Impegnato in ogni Prestito sia oltre ("**Ammontare di Partecipazione Eccedente**") o sia meno di ("**Ammontare di Partecipazione in Deficit**") l'ammontare complessivo in essere di tale Prestito moltiplicato per la Percentuale di Contributo Corretto di ogni Mutuante Impegnato.

Se la Percentuale Reale di Contributo di un Mutuante Impegnato nella somma dei Prestiti in essere è meno della Percentuale di Contributo Corretto in tali Prestiti, la Commissione ordinerà:

- (1) a ognuno di questi Mutuanti Impegnati di trasferire alla BCE una somma corrispondente al complessivo dell'Ammontare di Partecipazione in Deficit (meno la quota della Commissione di Servizio dovuta per tale Ammontare di Partecipazione in Deficit) con riferimento a tutti i Prestiti in essere al conto di cui all'Articolo 3; e
- (2) la BCE, in seguito alla ricezione del complessivo dell'Ammontare di Partecipazione in Deficit come dal precedente Paragrafo (i), di eseguire pagamenti a tutti i Mutuanti Impegnati, la cui Percentuale di Contributo Reale in qualsiasi Prestito in essere eccede la loro Percentuale di Contributo Corretto in riferimento a tale Prestito, per un ammontare uguale alla somma delle Partecipazioni Eccedenti di ogni Mutuante Impegnato (dedotto la quota della Commissione di Servizio per ogni Ammontare di Partecipazione Eccedente) con riferimento a tutti i Prestiti in essere

(ognuno essendo un "**Pagamento di Bilanciamento**"). I Pagamenti di Bilanciamento saranno tutti erogati lo stesso giorno. Il ricalcolo ha validità dal giorno in cui sono eseguiti questi Pagamenti di Bilanciamento.

La Commissione di Servizio sarà riassegnata tra i Mutuanti secondo la stessa procedura. Onde evitare dubbi, l'interesse pagato fino alla Data di Ricalcolo non sarà riassegnato.

Prima e alla data in cui il Pagamento di Bilanciamento viene realmente eseguito, tutte le somme dovute e pagabili dal Mutuatario e ricevute dalla BCE sul conto di cui all'Articolo 3 saranno distribuite ai Mutuanti Impegnati secondo la reale partecipazione di ogni Mutuante in ogni Prestito, secondo i termini dell'Articolo 6(3).

La Commissione presenterà la Percentuale di Contributo Corretto, la Percentuale di Contributo Reale, l'Ammontare di Partecipazione Eccedente, l'Ammontare di Partecipazione in Deficit e il Pagamento in Bilanciamento ai Mutuanti Impegnati attraverso il Presidente dell' Euro Working Group per la loro approvazione prima della loro attuazione.

I Mutuanti Impegnati (i) pagheranno sul, o riceveranno un pagamento dal, conto di cui all'Articolo 3 secondo l'avviso dato dalla Commissione, e (ii) accetteranno o

faranno l'assegnazione o il trasferimento dei beni derivanti dal nuovo bilanciamento di cui al precedente Articolo 6(2)(b) quando tutti i pagamenti relativi saranno stati eseguiti.

3. Se uno o più Mutuanti Impegnati al momento dell'erogazione di un Prestito hanno dimostrato in modo soddisfacente per gli altri Mutuanti Impegnati che i loro costi di finanziamento erano maggiori del Tasso di Interesse del Prestito, le procedure dell'Allegato 3 di questo Accordo saranno applicate e l'assegnazione tra i Mutuanti delle somme di interesse pagate dal Mutuatario sarà modificata dalla Commissione di conseguenza. I Mutuanti Impegnati e la BCE ne saranno informati.
4. Nel caso il Mutuatario non paghi una somma dovuta per intero, le somme ricevute saranno distribuite proporzionalmente secondo le regole stabilite nell'Articolo 6(2). L'applicazione di interessi di mora su somme scadute e l'assegnazione di fondi per il pagamento di commissioni, costi, interessi e capitale saranno eseguiti secondo le clausole dell'Accordo di Concessione di Prestito.

#### **7. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI SECONDO L'ACCORDO DI CONCESSIONE DI PRESTITO E EMENDAMENTI E/O RINUNCE AD ESSO**

1. Se la Commissione viene a conoscenza di una violazione dell'Accordo di Concessione di Prestito, avviserà subito le Parti (attraverso il Presidente dell' Euro Working Group ) e la BCE riguardo a questa situazione e proporrà come reagire ad essa. Il Presidente dell' Euro Working Group coordinerà la posizione delle Parti e avviserà la Commissione e la BCE circa la decisione presa. La Commissione e i Mutuanti dopodiché metteranno in atto la decisione secondo l'Accordo di Concessione di Prestito.
2. Se la Commissione viene a conoscenza di una situazione in cui emendamenti e/o rinunce riferite ad un Prestito qualsiasi fatto secondo l'Accordo di Concessione di Prestito potrebbero essere necessari, avviserà le Parti mediante il Presidente dell' Euro Working Group e la BCE su questa situazione e proporrà come reagire ad essa. Il Presidente dell' Euro Working Group coordinerà la posizione delle Parti e avviserà la Commissione e la BCE circa la decisione presa. La Commissione e i Mutuanti dopodiché metteranno in atto la decisione e, seguendo le direttive delle Parti, negozieranno e firmeranno un emendamento o rinuncia o nuovo accordo di prestito corrispondente con il Mutuatario o qualsiasi altro accordo necessario.
3. Per gli altri casi non menzionati agli Articoli 7(1) e 7(2), se la Commissione viene a conoscenza di una situazione in cui c'è bisogno che le Parti esprimano una opinione o agiscano in riferimento alla MoU o all'Accordo di Concessione di Prestito, avviserà le Parti mediante il Presidente dell' Euro Working Group circa questa situazione, e proporrà come reagire ad essa. Il Presidente dell' Euro Working Group coordinerà la posizione delle Parti e avviserà la Commissione circa la decisione presa. La Commissione e i Mutuanti dopodiché metteranno in atto la decisione presa in qualsiasi forma sia necessaria.

#### **8. ACCORDI PARTICOLARI TRA CREDITORI E ALTRI ACCORDI**

Le Parti riconoscono e concordano quanto segue:

1. Tutti i Mutuanti si collocano ugualmente ed equamente tra di loro.

2. Le decisioni da prendere secondo o in relazione all'Accordo di Concessione di Prestito saranno prese dalla maggioranza delle Parti rappresentanti i Mutuanti con non meno dei 2/3 del capitale in essere rispetto ai Prestiti al momento della votazione, a meno che la decisione sia per una questione per cui si richiede espressamente l'unanimità secondo questo Accordo o l'Accordo di Concessione di Prestito nel cui caso una decisione unanime di tutte le Parti sarà richiesta. Per evitare dubbi, le decisioni circa la dichiarazione di un Evento di Inadempimento e/o il permesso di una rinuncia o emendamento rispetto all'Accordo di Concessione di Prestito (diverso da quelli di una delle questioni espressamente stabilite nel seguente Articolo 8(3)) saranno prese con una tale maggioranza di 2/3.
3. Una decisione unanime delle Parti è necessaria per autorizzare la modifica di (i) questo Accordo o la MoU o (ii) di qualsiasi dei seguenti termini dell'Accordo di Concessione di Prestito: montante complessivo di capitale della Concessione di Prestito, Impegno, Percentuale di Contributo Corretto, un Periodo di Disponibilità, un piano di ammortamento o Tasso di Interesse di un qualsiasi Prestito in essere. Unanimità significa un voto positivo o negativo di tutte le Parti purché qualsiasi Parte che abbia revocato il proprio Impegno come Mutuante (nel caso della Germania, l'Impegno di KfW) di erogare Prestiti futuri non abbia diritto di voto sulle decisioni in merito a tali Prestiti futuri ma ritenga i suoi diritti di voto per le questioni concernenti i Prestiti che esso (o nel caso della Germania, KfW) ha finanziato e che rimangono in essere.
4. Le Parti prenderanno le loro decisioni in riunioni all'interno dell'ambito dell'Eurogruppo, eccetto la Grecia. Tutte le loro decisioni saranno comunicate per scritto dal Presidente dell'Euro Working Group alla Commissione.
5. Ogni Parte si impegna per il beneficio delle altre Parti di coordinare con le altre Parti nel rispetto dell'esercizio dei diritti di accelerare o di imporre nei confronti del Mutuatario secondo i termini di questo Accordo e l'Accordo di Concessione di Prestito.
6. Le Parti non assegneranno o trasferiranno i loro diritti o doveri secondo questo Accordo senza il previo consenso scritto delle altre Parti a questo Accordo e alla Commissione.

## 9. CONDIVISIONE DI PAGAMENTI

1. Ogni Mutuante si impegna a non chiedere il pagamento dei propri diritti rispetto ai Prestiti dal Mutuatario oltre quelli secondo i termini di questo Accordo e dell'Accordo di Concessione di Prestito, si impegna a pagare tutte le somme ricevute da esso rispetto all'Accordo di Concessione di Prestito che non sono state ricevute dalla BCE come previsto da questo Accordo e dall'Accordo di Concessione di Prestito sul conto di cui all'Articolo 3 da distribuire su base proporzionale secondo i termini di questo Accordo. Si impegnano inoltre a non compensare diritti che hanno nei confronti del Mutuatario contro le somme da essi dovuti al Mutuatario oltre quelle soggette in osservanza al presente Articolo 9.
2. Se un Mutuante ("**Mutuante in Recupero**") riceve o recupera (anche per mezzo di una compensazione) un ammontare dal Mutuatario oltre che secondo i meccanismi di pagamento stabiliti in questo Accordo o nell'Accordo di Concessione di Prestito e imputa l'ammontare ad un pagamento dovuto nell'ambito a questo Accordo o l'Accordo di Concessione di Prestito:
  - (a) il Mutuante in Recupero avviserà la Commissione, entro tre Giorni Lavorativi, in merito ai dettagli del pagamento ricevuto o del recupero;

(b) il Mutuante in Recupero, entro tre Giorni Lavorativi dalla richiesta della Commissione, pagherà alla BCE una somma (“**Pagamento in Condizione**”) pari a tale pagamento ricevuto o recupero.

3. La Commissione tratterà il Pagamento in Condizione come se fosse stato pagato dal Mutuatario e lo distribuirà tra i Mutuanti partecipanti (incluso il Mutuante in Recupero) secondo i meccanismi di pagamento stabiliti in questo Accordo e nell’Accordo di Concessione di Prestito.

#### 10. **DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Per tutte le sue funzioni secondo questo Accordo, la Commissione agirà attraverso il suo servizio di Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari (“**ECFIN**”) e sulla base delle regole interne vigenti per le sue operazioni finanziarie fuori bilancio<sup>3</sup>.

2. Tutti i costi dei Mutuanti e della Commissione derivanti dalla messa in atto dell’Accordo saranno a carico dal Mutuatario secondo l’Accordo di Concessione di Prestito. La Commissione non farà pagare alcun onorario per il proprio lavoro di organizzazione e amministrazione dei Prestiti Bilaterali Consorziati.

3. La Commissione renderà ai Mutuanti i crediti e i debiti in essere secondo l’Accordo di Concessione di Prestito su base trimestrale.

4. La Commissione renderà alle Parti e chiederà istruzioni dal Presidente dell’ Euro Working Group in merito ai crediti e ai debiti pendenti e altre questioni che possono derivare secondo questo Accordo o l’Accordo di Concessione di Prestito.

5. Ogni Mutuante deve informare la Commissione subito per scritto (i) che il proprio contributo all’Accordo di Concessione di Prestito è debitamente autorizzato secondo la legge nazionale applicabile ad esso dopo la sua firma, o (ii) se soggetto a tali procedure, appena sono debitamente completate, e dare alla Commissione una Conferma di Impegno. È riconosciuto e concordato che la Conferma di Impegno di una Parte potrà essere di natura provvisoria secondo le leggi nazionali e la legislazione della Parte in questione.

#### 11. **COMUNICAZIONI**

Tutti gli avvisi riguardanti questo Accordo saranno correttamente comunicati se in forma scritta e inviati a:

Per le Parti:

Il Presidente dell’ Euro Working Group gruppo  
c/o EWG Secretariat  
B-1049 Bruxelles

Per la Commissione:

Commissione Europea

---

<sup>3</sup> Decisione della Commissione C(2005)2992 del 9 agosto 2005.

Direzione Generale per gli Affari Economici e Finanziari  
Direzione “Finanza, coordinamento con il Gruppo EIB, EBRD e IFI”  
L-2920 Lussemburgo

Tutte le comunicazioni di natura pratica riguardanti un Prestito da erogare, quando una decisione delle Parti circa il suo rilascio è stata presa, e i rimborsi corrispondenti saranno correttamente eseguiti se in conformità alla lista dei contatti e dettagli dei conti per i Mutuanti, della BCE e della Commissione come comunicato alla Commissione, almeno che sia specificatamente definito altrimenti in questo Accordo. I dettagli (e altri ulteriori dettagli che potrebbero essere richiesti dalla Commissione) saranno comunicati alla Commissione al più tardi alla firma di questo Accordo. I cambiamenti ai dettagli saranno subito comunicati alla Commissione. La Commissione invierà una copia dell'elenco a tutte le Parti.

## 12. DURATA

Questo accordo rimarrà in pieno vigore ed effetto fino a quando ci sono somme in essere secondo l'Accordo di Concessione di Prestito. L'Accordo coprirà anche altri eventuali Accordi di Concessione di Prestito tra i Mutuanti e la Grecia.

Per evitare dubbi, per quanto riguarda la MoU, questo Accordo copre il periodo del programma triennale.

## 13. VARIE

1. Se una o più disposizioni contenute in questo Accordo dovessero essere o diventare totalmente o parzialmente non valide, illegali o non attuabili in qualsiasi aspetto sotto qualsiasi legge applicabile, la validità, la legalità e la attuabilità delle disposizioni rimanenti contenute in questo Accordo non saranno in alcun modo interessate o impedita da ciò. Le disposizioni che sono totalmente o parzialmente non valide, illegali o non attuabili saranno interpretate e quindi implementate secondo lo spirito e lo scopo di questo Accordo.
2. La Premessa forma una parte integrante di questo Accordo.
3. Il Mutuatario riceverà una copia di questo Accordo.

## 14. LEGISLAZIONE VIGENTE E FORO COMPETENTE

1. Questo Accordo e qualsiasi dovere non contrattuale derivante da esso o in connessione ad esso sarà regolato da e interpretato secondo la legge inglese.
2. Qualsiasi disputa che potrebbe originare da o nel contesto di questo Accordo sarà risolta in maniera amichevole, e in caso contrario sarà sottomessa alla giurisdizione esclusiva della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

## 15. ESECUZIONE DELL'ACCORDO

Questo Accordo potrà essere eseguito in un numero qualsiasi di copie firmate da una o più parti. Le copie formano parte integrante dell'Accordo originale e le firme sulle copie avranno lo stesso valore come se le firme sulle copie fossero su una copia singola dell'Accordo.

La Commissione dopo la firma di questo Accordo fornirà tempestivamente copie conformi dell'Accordo ad ognuna delle parti.

16. **ALLEGATI**

Gli allegati a questo Accordo ne costituiranno una parte integrante:

1. Elenco delle Parti con i rispettivi Impegni;
2. Schema di Contribuzione;
3. Caso speciale di costi di finanziamento maggiori;
4. Modello per la Conferma dell'Impegno;
5. Modello per l'Avviso di Erogazione.

Stipulato a Bruxelles l'8 maggio 2010

Per le Parti,

Regno del Belgio,

rappresentato dal Vice Primo Ministro e Ministro delle Finanze

- *firmato* -

Didier Reynders

Repubblica Federale di Germania,

rappresentata dal Ministro Dr. Wolfgang Schäuble

- *firmato* -

Irlanda,

rappresentata da Mr. Brian Lenihan, T.D., Ministro per la Finanza

- *firmato* -

Regno di Spagna,

rappresentato dal Ministro dell'Economia e della Finanza

- *firmato* -

Elena Salgado Mendez

Repubblica Francese,

rappresentata dal Ministro Christine Lagarde

Ministro dell'Economia, dell'Industria e del Lavoro

- *firmato* -

Repubblica Italiana,



rappresentata dal Ministro Giulio Tremonti, Ministro dell'Economia e delle Finanze

- *firmato* -

Repubblica di Cipro,

rappresentata dal Ministro delle Finanze

- *firmato* -

Mr. Charilaos Stavrakis

Granducato del Lussemburgo,

rappresentato dal Ministro

- *firmato* -

Luc Frieden

Repubblica di Malta,

rappresentata dal Ministro Tonio Fenech

Ministro della Finanza, dell'Economia e dell'Investimento

- *firmato* -

Regno dei Paesi Bassi,

rappresentato dal Ministro delle Finanze

- *firmato* -

Mr. Drs. J.C. de Jager

Repubblica d'Austria,

rappresentata dal Ministro Federale delle Finanze

- *firmato* -

Josef Pröll

Repubblica Portoghese,

rappresentata dal Ministro dello Stato e delle Finanze, Fernando Teixeira dos Santos

- *firmato* -

Repubblica di Slovenia,

rappresentata dal Ministero delle Finanze

- *firmato* -

Franc Krizanič

Repubblica Slovacca,

rappresentata dal Ministro Jàn Počiatek

- *firmato* -

Repubblica di Finlandia,

rappresentata dal Ministro delle Finanze

- *firmato* -

Jyrki Katainen

**ALLEGATO 1**  
**ELENCO DELLE PARTI CON I LORO RISPETTIVI IMPEGNI**

<b><u>Paese</u></b>	<b><u>Impegno in Euro</u></b>
Regno del Belgio	2.860.942.462,10
Repubblica Federale di Germania (Impegno del KfW)	22.336.133.611,30
Irlanda	1.310.046.500,93
Regno di Spagna	9.794.387.452,71
Repubblica Francese	16.773.596.199,72
Repubblica Italiana	14.739.467.996,33
Repubblica di Cipro	161.470.573,49
Granducato di Lussemburgo	206.054.851,64
Repubblica di Malta	74.543.025,89
Regno dei Paesi Bassi	4.703.995.187,73
Repubblica d' Austria	2.290.192.933,16
Repubblica Portoghese	2.064.558.742,44
Repubblica di Slovenia	387.812.451,16
Repubblica Slovacca	817.850.223,95
Repubblica di Finlandia	<u>1.478.947.787,45</u>
	80.000.000.000,00

**ALLEGATO 2**  
**SCHEMA DI CONTRIBUZIONE**

<b><u>Stato Membro</u></b>	<b><u>Schema di sottoscrizione del Capitale BCE</u></b>	<b><u>Schema di Contribuzione</u></b>
Regno del Belgio	2,4256	3,576178077627360%
Repubblica Federale di Germania	18,9373	27,920167014121300%
Irlanda	1,1107	1,637558126162890%
Regno di Spagna	8,3040	12,242984315887900%
Repubblica Francese	14,2212	20,966995249651300%
Repubblica Italiana	12,4966	18,424334995414800%
Repubblica di Cipro	0,1369	0,201838216864770%
Granducato di Lussemburgo	0,1747	0,257568564545473%
Repubblica di Malta	0,0632	0,093178782364621%
Regno dei Paesi Bassi	3,9882	5,879993984660890%
Repubblica d' Austria	1,9417	2,862741166445020%
Repubblica Portoghese	1,7504	2,580698428050350%
Repubblica di Slovenia	0,3288	0,484765563952786%
Repubblica Slovacca	0,6934	1,022312779941790%
Repubblica di Finlandia	1,2539	1,848684734307780%
<b>Totale</b>	<b>67,8266</b>	<b>100,00000000000000%</b>

**ALLEGATO 3****CASO SPECIALE DI COSTI DI FINANZIAMENTO MAGGIORI**

Le seguenti norme si applicano se lo Stato Membro contribuente “A”, al momento in cui viene presa la decisione delle Parti secondo l’Articolo 4(2) riguardante l’erogazione di un Prestito provi in modo soddisfacente per le altre Parti che i propri costi di finanziamento sono maggiori del Tasso di Interesse del Prestito:

1. La Commissione richiederà le stesse informazioni alle altre Parti circa i loro costi rispettivi di finanziamento.
2. Allo Stato Membro “A” verrà pagata, dagli interessi ricevuti secondo l’Accordo di Concessione di Prestito, la somma che corrisponde al costo assoluto di finanziamento per la propria parte del Prestito.
3. Gli altri Mutuanti saranno pagati, dagli interessi ricevuti secondo l’Accordo di Concessione di Prestito, dopo la riduzione proporzionale dell’ammontare di cui al punto 2.
4. Se da tale calcolo dovesse risultare che ad un Mutuante oltre allo Stato Membro “A” viene assegnato una somma di interesse minore dei suoi costi di finanziamento, la Commissione ritornerà alle Parti secondo l’Articolo 10(4).

**ALLEGATO 4****MODELLO PER LA CONFERMA DELL'IMPEGNO**

[Carta intestata delle Autorità degli Stati Membri dell'Area Euro]

Via fax seguito da posta raccomandata:

Commissione Europea  
Direzione Generale Affari Economici e Finanziari  
Direzione "Finanza, coordinamento con il gruppo EIB, EBRD e IFI"  
L-2920 Lussemburgo  
Fax: + 352 4301 33459

Copia a:

Banca Centrale Europea  
Kaiserstrasse 29  
60311 Frankfurt am Main  
Germania

Fax: + 49 69 1344 6171

**Oggetto: Sostegno alla Stabilità per la Grecia degli Stati Membri dell'Area Euro  
Conferma di Impegno**

Egregi Signori,

In riferimento all'Accordo tra Creditori tra Regno del Belgio, Repubblica Federale di Germania, Irlanda, Regno di Spagna, Repubblica Francese, Repubblica Italiana, Repubblica di Cipro, Granducato del Lussemburgo, Repubblica di Malta, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica d'Austria, Repubblica Portoghese, Repubblica di Slovenia, Repubblica Slovacca e Repubblica di Finlandia (le "Parti") firmato il [\*]. Si fa inoltre riferimento all'Accordo di Concessione di Prestito tra le Parti, eccetto la Germania, e il KfW come Mutuanti e la Repubblica Ellenica come Mutuatario firmato il [\*].

Con la presente vi informiamo che siamo debitamente autorizzati secondo le nostre leggi nazionali di permettere che siamo [provvisoriamente]/[definitivamente] vincolati dagli Accordi sopra citati con decorrenza dal [data]. [In riferimento all'Articolo 2(3) dell'Accordo vi informiamo che le *tranche* annuali dell'Impegno sono come segue:[aggiungere informazioni a riguardo, ove necessario]]

Distinti saluti,

[Nome dello Stato Membro dell'Area Euro]

[\*]

[\*]

**ALLEGATO 5  
MODELLO PER L'AVVISO DI EROGAZIONE**



COMMISSIONE EUROPEA  
DIREZIONE GENERALE  
AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

**LETTERA DI ISTRUZIONE DALLA COMMISSIONE EUROPEA  
AI MUTUANTI**

[DATA]

Per: [inserire dettagli di contatto del Mutuante]

Copia: Banca Centrale Europea (BCE)

Ogg.: **Accordo di Concessione di Prestito con la Repubblica Ellenica  
Prestito N° [ ] per EUR [ ], scadenza ultima [data]**

Egregi Signori,

Ai sensi della decisione del Gruppo di Lavoro dell'Euro del [data] trasmessa dal suo Direttore, con la presente vi ordiniamo, nella vostra capacità di Mutuante secondo l'Accordo di Concessione di Prestito [datato] e secondo l'Articolo 5(1) dell'Accordo tra Creditori, di trasferire sul conto presso la Banca Centrale Europea la somma di EUR [ ] (cioè ammontare di prestito di EUR [ ] meno la commissione di servizio di EUR [ ]).

Richiediamo che trasferiate via messaggio SWIFT MT202 [*o altro messaggio SWIFT accordato con la BCE*] nel TARGET2 alla data di valuta [data], prima delle ore 11:00 a.m. del fuso orario di Bruxelles al partecipante TARGET2 SWIFT-BIC: ECBFDEFFBAC, a favore del conto numero 4050992001, intestato a "Pooled bilateral loans EC/Lenders" con causale "Euro Area Stability Support to Greece".

Si richiede per noi e per la BCE copia delle istruzioni di trasferimento almeno due Giorni Lavorativi prima della data di valuta. Queste direttive saranno irrevocabili e non potranno essere variate eccetto che con il consenso vostro e della Commissione.

La terminologia non definita in questa lettera avrà lo stesso significato che ha nell'Accordo di Concessione di Prestito.

Distinti saluti

Commissione Europea

[\*]

[\*]

Mutuante Partecipante	Ammontare del Prestito	Commissione di Servizio	<b>Ammontare Netto di Erogazione</b>
[Mutuante A]			
[Mutuante B]			
[Mutuante C]			
...			
<b>TOTALE</b>			



CONFORMED COPY

**EUR 80 000 000 000  
LOAN FACILITY AGREEMENT**

**between**

**THE FOLLOWING MEMBER STATES WHOSE  
CURRENCY IS THE EURO:**

**KINGDOM OF BELGIUM, IRELAND,  
KINGDOM OF SPAIN, FRENCH REPUBLIC,  
ITALIAN REPUBLIC, REPUBLIC OF CYPRUS,  
GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG,  
REPUBLIC OF MALTA, KINGDOM OF THE  
NETHERLANDS, REPUBLIC OF AUSTRIA,  
PORTUGUESE REPUBLIC, REPUBLIC OF  
SLOVENIA, SLOVAK REPUBLIC and  
REPUBLIC OF FINLAND**

**and**

**KfW, acting in the public interest, subject to the  
instructions of and with the benefit of the  
guarantee of the Federal Republic of Germany,**

**as Lenders**

**and**

**THE HELLENIC REPUBLIC  
as Borrower**

**THE BANK OF GREECE  
as Agent to the Borrower**

**8 MAY 2010**

**THIS LOAN FACILITY AGREEMENT (the "Agreement")**

is made by and between:

- (A) The Following Member States whose currency is the euro: Kingdom of Belgium, Ireland, Kingdom of Spain, French Republic, Italian Republic, Republic of Cyprus, Grand Duchy of Luxembourg, Republic of Malta, Kingdom of the Netherlands, Republic of Austria, Portuguese Republic, Republic of Slovenia, Slovak Republic and Republic of Finland, represented by the European Commission (hereinafter referred to as the "**Commission**") and **KfW** acting in the public interest, subject to the instructions of and with the benefit of the guarantee of the Federal Republic of Germany (hereinafter referred to as the "**Lenders**" and each, a "**Lender**");
- (B) The **Hellenic Republic** (hereinafter referred to as "**Greece**" or the "**Borrower**"), represented by the Minister of Finance; and
- (C) The **Bank of Greece** acting as agent on behalf of the Borrower (hereinafter referred to as the "**Borrower's Agent**"), represented by the Governor of the Bank of Greece.

**PREAMBLE**

Whereas:

- (1) Greece has on 23 April 2010 requested bilateral loans from the other Member States whose currency is the euro in accordance with the Statement of the Heads of State and Government of the euro area of 25 March 2010 and the Statement of the Eurogroup of 11 April 2010.
- (2) Pursuant to that request, the representatives of the Member States whose currency is the euro (the "**Euro Area Member States**"), other than Greece, have decided on 2 May 2010 to provide stability support to Greece in an intergovernmental framework via pooled bilateral loans.
- (3) The loans are granted in conjunction with the funding from the International Monetary Fund (the "**IMF**") under a stand-by arrangement (the "**IMF Stand-by Arrangement**").
- (4) Representatives of the Member States of the European Union have decided on 5 May 2010 to entrust the Commission with the tasks in relation to the coordination and management of the pooled bilateral loans as set out in an Intercreditor Agreement concluded on 8 May 2010 (the "**Intercreditor Agreement**").

- (5) The Lenders in all their functions, rights and obligations under this Agreement act through and are represented by the Commission. The Lenders have agreed to act in a coordinated manner and to channel communications to the Commission through the Euro Working Group Chairman.
- (6) Measures concerning the coordination and surveillance of the budgetary discipline of Greece and setting out economic policy guidelines for Greece will be defined in a Council decision on the basis of Articles 126(9) and 136 of the Treaty on the Functioning of the European Union (the "**TFEU**"), and the support granted to Greece is made dependent on compliance by Greece with measures consistent with such decision and laid down in a Memorandum of Economic and Financial Policies, Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality and Technical Memorandum of Understanding (hereinafter referred to together as the "**MoU**") signed originally on 3 May 2010 by the Commission after approval by all the Euro Area Member States (except Greece), by the Borrower and the Bank of Greece (as may amended and/or supplemented from time to time).
- (7) The release of the first Loan shall be conditional upon the signature of the MoU and the entry into force of this Agreement.
- (8) The release of Loans subsequent to the first one shall be conditional upon the Euro Area Member States (except Greece) deciding favourably after consultation with the European Central Bank (hereinafter the "**ECB**") on the basis of the findings of verification by the Commission that the implementation of the economic policy of the Borrower accords with the adjustment programme or any other conditions laid down in the Council decision on the basis of Articles 126(9) and 136 TFEU and the MoU.
- (9) The Commission shall open an account in the name of the Lenders with the ECB, to be used for processing all payments on behalf of the Lenders and the Borrower in the context of this Agreement.
- (10) Greece has designated the Bank of Greece as its agent for the purposes of this Agreement.
- (11) Appropriate measures related to the prevention of, and the fight against fraud, corruption and other irregularities which might affect the support granted by this Agreement or the effective use of the funds drawn hereunder shall be taken by the authorities of the Borrower.
- (12) The Commission shall have the right to perform on-the-spot checks and inspections, where appropriate.
- (13) Given the need for some Lenders to complete national procedures (including, where appropriate, parliamentary authorisation) before being able to commit to participate in the funding of loans to be made under this Agreement, the initial loans may have to be funded by some Lenders only with a subsequent

reallocation of participations as and when these procedures have been completed.

- (14) The Federal Republic of Germany ("**Germany**") has designated KfW as Lender on behalf of Germany for the purposes of this Agreement. Accordingly, references to KfW as Lender refer to KfW acting in the public interest, subject to the instructions of and with the benefit of the guarantee of Germany.

**Now, therefore, the parties hereto have agreed as follows:**

**1. THE FACILITY**

- (1) The Lenders make available to the Borrower a loan facility (hereinafter referred to as the "**Facility**") in euro in an aggregate principal amount of up to EUR 80 000 000 000 (Euro eighty billion), subject to the terms and conditions of the MoU and this Agreement.
- (2) The maximum amount that each Lender shall contribute under the Facility is the amount set opposite its name under the heading "Commitment" in Annex 1 as and to the extent increased, cancelled or reduced pursuant to the terms of this Agreement and the Intercreditor Agreement (for each Lender, its "**Commitment**" and the aggregate of their Commitments is equal to the "**Total Commitment**").
- (3) The Borrower shall apply all amounts borrowed by it under the Facility in conformity with its obligations under the MoU.

**2. LENDERS' RIGHTS AND OBLIGATIONS**

- (1) The obligations of each Lender under this Agreement shall be several. Failure by a Lender to perform its obligations under this Agreement shall not affect the obligations of any other Lender under this Agreement. No Lender shall be responsible for the obligations of any other Lender under this Agreement.
- (2) The rights of each Lender under or in connection with this Agreement shall be separate and independent rights and any debt arising under this Agreement to a Lender from the Borrower shall be a separate and independent debt. The Borrower shall not give priority to one Lender over the other Lenders.
- (3) The Lenders and the Borrower shall not assign or otherwise transfer any of their rights or obligations (or, with respect to the Lenders, enter into any arrangement with any third party with a view to transferring the whole or part of their exposure to the Borrower or the whole or part of the risks and rewards arising from their participation in this Agreement) without the prior written consent of all Lenders.

- (4) Notwithstanding Article 2(3) above, a Lender shall be entitled to assign and/or transfer:
  - (a) part (but not the whole) of its rights and obligations under a Loan in the context of a re-allocation of the Lenders' Participations (as defined in Article 3(6) below) between themselves as contemplated in Article 6 of the Intercreditor Agreement; or
  - (b) any of its rights and obligations in respect of a Loan to the Member State which is its guarantor.
- (5) Any such assignment and transfer shall comply with the terms of Article 13.
- (6) Upon the assignment and transfer of any of its rights or obligations, the Lenders concerned shall promptly notify the Borrower in writing of such assignment and transfer.

### 3. **DRAWDOWN, NET DISBURSEMENT AMOUNT AND CONDITIONS PRECEDENT**

- (1) Subject to the terms and conditions of this Agreement and of the MoU, the Borrower may, after consultation with the Commission, request a disbursement to be made under this Agreement (each such disbursement made or to be made under the Facility or the principal amount thereof outstanding for the time being is hereinafter referred to as a "**Loan**") by delivery to the Commission of a duly completed request for funds in the form of Annex 2, irrevocably accepting the main terms thereby indicated pursuant to Article 3(3) (hereinafter a "**Request for Funds**").
- (2) For the purposes of this Agreement, "**Business Day**" means a day on which the TARGET2 payment system is open for business. "**Availability Period**" means the period commencing on the date of entry into force of this Agreement and ending on (and including) the date falling on the third anniversary of the date of this Agreement.
- (3) A Request for Funds is irrevocable and will not be regarded as having been duly completed unless it at least specifies:
  - (a) the proposed date of disbursement of the requested Loan (the "**Disbursement Date**") which must be (i) a Business Day, and (ii) a day (other than a Saturday or Sunday) when banks are open for general business in the capital city of each Lender, and (iii) a day which falls during the Availability Period, and (iv) a day not earlier than the fifteenth Business Day after the date of the Request for Funds; notwithstanding the foregoing, point (iv) does not apply to the first Loan;

- (b) the amount of the Loan requested which must be a minimum amount of Euro one billion;
  - (c) the requested grace period for such Loan, if any, during which no repayments of principal have to be made by the Borrower and which may not exceed a period of three years from the Disbursement Date (the "**Grace Period**");
  - (d) the term of the requested Loan which may not exceed five years from the Disbursement Date of the Loan and the last day of which must be an Interest Payment Date (as defined below) (the "**Term**"); and
  - (e) the amortisation schedule, which shall provide that the principal repayments shall be made in quarterly payments of equal principal amount by the Borrower on each Interest Payment Date (as defined below) starting on the first Interest Payment Date following the expiry of the Availability Period or (if later) the end of the relevant Grace Period (if any) and ending on the Interest Payment Date falling at the end of that Loan's Term.
- (4) Following a Request for Funds in respect of the first Loan, the Lenders' obligation to pay the amount of the Net Participation (as defined in Article 3(6) below) to the Borrower with respect to the first Loan shall be subject to:
- (a) the Commission having received a legal opinion satisfactory to the Lenders given by the Legal Advisor to the State at the Ministry of Justice, Transparency and Human Rights and the Legal Advisor to the State at the Ministry of Finance in the form set out in Annex 4. Such legal opinion shall be dated not later than the date of the Request for Funds. The Borrower undertakes to inform the Lenders immediately if, between the date of the legal opinion and the Disbursement Date, any event occurs that would render incorrect any statement made in the legal opinion;
  - (b) the Commission having received from the Minister of Finance of the Borrower an official document indicating the persons authorised to sign the Requests for Funds (and thus validly commit the Borrower) and containing the specimen signatures of these persons;
  - (c) the signature of the MoU;
  - (d) the Commission having received, not later than on the Disbursement Date relating to such Loan, Commitment Confirmations of at least five Lenders comprising at least 2/3 of the Total Commitment (a "**Critical Mass of Lenders**");

- (e) the Commission having received confirmation from the Lenders (i) that they are satisfied that the conditions to drawdown under this Agreement are satisfied, and (ii) of the terms on which they are willing to make a Loan to the Borrower;
  - (f) no material adverse change having occurred since the date of this Agreement such as would, in the opinion of the Lenders, after consultation with the Borrower, be likely to prejudice materially the ability of the Borrower to fulfil its payment obligations under this Agreement, *i.e.* to service the Loan to be funded and to repay it; and
  - (g) no Event of Default having occurred which is continuing.
- (5) Following receipt of a Request for Funds in respect of any subsequent Loan, the Lenders' obligation to transfer the Net Participation, as defined in Article 3(6) below, of any such subsequent Loan to the Borrower shall be subject to:
- (a) the Borrower confirming that no event has occurred that would render incorrect any statement made in the legal opinion received by the Lenders under Article 3(4)(a);
  - (b) the remaining in place of Commitments from a Critical Mass of Lenders;
  - (c) the Commission having received confirmation from the Euro Area Member States (other than Greece) that they are satisfied with the compliance by the Borrower with the terms of the MoU and the conditions laid down in the Council decision on the basis of Articles 126(9) and 136 TFEU; and
  - (d) the conditions referred to in Paragraphs (e), (f), and (g) of Article 3(4) above being satisfied.

If the conditions in Article 3(4) (in the case of the first Loan) or Article 3(5) above (in the case of subsequent Loans) are satisfied, the Commission shall notify the Borrower by way of a written notice in the form of Annex 3 setting out the amount and the detailed terms (which may or may not differ to those specified in the corresponding Request for Funds) of the Loan that the Lenders are willing to extend to the Borrower under this Agreement (hereinafter the "**Acceptance Notice**"). The Borrower and the Committed Lenders, as defined in Article 3(6) below, shall irrevocably be bound by the terms of the Acceptance Notice, unless the terms of the Loan differ from those specified in the Request for Funds, in which case the Borrower and the Committed Lenders shall only be bound by the terms of the Acceptance Notice if the Borrower notifies the Commission in writing of its consent thereto. In the event of the Borrower's refusal to accept such terms, the Request for Funds and the related Acceptance Notice shall both be cancelled.

- (6) If the conditions set out in this Agreement (and in particular Articles 3(4) and 3(5) above) have been met, each Lender who has delivered to the Commission a Commitment Confirmation (each such Lender being a "**Committed Lender**") shall, not later than on the relevant Disbursement Date, transfer to the credit of the Lenders' Account its participation in each Loan (the "**Participation**") (reduced, for the sole purposes of determining and providing for the payment of the Net Disbursement Amount (as defined in Paragraph (8) below), by the amount of the Service Fee (as defined in Article 5(2) below) calculated by reference to the amount of such Participation pursuant to Article 5(2), the "**Net Participation**"), as such Participation shall be determined pursuant to the provisions of the Intercreditor Agreement.

For the avoidance of doubt, for all purposes other than for determining and providing for the payment of the Net Disbursement Amount (e.g. for reporting purposes, voting, etc.), only the Participation (not the Net Participation) of the Lenders will be taken into account.

- (7) A Committed Lender shall not be required to participate in a Loan if the circumstances in Article 5(7) apply and notwithstanding any measures proposed by the Euro Working Group such Committed Lender can not cover the funding cost of its Commitments under this Agreement.
- (8) Provided the ECB shall have received in the Lenders' Account before 11:00 a.m. Brussels time on the Disbursement Date in relation to a Loan the aggregate of the Net Participations of all Committed Lenders in such Loan (hereinafter referred to as the "**Net Disbursement Amount**"), the Lenders shall procure that the Commission will instruct the ECB to transfer the Net Disbursement Amount on the Disbursement Date to the euro account of the Borrower's Agent (SWIFT BIC: BNGRGRAA, IBAN: GR030100023000000000200659) (Ref.: "Euro Area Stability Support to Greece"), or to such other euro-account as the Borrower's Agent shall advise in writing to the Commission and the ECB with a copy addressed to the Borrower at the latest two Business Days prior to the Disbursement Date.

If, on the Disbursement Date, the Lenders' Account has not been credited with the full amount of all the Net Participations of all of the Committed Lenders in respect of such Loan, then:

- (a) where the aggregate of the Net Participations effectively received in relation to such Loan represents at least 90% of the aggregate Net Participations of all of the Committed Lenders in relation to such Loan, then, provided that the Borrower consents, the Net Disbursement Amount will be reduced so as to be equal to the aggregate of the Net Participations effectively received by the ECB and the Lenders shall procure that the Commission shall then instruct the ECB to transfer the Net Disbursement Amount as so reduced to



the Borrower in the manner specified above. Conversely, if the Borrower refuses to receive such lower amount in respect of the Loan the Commission shall not instruct the ECB to transfer such funds (which shall forthwith be returned to the Committed Lenders concerned with no delay) and the Request for Funds and the related Acceptance Notice shall be cancelled automatically. If any part of the shortfall in Net Participations is in fact received within 2 Business Days of the scheduled Disbursement Date then the Commission shall consult with the Borrower as to whether it wishes to receive a remittance of such funds and in such event the parties shall make such adjustments to the terms of the relevant portion of the Loan as are necessary to take into account the late receipt of such funds. Any funds received outside this period of 2 Business Days shall be returned by the Commission to the relevant Lender(s); or

- (b) where the aggregate of the Net Participations effectively received in relation to such Loan is lower than 90% of the aggregate Net Participations of all the Committed Lenders in respect of such Loan then the Commission shall not instruct the ECB to transfer to the Borrower the corresponding funds (and the same will remain credited to the Lenders' Account) until the Commission has received further instruction from the Lenders to do so and the Borrower has notified the Commission in writing of its consent to receive the funds. In the event that:

- (i) either the Lenders have instructed the Commission not to further proceed with the disbursement; or the Lenders have failed to give instructions to the Commission within two Business Days following the Disbursement Date, or
- (ii) either the Borrower has notified the Commission of its refusal to receive the lower sum or the Borrower has not notified the Commission of its consent to receive the funds within two Business Days following the Disbursement Date,

the Commission shall then instruct the ECB to forthwith return the Net Participations credited to the Lenders Account to the Committed Lenders concerned and the Request for Funds and the related Acceptance Notice shall be cancelled; and

- (c) any adjustments under Points (a) and (b) shall be without prejudice to the Borrower's rights against the Committed Lenders which failed to fund their portion of a Loan.
- (9) The disbursement of a Loan shall under no circumstances commit any of the parties to proceed with the lending and borrowing of any further Loan.

- (10) The Borrower's right to request Loans under this Agreement expires at the end of the Availability Period, following which any undisbursed amount of the Facility shall be considered as immediately cancelled.

#### 4. REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND UNDERTAKINGS

##### (1) Representations

The Borrower represents and warrants to the Lenders on the date of this Agreement and on each Interest Payment Date that:

- (a) each Loan shall constitute an unsecured, direct, unconditional, unsubordinated and general obligation of the Borrower and will rank at least *pari passu* with all other present and future unsecured and unsubordinated loans and obligations of the Borrower arising from its present or future Relevant Indebtedness as defined in Article 8(1)(g) below; and
- (b) the legal opinion of the Legal Advisor to the State at the Ministry of Justice, Transparency and Human Rights and the Legal Advisor to the State at the Ministry of Finance provided in accordance with Article 3(4)(a) is accurate and correct.

The Borrower confirms having received a copy of the Intercreditor Agreement and acknowledges that it is aware of and understands its terms. In the event of any modification to the Intercreditor Agreement the Lenders shall supply the revised terms thereof to the Borrower for its acknowledgement.

##### (2) Undertakings

The Borrower undertakes, until such time as all principal under this Agreement has been fully reimbursed and all interest and additional amounts, if any, due under this Agreement have been fully paid:

- (a) with the exception of those encumbrances enumerated in paragraphs (1) to (6) below:
  - (i) not to secure by mortgage, pledge or any other encumbrance upon its own assets or revenues any present or future Relevant Indebtedness and any guarantee or indemnity given in respect thereof, unless the Loans at the same time shares *pari passu* and *pro rata* in such security; and
  - (ii) not to grant to any other creditor or holder of its sovereign debt any priority over the Lenders.

The grant of the following encumbrances shall not constitute a breach of this Article:

- (1) encumbrances upon any property incurred to secure the purchase price of such property and any renewal or extension of any such encumbrance which is limited to the original property covered thereby and which secures any renewal or extension of the original secured financing; and
- (2) encumbrances on commercial goods arising in the course of ordinary commercial transactions (and expiring at the latest within one year thereafter) to finance the import or export of such goods into or from the country of the Borrower; and
- (3) encumbrances securing or providing for the payment of Relevant Indebtedness incurred exclusively in order to provide financing for a specific investment project, provided that the properties to which any such encumbrances apply are properties which are the subject of such project financing, or which are revenues or claims which arise from the project; and
- (4) any other encumbrances in existence on the date of the signing of this Agreement, provided that such encumbrances remain confined to the properties presently affected thereby and properties which become affected by such encumbrances under contracts in effect on the date of the signing of this Agreement and provided further that such encumbrances secure or provide for the payment of only those obligations so secured or provided for on the date hereof or any refinancing of such obligations; and
- (5) all other statutory encumbrances and privileges which operate solely by virtue of law and which cannot be reasonably avoided by the Borrower; and
- (6) encumbrances granted or consented to in relation to a securitization of State assets where the transaction involves (a) (i) the sale, transfer or assignment of State assets to a special purpose company or similar entity or (ii) the grant by the Borrower of security over State assets, where (b) such State assets are used in either case to back or to secure a public issuance of bonds by such special purpose company or similar entity and where the recourse of investors in respect of such bonds is limited to the revenue generated by or the realizable value of such State assets and (c) provided that the terms of such securitization and the use of the proceeds of such transaction are consistent with the policy conditions of the

MoU and accounted for in national accounts in line with ESA 95 principles and Eurostat guidance on securitisations operations undertaken by governments.

As used in this Article, "financing for a specific investment project" means any financing of the acquisition, construction or development of any properties in connection with a project if the providing entity for such financing expressly agrees to look to the properties financed and the revenues to be generated by the operation of, or loss or damage to, such properties as the principal source of repayment for the moneys advanced.

- (b) to utilise the Net Disbursement Amounts consistently with the Council decision on the basis of Articles 126(9) and 136 TFEU as in force at the relevant time and in accordance with the MoU.
- (c) to only repay the Loans advanced under this Agreement in accordance with the terms of this Agreement on a *pro rata* and *pari passu* basis to each Committed Lender via payments to the Lenders' Account maintained at the ECB and not to deal on a bilateral or preferential basis with individual Lenders in respect of the Loans made under this Agreement;
- (d) to obtain and maintain in full force and effect all authorisations necessary for it to comply with its obligations under this Agreement; and
- (e) to comply in all respects with applicable laws which might affect its ability to perform this Agreement.

## 5. INTEREST, COSTS AND EXPENSES

- (1) Subject to Article 5(7) below, in respect of each outstanding Loan, the Borrower shall pay on each Interest Payment Date interest having accrued on such Loan during the Interest Period ending on such date, at a rate per annum (the "**Interest Rate**") equal to the aggregate of:
  - (a) the then applicable three-month EURIBOR determined in accordance with Annex 5, or (i) in respect of periods which are equal to or exceed one week and are less than three months, the relevant EURIBOR rate determined (using the EURIBOR rate for the next longest period for which such rates are available) and (ii) in respect of periods of less than one week the applicable EONIA rate for each day with daily capitalisation; and
  - (b) a margin equal to:

- (i) 300 basis points, in respect of any Interest Periods commencing on or after the Disbursement Date of a Loan up to and including the Interest Period ending on the third anniversary of such Disbursement Date or, if this is not an Interest Payment Date, the first Interest Payment Date after the third anniversary of such Disbursement Date; and
- (ii) 400 basis points in respect of any subsequent Interest Periods.

For the purposes of this Agreement:

**"Interest Payment Date"** means, in relation to any Loan, any and each of 15 March, 15 June, 15 September and 15 December in each year and the final date of repayment of such Loan if it becomes repayable prior to the end of its scheduled Term; and

**"Interest Period"** means, in relation to a Loan, each three month period commencing on (and including) an Interest Payment Date and ending on (but excluding) the next Interest Payment Date, except for (i) the first Interest Period in respect of such Loan which shall commence on (and include) the Disbursement Date thereof and end on (but exclude) the first Interest Payment Date following such Disbursement Date and (ii) any broken interest period in the event that a Loan is accelerated or otherwise repaid on a date other than the last day of its scheduled Term.

- (2) In order to cover operational costs, the Borrower shall pay to each of the Committed Lenders a non-refundable up-front service fee equal to 50 basis points (the "**Service Fee**") to be calculated on the principal amount of the Participation of each such Committed Lender in each Loan which shall be deducted from each Loan to be disbursed to the Borrower. In the event of any re-allocation of Participations amongst Lenders such Service Fee shall be re-allocated between the Lenders participating in the relevant Loan in accordance with the terms of the Intercreditor Agreement.
- (3) The Commission shall inform the Borrower and the Lenders two Business Days before the first day of the relevant Interest Period of the details of the interest calculation for such Interest Period. The EURIBOR setting and the day count convention shall be determined by the Commission in accordance with Annex 5.
- (4) The Borrower shall pay the amount of interest due to the Lenders Account referred to in Article 7(3) on the relevant Interest Payment Date and under the conditions as notified to it by the Commission. Interest on a Loan shall accrue from the date on which the respective amounts are transferred to the account at the Borrower's Agent until the date on which the respective repayment are irrevocably credited to the Lenders Account.

- (5) If the Borrower fails to pay any sum payable under this Agreement on its due date, the Borrower shall pay in addition default interest on such sum (or, as the case may be, the amount thereof for the time being due and unpaid) to the Lenders from the due date to the date of actual payment in full, calculated by reference to successive interest periods (each of such length as the Lenders may from time to time select, the first period beginning on the relevant due date and, wherever possible, the length of such period shall be that of one week) at a rate per annum on such overdue amount which is 200 basis points over the Interest Rate which would have been payable if the overdue amount had, during the period of non-payment, constituted a Loan.

So long as the failure to pay continues, such rate shall be refixed in accordance with the provisions of this Article 5(5) on the last day of each such interest period and unpaid interest under this Article concerning previous interest periods shall be added to the amount of interest due at the end of each such interest period. The default interest shall be due and payable from time to time on demand by the Commission.

- (6) The Borrower undertakes to pay to the Lenders or the Commission all additional interest and all costs and expenses, including legal fees, incurred and payable by the Lenders or the Commission as a result of a breach of any obligation under this Agreement by the Borrower.
- (7) If a Lender encounters higher funding costs than those applicable to the Borrower under this Agreement such Lender may inform the other Lenders and the Commission (through the Euro Working Group Chairman) and the Euro Working Group shall take a decision in line with the Intercreditor Agreement and inform the Borrower accordingly.

#### 6. **REPAYMENT, EARLY REPAYMENT, MANDATORY REPAYMENT AND CANCELLATION**

- (1) The Borrower shall repay the principal amount of each Loan on the date(s) (each of which must be an Interest Payment Date) and under the conditions notified to it by the Commission in the relevant Acceptance Notice and related documentation.
- (2) The Borrower may, if it gives the Lenders not less than one month's prior written notice and subject to the agreement by the Lenders, prepay the whole or part of any Loan (provided that any prepayment in part shall be of not less than Euro one billion) on an Interest Payment Date.
- (3) If more than one Loan is outstanding, the prepayment shall be applied *pari passu* amongst all Loans regardless of their date of maturity, unless the reallocation in accordance with Article 6 of the Intercreditor Agreement has been executed and completed, in which case the Borrower may select which Loan or Loans any prepayment shall be applied against.

- (4) The following restrictions shall apply:
- (a) the notice of prepayment shall be irrevocable and shall specify the amount and the date upon which the prepayment is to be made, which must be an Interest Payment Date; and
  - (b) any prepayment shall be made together with accrued interest on the amount prepaid and subject to the Borrower indemnifying Lenders in respect of any costs, expenses or fees they suffer (including broken funding and broken hedging costs) as a consequence of such prepayment. Accrued interest shall be payable at the Interest Rate determined for the relevant period; and
  - (c) any partial prepayment shall be applied (after paying any accrued interest, fees or other amounts due in respect of the amount being prepaid) to the scheduled capital repayment amounts *pro rata*; and
  - (d) any amount which is voluntarily prepaid cannot be re-borrowed.
- (5) The Borrower may cancel, on not less than two weeks' prior written notice, the whole or any part (being a minimum of Euro one hundred million) of the undrawn amount of the Facility.
- (6) If:
- (a) the Court of Justice of the European Union in a final decision decides that this Agreement or the making of the Loans violates European Union law and such violation cannot be remedied then the Facility as a whole (*i.e.* the Commitments of all of the Lenders hereunder) shall immediately and irrevocably be cancelled but this shall not give rise to an acceleration of any outstanding Loans; or
  - (b) a constitutional court of a Lender or other court with competent jurisdiction in relation to such Lender decides in a final judgment that this Agreement or a Loan is violating the constitution of the Lender and such violation cannot be remedied, then the Commitment of the relevant Lender only shall immediately and irrevocably be cancelled but this shall not give rise to an acceleration of any outstanding Loans.
- (7) If financing granted to the Borrower under the IMF Stand-by Arrangement is repaid in advance in whole or in part on a voluntary or mandatory basis a proportional amount of the Loans made under this Agreement shall, unless the Lenders acting unanimously agree otherwise, become immediately due and repayable in an amount based on the initial ratio between the Loans made under this Agreement to financing made under the IMF Stand-by Arrangement.

## 7. PAYMENTS

- (1) All payments to be made by the Borrower shall be paid without set-off or counterclaim, free and clear of, and without deduction for and on account of, any taxes, commissions and any other charges for the entire term of this Agreement.
- (2) The Borrower declares that all payments and transfers under this Agreement, as well as the Agreement itself, are not subject to any tax or any other impost in the country of the Borrower and shall not be so subject for the entire term of this Agreement. If nevertheless the Borrower is required by law to make any such deductions, the Borrower shall pay the requisite additional amounts so that the Lenders receive in full the amounts specified by this Agreement.
- (3) All payments by the Borrower shall be made via SWIFT message MT202 in TARGET2 on the value date before 11:00 a.m. Brussels time to the TARGET2 participant SWIFT-BIC: ECBFDEFFBAC, in favour of account number 4050992001, account name "Pooled bilateral loans EC/Lenders" with ref.: "Euro Area Stability Support to Greece", or to such other account as the Commission may instruct the Borrower and the Borrower's Agent by written notice at least two Business Days before the relevant Interest Payment Date (the "**Lenders' Account**").
- (4) The Commission shall on behalf of the Lenders advise the Borrower and the Borrower's Agent at least fifteen calendar days prior to each Interest Payment Date of the amount of principal and interest due and payable on such date and of the details (interest rate, interest period) on which the interest calculation is based.
- (5) The Borrower shall send to the Lenders and ECB a copy of its payment instructions sent to the Borrower's Agent at least two Business Days prior to the relevant Interest Payment Date.
- (6) If the Borrower shall pay an amount in relation to any of the Loans which is less than the total amount due and payable under this Agreement, the Borrower hereby waives any rights it may have to make any appropriation of the amount so paid as to the amounts due.

The amount so paid under a Loan shall be applied in or towards satisfaction of payments due under such Loan in the following sequence:

- (a) *first* against any fees, expenses and indemnities;
- (b) *second* against any interest for late payments as determined under Article 5(5);
- (c) *third* against interest; and



- (d) *fourth* against principal,  
provided that these amounts are due or overdue for payment on that date.
- (7) Any calculation and determination by the Commission under this Agreement:
- (a) shall be made in a commercially reasonable manner; and
- (b) shall, absent manifest error, be binding on all Lenders and the Borrower.
- (8) Where a payment falls to be made under this Agreement on a day which is not a Business Day, such payment will instead be made on the immediately preceding Business Day.

## 8. EVENTS OF DEFAULT

- (1) The Lenders, may, by written notice (served by the Commission acting on their behalf) (and acting in accordance with the terms of the Intercreditor Agreement) to the Borrower cancel the Facility and/or declare the outstanding principal amount of the Loans to be immediately due and payable, together with accrued interest, if:
- (a) the Borrower shall fail to pay any amount of principal or interest under any Loan or any other amounts due under this Agreement on its due date, whether in whole or in part, in the manner as agreed in this Agreement, in respect of any Loan and such default shall continue for a period of thirty calendar days (in relation to a failure to pay any interest amount or any other amount with the exception of principal) or seven calendar days (in relation to a failure to pay any principal amount) after written notice thereof shall have been given to the Borrower by the Lenders; or
- (b) the Borrower or its agencies shall default in the performance of any obligation under this Agreement (including the obligation set out in Article 1(3) to apply Loans in accordance with the terms of the MoU but excluding any other obligations under the MoU), and such default shall continue for a period of one month after written notice thereof shall have been given to the Borrower by the Lenders; or
- (c) the Borrower's obligations under this Agreement are declared by a court of competent jurisdiction not to be binding on or enforceable against the Borrower or are declared by a court of competent jurisdiction to be illegal; or
- (d) (i) it has been established that in relation to this Agreement or the MoU, the Borrower or the Borrower's Agent has engaged in any illegal activity, or any other actions detrimental to the Lenders or

- (ii) any representation or warranty made by the Borrower or the Borrower's Agent under this Agreement is inaccurate, untrue or misleading; or
- (e) Relevant Indebtedness of the Borrower having an aggregate principal amount in excess of Euro 250 million is the subject of a declaration of default as defined in any instrument governing or evidencing such indebtedness and as a result of such a declaration of default there is an acceleration of such indebtedness or a *de facto* moratorium on payments; or
- (f) the Borrower does not make timely repurchases from the IMF in relation to the IMF Stand-by Arrangement; or
- (g) the Borrower does not generally pay its Relevant Indebtedness as it falls due or declares or imposes a moratorium on the payment of the Relevant Indebtedness of the Borrower or of Relevant Indebtedness assumed or guaranteed by it.

For the purposes of the foregoing, "**Relevant Indebtedness**" means External Indebtedness and Public Internal Indebtedness.

"**External Indebtedness**" means all indebtedness of the Borrower or the Borrower's Agent (i) which is denominated or payable in a currency other than the lawful currency of the Borrower and (ii) which was not originally incurred or assumed under an agreement or instrument made with or issued to creditors substantially all of who are residents of Greece or entities having their head office or principal place of business with the territory of Greece.

"**Public Internal Indebtedness**" means all indebtedness of the Borrower which (i) is denominated in the lawful currency of the Borrower, (ii) is in the form of or represented by bonds, notes or other securities or any guarantee thereof and (iii) is or may be quoted or listed or ordinarily purchased and sold on any stock exchange, automated trading system, over the counter or other securities market.

- (2) The Lenders may, but are not obliged to, exercise their rights under this Article and may also exercise them only in part without prejudice to the future exercise of such rights. In relation to such rights they shall act in accordance with the terms of the Intercreditor Agreement.
- (3) The Borrower shall reimburse all costs, expenses, fees and loss of interest incurred and payable by the Lenders or the Commission as a consequence of an early repayment of any Loan under this Article. The loss of interest is the difference (if it is a positive amount) between the interest rate of the Loan and the interest received from the reinvestment of the amounts repaid early, for the period between the date of the early repayment and the date on which the

Loan matures or can be terminated by the Lenders. In addition, the Borrower shall pay default interest, as provided in Article 5(5) above, which shall accrue as from the date when the outstanding principal amount of the Loan has been declared immediately due and payable, until the date of actual payment in full.

#### 9. **INFORMATION UNDERTAKINGS**

- (1) The Borrower shall supply to the Commission for distribution to the Lenders:
- (a) all documents dispatched by the Borrower to its creditors generally at the same time as they are dispatched;
  - (b) a regular report on the progress made in fulfilment of the terms of the MoU;
  - (c) promptly, such further information regarding its fiscal and economic condition, as any Lender or the Commission may reasonably request; and
  - (d) any information pertaining to any event which could reasonably be expected to cause an Event of Default to occur (and the steps, if any, being taken to remedy it).
- (2) The Borrower undertakes to inform the Lenders and the Commission promptly if any event occurs that would render incorrect any statement made in the Borrower's legal opinion referred to in Article 3(4) above.

#### 10. **UNDERTAKINGS RELATING TO INSPECTIONS, FRAUD PREVENTION AND AUDITS**

The Lenders (in accordance with the instructions of the Euro Area Member States (other than Greece)) shall be entitled to monitor the Borrower's compliance with its obligations hereunder and under the MoU and for this purpose the Lenders will be represented by the Commission and in this connection:

- (a) The Commission shall have the right to send its own agents or duly authorised representatives to carry out any technical or financial controls or audits that the Commission considers necessary in relation to the management of the Loan.
- (b) The Borrower and the Borrower's Agent shall supply relevant information and documents which may be requested for the purpose of such assessments, controls or audits, and take all suitable measures to facilitate the work of persons instructed to carry them out. The Borrower and the Borrower's Agent undertake to give to the persons

referred to in sub-paragraph (a) access to sites and premises where the relevant information and documents are kept.

- (c) The Borrower and the Borrower's Agent shall ensure investigation and satisfactory treatment of any suspected and actual cases of fraud, corruption or any other illegal activity in relation to the management of the stability support. All such cases as well as measures related thereto taken by national competent authorities shall be reported to the Commission without delay.

## 11. NOTICES

- (1) All notices in relation to this Agreement shall be validly given if in writing and sent to the addressees listed in Annex 7. Each party will update addressees and notify it to the other parties hereto upon the same being amended from time to time.
- (2) All notices shall be given by registered mail. In case of urgency, they can be given by fax, SWIFT message or by hand-delivered letter to the addressees above mentioned and confirmed by registered mail without undue delay. Notices become effective with the actual receipt of the fax, the SWIFT message or the letter.
- (3) All documents, information and materials to be furnished under this Agreement shall be in the English language.
- (4) Each party to this Agreement will notify to the others the list and specimen signatures of the persons authorised to act on its behalf under this Agreement, promptly upon its signature of this Agreement. Likewise, each party will update such list and notify it to the other parties hereto upon the same being amended from time to time.

## 12. MISCELLANEOUS

- (1) If any one or more of the provisions contained in this Agreement should be or become fully or in part invalid, illegal or unenforceable in any respect under any applicable law, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions contained in this Agreement shall not in any way be affected or impaired thereby. Provisions which are fully or in part invalid, illegal or unenforceable shall be interpreted and thus implemented according to the spirit and purpose of this Agreement.
- (2) The Preamble and the Annexes to this Agreement form an integral part of this Agreement.
- (3) A person who is not party to this Agreement has no right under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce or benefit from any term of this Agreement.

- (4) In the event that the Commission has any queries or questions regarding amounts which may be due or unsettled between the Lenders it may refer such issues to the Euro Area Working Group with a view to achieving an amicable resolution of issues between Lenders (acting in accordance with the directions of the Euro Area Member States (other than Greece)).

### 13. ASSIGNMENT AND TRANSFER

- (1) Any assignment and transfer of a Lender's rights and obligations which is permitted under Article 2 shall take effect as follows: the former Lender, the new Lender and the other Lenders shall enter into an assignment agreement in the form of Annex 6 (an "**Assignment Agreement**") and on the date when this is executed by all of these parties and subject to payment of the relevant amounts due in respect of such assignment and transfer: (i) the existing Lender shall assign absolutely its rights in respect of the Loans and the Agreement expressed to be assigned under the Assignment Agreement; (ii) the existing Lender shall be released by the Borrower and the other Lenders from its obligations under this Agreement in respect of the portion of the Loans being assigned and expressed to be the subject of the Assignment Agreement (the "**Relevant Obligations**"); and (iii) the new Lender shall assume to the Borrower and the other Lenders obligations equivalent to the Relevant Obligations and (if it is not already a Lender) shall become a party to this Agreement as a Lender. A copy of each Assignment Agreement shall be promptly supplied to the Commission and the Lenders shall notify the Borrower promptly of each such Assignment Agreement and the assignment effected thereunder.
- (2) Notwithstanding Article 13(1) above, any assignment and transfer of a Lender's rights and obligations under Article 2(4)(b) shall take effect without any need for the prior written consent of all Lenders but the former Lender will promptly notify the other Lenders and the Commission of such assignment and/or transfer.

### 14. GOVERNING LAW AND JURISDICTION

- (1) This Agreement and any non-contractual obligations arising out of or in connection with it shall be governed by and shall be construed in accordance with English law.
- (2) The parties undertake to submit any dispute which may arise relating to the legality, validity, interpretation or performance of this Agreement to the exclusive jurisdiction of the Court of Justice of the European Union.
- (3) Judgements of the Court of Justice of the European Union shall be fully binding on and enforceable by the parties.

- (4) The Lenders may enforce any judgement obtained from the Court of Justice of the European Union, or other rights against the Borrower in the courts of the country of the Borrower.
- (5) The Borrower hereby irrevocably and unconditionally waives all immunity to which it is or may become entitled, in respect of itself or its assets, from legal proceedings in relation to this Agreement, including, without limitation, immunity from suit, judgement or other order, from attachment, arrest or injunction prior to judgement, and from execution and enforcement against its assets to the extent not prohibited by mandatory law.

## 15. ENTRY INTO FORCE

- (1) Following its signature by all parties, this Agreement shall enter into force on the date on which:
  - (a) the Lenders have received the official notification in the form of the Legal Opinion by the Legal Advisor to the State at the Ministry of Justice, Transparency and Human Rights and the Legal Advisor to the State at the Ministry of Finance in the form of Annex 4 that this Agreement has been duly executed on behalf of the Borrower and all of the Borrower's obligations in relation to this Agreement are valid, binding and enforceable in accordance with their terms and nothing further is required to give effect to the same; and
  - (b) the Commission has received Commitment Confirmations from a Critical Mass of Lenders,

on which date this Agreement shall enter into effect and be binding on and between the Borrower and those Lenders which have provided such Commitment Confirmations.

This Agreement shall enter into force and become binding upon and between the Borrower, the Committed Lenders and each remaining Lender with effect from each date when the Commission receives the Commitment Confirmation of such Lender.

A "**Commitment Confirmation**" means a written confirmation (in accordance with Annex 4 to the Intercreditor Agreement) by a Lender to the Commission that under its national laws it is duly authorised to participate as a Lender under this Agreement.

- (2) It is acknowledged and agreed that the Commitment Confirmation of a Lender may be of provisional application in accordance with the national laws and legislation of the relevant Member State. If under applicable national laws the provisional authorisation is revoked, terminated or expires then the Commitment of the relevant Lender shall be revoked and cancelled with respect to future disbursements of Loans but this shall not give rise to

any acceleration of any Loan already disbursed by such Lender under this Agreement.

16. **EXECUTION OF THE AGREEMENT**

This Agreement may be executed in any number of counterparts signed by one or more of the parties. The counterparts each form an integral part of the original Agreement and the signature of the counterparts shall have the same effect as if the signatures on the counterparts were on a single copy of the Agreement.

The Commission shall promptly after the signature of this Agreement supply conformed copies of the Agreement to each of the parties.

17. **ANNEXES**

The Annexes to this Agreement shall constitute an integral part hereof:

1. List of the Lenders;
2. Form of Request for Funds;
3. Form of Acceptance Notice;
4. Form of Legal Opinion;
5. EURIBOR Setting Rules;
6. Form of Assignment Agreement; and
7. List of Contacts.

Done in Brussels on 8 May 2010 and in Athens 8 May 2010.

**HELLENIC REPUBLIC**

as Borrower

Represented by

- *signed* -

George Papaconstantinou

Minister of Finance

**The following Euro Area Member States**

**KINGDOM OF BELGIUM, IRELAND,**

**KINGDOM OF SPAIN,**

**FRENCH REPUBLIC,**

**ITALIAN REPUBLIC,**

**REPUBLIC OF CYPRUS,**

**GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG,**

**REPUBLIC OF MALTA,**

**KINGDOM OF THE NETHERLANDS,**

**REPUBLIC OF AUSTRIA,**

**PORTUGUESE REPUBLIC,**

**REPUBLIC OF SLOVENIA,**

**SLOVAK REPUBLIC and**

**REPUBLIC OF FINLAND**

as Lenders

represented by:

**EUROPEAN COMMISSION**

Represented by

- *signed* -

Olli Rehn

**BANK OF GREECE**

as the Borrower's Agent

Represented by

- *signed* -

George Provopoulos

Governor of the Bank of Greece

**KfW**

acting in the public interest, subject to the instructions of and with the benefit of the guarantee of the **Federal Republic of**

**Germany**

as Lender

Represented by

- *signed* -

Dr. Günther Bräunig

Member of the Managing Board

- *signed* -

Dr. Frank Czichowski

Treasurer



**ANNEX 1  
LIST OF THE LENDERS**

	<b><u>Commitment</u></b>
	<b><u>EUR</u></b>
Kingdom of Belgium	2.860.942.462,10
Ireland	1.310.046.500,93
Kingdom of Spain	9.794.387.452,71
French Republic	16.773.596.199,72
Italian Republic	14.739.467.996,33
Republic of Cyprus	161.470.573,49
Grand Duchy of Luxembourg	206.054.851,64
Republic of Malta	74.543.025,89
Kingdom of the Netherlands	4.703.995.187,73
Republic of Austria	2.290.192.933,16
Portuguese Republic	2.064.558.742,44
Republic of Slovenia	387.812.451,16
Slovak Republic	817.850.223,95
Republic of Finland	1.478.947.787,45
 KfW acting in the public interest, subject to the instructions of and with the benefit of the guarantee of the Federal Republic of Germany	 22.336.133.611,30

**ANNEX 2  
FORM OF REQUEST FOR FUNDS**

By fax followed by registered mail:

European Commission

[Insert address]

Fax: [•]

Copy to the European Central Bank

[Insert address]

Fax: [•]

Copy to the Bank of Greece

[Insert address]

Fax: [•]

**Subject: Euro Area Stability Support  
Request for Funds for the [•] Loan**

Dear Sirs,

We refer to the Loan Facility Agreement made between the Euro Area Member States (other than the Federal Republic of Germany and the Hellenic Republic) and KfW as Lenders and the Hellenic Republic as Borrower signed on [•] (the "**Agreement**"). Terms defined in the Agreement shall have the same meaning herein.

1. We hereby irrevocably request that a Loan be disbursed under and in accordance with the Agreement upon the following terms:
  - (a) Principal amount of the Loan to be EUR [\_\_\_\_\_].
  - (b) The Net Disbursement Amount of the Loan to be EUR [\_\_\_\_\_].
  - (c) The Disbursement Date for the Loan shall be: [\_\_\_\_\_].
  - (d) The Loan shall have [no Grace Period] [a Grace Period of [\_\_\_\_\_]].
  - (e) The Term of the Loan shall be [\_\_\_\_\_] years.
  - (f) The scheduled principal repayments of the Loan shall be:

Date (years)	Scheduled Principal Repayments (€)
0	Disbursement


2. We acknowledge and agree that:

- (a) The list of authorised signatories sent on behalf of the Borrower by the Minister of Finance on [ ] remains valid and applicable.
- (b) No event has occurred that would render incorrect any statement made in the legal opinion issued by the Legal Advisor to the State at the Ministry of Justice, Transparency and Human Rights and the Legal Advisor to the State at the Ministry of Finance dated [ ].
- (c) No Event of Default has occurred.

Yours faithfully,

**ANNEX 3  
FORM OF ACCEPTANCE NOTICE**



**EUROPEAN COMMISSION**  
DIRECTORATE GENERAL  
ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS  
Finance, coordination with EIB group, EBRD and IFI's

**By fax followed by registered mail:**

*[Insert Borrower's contact details]*

Copy to the European Central Bank

*[Insert address]*

Fax: [•]

Copy to the Bank of Greece

*[Insert address]*

Fax: [•]

**Subject: Euro Area Stability Support  
Acceptance Notice for the [•] Loan**

Dear Sirs,

We refer to: (i) the Loan Facility Agreement between the Euro Area Member States (other than the Federal Republic of Germany and the Hellenic Republic) and KfW as Lenders and the Hellenic Republic as Borrower signed on *[date]* (the "**Agreement**"); and (ii) the Request for Funds notified to the Commission by the Hellenic Republic on *[date]*. Terms defined in the Agreement shall have the same meaning herein.

We hereby confirm the financial terms applicable to the Loan requested by the Hellenic Republic in the above Request for Funds:

- (a) Principal amount of the Loan to be EUR [\_\_\_\_\_].
- (b) The Net Disbursement Amount of the Loan to be EUR [\_\_\_\_\_].
- (c) The Disbursement Date for the Loan shall be: [\_\_\_\_\_].
- (d) The Loan shall have [no Grace Period] [a Grace Period of [\_\_\_\_\_]].
- (e) The Term of the Loan shall be [\_\_\_\_\_] years.
- (f) The scheduled principal repayments of the Loan shall be:

Date (years)	Scheduled Principal Repayments (€)
0	Disbursement

(g) the Lenders in respect of this Loan comprise:

[ ], [ ], [ ], and [ ]

Yours faithfully,

**EUROPEAN COMMISSION**

[•]

[•]

**ANNEX 4**  
**FORM OF LEGAL OPINION**

(official letterhead of the Legal Advisor to the State at the Ministry of Justice,  
Transparency and Human Rights and the Legal Advisor to the State at the Ministry  
of Finance)

[place, date]

To: European Commission  
[Insert address]

**Re: Loan Facility Agreement between certain Euro Area Member States and  
KfW (as Lenders) and the Hellenic Republic (as Borrower) and the Bank  
of Greece (as the Borrower's Agent) signed on [•] 2010  
Legal Opinion**

Dear Sirs,

In our capacity as the Legal Advisor to the State at the Ministry of Justice, Transparency and Human Rights and the Legal Advisor to the State at the Ministry of Finance, we refer to the above referenced Loan Facility Agreement and its Annexes which constitute an integral part thereof (hereinafter together referred to as the "**Agreement**") entered into between, amongs others, certain Euro Area Member States and KfW (hereinafter referred to as the "**Lenders**") and the Hellenic Republic (hereinafter referred to as the "**Borrower**") on [•]. I also refer to the the Memorandum of Economic and Financial Policies, the Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality and the Technical Memorandum of Understanding (hereinafter referred to together as the "**MoU**").

We warrant that we are fully competent to issue this legal opinion in connection with the Agreement on behalf of the Borrower.

We have examined originals of the Agreement and of the MoU. We have also examined the relevant provisions of national and international law applicable to the Borrower and the Borrower's Agent, the powers of signatories and such other documents as we have deemed necessary or appropriate. Furthermore, we have made such other investigations and reviewed such matters of law as we have considered relevant to the opinion expressed herein.

We have assumed (i) the genuineness of all signatures (except the Borrower and the Borrower's Agent) and the conformity of all copies to originals, (ii) the capacity and power to enter into the Agreement of, and their valid authorisation and signing by, each party other than the Borrower and the Borrower's Agent and (iii) the validity, binding effect and enforceability of the Agreement on each party under the laws of England.

Terms used and not defined in this opinion shall have the meaning set out in the Agreement in the MoU.

This opinion is limited to Hellenic law as it stands at the date of this opinion.

Subject to the foregoing, we are of the opinion that:

1. With respect to the laws, regulations and legally binding decisions currently in force in the Hellenic Republic, the Borrower is by the execution of the Agreement and the MoU by [*insert name*], Minister of Finance, validly and irrevocably committed to fulfil all of its obligations under it. In particular, the provisions of the Agreement relating to the advance of Loans are fully valid.
2. The Borrower's execution, delivery and performance of the Agreement and the MoU: (i) have been duly authorised by all necessary consents, actions, approvals and authorisations; and (ii) have not and will not violate any applicable regulation or ruling of any competent authority or any agreement or Treaty binding on it.
3. Nothing in this Agreement contravenes or limits the rights of the Borrower to make punctual and effective payment of any sum due for the principal, interest or other charges under the Agreement.
4. The Agreement and the MoU are in proper legal form under Hellenic laws for enforcement against the Borrower and the Borrower's Agent. The enforcement of the Agreement would not be contrary to mandatory provisions of Hellenic law, to the ordre public of the Hellenic Republic, to international treaties or to generally accepted principles of international law binding on the Borrower.
5. It is not necessary in order to ensure the legality, validity or enforceability of the Agreement and the MoU that they be filed, recorded, or enrolled with any court or authority in the Hellenic Republic.
6. No taxes, duties, fees or other charges imposed by the Hellenic Republic or any taxing authority thereof or therein are payable in connection with the execution and delivery of the Agreement and with any payment or transfer of principal, interest, commissions and other sums due under the Agreement.

7. No exchange control authorisations are required and no fees or other commission are to be paid on the transfer of any sum due under the Agreement.
8. The signature of the Agreement and the MoU by *[insert name]*, Governor of the Bank of Greece legally and validly binds the Borrower's Agent.
9. The choice of English law as governing law for the Agreement is a valid choice of law binding the Borrower in accordance with Hellenic law.
10. The Borrower has legally, effectively and irrevocably submitted to the exclusive jurisdiction of the Court of Justice of the European Union in connection with the Agreement and any judgement of this court would be conclusive and enforceable in the Hellenic Republic.
11. Neither the Borrower nor any of its property are immune on the grounds of sovereignty or otherwise from jurisdiction, attachment – whether before or after judgement – or execution in respect of any action or proceeding relating to the Agreement.
12. The execution of the Agreement and the MoU has been made upon the provisions of *[insert appropriate reference to national law]*.
13. The Agreement and the MoU have been validly ratified in accordance with provisions of *[insert appropriate reference to national law]*.
14. In conclusion, the Agreement and the MoU have been duly executed on behalf of the Borrower and all the Borrower's obligations in relation to the Agreement and the MoU are valid, binding and enforceable in accordance with their terms and nothing further is required to give effect to the same.

Legal Advisor to the State at the Ministry of Justice, Transparency and Human Rights and the Legal Advisor to the State at the Ministry of Finance



**ANNEX 5**  
**EURIBOR SETTING RULES**

1. The EURIBOR for each Interest Period in respect of a Loan shall be fixed by the Commission in accordance with the following stipulations:
  - (1) the EURIBOR for the Interest Period shall be expressed as an annual interest rate. It shall correspond to the reference interest rate determined in accordance with points (2) to (4);
  - (2) on the second-last Business Day before the Disbursement Date and each Interest Payment Date (hereinafter referred to as the "**Interest Determination Date**"), the Commission, referring to the EURIBOR for three-month EUR deposits as quoted by the European Banking Federation on the Reuters 3000 XTRA monitor page EURIBOR 01 at, or around, 11 a.m. (Brussels time), shall determine the reference interest rate for the Interest Period following the respective Interest Determination Date;
  - (3) in the event of the Reuters 3000 XTRA monitor page EURIBOR 01 not publishing the EURIBOR on an Interest Determination Date as per point (2), the Commission shall, by analogy to the procedure under point (2), determine the reference interest rate as the EURIBOR, referring to a succeeding, or alternative page with corresponding information; and
  - (4) if, on an Interest Determination Date, no EURIBOR reference interest rates are quoted as described under points (2) and (3), the reference interest rate for the next interest period shall correspond to the three month EUREPO reference rate plus 25 basis points as published by the European Banking Federation on the Reuters 3000 XTRA monitor page EUREPO at or around 11 a.m. (Brussels time). If none of these interest rates are quoted as described, the reference interest rate for the next Interest Period shall correspond to the Lenders' actual financing costs.
2. The interest to be paid on the Loan shall be calculated by determining the amount to be paid on the outstanding principal amount according to the applicable Interest Rate, multiplying this result by the actual number of days in the respective Interest Period and then dividing by 360 days.

**ANNEX 6  
FORM OF ASSIGNMENT AGREEMENT**

Dated:

**EUR 80 000 000 000 Loan Facility Agreement  
dated [ ] (the "Agreement")**

1. We refer to the Agreement. This is an Assignment Agreement. Terms defined in the Agreement have the same meaning in this Assignment Agreement unless given a different meaning in this Assignment Agreement.
2. We refer to Article 13 (Assignment and Transfer) of the Agreement:
  - (a) The Existing Lender(s) assign(s) absolutely to the New Lender(s) all the rights of the Existing Lender(s) under the Agreement and the Loans which relate to that portion of the Existing Lender's/Lenders' Commitments and Participations in Loans under the Agreement as are specified in the Schedule.
  - (b) Each Existing Lender is released from all the obligations of the Existing Lender which correspond to that portion of the Existing Lender's Commitments and Participations in Loans under the Agreement specified in the Schedule.
  - (c) The New Lender(s) become(s) a party to the Agreement as a Lender and is/are bound by obligations equivalent to those from which the Existing Lender(s) is/are released under paragraph (b) above.
3. The proposed transfer date is [ ].
4. This Assignment Agreement shall upon delivery to the Borrower constitute notice of assignment to the Borrower.
5. This Assignment Agreement may be executed in any number of counterparts and this has the same effect as if the signatures on the counterparts were on a single copy of this Assignment Agreement.
6. This Assignment Agreement and any non-contractual obligations arising out of or in connection with it are governed by English law.
7. This Assignment Agreement has been entered into on the date stated at the beginning of this Assignment Agreement.

**SCHEDULE  
TO THE ASSIGNMENT AGREEMENT**

**Rights to be assigned and obligations to be released and undertaken**

*[insert relevant details]*

[Existing Lender(s)]

[New Lender(s) ]

By:

By:

This Assignment Agreement is counter-signed by each of the other Lenders and the transfer date is confirmed as [•].

Signature of this Assignment Agreement by the Lenders constitutes confirmation by each of them of receipt of notice of the assignments referred to herein. A copy of this Assignment Agreement shall be supplied to the Commission promptly.

By:

The Lenders

**ANNEX 7**

**LIST OF CONTACTS**

**For the Lenders and Commission:**

European Commission  
Directorate General Economic and Financial Affairs –  
Unit L-4 "Lending, Borrowing, Accounting and Back Office"  
L-2920 Luxembourg  
Attention: Head of Unit  
Fax: + 352 4301 33459  
SWIFT BIC: EUCOLULL

With copy to the ECB:

European Central Bank  
Kaiserstrasse 29  
60311 Frankfurt am Main, Germany  
Attention: Head of Financial Operations Services Division  
Fax: + 49 69 1344 6171  
SWIFT BIC: ECBFDEFFBAC

**For the Borrower:**

Ministry of Finance  
General Accounting Office  
37, E. Venizelos str.  
101 65 Athens, Greece  
Attention: 23rd Division  
Fax: + 30 210 3338205

With copy to the Borrower's Agent:

Bank of Greece  
21, E. Venizelos str.  
102 50 Athens, Greece  
Attention: Government Financial Operations & Accounts Department  
Government Accounts Section  
Fax: + 30 210 3221007  
SWIFT BIC: BNGRGRAA

CONFORMED COPY

## **INTERCREDITOR AGREEMENT**

**between**

**KINGDOM OF BELGIUM  
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY  
IRELAND  
KINGDOM OF SPAIN  
FRENCH REPUBLIC  
ITALIAN REPUBLIC  
REPUBLIC OF CYPRUS  
GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG  
REPUBLIC OF MALTA  
KINGDOM OF THE NETHERLANDS  
REPUBLIC OF AUSTRIA  
PORTUGUESE REPUBLIC  
REPUBLIC OF SLOVENIA  
SLOVAK REPUBLIC  
AND  
REPUBLIC OF FINLAND**

**8 May 2010**

**THIS INTERCREDITOR AGREEMENT (the "Agreement")**

is made by and between:

Kingdom of Belgium, Federal Republic of Germany, Ireland, Kingdom of Spain, French Republic, Italian Republic, Republic of Cyprus, Grand Duchy of Luxembourg, Republic of Malta, Kingdom of the Netherlands, Republic of Austria, Portuguese Republic, Republic of Slovenia, Slovak Republic and Republic of Finland (referred to hereafter as the "**Parties**").

**PREAMBLE**

Whereas:

- (1) Greece (the "**Borrower**") has on 23 April 2010 requested bilateral loans from the other Euro Area Member States in accordance with the Statement of the Heads of State and Government of the euro area of 25 March 2010 and the Statement of the Eurogroup of 11 April 2010.
- (2) Pursuant to that request, the representatives of the Euro Area Member States (other than Greece) have decided on 2 May 2010 to provide stability support to Greece in an intergovernmental framework via pooled bilateral loans (the "**Pooled Bilateral Loans**").
- (3) Representatives of the Member States of the European Union have decided on 5 May 2010 to entrust the Commission with the tasks in relation to coordination and management of the Pooled Bilateral Loans as set out in this Agreement.
- (5) The Pooled Bilateral Loans will be governed by the provisions of a loan facility agreement (the "**Loan Facility Agreement**") to be entered into between the Parties to this Agreement, other than the Federal Republic of Germany ("**Germany**"), and KfW ("**KfW**") as Lenders (the "**Lenders**") and the Borrower and by the terms of this Agreement.
- (6) Measures concerning the coordination and surveillance of the budgetary discipline of Greece and setting out economic policy guidelines for Greece will be defined in a Council Decision on the basis of Articles 126(9) and 136 of the Treaty on the Functioning of the European Union (the "**Council Decision**"), and the support granted to Greece is made dependent on compliance by Greece amongst others with measures consistent with such act and laid down in a Memorandum of Economic and Financial Policies, Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality and Technical Memorandum of Understanding (hereinafter referred together as the "**MoU**") each signed on 3 May 2010 by the Borrower and the Bank of Greece.

- (7) The Commission will open an account in the name of the Lenders with the European Central Bank (the "ECB"), to be used for processing all payments on behalf of the Parties, KfW and the Borrower in the context of the Pooled Bilateral Loans.

**Now, therefore, the Parties have agreed as follows:**

1. **OBJECT**

1. The Parties hereby agree that the Commission will represent them in organising and administering the Pooled Bilateral Loans to be granted to the Borrower pursuant to the terms of the Loan Facility Agreement. The Parties hereby further agree on certain arrangements among themselves relating to their mutual relationship.
2. Upon the Commission having received Commitment Confirmations (as set out in Annex 4) from at least five Parties comprising at least 2/3 of the Total Commitment (a "**Critical Mass of Member States**"), this Agreement shall enter into effect and be binding on and between those Parties which have provided such Commitment Confirmations. This Agreement shall enter into force and become binding upon each remaining Party with effect from the date when the Commission receives the Commitment Confirmation of such Party. It is acknowledged and agreed that the Commitment Confirmation of a Party may be of provisional application in accordance with the national laws and legislation of the relevant Party.
3. Germany shall designate KfW as Lender on behalf of Germany for the purposes of the Loan Facility Agreement. Germany may also appoint KfW as its delegate in relation to the performance of certain duties and functions under this Agreement provided that KfW shall not be entitled to represent Germany for the purposes of Articles 4, 7 and 8. Notwithstanding such delegation, Germany shall remain fully liable for the performance of its obligations under this Agreement. Accordingly, in this Agreement and in relation to Germany, references to Party and the duties, functions and obligations of a Party refer to Germany and references to Lenders and the duties, functions and obligations of Lenders refer to KfW as Lender under the Loan Facility Agreement acting in the public interest, subject to the instructions of and with the benefit of the guarantee of Germany provided that where a function, duty or obligation is imposed on a Lender under this Agreement, Germany shall, as Party to this Agreement, ensure to the other Parties and the Commission the performance by KfW as Lender under the Loan Facility Agreement of such duty, function or obligation.
4. Unless otherwise herein defined, capitalised words and expressions used in this Agreement shall have the meaning ascribed to them in the Loan Facility Agreement.

## 2. LOAN FACILITY AGREEMENT

1. The Parties agree that the Commission on behalf of the Parties shall negotiate (i) the Loan Facility Agreement under which the Pooled Bilateral Loans will, subject to the terms and conditions set out therein, be made available to the Borrower; (ii) the MoU with the Borrower; and (iii) collect and hold in safe custody any conditions precedents. The Parties (other than Germany) hereby authorise the Commission to sign the Loan Facility Agreement on their behalf, subject to the prior approval by all of them, after having liaised with the ECB. The Parties hereby authorise the Commission to sign the MoU on their behalf, subject to the prior approval by all of them, after having liaised with the ECB. These authorisations and the authorisation referred to in Article 3 shall take immediate effect as of the signature of this Agreement notwithstanding the terms of Article 1(2) above.

The Parties may participate in the negotiations with the Borrower led by the Commission.

2. The Loan Facility Agreement shall have a total principal amount of up to EUR 80 billion, corresponding to the aggregate of the bilateral loans which may be made by all of the Lenders (referred to therein as the "**Loan Facility**").
3. The Commitment of each Party and, in addition, in the case of Germany, of the respective Lender KfW under the Loan Facility Agreement will be the aggregate amount of the bilateral loan, as may be divided in annual tranches, which such Party (Germany on behalf of KfW) or the respective Lender has committed to make available, *i.e.* the EUR amount determined by applying the percentage set out next to each Party's name in the third column (the "**Contribution Key**") in Annex 2, to the total principal amount of EUR 80 billion, as may be amended from time to time in accordance with Articles 2(5)(b) and 2(7).
4. The Commitment of each Party (Germany on behalf of KfW) and of the respective Lender to provide the corresponding bilateral loan is firm and binding. It is only subject to the fulfilment of any procedures<sup>1</sup> that are required under each Party's national law. Parties shall make their best efforts to complete such procedures swiftly. If these procedures are successfully completed, the Parties will then be required to participate in the Loans or ensure that the respective Lender participates, within the respective Commitment taking into account the annual tranches referred to in Article 2(3), if applicable, for the amounts to be determined by the Commission in accordance with this Agreement, subject to the decisions referred to in Articles 2(5)(b) and 4(2) as regards the release of disbursements.

---

<sup>1</sup> In particular parliamentary authorisation.



5. (a) If a Lender encounters higher funding costs than those applicable to the Borrower under the Loan Facility Agreement, such Lender shall inform the other Parties and the Commission (through the Euro Working Group Chairman) and request that the interest applicable to the outstanding Loans be determined in accordance with Annex 3.
  - (b) If a Lender encounters higher funding costs, it may by written notice together with supporting information satisfactory to the other Lenders request the Parties (with a copy to the Commission and the Euro Working Group Chairman) to accept that the Lender in question does not participate in the Loans to be made. The decision of the Parties is to be made at the latest when they decide upon a Loan in accordance with Article 4(2).
6. An up-front Service Fee calculated on the principal amount of each Loan shall be charged to the Borrower and deducted from the cash amount to be remitted to the Borrower in respect of each such Loan (such that the Borrower receives the net amount), to cover operational costs. The Service Fee will be deducted from the cash amount remitted to Borrower in respect of each Loan (but shall not reduce the principal amount of such Loan that the Borrower is liable to repay) and will be allocated by the Commission to the Lenders actually contributing to that disbursement, proportionally to the participation of each such Lender in the total amount of that Loan. In the event of a re-allocation of the Loans made by different Lenders in accordance with Article 6(2) there shall be a re-allocation of such Service Fee amongst all Lenders who participate in the Loans on a *pro rata* basis.
  7. The Borrower may only request the disbursement of a Loan during the Availability Period specified in the Loan Facility Agreement. The Parties may at any time unanimously decide to extend the Availability Period. The Parties may also, acting unanimously, agree to increase the Commitments and the aggregate amount of the Loans to be made available under the Loan Facility Agreement. In this event Germany shall procure that KfW extends the Availability Period and/or increases its Commitment under the Loan Facility Agreement accordingly.

### 3. OPENING OF ACCOUNT

The Commission is authorised by the Parties to open an account in the name of the Lenders with the ECB and to use that account for processing all payments on behalf of the Lenders and from the Borrower in the context of the Pooled Bilateral Loans. The Commission is exclusively authorised to give all instructions in relation to this account in accordance with this Agreement. This account is maintained for each of the Lenders in accordance with their respective interests in the funds credited to the account.

#### 4. PREPARATION AND AUTHORISATION OF DISBURSEMENTS

1. Before each disbursement of a Loan under the Loan Facility Agreement, the Commission will, in liaison with the ECB, present a report to the Parties analysing compliance by the Borrower with the terms and the conditions set out in the MoU and in the Council Decision. The Parties will evaluate such compliance and will unanimously decide on the release of the relevant Loan. The first Loan is released upon signature of the MoU and will not be the object of such a report.
2. Following a Request for Funds from the Borrower complying with the terms of the Loan Facility Agreement, the Parties shall (other than in respect of the first Loan) consider the report of the Commission regarding the Borrower's compliance with the MoU and the Council Decision. If, acting unanimously, the Parties consider that the Borrower has complied with the conditions to drawdown under the Loan Facility Agreement and are satisfied with its compliance with the terms and conditions of the MoU and the Council Decision then the Euro Working Group Chairman shall request in writing the Commission on behalf of the Lenders to communicate an Acceptance Notice. The request from the Euro Working Group Chairman shall specify the amount which the Lenders are willing to make available by way of a Loan under the Loan Facility Agreement and on what terms including as to the amount of the Loan, the Net Disbursement Amount, the Term, the redemption schedule and the Interest Rate in relation to such Loan.

If, at the time of receipt of a Request for Funds for a Loan, one or several Lenders do not participate in such Loan by reason of the circumstances described in Articles 2(4) or 2(5)(b), then the other Lenders will cover the missing amount up to the limit of their respective Commitments taking into account the annual tranches referred to in Article 2(3), if applicable. In such circumstances, the share of each Lender in any potential future Loan will be recalculated by the Commission with a view to bringing it back, to the extent possible, to each Lender's Adjusted % Contribution (as defined in Article 6(2)(b)(i)) as soon as possible (frontloading/back loading). The calculation of the contribution of each Lender in the Loan will be part of the details relating to a Request for Funds supplied by the Commission to the Lenders.

3. Following the communication by the Commission of a Request for Funds and after unanimous decision by the Parties to proceed with disbursement of a Loan, the Euro Working Group Chairman, on behalf of the Lenders, will send a letter to the Commission confirming the authorisation of the disbursement. The letter will irrevocably confirm the amount of the Loan, the Net Disbursement Amount, the Term, the redemption schedule, the Interest Rate, the Disbursement Date and any other conditions applicable as well as the respective proportion of each Lender. If applicable, and following receipt of written notice from relevant Lenders, the Euro Working Group Chairman shall communicate to the Commission and the Lenders whether any Lender

has notified it that the circumstances described in Article 2(5) apply to it and the decision of the Parties relating thereto. The Euro Working Group Chairman shall communicate the decisions of the Parties to the Commission at least 10 Business Days prior to the relevant Disbursement Date. Notwithstanding the foregoing, as regards the first Loan the decision shall be communicated to the Commission at the latest two Business Days prior to the Disbursement Date.

## 5. **DRAWDOWN PROCEDURE**

1. In preparation for the disbursement of a Loan, the Commission will call at least seven Business Days (T-7) before the Disbursement Date ("T") (two Business Days (T-2) in the case of the first disbursement) on the Committed Lenders to make their participation available on the account referred to in Article 3 on T by 11:00 a.m. (Brussels time) in the form of the Template Drawdown Notice in Annex 5 to this Agreement. The Committed Lenders shall send a copy of their payment instructions to this effect to the Commission and the ECB at the latest two Business Days (T-2) before (one Business Day (T-1) before in the case of the first disbursement). The Lenders undertake not to change them.
2. If on the Disbursement Date the account referred to in Article 3 has not been credited with the full amount of the Net Participations (the "**Full Amount**") in sufficient time to allow the ECB to transfer the full amount of the Loan to be disbursed on T, then:
  - (a) if the aggregate amount of the Net Participations received is at least 90% of the Full Amount in respect of such Loan then, provided that the Borrower consents, the Commission shall instruct the ECB to disburse the Loan in an amount equal to the aggregate of the Net Participations actually received into the account; if in such circumstances the Borrower refuses to receive the lower amount of the Loan then the Commission shall instruct the ECB to return the Net Participations received to the Committed Lenders concerned; if the Borrower accepts to receive the reduced Net Participations and within 2 Business Day of T, all or part of the shortfall in the Net Disbursements is received into the Lenders' Account then the Commission shall consult with the Borrower as to whether it wishes to receive a remittance of such funds and in such event the parties shall make such adjustments to the terms of the relevant portion of the Loan to take into account the late receipt of these funds. Any funds received outside this period of two Business Days shall be returned by the Commission to the relevant Committed Lenders but without prejudice to the rights of the Borrower in respect of such Committed Lenders which failed to fund the Loan;
  - (b) if the aggregate amount of the Net Participations received is lower than 90% of the Full Amount in relation to such Loan, then the

Commission shall not instruct the ECB to make such Loan and the ECB and the Commission shall await further instructions from the Parties through the Euro Working Group Chairman. If the relevant Parties instruct the Commission not to proceed with such Loan or do not reply within two Business Days following the Disbursement Date the Commission shall instruct the ECB to return such funds to the Lenders concerned.

The amounts held in the account will be remunerated according to a rate decided by the ECB.

## 6. CALCULATIONS AND DISTRIBUTION OF PAYMENTS

### 1. Interest calculation

The Parties agree to entrust the Commission with the task of making the calculations for the purposes of this Article and the Loan Facility Agreement. It shall determine the Interest Rate for each Loan in accordance the Loan Facility Agreement, calculate the amounts payable on each Interest Payment Date and notify the Borrower and the Lenders thereof. It will also instruct the ECB and inform the Lenders on the distribution of any amounts being received from the Borrower in the account referred to in Article 3 above.

### 2. Reallocation of Committed Lenders' Participations in Loans:

On the first date (the "**Recalculation Date**") on which interest is payable or a scheduled repayment has to be made hereunder after the earliest of:

- (i) the Disbursement Date of the last Loan under the Loan Facility Agreement, following which the Facility Amount (as increased, reduced or cancelled from time to time) has been disbursed in full, or
- (ii) the date on which an Event of Default under the Loan Facility Agreement occurs, or
- (iii) the day on which the Availability Period, as may be postponed from time to time, expires.

the Commission will recalculate the Participation of each of the Committed Lenders in each of the outstanding Loans in order to ensure that pro-rata amongst Lenders is achieved as follows:

- (a) If at the Recalculation Date:
  - (i) the relative proportion of the outstanding of each Committed Lender as related to the total outstanding resulting from all Loans coincides with the Adjusted % Contribution (as defined in Paragraph (b) below), and

- (ii) all Loans have the same characteristics (in particular, same interest, payment dates, maturity and repayment profile),

all amounts thereafter due and payable from the Borrower and received by the ECB on the account referred to in Article 3 for each Loan will be distributed to the Lenders according to the actual contribution of each Committed Lender in such Loan.

- (b) In all other circumstances, the Commission will calculate for each Committed Lender:

- (i) the proportion that each Committed Lender's Commitment bears to the Total Commitment (the "**Adjusted % Contribution**"),<sup>2</sup> and
- (ii) the proportion that each Committed Lender's actual participation outstanding in each Loan bears to the total amount outstanding of each such Loan (the "**Actual % Contribution**"); and
- (iii) the amount by which each Committed Lender's actual participation outstanding in each Loan exceeds (the "**Excess Participation Amount**") or is less than (the "**Shortfall Participation Amount**") the total amount outstanding of such Loan multiplied by each such Committed Lenders' Adjusted % Contribution.

If the Actual % Contribution of any Committed Lender in the aggregate of any outstanding Loans is lower than its Adjusted % Contribution in such Loans, the Commission will instruct:

- (1) each such Committed Lender to transfer to the ECB an amount equal to the aggregate of its Shortfall Participation Amounts (less the amount of the Service Fee attributable to such Shortfall Participation Amount) in relation to all outstanding Loans to the account referred to in Article 3; and
- (2) the ECB, following receipt of the aggregate of the Shortfall Participation Amount pursuant to Paragraph (i) above, to make payments to all Committed Lenders, whose Actual % Contribution in any Loan outstanding exceeds their respective Adjusted % Contribution in relation to such Loan, in an amount equal to the aggregate of each such Committed

---

<sup>2</sup> For clarification purposes, if all Lenders successfully finalise - where required - their respective national legal procedures, the Adjusted % Contribution will be identical to the Contribution Key.

Lender's Excess Participation Amounts (less the amount of the Service Fee attributable to such Excess Participation Amount) in relation to all Loans outstanding

(each a "**Balancing Payment**"). The Balancing Payments shall all be made on the same day. The recalculation becomes effective on the day when such Balancing Payments are made.

The Service Fee shall be reallocated among the Lenders according to the same process. For the avoidance of doubt, interest paid until the Recalculation Date will not be reallocated.

Prior to and at the date on which the Balancing Payment is effectively made, all amounts due and payable from the Borrower and received by the ECB on the account referred to in Article 3 will be distributed to the Committed Lenders according to the actual participation of each Lender in each Loan, subject to the terms of Article 6(3).

From the date on which the Balancing Payment is effectively made until the final repayment of all Loans, all amounts due and payable from the Borrower and received by the ECB on the account referred to in Article 3 will be distributed to the Lenders according to their respective Adjusted % Contribution, subject to the terms of Article 6(3).

The Commission will present the Adjusted % Contribution, the Actual % Contribution, the Excess Participation Amount, the Shortfall Participation Amount and the Balancing Payment to the Committed Lenders through the Euro Working Group Chairman for approval by them prior to its application.

The Committed Lenders shall (i) pay to, or receive a payment from, the account referred to in Article 3 in accordance with the notification given by the Commission, and (ii) accept or make the assignment or the transfer of the assets derived from the rebalancing referred to in Article 6(2)(b) above once all corresponding payments have been made.

3. If one or more of the Committed Lenders at the time of disbursement of a Loan has proved to the satisfaction of the other Committed Lenders that their funding costs were higher than the Interest Rate of the Loan, the provisions of Annex 3 to this Agreement will apply and the allocation among the Lenders of interest amounts paid by the Borrower will be modified by the Commission accordingly. The Committed Lenders and the ECB will be informed thereof.
4. In case that the Borrower does not pay any amount due in full, the amounts received will be distributed pro rata according to the rules set out in Article 6(2). The application of default interest on overdue amounts and the allocation of funds towards payment of fees, costs, interest and principal will be effected in accordance with the provisions of the Loan Facility Agreement.

**7. BREACH OF OBLIGATIONS UNDER THE LOAN FACILITY AGREEMENT AND AMENDMENTS AND/OR WAIVERS TO IT**

1. In case that the Commission becomes aware of a breach of an obligation under the Loan Facility Agreement, it shall promptly inform the Parties (through the Euro Working Group Chairman) and the ECB about this situation and shall propose how to react to it. The Euro Working Group Chairman will coordinate the position of the Parties and will inform the Commission and the ECB of the decision taken. The Commission and the Lenders will thereafter implement the decision in accordance with the Loan Facility Agreement.
2. In case that the Commission becomes aware of a situation where amendments and/or waivers relating to any Loan made under the Loan Facility Agreement may become necessary, it shall inform the Parties through the Euro Working Group Chairman and the ECB about this situation and shall propose how to react to it. The Euro Working Group Chairman will coordinate the position of the Parties and will inform the Commission and the ECB of the decision taken. The Commission and the Lenders will thereafter implement the decision and, following instructions of the Parties, negotiate and sign a corresponding amendment or waiver or a new loan agreement with the Borrower or any other arrangement needed.
3. In other cases than those referred to in Article 7(1) and 7(2), if the Commission becomes aware of a situation where there is a need for the Parties to express an opinion or take an action in relation to the MoU or the Loan Facility Agreement, it shall inform the Parties through the Euro Working Group Chairman about this situation, and shall propose how to react to it. The Euro Working Group Chairman will coordinate the position of the Parties and will inform the Commission of the decision taken. The Commission and the Lenders will thereafter implement the decision taken in whichever form is needed.

**8. CERTAIN INTER-CREDITOR AND OTHER ARRANGEMENTS**

The Parties acknowledge and agree as follows:

1. All Lenders rank equal and *pari passu* amongst themselves.
2. Decisions to be made under or in relation to the Loan Facility Agreement will be taken by the majority of Parties representing Lenders holding no less than 2/3 of the principal amount outstanding in respect of Loans at the time of the voting, unless the decision relates to a matter for which unanimity is expressly required in this Agreement or in the Loan Facility Agreement in which case a unanimous decision of all the Parties shall be required. For the avoidance of doubt, decisions as to whether to declare an Event of Default and/or to permit a waiver or amendment in respect of the Loan Facility Agreement (other than in respect of one of the matters expressly set out in Article 8(3) below) shall be taken by such a 2/3 majority.

3. A unanimous decision of the Parties is needed in order to authorise the modification of (i) this Agreement or the MoU or (ii) any of the following terms of the Loan Facility Agreement: aggregate principal amount of the Loan Facility, Commitment, Adjusted % Contribution, the Availability Period, a repayment profile or Interest Rate of any outstanding Loan. Unanimity means a positive or negative vote of all the Parties provided that any Party which has cancelled its Commitment as Lender (in the case of Germany, the Commitment of KfW) to make further Loans shall not have any vote on decisions in respect of such further Loans but shall retain its voting rights on matters affecting Loans which it (or in the case of Germany, KfW) has funded and which remain outstanding.
4. The Parties shall take their decisions at meetings within the framework of the Eurogroup, excluding Greece. All their decisions shall be communicated in writing by the Euro Working Group Chairman to the Commission.
5. Each of the Parties undertakes for the benefit of the other Parties to coordinate with the other Parties in respect of the exercise of any rights to accelerate or to enforce against the Borrower in accordance with the terms of this Agreement and the Loan Facility Agreement.
6. The Parties shall not assign or transfer any of their rights or obligations under this Agreement without the prior written consent of the other Parties to this Agreement and the Commission.

#### 9. SHARING OF PAYMENTS

1. Each Lender undertakes not to seek payment of its rights in respect of Loans from the Borrower other than in accordance with the terms of this Agreement and the Loan Facility Agreement, undertakes to pay all sums received by it in respect of the Loan Facility Agreement which have not been received from the ECB as contemplated by this Agreement and the Loan Facility Agreement to the account referred to in Article 3 to be distributed on a *pro rata* basis in accordance with the terms of this Agreement. They also undertake not to actively set-off claims they may have against the Borrower against sums owed by them to the Borrower other than subject to compliance with this Article 9.
2. If a Lender (a "**Recovering Lender**") receives or recovers (including by way of set-off) any amount from the Borrower other than in accordance with the payment mechanics set forth in this Agreement or the Loan Facility Agreement and applies that amount to a payment due to it under this Agreement or the Loan Facility Agreement;
  - (a) the Recovering Lender shall, within three Business Days, notify details of the receipt or recovery to the Commission;



(b) the Recovering Lender shall, within three Business Days of demand by the Commission, pay to the ECB an amount (the "**Sharing Payment**") equal to such receipt or recovery.

3. The Commission shall treat the Sharing Payment as if it had been paid by the Borrower and distribute it between the participating Lenders (including the Recovering Lender) in accordance with the payment mechanics set forth in this Agreement and the Loan Facility Agreement.

#### 10. ADMINISTRATIVE PROVISIONS

1. For all its functions under this Agreement, the Commission shall act through its service Directorate General Economic and Financial Affairs ("**ECFIN**") and on the basis of the internal rules applicable to its off-budget financial operations.<sup>3</sup>

2. All costs of the Lenders and the Commission arising in the implementation of the Agreement shall be borne by the Borrower in accordance with the Loan Facility Agreement. The Commission shall charge no fees for its work for organising and administering the Pooled Bilateral Loans.

3. The Commission shall report to the Lenders on the outstanding claims and liabilities under the Loan Facility Agreement on a quarterly basis.

4. The Commission will report to the Parties and ask instructions from the Euro Working Group Chairman regarding unsettled claims and liabilities or any other issues that may arise under this Agreement or the Loan Facility Agreement.

5. Each Lender is required to inform the Commission promptly in writing (i) that its contribution to the Loan Facility Agreement is duly authorised under the national law applicable to it after the signature thereof, or (ii) if subject to such procedures, as soon as they have been duly completed, and deliver to the Commission a Commitment Confirmation. It is acknowledged and agreed that the Commitment Confirmation of a Party may be of provisional application in accordance with the national laws and legislation of the relevant Party.

#### 11. COMMUNICATIONS

All notices in relation to this Agreement shall be validly given if in writing and sent to:

For the Parties:

---

<sup>3</sup> Commission Decision C(2005)2992 of 9 August 2005.

The Eurogroup Working Group Chairman  
c/o EWG Secretariat  
B-1049 Brussels

For the Commission:

European Commission  
Directorate General Economic and Financial Affairs  
Directorate "Finance, coordination with EIB Group, EBRD and IFIs"  
L-2920 Luxembourg

All practical communications in relation to a Loan to be disbursed, once a decision by the Parties on its release has been taken, and corresponding reimbursements shall be validly performed if in accordance with the list of contacts and account details for the Lenders, the ECB and the Commission as communicated to the Commission, unless otherwise specifically defined in this Agreement. The details (and such further details that may be requested by the Commission) shall be communicated to the Commission at the latest on the date of signature of this Agreement. Any changes to the details shall be promptly communicated to the Commission. The Commission shall send a copy of the list to all Parties.

## 12. **TERM**

This Agreement shall remain in full force and effect as long as there are any amounts outstanding under the Loan Facility Agreement. The Agreement shall also cover any possible further Loan Facility Agreement between the Lenders and Greece.

For the avoidance of doubt, as far as the MoU is concerned, this Agreement covers the 3-year programme period.

## 13. **MISCELLANEOUS**

1. If any one or more of the provisions contained in this Agreement should be or become fully or in part invalid, illegal or unenforceable in any respect under any applicable law, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions contained in this Agreement shall not be affected or impaired thereby. Provisions which are fully or in part invalid, illegal or unenforceable shall be interpreted and thus implemented according to the spirit and purpose of this Agreement.
2. The Preamble to this Agreement forms an integral part of this Agreement.
3. The Borrower shall receive a copy of this Agreement.

**14. GOVERNING LAW AND JURISDICTION**

1. This Agreement and any non-contractual obligations arising out of or in connection with it shall be governed by and shall be construed in accordance with English law.
2. Any dispute arising from or in the context of this Agreement shall be settled amicably, failing which it shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Court of Justice of the European Union.

**15. EXECUTION OF THE AGREEMENT**

This Agreement may be executed in any number of counterparts signed by one or more of the Parties. The counterparts each form an integral part of the original Agreement and the signature of the counterparts shall have the same effect as if the signatures on the counterparts were on a single copy of the Agreement.

The Commission shall promptly after the signature of this Agreement supply conformed copies of the Agreement to each of the Parties.

**16. ANNEXES**

The Annexes to this Agreement shall constitute an integral part thereof:

1. List of Parties with their respective Commitments;
2. Contribution Key;
3. Special case of higher funding costs;
4. Template for Commitment Confirmation;
5. Template for Drawdown Notice.

Done in Brussels on 8 May 2010

For the Parties,

Kingdom of Belgium,

represented by Vice Prime Minister and Minister of Finance

- *signed* -

Didier Reynders

Federal Republic of Germany,

represented by Minister Dr. Wolfgang Schäuble

- *signed* -

Ireland,

represented by Mr. Brian Lenihan, T.D., Minister for Finance

- *signed* -

Kingdom of Spain,

represented by Minister of Economy and Finance

- *signed* -

Elena Salgado Mendez

French Republic,

represented by Minister Christine Lagarde

Ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi

- *signed* -

French Republi

Italian Republic,

represented by Minister Giulio Tremonti, Ministro dell'economia e delle  
finanze

- *signed* -

Republic of Cyprus,

represented by Minister of Finance

- *signed* -

Mr. Charilaos Stavrakis

Grand Duchy of Luxembourg,

represented by Minister

- *signed* -

Luc Frieden

Republic of Malta,

represented by Minister Tonio Fenech

Minister for Finance the Economy and Investment

- *signed* -

Kingdom of the Netherlands,

represented by Minister of Finance

- *signed* -

Mr. drs. J.C. de Jager

Republic of Austria,  
represented by Federal Minister of Finance

- *signed* -

Josef Pröll

Portuguese Republic,  
represented by Minister of State and Finance, Fernando Teixeira dos Santos

- *signed* -

Republic of Slovenia,  
represented by Minister of Finance

- *signed* -

Franc Križanič

Slovak Republic,  
represented by Minister Ján Počiatek

- *signed* -

Republic of Finland,  
represented by Minister of Finance

- *signed* -

Jyrki Katainen

**ANNEX 1**  
**LIST OF PARTIES WITH THEIR RESPECTIVE COMMITMENTS**

<u>Country</u>	<u>Commitments</u> <u>EUR</u>
Kingdom of Belgium	2.860.942.462,10
Federal Republic of Germany (Commitment of KfW)	22.336.133.611,30
Ireland	1.310.046.500,93
Kingdom of Spain	9.794.387.452,71
French Republic	16.773.596.199,72
Italian Republic	14.739.467.996,33
Republic of Cyprus	161.470.573,49
Grand Duchy of Luxembourg	206.054.851,64
Republic of Malta	74.543.025,89
Kingdom of the Netherlands	4.703.995.187,73
Republic of Austria	2.290.192.933,16
Portuguese Republic	2.064.558.742,44
Republic of Slovenia	387.812.451,16
Slovak Republic	817.850.223,95
Republic of Finland	<u>1.478.947.787,45</u>
	80.000.000.000,00

**ANNEX 2  
CONTRIBUTION KEY**

<b><u>Member State</u></b>	<b><u>ECB Capital subscription key</u></b>	<b><u>Contribution Key</u></b>
Kingdom of Belgium	2,4256	3,576178077627360%
Federal Republic of Germany	18,9373	27,920167014121300%
Ireland	1,1107	1,637558126162890%
Kingdom of Spain	8,3040	12,242984315887900%
French Republic	14,2212	20,966995249651300%
Italian Republic	12,4966	18,424334995414800%
Republic of Cyprus	0,1369	0,201838216864770%
Grand Duchy of Luxembourg	0,1747	0,257568564545473%
Republic of Malta	0,0632	0,093178782365621%
Kingdom of the Netherlands	3,9882	5,879993984660890%
Republic of Austria	1,9417	2,862741166445020%
Portuguese Republic	1,7504	2,580698428050350%
Republic of Slovenia	0,3288	0,484765563952786%
Slovak Republic	0,6934	1,022312779941790%
Republic of Finland	1,2539	<u>1,848684734307780%</u>
<b>Total</b>	<b>67,8266</b>	<b>100,00000000000000%</b>



**ANNEX 3****SPECIAL CASE OF HIGHER FUNDING COSTS**

The following rules apply if a contributing Member State "A", at the time when the decision of the Parties in accordance with Article 4(2) concerning the disbursement of a Loan is taken proves to the satisfaction of the other Parties that its own funding costs are higher than the Interest Rate of the Loan:

1. The Commission shall request similar information from the other Parties about their respective funding costs.
2. The Member State "A" shall be paid, from all interest received under the Loan Facility Agreement, the amount that corresponds to its absolute funding cost for its part in the Loan.
3. Other Lenders shall be paid, from all interest received under the Loan Facility Agreement, after pro rata deduction of the amount under point 2.
4. If such calculation would result in any Lender other than Member State "A" being allocated an interest amount lower than its funding costs, the Commission will revert to the Parties in accordance with Article 10(4).

## ANNEX 4

## TEMPLATE FOR COMMITMENT CONFIRMATION

[Letter head of Authorities of Euro Area Member State]

By fax followed by registered mail:

European Commission  
Directorate General Economic and Financial Affairs  
Directorate "Finance, coordination with EIB Group, EBRD and IFIs"  
L-2920 Luxembourg  
Fax: +352 4301 33459

Copy to:

European Central Bank  
Kaiserstrasse 29  
D-60311 Frankfurt am Main  
Germany

Fax: +49 69 1344 6171

**Re: Euro Area Member States Stability Support for Greece  
Confirmation Commitment**

Dear Sirs,

We refer to the Intercreditor Agreement between the Kingdom of Belgium, Federal Republic of Germany, Ireland, Kingdom of Spain, French Republic, Italian Republic, Republic of Cyprus, Grand Duchy of Luxembourg, Republic of Malta, Kingdom of the Netherlands, Republic of Austria, Portuguese Republic, Republic of Slovenia, Slovak Republic and Republic of Finland (the "**Parties**") signed on [•]. We furthermore refer to the Loan Facility Agreement between the Parties, except Germany, and KfW as Lenders and the Hellenic Republic as Borrower signed on [•].

We hereby notify you that we are duly authorised under our national laws to permit us to be [provisionally]/ [definitively] bound by the above mentioned Agreements with effect from [date]. [With reference to Article 2(3) of the Agreement we inform

you that the annual tranches of the Commitment are as follows: [*add relevant information, if applicable*]

Yours faithfully,

**[Name of Euro Area Member State]**

[•]

[•]

**ANNEX 5**  
**TEMPLATE FOR DRAWDOWN NOTICE**



**EUROPEAN COMMISSION**  
DIRECTORATE GENERAL  
ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS

**INSTRUCTION LETTER FROM THE EUROPEAN COMMISSION TO THE  
LENDERS**

[DATE]

To: [insert contact details of Lender]

Copy: European Central Bank (ECB)

Dear Sirs

**Re: Loan Facility Agreement with the Hellenic Republic**  
**Loan N° [ ] for EUR [ ], final maturity [date]**

In accordance with the decision of the Euro Working Group of [date] transmitted by its Chairman, we hereby instruct you, in your capacity as Lender under the Loan Facility Agreement [dated] and in accordance with Art. 5(1) of the Intercreditor Agreement, to transfer to the account at the European Central Bank an amount of EUR [ ] (i.e. loan amount of EUR [ ] minus service fee of EUR [ ]).

We request you to transfer via SWIFT message MT202 [*or another SWIFT message agreed with the ECB*] in TARGET2 for value [date], before 11:00 a.m. Brussels time to the TARGET2 participant SWIFT-BIC: ECBFDEFFBAC, in favour of account number 4050992001, account name "Pooled bilateral loans EC/Lenders" with ref.: "Euro Area Stability support to Greece".

Please provide us and the ECB with a copy of the transfer instructions at least two Business Days before the value date. These instructions shall be irrevocable and may not be varied except with the consent of yourselves and the Commission.

Terms not defined in this letter shall have the same meaning as in the Loan Facility Agreement.

Yours faithfully

European Commission

By:

By:

Participating Lender	Loan amount	Service fee	Net disbursement amount
[Lender A]			
[Lender B]			
[Lender C]			
.....			
TOTAL			

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

Martedì 25 maggio 2010

**170<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

BALDASSARRI

*La seduta inizia alle ore 16,30.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente BALDASSARRI, a causa del protrarsi dei lavori delle Commissioni riunite 4<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> per l'esame congiunto in sede deliberante dei disegni di legge n. 2184 e n. 171, recanti norme in materia di nomina del Comandante generale della Guardia di finanza, propone alla Commissione, stante l'imminente inizio dell'odierna seduta dell'Assemblea, di rinviare alle sedute già convocate nella giornata di domani l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

La Commissione conviene con tale proposta.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

Martedì 25 maggio 2010

**205<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*

BARELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali  
Giro.*

*La seduta inizia alle ore 10,35.*

### *SUL FESTIVAL DI CANNES*

Il senatore RUSCONI (PD) esprime viva soddisfazione per il riconoscimento quale migliore attore conferito ad Elio Germano in occasione del Festival di Cannes.

Si associa la Commissione.

### *SULLA VITTORIA DELL'INTER*

Il senatore RUSCONI (PD) rivolge i propri complimenti alla squadra dell'Inter per la recente vittoria della Champions League.

### *SULLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

Il senatore RUSCONI (PD) chiede delucidazioni al Presidente circa l'andamento dei lavori per la giornata odierna, comunicando che alle ore 12 è prevista l'Assemblea del suo Gruppo in relazione al provvedimento sulle intercettazioni. Rammenta altresì che alle ore 16 il Presidente del Senato presenterà un libro del senatore Ceruti e che alle ore 20.30 è prevista la convocazione dei parlamentari lombardi.

Il senatore GIAMBRONE (IdV) domanda a sua volta chiarimenti sull'organizzazione dei lavori, considerato che sono stati presentati numerosi

emendamenti al disegno di legge n. 2150 e che sono all'ordine del giorno anche diversi atti del Governo. Chiede altresì di sapere come intenderà procedere a fronte delle richieste del Partito democratico, precisando inoltre che alle ore 22 è prevista anche una riunione del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE assicura al senatore Giambrone che il disegno di legge n. 2150 ha la priorità sugli altri provvedimenti all'ordine del giorno. Considerati gli impegni dei vari Gruppi e riservandosi di contattare il presidente Possa, propone di proseguire fino alle ore 12 con l'illustrazione degli emendamenti presentati dai senatori del Partito Democratico al disegno di legge n. 2150 in modo da consentire loro di partecipare alla prevista riunione, tanto più che non sono pervenute indicazioni formali per una eventuale sconvocazione. In seguito, i senatori degli altri Gruppi potranno in mattinata illustrare i rispettivi emendamenti. Quanto alle sedute previste per oggi pomeriggio e per questa sera, prospetterà le esigenze avanzate al presidente Possa.

Conviene la Commissione.

*SULL'AUDIZIONE DEL MINISTRO GELMINI IN ORDINE AL TEMPO PIENO*

La senatrice Vittoria FRANCO (PD) manifesta forte preoccupazione per la riduzione del tempo pieno in molte Regioni e in molte città, che contraddice quanto aveva affermato a suo tempo il ministro Gelmini in ordine ad una presunta invarianza di offerta. Dopo aver riportato i dati relativi alla città di Firenze e alla regione Toscana, chiede a nome del Gruppo che il ministro Gelmini riferisca in Commissione sulla realtà effettiva del tempo pieno, atteso che una sua contrazione danneggia le famiglie e rappresenta un elemento negativo sul piano pedagogico.

Il senatore GIAMBRONE (IdV) si associa alla richiesta.

Il PRESIDENTE assicura che si farà interprete presso il Ministro della richiesta prospettata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2150) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – erano state concluse le repliche. Avverte quindi che si passerà all'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto, con priorità per quelli presentati dal Gruppo Partito Democratico, come concordato in precedenza.



In sede di articolo 1, il senatore VITA (*PD*) premette che le proposte emendative del suo Gruppo, unitamente a quelle del Gruppo Italia dei Valori, disegnano un'alternativa al decreto-legge entrando nel merito di numerose questioni, nella prospettiva di andare oltre la polarità dialettica classica. Dà conto quindi anzitutto del Tit. 1, ritenendo errato il titolo del provvedimento che si occupa solo incidentalmente e a suo avviso con risultati negativi di spettacolo, mentre è incentrato in sostanza sulle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Illustra poi l'1.18, sottolineando che anche altre proposte emendative sono volte a stemperare i ritmi stringenti imposti dal decreto, fermo restando che esso risulta assolutamente inemendabile. Il successivo 1.22 evoca un aggiornamento del decreto legislativo n. 367 del 1996, recuperandone il contesto e la filosofia di fondo. Dopo aver segnalato che l'1.27 e 1.29 tentano di migliorare il testo laddove possibile, si sofferma sull'1.42 che introduce un aspetto di merito, prevedendo la presenza di soggetti pubblici alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1.

Quanto all'1.47 sollecita l'attenzione del relatore e del Governo sul nodo delle risorse, rilevando come un provvedimento privo di fondi rischi di essere addirittura dannoso. Occorre invece a suo giudizio un progressivo incremento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). In relazione all'1.49, tiene a precisare che l'apparente messaggio di rigore proposto dall'Esecutivo finisce per essere contraddetto nei fatti se non superfluo, tenuto conto che forme di controllo avrebbero dovuto essere già attuate a legislazione vigente.

L'emendamento 1.55 propone provocatoriamente la soppressione della lettera d) del comma 1, ritenendo che essa sia sostanzialmente ipocrita. Illustra quindi l'1.63 che si pone in linea con la tendenza federalista nell'ottica di incentivare un'adeguata contribuzione degli enti locali. Nel dar conto dell'1.64, reputa che il Governo tenti senza successo di promuovere il modello liberista e scada invece in una forma provinciale, addirittura grottesca. Sottolinea altresì l'opportunità di sopprimere la lettera f), che elimina totalmente le peculiarità di alcune Fondazioni, come ad esempio l'Accademia di Santa Cecilia quanto alla composizione del consiglio di amministrazione. Dopo aver brevemente delineato i contenuti dell'1.71, 1.76 e 1.78, pone l'accento sull'1.82, concernente proprio l'Accademia di Santa Cecilia, dando atto al relatore di aver presentato un emendamento in tal senso.

Illustra quindi l'1.84 e 1.85, rilevando altresì come l'1.91 ponga la vera questione di merito, costituita dalla necessità di aprire un tavolo di confronto con i rappresentanti sindacali dei lavoratori, tanto più che il mondo del lavoro non si sottrae affatto al tema della riforma. Sarebbe comunque stato più opportuno un disegno di legge che avesse avuto come presupposto preliminare il bilanciamento tra le diverse istanze. In conclusione dà conto dell'1.110, 1.111 e 1.120.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) fa presente che il proprio sforzo emendativo si è concentrato soprattutto sull'articolo 1, onde offrire una visione

d'insieme alternativa. Ritiene infatti che detto articolo sveli la vera fisionomia del provvedimento, che non ha l'ambizione di una vera riforma del comparto: si tratta in sostanza di una legge delega che rinvia i contenuti del riordino a successivi atti, lasciando ampia discrezionalità al Governo. Si dichiara del resto sconcertato dalla noncuranza mostrata dall'Esecutivo nei confronti del dibattito svolto in Commissione sul tema, sottolineando che la sede più idonea per tale confronto debba essere invece proprio il Parlamento. In proposito rammenta altresì la disponibilità manifestata dal suo Gruppo verso una riforma organica, nella consapevolezza dell'esigenza di provvedere su alcuni aspetti in tempi rapidi. Si interroga dunque sulle finalità reali del provvedimento, considerato che esso non affronta i temi della *governance*, delle responsabilità e degli incentivi ai privati.

Ricorda peraltro che nella scorsa legislatura era stato presentato il disegno di legge n. 1296 in maniera trasversale da tutte le forze politiche e che lo scorso anno la Commissione ha approvato all'unanimità una specifica risoluzione: entrambi i provvedimenti davano indicazioni precise su come intervenire ma sono stati completamente disattesi con un atteggiamento a suo avviso incomprensibile da parte del Governo, addirittura offensivo nei confronti del Parlamento in quanto si era manifestata condivisione.

Illustra quindi gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.9, ispirati alla volontà di modificare l'attuale *governance* delle Fondazioni lirico-sinfoniche aggiornando i contenuti del decreto legislativo n. 367 del 1996. Tali proposte disciplinano infatti lo statuto delle Fondazioni, l'Assemblea dei soci nonché la figura del Presidente, tanto più che il sindaco non risulta idoneo a svolgere un ruolo di controllo e verifica. Le proposte citate introducono altresì il direttore generale al fine di adattare la *governance* alle esigenze emerse nel corso degli anni e istituiscono la Conferenza dei presidenti delle Fondazioni, in un'ottica di cooperazione.

Dopo aver dato conto dell'1.10 e dell'1.13, dichiara che ci si sarebbe aspettati una proposta del relatore e del Governo proprio sui punti carenti del provvedimento, tra cui ribadisce le modalità per incentivare i contributi dei privati. A tale ultimo riguardo si sofferma sull'1.0.3 e 1.0.4 domandando al relatore e all'Esecutivo un segnale di attenzione, in quanto essi riguardano il credito d'imposta in favore delle imprese per investimenti nella produzione lirico-sinfonica nonché la disciplina delle erogazioni liberali. Sottolinea del resto che il ministro Bondi ha confermato i positivi risultati ottenuti nel cinema grazie al credito d'imposta, che ha incentivato la produzione compensando anche le deduzioni fiscali previste. Si tratta pertanto di emendamenti in linea con le affermazioni del Ministro, orientati ad introdurre un meccanismo analogo per il settore lirico-sinfonico. In conclusione, dà per illustrati i restanti emendamenti a sua firma.

La senatrice Vittoria FRANCO (PD) ribadisce il disaccordo del suo Gruppo sul decreto-legge, che colpisce al cuore la cultura in Italia, concepandola costantemente come un costo e non come un investimento. Ri-

tiene invece che essa produca valori civili, sociali ed economici. Coglie poi l'occasione per sottolineare come la recente proposta di ritardare l'inizio dell'anno scolastico finisca per ridurre ulteriormente l'offerta culturale. Tale atteggiamento costituisce la ragione principale della contrarietà della propria parte politica, tenuto conto peraltro che l'Esecutivo ha sempre dimostrato di voler penalizzare i comparti del sapere, giustificandosi con la crisi economica in atto.

Sul contenuto del provvedimento, tiene a sottolineare che il proprio Gruppo aveva già riconosciuto la necessità di adeguare il decreto legislativo n. 367 del 1996 soprattutto in ordine alla *governance*, di cui invece non c'è traccia nel decreto-legge. L'articolo 1, prosegue, conferisce di fatto una delega al Governo provocando un doppio danno derivante sia dall'utilizzo della decretazione di urgenza sia dal rinvio a provvedimenti discrezionali del Governo, con una impostazione alquanto autoritaria. Lamenta altresì l'arbitrio del Ministero dell'economia e delle finanze che sovrasta le competenze del Dicastero dei beni culturali.

Concorda perciò con l'inemendabilità del testo, evidenziando che laddove l'urgenza fosse giustificata sarebbe stato più opportuno introdurre norme dirette. Richiama a sua volta il disegno di legge n. 1296, condiviso tra la maggioranza e l'opposizione della scorsa legislatura, precisando che alcune proposte emendative riprendono le misure contenute in quel progetto. Dà indi conto in particolare dell'1.17, 1.35, 1.94 e 1.96, soffermandosi sulla missione delle Fondazioni in termini di capacità di produzione culturale sul territorio. Fa presente infatti che la musica ha una forte funzione educativa e contribuisce alla trasmissione di valori. Rimarca altresì che le Fondazioni accrescono la cultura dei territori, aumentandone anche la capacità di coesione sociale e scongiurando il rischio di un impoverimento sociale e civile. In tale ottica si colloca altresì l'1.60 volto a garantire la destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione purchè tutti gli enti abbiano effettivamente la capacità di produrre.

Sottolinea poi le finalità dell'1.61, che elimina uno dei passaggi più contestati nel corso delle audizioni, nonché dell'1.75, ribadendo le critiche all'eccessiva ingerenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Quanto all'1.90, pone l'accento sulla necessità di una maggiore stabilità del settore per consentire una programmazione pluriennale di qualità. Dopo essersi soffermata sull'1.102, ritiene eccessivamente compresso il termine per il parere della Conferenza unificata sugli schemi di regolamento, tanto più che occorrerebbe invece acquisirne l'intesa come previsto dall'1.105. Dà per illustrati gli altri emendamenti presentati.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) interviene sugli emendamenti a prima firma della senatrice Carloni, dichiarando poi di sottoscrivere l'1.0.5. Con riferimento all'1.34, invita a tener conto dell'importanza storica e culturale dei teatri. Rimarca a sua volta criticamente l'eccessivo ruolo del Dicastero dell'economia, che finisce per sostituirsi agli altri Ministeri, a scapito, nel caso in questione, del Ministero per i beni e le atti-

vità culturali, nonostante in Italia la cultura sia in effetti una grande impresa. Dà poi conto dell'1.58 volto ad introdurre, tra i criteri da considerare, gli interventi strutturali già compiuti in alcune Fondazioni con le risorse pubbliche. L'1.67, prosegue, enfatizza la specificità di ciascun teatro nella tradizione operistica italiana.

In conclusione fa presente, in relazione all'1.0.5, che la cultura può essere un'occasione per arricchire i territori e per promuovere lo sviluppo soprattutto nel Meridione.

Il senatore RUSCONI (*PD*) dichiara di non comprendere l'ostinazione del Governo attraverso il decreto-legge e la volontà di non presentare un disegno di legge organico, tanto più che i tempi della calendarizzazione in Assemblea risultano alquanto incerti, dati gli altri provvedimenti che l'Aula si accinge ad esaminare.

Illustra quindi l'1.38, lamentando l'assenza nel provvedimento di incentivi per i privati finanziatori. Evidenzia altresì che l'1.39 introduce una dizione più chiara e che l'1.69 interviene su aspetti semantici e linguistici, tentando di limare le confusioni del testo.

Ravvisa peraltro preoccupanti analogie rispetto a quanto proposto dal Governo sull'università in termini di assenza di risorse, precisando che il merito e la qualità non possono essere perseguiti attraverso continui tagli. In ordine all'1.109 chiede al Governo se non sia il caso di introdurre il parere della Corte dei conti sugli schemi di regolamento.

Dà poi conto dell'1.114 che amplia i tempi previsti per l'espressione dei pareri, sottolineando come una tempistica più breve rischi di impedire l'esercizio di competenze previste dalla legge. Nel dare per illustrati gli altri emendamenti a sua firma, fa presente infine che l'1.124 modifica il termine per l'adozione dei regolamenti portandolo a 18 mesi.

Sulla base dell'intesa precedentemente raggiunta, il PRESIDENTE dà la parola al senatore Vita per l'illustrazione dei suoi emendamenti all'articolo 2, riservandosi di far concludere l'articolo 1 dopo le ore 12.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) lamenta questa inversione, che non le consente di illustrare gli emendamenti della sua parte politica in maniera coerente rispetto all'esame dell'articolo 1.

Il PRESIDENTE ribadisce che è stata precedentemente raggiunta un'intesa in tal senso, al fine di consentire ai membri del Gruppo PD di partecipare alla loro riunione. In alternativa, occorrerebbe dare per illustrati tutti i loro emendamenti, atteso che la seduta antimeridiana di oggi era stata convocata proprio per l'illustrazione delle proposte emendative.

Ha quindi la parola il senatore VITA (*PD*), il quale giudica l'articolo 2 uno dei peggiori di tutto il provvedimento, in quanto interviene in modo del tutto improprio, se non incostituzionale, sull'autonoma contrattazione

fra parti. Non va infatti dimenticato, prosegue, che le Fondazioni sono istituti di natura privata, di cui solo all'occorrenza si sottolineano gli aspetti pubblicistici. Il decreto-legge, in particolare, ne opera una pubblicizzazione forzata, introducendo la partecipazione dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) alla contrattazione, benché essa dovrebbe riferirsi solo alla Pubblica Amministrazione.

Per tali motivi il suo Gruppo sollecita con forza l'abrogazione totale dell'articolo 2 che, a suo avviso, non fa onore a chi lo ha proposto. In subordine, il Gruppo ha presentato alcuni emendamenti volti ad attenuarne quantomeno l'impatto, come ad esempio il 2.20, che sostituisce l'intervento dell'ARAN con quello dell'Associazione nazionale delle Fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS).

Il senatore RUSCONI (*PD*) osserva che è imminente l'inizio della preannunciata riunione del suo Gruppo. Nel confermare quindi di doversi allontanare, deplora che in tal modo non potrà ascoltare l'illustrazione, fra gli altri, degli emendamenti del relatore.

Il PRESIDENTE conferma che la seduta proseguirà con l'illustrazione delle proposte emendative presentate da commissari appartenenti a Gruppi diversi dal PD. Osserva del resto che eventuali altri impegni per la giornata di oggi avrebbero dovuto essere segnalati in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dedicato alla programmazione dei lavori, onde consentire una rimodulazione delle sedute della Commissione. Avverte quindi che riprende l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) dichiara anzitutto di aggiungere la propria firma agli emendamenti del suo Gruppo che ne fossero privi. Sostiene indi la necessità di una totale abrogazione dell'articolo 1 e, solo in subordine, alcuni tentativi di miglioramento del testo.

Osserva del resto che il Presidente della Repubblica ha di recente richiamato il Governo ad una maggiore attenzione nell'uso della decretazione d'urgenza e del voto di fiducia. Giudica pertanto particolarmente imbarazzante che un tema così delicato, e su cui la Commissione aveva svolto un'attività così approfondita, sia stato presentato proprio un decreto-legge, che probabilmente concluderà il suo *iter* con un voto di fiducia, a totale mortificazione del ruolo del Parlamento. Né va dimenticato che esso contiene molte norme non di diretta applicazione, tali da smentire l'urgenza invocata a sostegno dello strumento. Il Governo riceve infatti il compito di adottare regolamenti per disciplinare nel dettaglio il settore, con una sorta di «delega in bianco» che Italia dei Valori giudica del tutto inaccettabile.

Con particolare riferimento all'articolo 1, ella lamenta l'assenza di linee chiare per il riordino, atteso che l'unico filo conduttore è rappresentato dal taglio di risorse comune del resto a tutti gli altri comparti del sa-

pere. Nel contempo non vengono previsti indirizzi di riassetto complessivo, nonostante gli stessi operatori del settore siano consapevoli della necessità di una riforma. Nello stigmatizzare quindi fortemente il modo di procedere dell'Esecutivo, richiama in particolare l'attenzione sugli emendamenti 1.2, 1.16, 1.26, 1.30, 1.48, 1.62, 1.68, 1.70 e 1.72, che dispongono la soppressione dapprima totale ed in subordine graduale delle parti peggiori del testo.

Il senatore PITTONI (*LNP*) illustra a sua volta gli emendamenti presentati, soffermandosi soprattutto sull'1.100, che ripropone i contenuti della risoluzione a suo tempo approvata all'unanimità dalla Commissione. Nell'augurarsi che il Ministro voglia farne tesoro nell'elaborazione dei regolamenti attuativi, dà dettagliatamente conto degli ulteriori criteri direttivi proposti.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*), nel dare per illustrate le proprie proposte, chiede al senatore Pittoni di chiarire a quali sovrintendenze faccia riferimento la lettera *a*) dell'emendamento 1.100. In particolare, chiede di precisare se la proposta intenda richiamare le sovrintendenze territoriali, ovvero i sovrintendenti delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Il sottosegretario GIRO osserva che le articolazioni territoriali del Ministero sono definite «sovrintendenze». Pertanto, il riferimento contenuto nell'emendamento alle «sovrintendenze» fa pensare che si tratti dei vertici delle Fondazioni.

Il senatore PITTONI (*LNP*) si riserva di fornire i chiarimenti richiesti. Rinuncia altresì ad illustrare le proprie proposte agli articoli successivi.

Il PRESIDENTE avverte che si passa alla illustrazione degli emendamenti ai restanti articoli, fatta salva la possibilità per i membri del Gruppo PD di illustrare i propri nelle successive sedute.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) illustra gli emendamenti della sua parte politica all'articolo 2, stigmatizzando anzitutto come tale norma condizioni pesantemente il futuro delle Fondazioni. Il mutamento della contrattazione collettiva nasconde infatti uno strumento sostanzialmente estorsivo, atteso che la mancata stipula del contratto nazionale comporta un taglio del 50 per cento della retribuzione integrativa. Al riguardo, nell'auspicare che la parte datoriale svolga correttamente il suo compito, sollecita comunque in via prioritaria l'abrogazione completa dell'articolo, su cui esprime un giudizio assolutamente negativo. Invita anche il relatore e il Governo a tornare sui propri passi, dissociandosi da un'ingerenza così pesante nella contrattazione.

In subordine, il suo Gruppo ha presentato alcuni emendamenti tesi a migliorare il testo dell'articolo 2, che tuttavia resta difficilmente emendabile. Il modesto numero di proposte modificative non corrisponde quindi

ad una scarsa volontà di cambiamento, bensì ad un giudizio senz'appello sul testo. Si sofferma comunque sugli emendamenti 2.11, 2.10, 2.14 e 2.17. Quanto a quest'ultimo, invita ad una estrema cautela in ordine alla verifica della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali, rammentando il *referendum* svolto sull'argomento.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*), nell'illustrare il 2.21, ribadisce il proprio amareggiato stupore per la difesa di una categoria, unica nel panorama dei lavoratori dipendenti italiani, che da un decennio non vuole il rinnovo del contratto nazionale. Egli ritiene quindi non solo corretto, ma addirittura doveroso, che il Governo si faccia carico di individuare strumenti idonei a superare tale inusitata anomalia.

Il PRESIDENTE avverte che si passa all'articolo 3.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) rileva l'inopportunità di proseguire la seduta stante l'assenza dei rappresentanti del Gruppo PD. Ribadisce quindi la richiesta di sospendere l'esame del provvedimento, nel pieno rispetto degli impegni di Gruppo. Chiede altresì come la Presidenza intenda rispondere alla sua sollecitazione di chiudere la seduta notturna entro le ore 22.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) ritiene necessario fare alcune precisazioni. Già dalla settimana scorsa egli aveva manifestato la propria disponibilità ad una convocazione per le ore 9 e, solo per venire incontro alle esigenze dell'opposizione, si era concordato di fissare la seduta per le ore 10,30. Non giudica quindi corretto che solo stamattina il Gruppo PD abbia avanzato la richiesta di interrompere i lavori alle ore 12, atteso che in questo caso si sarebbe potuto optare per una convocazione anticipata. Né è la prima volta, registra, che vengono invocati impegni ulteriori per disattendere il programma di lavoro della Commissione. Rammenta infine che, in quest'occasione, il programma è stato votato dalla Commissione plenaria.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) rileva che gli eventi non sono sempre prevedibili. In questo caso, ad esempio, la riunione del Gruppo PD è stata dovuta all'accelerazione dei lavori in Assemblea sulle intercettazioni telefoniche, disposta stamattina dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Il PRESIDENTE rileva che la richiesta di sconvocazione per le ore 12 è stata avanzata ad inizio seduta e pertanto prima che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari disponesse la calendarizzazione del disegno di legge sulle intercettazioni. Egli ha comunque ritenuto di venire incontro alla richiesta avanzata dal senatore Rusconi trovando una mediazione che consentisse alla Commissione di non perdere la mattinata e fosse altresì rispettosa dell'aggravio imposto ai senatori che provengono da fuori Roma per essere presenti alla seduta.

Nell'evidenziare che la predetta Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì disposto la calendarizzazione in Aula del decreto-legge a partire dall'8 giugno, determinando così una tempistica necessariamente serrata, comunica infine che sulle ulteriori richieste di modifica del programma dei lavori risponderà il presidente Possa in apertura della seduta pomeridiana.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) illustra quindi gli emendamenti del suo Gruppo all'articolo 3, rispondendo peraltro al senatore Asciutti che la responsabilità del mancato rinnovo contrattuale dei dipendenti delle Fondazioni non è, a quanto le consta, ascrivibile ai soli lavoratori, essendosi registrata anche un'assoluta chiusura da parte datoriale. Ella si sofferma indi sulle diverse proposte di soppressione dell'articolo 3 nel suo complesso e, in subordine, delle parti di cui esso si compone. In particolare, dichiara di non condividere assolutamente il divieto di attività autonome nelle more della sottoscrizione del contratto nazionale. Si tratta, a suo avviso, dell'ennesima forma di ricatto, che finisce per sollecitare la stipula di un contratto qualunque, al di là dei suoi contenuti. Illustra altresì gli emendamenti 3.5, 3.8, 3.13, 3.19 e 3.27, dando dettagliatamente conto delle parti che essi intendono sopprimere. Con particolare riferimento al 3.11 paventa poi il rischio di arbitri, sicché alcune attività autonome potrebbero essere autorizzate ed altre no. Raccomanda altresì particolare attenzione al 3.17, che consente anziché vietare le prestazioni di lavoro autonomo. Si esprime infine in senso nettamente contrario all'obbligo di rinegoziazione fra le parti dei contratti integrativi aziendali a decorrere dall'entrata in vigore dei nuovi contratti nazionali.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) dà per illustrate le proprie proposte.

In sede di articolo 4, il senatore GIAMBRONE (*IdV*) e il relatore ASCIUTTI (*PdL*) rinunciano ad illustrare i rispettivi emendamenti.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) illustra invece le sue proposte all'articolo 5 in materia di attività cinematografiche. Al riguardo, rileva criticamente come vengano modificati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 118 del 1993, assegnando al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarità delle partecipazioni dell'*ex* Ente autonomo di gestione per il cinema e al Ministro per i beni e le attività culturali i diritti dell'azionista. Tale novella non sembra infatti innovare in alcun modo rispetto alla disciplina vigente. La modifica proposta disciplina altresì il nuovo atto di indirizzo del Ministro, nonché il programma annuale di attività, in base al quale saranno assegnate le risorse finanziarie, risultando nel complesso riduttiva. Sollecita pertanto la soppressione dell'intero articolo nonché, in subordine, delle sue singole parti, riservandosi di intervenire ulteriormente in dichiarazione di voto.



Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) illustra il 5.0.10, che dispone il passaggio di circa 60 unità di personale di Cinecittà al Ministero per i beni e le attività culturali. Osserva infatti che la quasi totalità dei finanziamenti per Cinecittà è finalizzata al pagamento di stipendi, mentre il Ministero soffre senz'altro di una carenza di organici. Dichiara peraltro di attendere i pareri che saranno resi su tale proposta dalle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>, in base ai quali si riserva di apportare i necessari correttivi.

In sede di articolo 6, il senatore GIAMBRONE (*IdV*) illustra i suoi emendamenti, anche in questo caso volti ad abrogare l'articolo nel suo complesso ovvero nelle parti di cui si compone. Al riguardo, precisa che l'articolo modifica la legge n. 633 del 1941 sul diritto di autore, con particolare riferimento al pubblico registro per le opere cinematografiche e audiovisive. Si riserva comunque di intervenire in dichiarazione di voto.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) dà per illustrati i suoi emendamenti.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) illustra indi le proposte del suo Gruppo all'articolo 7, relativo all'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE). Al riguardo, ricorda che il vecchio Istituto è stato posto in liquidazione per una gestione finanziaria disinvolta e i relativi compiti sono stati trasferiti in capo ad un nuovo Istituto. Sottolinea altresì come, ai sensi del comma 3, gli adempimenti previsti dalla legge n. 93 del 1992 sono assolti con la pubblicazione degli aventi diritto sul sito dell'Istituto. Nell'esprimere perplessità in ordine all'inserimento di tale articolo nel provvedimento sulle Fondazioni lirico-sinfoniche, raccomanda anche in questo caso la soppressione delle norme in esso contenute.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) dà per illustrati i suoi emendamenti.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) illustra infine gli emendamenti presentati all'articolo 8, che reca l'elenco delle norme abrogate. Rinuncia invece ad illustrare gli emendamenti all'articolo 9.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) dà per illustrati i suoi emendamenti all'articolo 8.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 13.*

**206<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
POSSA

*indi del Vice Presidente*  
VITA

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali  
Giro.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE fornisce alcuni chiarimenti circa l'organizzazione dei lavori della giornata odierna a fronte delle richieste avanzate nella seduta antimeridiana dai senatori di opposizione. Considerato che alle ore 16 è prevista la presentazione di un libro dei senatori Ceruti e Treu, a cui parteciperà anche il Presidente del Senato, acconsente a terminare i lavori alle ore 15,55.

Quanto alla seduta notturna convocata questa sera, conferma l'impegno della Commissione a proseguire quanto meno fino alle ore 22,30 per l'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore RUSCONI (*PD*) ringrazia il Presidente per aver accolto la richiesta di terminare anticipatamente la seduta pomeridiana. Prende altresì atto delle decisioni relative alla seduta notturna.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) tiene a precisare di aver richiesto questa mattina che la seduta notturna terminasse alle ore 22, dato che il suo Gruppo ha in programma una riunione a quell'ora. Si tratta dunque di garantire uguale trattamento a tutti i Gruppi, tenuto conto che è stata accolta una specifica sollecitazione del Partito Democratico in ordine alla seduta in corso.

Il PRESIDENTE fa presente che nella seduta notturna prevista per oggi si procederà esclusivamente alla illustrazione degli emendamenti, senza alcuna votazione.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) concorda con l'ipotesi prospettata dal Presidente purchè nella seduta notturna si concluda l'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore PROCACCI (*PD*) non condivide tale ipotesi, atteso che non c'è stato alcun impegno a chiudere l'illustrazione nella seduta notturna di oggi.

Il senatore RUSCONI (*PD*) si associa alle considerazioni del senatore Procacci.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) chiede il rispetto del calendario, secondo cui la seduta notturna potrebbe proseguire fino a quando non saranno stati illustrati tutti gli emendamenti. L'eventuale fissazione di un termine finale costituirebbe a suo avviso solo un patto tra gentiluomini, nella consapevolezza però dell'obiettivo di concludere tale fase procedurale.

*SULL'AUDIZIONE DEL MINISTRO GELMINI IN ORDINE ALLE PROPOSTE DI POSTICIPAZIONE DEL CALENDARIO SCOLASTICO*

Il senatore RUSCONI (*PD*), associandosi alla richiesta avanzata questa mattina dalla senatrice Vittoria Franco, chiede che il ministro Gelmini, oltre a riferire sulla riduzione del tempo pieno, chiarisca anche le recenti affermazioni rese in ordine alla possibilità di posticipare l'avvio dell'anno scolastico. Ritiene che ciò sia un argomento molto delicato, concernente tra l'altro una competenza regionale. Sollecita dunque una pronuncia ufficiale da parte del Ministro onde fugare le preoccupazioni di molte famiglie rispetto a tale proposta.

La senatrice BIANCHI (*UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE*) si unisce alla richiesta avanzata dal senatore Rusconi, rilevando come la contrazione del tempo pieno abbia già creato numerosi problemi alle famiglie ed in particolare alle donne. Si dichiara pertanto interdetta rispetto alla proposta di posticipare l'inizio dell'anno scolastico, sottolineando che ciò finirà per rappresentare un ulteriore passo indietro nel sostegno alle donne sui luoghi di lavoro.

Il PRESIDENTE garantisce che riferirà al Ministro dell'esigenza manifestata.

*IN SEDE REFERENTE*

*(2150) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è iniziata l'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

In sede di articolo 2, il senatore MARCUCCI (*PD*) dà conto degli emendamenti a sua firma, osservando anzitutto come l'articolo intervenga in maniera troppo dettagliata su una materia che non spettava al Governo disciplinare. Dopo aver brevemente richiamato i contenuti di un emendamento presentato all'articolo 1 (1.0.2), sulla ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) destinata alle Fondazioni lirico-sinfoniche, rileva criticamente che l'Esecutivo non affronta le questioni essenziali del comparto mentre norma in maniera puntuale aspetti rimessi all'autonomia, tra cui proprio la contrattazione. Si domanda perciò quale sia la linea di fondo del provvedimento che ricalca la gestione sindacale di modello sovietico, imponendo gravi sanzioni nei casi di inadempienza.

Giudica pertanto improprio l'inserimento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) nell'ambito della contrattazione in quanto le Fondazioni sono enti di diritto privato. Reputa invece opportuno sostituire l'ARAN con l'Associazione nazionale Fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS), la quale potrebbe avere un ruolo non solo di gestione dei contratti collettivi, ma anche di supporto e di indirizzo.

Illustra poi il 2.15, esprimendosi negativamente sul controllo preventivo degli accordi da parte delle strutture ministeriali. Avviandosi alla conclusione, lamenta che il provvedimento delinei un'impostazione centralizzata, limiti l'autonomia e non valorizzi le peculiarità di ciascuna Fondazione, in netto contrasto con quanto invece sostenuto in altre occasioni dalla Commissione.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*), intervenendo sugli emendamenti 2.5 e 2.18, sottolinea la delicatezza delle disposizioni sulla contrattazione, che riguardano diritti acquisiti e rappresentano uno degli aspetti più contestati dai lavoratori. Critica a sua volta l'attribuzione all'ARAN della titolarità della contrattazione, che conferma l'autoritarismo sotteso all'intero provvedimento.

Il senatore PROCACCI (*PD*) illustra il 2.19, precisando che la sostituzione dell'ANFOLS con l'ARAN presenta profili di illegittimità costituzionale in quanto il rapporto di lavoro del personale delle Fondazioni è sottoposto alla disciplina privatistica. Paventa dunque il rischio di impugnazione dei contratti, rilevando altresì criticamente che le Fondazioni,

pur essendo la controparte datoriale, risultano totalmente escluse dalla contrattazione.

Richiamando quanto affermato in replica dal ministro Bondi circa la presunta natura di organismi di diritto pubblico delle Fondazioni per quanto concerne la normativa sugli appalti, rimarca il profilo privatistico di tali enti secondo la legislazione vigente. Reputa perciò illegittimo sottoporre il relativo rapporto di lavoro al regime di diritto pubblico.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 2 si danno per illustrati.

In sede di articolo 3, prende la parola il senatore RUSCONI (*PD*) il quale ribadisce che gli sforzi che la Commissione sta compiendo sui provvedimenti all'esame saranno vanificati dalla calendarizzazione dell'Assemblea, atteso che la priorità assegnata al disegno di legge sulle intercettazioni farà automaticamente retrocedere tanto il disegno di legge sull'università quanto il decreto-legge sulle Fondazioni lirico-sinfoniche. Ciò che permarrà, prosegue, saranno dunque i tagli, tanto più che la manovra che l'Esecutivo si accinge a presentare assorbirà gran parte del lavoro parlamentare. Rinnova insistentemente l'invito a ritirare il decreto-legge e a presentare un disegno di legge organico su cui sarà possibile un confronto nel merito.

Nel dar indi conto degli emendamenti a sua firma, si sofferma in particolare sul 3.28, precisando che la disciplina prevista dal comma 3 risulta alquanto punitiva. Illustra poi il 3.49 circa la riduzione del taglio per il trattamento economico integrativo, soffermandosi altresì sul 3.67 che mitiga gli effetti del divieto di assunzione a tempo determinato. In proposito rammenta le considerazioni espresse dal sovrintendente del Teatro La Scala di Milano circa l'illogicità di tale divieto per quegli enti con bilancio in attivo e pianta organica incompleta. Nella medesima direzione si colloca anche il 3.126, che esclude dall'applicazione dei commi 3, 4, 5 e 6 le Fondazioni con bilancio in attivo negli ultimi tre anni. Dà infine per illustrati i restanti emendamenti presentati.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) rileva preliminarmente come l'articolo 3 rappresenti il cuore del provvedimento, quantomeno per quanto riguarda la disciplina delle Fondazioni lirico-sinfoniche. Dopo l'articolo di delegificazione e quello sulla contrattazione, esso prevede infatti due forti sanzioni, di costituzionalità assai dubbia, nel caso in cui non venga siglato il contratto nazionale: il blocco delle prestazioni di lavoro autonomo e il taglio del 50 per cento della retribuzione integrativa, nonostante che i contratti aziendali prevedano la parte più consistente della retribuzione totale. Egli esprime altresì stupore per l'applicazione di tali vincoli anche alle Fondazioni con bilanci in pareggio e ricorda le numerose critiche sollevate al riguardo nel corso delle audizioni svolte nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Deplora del resto che le sanzioni siano comminate indipendentemente da responsabilità soggettive del personale interessato e delle singole Fondazioni. Pur comprendendo quindi

l'obiettivo finale, censura senza appello lo strumento adottato e ne raccomanda vivamente la soppressione.

Entrando nel dettaglio degli emendamenti presentati, si sofferma in particolare sul 3.3 che sostituisce l'intero articolo con un approccio completamente diverso. Condividendo la necessità di rivedere i criteri di finanziamento, egli propone infatti alcuni parametri di qualità, fra cui l'originalità e varietà degli spettacoli programmati, le loro prospettive di diffusione anche all'estero, la capacità di economie di spesa, la partecipazione dei privati, lo spazio destinato ai giovani, il numero di coproduzioni. A tale ultimo riguardo, evidenzia l'importanza di supportare l'integrazione fra Fondazioni. Dà per illustrate le restanti proposte.

Il senatore PROCACCI (*PD*) dà conto delle quattro proposte presentate, di cui due di carattere generale e due particolari. Con riguardo al 3.34, osserva che l'esigenza di razionalizzazione delle risorse pubbliche non può comportare il sacrificio dell'autonomia contrattuale delle parti. Onde non incorrere nel giudizio di incostituzionalità per lesione di diritti acquisiti, raccomanda pertanto di fare salve le posizioni giuridiche maturate dai lavoratori. L'altro emendamento di carattere generale (3.116) chiarisce poi, benché dovrebbe essere scontato, che i vincoli di cui al comma 6 si applicano solo ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge.

Venendo ai due emendamenti di carattere particolare (3.155 e 3.156), pone in luce la condizione anomala del Teatro Petruzzelli di Bari, che dopo 18 anni di chiusura iniziava ora a riprendere quota. Atteso che il decreto-legge rischia di vanificare tale prospettiva, invita la comunità nazionale a farsene carico, fatto salvo evidentemente l'espletamento di concorsi per l'assunzione di personale.

Coglie altresì l'occasione per illustrare l'emendamento 8.13, con il quale raccomanda di fare salvo l'articolo 1 della legge n. 800 del 1967, in considerazione del suo valore programmatico.

Il presidente VITA (*PD*) pone l'accento sul carattere centrale dell'articolo 3, tale per cui un'eventuale disponibilità dell'Esecutivo a concordarne la soppressione potrebbe determinare un ripensamento dell'atteggiamento sul provvedimento nel suo complesso. In un contesto già disagiato a causa dei tagli inferti negli ultimi due anni e a fronte della crisi dell'intero comparto, esso impoverisce infatti ulteriormente i lavoratori interessati ed introduce ciniche costrizioni tali da rendere le condizioni di lavoro assolutamente intollerabili.

Con riferimento agli emendamenti presentati, osserva anzitutto che il 3.10 si propone di attenuare l'impatto del provvedimento; il 3.16, sopprimendo il secondo periodo del comma 1, abroga l'inaccettabile divieto di lavoro autonomo; il 3.32 fa giustizia di una norma illegittima quale il divieto di rinnovare i contratti aziendali in assenza del nuovo contratto nazionale; il 3.60 suggerisce una diversa disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato. A tale ultimo riguardo, egli critica peraltro

l'atteggiamento contraddittorio del Governo che, da una parte introduce misure chiaro stampo liberista in danno dei soggetti più deboli e del lavoro precario giudicato troppo sovversivo e, dall'altro, non esita ad adottare una politica assistenzialista per ripianare alcuni *deficit*. Su un piano più generale, censura l'assenza, negli indirizzi di Governo, di qualunque attenzione alla politica economica culturale, tanto che le attività culturali sono inopinatamente assimilate a qualunque altra merce, senza nessun riconoscimento della specificità del libero scambio di idee. Al contrario, egli invoca per i beni immateriali un'attenzione del tutto particolare.

Proseguendo nell'illustrazione degli emendamenti, egli dà conto del 3.97 chiarendo che esso è volto a ridurre la percentuale di assunzioni a tempo determinato per corrispondentemente incrementare quella di assunzioni a tempo indeterminato. Quanto poi al 3.101 e 3.102, essi indicano una precisa via di riforma, che sarebbe stato preferibile approfondire nell'ambito di un disegno di legge ordinario. Si tratta infatti dell'applicazione di criteri fondati sul merito effettivo, premianti rispetto al pareggio di bilancio.

Conclude sottolineando come i suoi emendamenti abbiano da un lato l'obiettivo di disvelare l'assoluta gravità del provvedimento che, se applicato, avrà conseguenze di inesorabile recessione culturale e, dall'altro, quello di indicare una via alternativa.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2150**

(al testo del decreto-legge)

**Tit.1**

VITA, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI

*Al titolo del decreto-legge sostituire le parole: «di spettacolo e attività culturali» con le seguenti: «di fondazioni lirico-sinfoniche».*

---

**Art. 1****1.1**

MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI, BLAZINA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**1.2**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**1.3**

MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Statuto*). – 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

”3. Lo statuto deve prevedere altresì le modalità di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fonda-



zione non può superare la misura, rispettivamente, del 40 per cento del patrimonio stesso, per le fondazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), e del 50 per cento per le fondazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*). Lo statuto prevede altresì che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al patrimonio nella misura prevista dallo statuto, assicurano almeno per l'intera durata del mandato del consiglio un apporto annuo non inferiore, rispettivamente, all'8 per cento, per le fondazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), ed al 6 per cento, per le fondazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del totale dei finanziamenti statali erogati per la gestione dell'attività della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di composizione del consiglio di amministrazione. La permanenza nel consiglio di amministrazione dei membri nominati in rappresentanza dei fondatori appartenenti alle categorie degli organismi di diritto pubblico, delle persone giuridiche private e dei soggetti privati è subordinata all'erogazione da parte di questi dell'apporto annuo assicurato per la gestione dell'ente. Per raggiungere tale entità dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di volere concorrere collettivamente alla gestione dell'ente nella misura economica indicata. Ciascun fondatore privato non può sottoscrivere più di una dichiarazione.”;

*b*) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”Il comune nel quale ha sede la fondazione mette a disposizione di questa i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attività istituzionale.”;

*c*) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”Decorso detto termine le modificazioni si intendono approvate”».

---

#### 1.4

MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Assemblea dei soci*). – 1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è inserito il seguente:

”Art. 10-bis. - (*Assemblea dei soci*). – 1. L'assemblea è costituita da tutti i soci fondatori, pubblici e privati, ed è presieduta dal sindaco del comune ove ha sede la fondazione.

2. L'assemblea ha i seguenti compiti:

*a*) nomina e revoca il presidente della fondazione, scegliendolo fra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al settore di attività della fondazione, e determinandone il compenso;

b) nomina e revoca i componenti del consiglio di amministrazione, scegliendoli fra i soci, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, e dallo statuto;

c) attribuisce la qualità di fondatore a terzi, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, e dallo statuto;

d) approva lo statuto e le sue modifiche;

e) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della fondazione;

f) propone al consiglio di amministrazione l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

g) attribuisce l'incarico del controllo contabile interno della fondazione, sentito il parere del collegio dei revisori.

3. A ciascun socio spetta un voto per ogni 250.000 euro conferiti o che lo stesso si sia impegnato a conferire, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, e dello statuto. Lo statuto prevede i casi di perdita o sospensione del diritto di voto e le condizioni per l'adeguamento dell'unità economica di riferimento, indicata nel presente comma, alle mutate condizioni economico-finanziarie del mercato e alla svalutazione intervenuta. Ai fini del raggiungimento dell'unità economica di riferimento per l'acquisizione del diritto di voto, i soci privati possono consorzarsi fra loro, secondo le modalità stabilite dallo statuto.

4. Lo statuto regola la convocazione ed il funzionamento dell'assemblea; in mancanza, si applicano le disposizioni del libro V, titolo V, capo V, sezione VI, del codice civile, in quanto compatibili. Le deliberazioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 2 sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei presenti ed a voto segreto''».

## 1.5

MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Presidente e vicepresidente della fondazione*). – 1. L'articolo 11 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è sostituito dal seguente:

''Art. 11. - (*Presidente e vicepresidente della fondazione*). – 1. Il presidente ha la legale rappresentanza della fondazione; convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti da esso deliberati; cura, altresì, l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento; al vicepresidente possono essere attribuite, in via continua-

tiva o temporanea o per finalità predeterminate, deleghe di funzioni da parte del presidente.

3. Il presidente assume tutte le determinazioni di ordinaria amministrazione che, in caso di urgenza, non possono essere assunte dagli altri organi, con obbligo di sottoporre alla loro ratifica le decisioni assunte nella prima seduta utile'».

## 1.6

MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI, BLAZINA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consiglio di amministrazione*). – 1. L'articolo 12 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

''Art. 12. - (*Consiglio di amministrazione*). – 1. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a nove, compreso il presidente della fondazione.

2. Lo statuto prevede il numero ed i requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti, con riferimento specifico al settore di attività della fondazione, e le modalità di nomina, nel rispetto del principio della partecipazione all'organo di tutte le categorie componenti l'assemblea, anche di quelle minoritarie, in particolare assicurando che le categorie degli enti pubblici, degli organismi di diritto pubblico, delle persone giuridiche private e dei soggetti privati abbiano ciascuna almeno un rappresentante nel consiglio, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3.

3. Il consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:

a) nomina e revoca il direttore generale, scegliendolo fra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale, teatrale o dello spettacolo;

b) nomina e revoca il vicepresidente della fondazione, su proposta del presidente, scegliendolo fra i propri componenti;

c) approva il bilancio di esercizio;

d) approva i programmi di attività artistica;

e) indica quale parte degli apporti alla gestione dei soci siano da destinare alla contrattazione aziendale e quale agli investimenti e alla programmazione artistica, nel rispetto del vincolo di pareggio del bilancio;

f) determina le modalità di esercizio del diritto all'utilizzo del nome ai sensi dell'articolo 15, comma 2;

g) esercita ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia attribuito ad altro organo dalla legge.

4. Il consiglio di amministrazione esercita le sue funzioni con l'obbligo di assicurare il pareggio del bilancio. La violazione dell'obbligo

comporta l'applicazione degli articoli 18, 19, 20 e 21 del presente decreto e la responsabilità personale ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

5. I componenti del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, durano in carica quattro anni e possono essere confermati, senza soluzione di continuità, una sola volta.

6. La deliberazione di cui al comma 3, lettera *a*), è assunta con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Lo statuto può prevedere che determinate deliberazioni siano assunte con maggioranze qualificate.

7. Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione»».

---

### 1.7

MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI, BLAZINA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Direttore generale*). – 1. L'articolo 13 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Direttore generale*). – 1. Il direttore generale ha i seguenti compiti:

- a*) tiene i libri e le scritture contabili di cui all'articolo 16;
- b*) predispone il bilancio d'esercizio, nonché i programmi di attività artistica da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione;
- c*) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attività di produzione artistica della fondazione e le attività connesse e strumentali;
- d*) sottoscrive i contratti e gli impegni di spesa;
- e*) tiene le relazioni sindacali con le associazioni di categoria, partecipa alla contrattazione collettiva e dirige la contrattazione aziendale;
- f*) partecipa alla conferenza dei presidenti di cui all'articolo 14-bis e alle riunioni del consiglio di amministrazione.

2. Il direttore generale è assunto con contratto di dirigente d'azienda a tempo determinato; la durata del contratto è fissata dallo statuto per un periodo non inferiore ad almeno sei mesi successivi alla cessazione del consiglio di amministrazione che lo ha nominato; l'incarico può essere confermato dal nuovo consiglio.

3. Il direttore generale può nominare e revocare, riferendone al consiglio di amministrazione, il responsabile del settore artistico o il responsabile del settore gestionale o altri diretti collaboratori, decidendo in piena

autonomia ed assumendosene ogni responsabilità; i diretti collaboratori sono assunti a tempo determinato per la durata del mandato del direttore generale e decadono, comunque, alla sua cessazione.

4. Lo statuto regola le modalità e le scadenze temporali con le quali il direttore generale riferisce al consiglio di amministrazione sulla sua attività»».

---

### 1.8

Vittoria FRANCO, MARCUCCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Collegio dei revisori*). – 1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

”1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali. Il collegio si compone di tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, e di un supplente; due membri effettivi sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, l'altro membro effettivo ed il supplente dal Ministro per i beni e le attività culturali”».

---

### 1.9

MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Conferenza dei presidenti*). – 1. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è inserito il seguente:

”Art. 14-bis. - (*Conferenza dei presidenti*). – 1. È istituita una conferenza dei presidenti delle fondazioni, presieduta dal capo della competente struttura del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. La conferenza:

- a) coordina i programmi delle fondazioni;
- b) promuove la cooperazione nella realizzazione delle attività istituzionali, la produzione e la gestione comune degli spettacoli;
- c) ricerca i mezzi idonei per garantire la maggiore diffusione degli spettacoli, in Italia e all'estero, e dell'insegnamento della musica ad ogni livello;

d) individua, con previsione almeno triennale, gli strumenti per contenere il costo dei fattori produttivi e realizzare economie nella gestione, anche mediante lo scambio di singoli corpi artistici, di personale tecnico specializzato, di materiale scenico e costumistico;

e) promuove l'acquisto e la condivisione di beni e servizi comuni e l'innovazione del settore;

f) determina, con cadenza triennale, i valori massimi dei compensi per le prestazioni artistiche dei cantanti, direttori di orchestra, registi, scenografi, costumisti, ideatori-responsabili delle luci, e loro assistenti, tenendo conto anche dei compensi erogati nei teatri dell'Unione europea;

g) favorisce l'offerta a prezzi ridotti dei biglietti e le facilitazioni per le famiglie, i giovani e i disabili;

h) stabilisce le linee della contrattazione collettiva nazionale, delibera l'avvalimento dell'Associazione nazionale fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS) e designa uno o più rappresentanti per partecipare alla contrattazione.

3. Le fondazioni si attengono alle indicazioni e prescrizioni derivanti dall'esercizio delle prerogative della conferenza come individuate nel presente articolo.

4. Alle riunioni della conferenza partecipano, senza diritto di voto, i direttori generali»».

---

## 1.10

MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Norme in tema di patrimonio e di gestione*). – 1. All'articolo 15 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. La fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine del teatro ad essa affidato, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate e degli spettacoli prodotti; può consentirne o concederne l'uso per iniziative coerenti con le finalità della fondazione stessa. Le modalità di esercizio del diritto, come determinate dal consiglio di amministrazione, costituiscono indicazione vincolante nei confronti del personale e non comportano diritto a controprestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi e aziendali, anche in deroga alle disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633. La fondazione è proprietaria di tutte le realizzazioni eseguite su sua commissione e titolare del relativo diritto d'autore.'';

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

»4. Alle fondazioni disciplinate dal presente decreto che agiscono nell'ambito delle proprie attività istituzionali non si applicano le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»».

---

### 1.11

Vittoria FRANCO, MARCUCCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Decadenze*). – 1. Al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: », sentita la regione ove la fondazione ha sede»».

---

### 1.12

Vittoria FRANCO, MARCUCCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Vigilanza*). – 1. Al comma 2, alinea, dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dopo le parole: »Ministro del tesoro» sono aggiunte le seguenti: »o della regione ove la fondazione ha sede»».

---

### 1.13

MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Amministrazione straordinaria*). – 1. All'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: »Ministro del tesoro» sono aggiunte le seguenti:»o della regione ove la fondazione ha sede»;

b) la lettera b) è soppressa;

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

''1-bis. Il Ministro per i beni e le attività culturali dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità''».

---

#### 1.14

Vittoria FRANCO, MARCUCCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Personale*) – 1. All'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Al personale dipendente della fondazione non si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e gli articoli 80, 81, 82, 85 e 85-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.'';

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Al personale artistico esecutore non spetta alcuna indennità o compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale o aziendale''».

---

#### 1.15

MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI, BLAZINA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni tributarie*)- 1. L'articolo 25 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

''Art. 25. - (*Disposizioni tributarie*). – 1. Per le erogazioni liberali in denaro a favore delle fondazioni di cui all'articolo 2 del presente decreto, non opera il limite del 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; resta fermo quanto disposto dal-



l'articolo 100, comma 2, lettera *m*), e dall'articolo 147 del medesimo testo unico.

2. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante le somme versate al patrimonio della fondazione e le somme versate come contributo alla gestione delle fondazioni. Si provvede al recupero delle somme dedotte nel caso di mancato rispetto dell'impegno assunto. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.

3. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione incassati dalle fondazioni regolate dal presente decreto sono soggetti all'imposta sugli spettacoli soltanto quando il pagamento sia direttamente connesso allo svolgimento di uno spettacolo determinato o alla prestazione di un singolo artista'».

---

### 1.16

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Sopprimere il comma 1.*

---

### 1.17

Vittoria FRANCO, VITA, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Sopprimere il comma 1.*

---

### 1.18

VITA, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «il Governo provvede» aggiungere le seguenti: «a decorrere dall'anno 2011».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

---

**1.19**

GIAMBRONE, MASCITELLI, BUGNANO

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «il Governo provvede», inserire le seguenti: «, previa intesa conclusa in sede di Conferenza Unificata.».*

---

**1.20**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «e organizzativo».*

---

**1.21**

MARCUCCI, VITA, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «e organizzativo» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto degli attuali livelli occupazionali.».*

---

**1.22**

VITA

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni,» con le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e quindi degli ex enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate di cui al titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, nonché della fondazione lirico-sinfonica.».*

---

**1.23**

GIAMBRONE, BUGNANO

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «11 novembre 2003, n. 310,» aggiungere le seguenti: «e degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate di cui al titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni.».*

---

**1.24**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «anche modificando le disposizioni legislative vigenti.».*

---

**1.25**

MARCUCCI, VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**1.26**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**1.27**

VITA, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «dell'organizzazione e».*

---

**1.28**

MARCUCCI, VITA, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «sulla base dei princìpi» inserire le seguenti: «di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori.».*

---

**1.29**

VITA, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «, economicità ed imprenditorialità» con le seguenti: «e di valorizzazione delle professionalità».*

---

**1.30**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed imprenditorialità».*

---

**1.31**

BIANCHI, D'ALIA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ed imprenditorialità,» con le seguenti: «, imprenditorialità e sinergia tra le fondazioni,».*

---

**1.32**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «anche al fine di favorire l'intervento di soggetti pubblici e privati nelle fondazioni».*

---

**1.33**

MARCUCCI, VITA, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «anche al fine di favorire l'intervento» aggiungere le seguenti: «, anche congiunto,».*

---

**1.34**

CARLONI, VITA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «nelle fondazioni», aggiungere le seguenti: «tenendo in ogni caso conto dell'importanza storica e culturale del teatro di riferimento della Fondazione lirico-sinfonica, desunta dalla data di fondazione del teatro e dalla sua collocazione nella tradizione operistica italiana».*

---

**1.35**

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, BLAZINA, GHEDINI

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) valorizzazione del sistema dei grandi teatri d'opera italiani, così come definiti dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, all'interno di un progetto di riforma che valorizzi le eccellenze specifiche, mantenendo la capacità di produzione culturale sul territorio e il genere di spettacolo – lirica, balletto, musica sinfonica – come tipicità caratterizzanti l'identità e i fini istituzionali delle Fondazioni, e assicurando, anche a garanzia della qualità produttiva, la consistenza organica dei complessi stabili;».

---

**1.36**

BIANCHI, D'ALIA

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«*a-bis*) miglioramento e responsabilizzazione della gestione attraverso l'individuazione di indirizzi imprenditoriali, cui dovranno uniformarsi le autonomie statutarie delle Fondazioni, volti alla designazione di figure manageriali di comprovata e specifica esperienza alle quali compete di indicare il direttore artistico e che rispondono del proprio operato sotto il controllo di un collegio dei revisori composto da magistrati della Corte dei conti;».

---

**1.37**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*  

---

**1.38**

RUSCONI, VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*  

---

**1.39**

RUSCONI, VITA, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi le decisioni attribuite alla» con le seguenti: «tutela della».*  

---

**1.40**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «alla gestione e al controllo dell'attività».*  

---

**1.41**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «nonché alla partecipazione di privati finanziatori».*  

---

**1.42**

VITA, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di privati» con le seguenti: «di soggetti pubblici e privati».*

---

**1.43**

MARCUCCI, VITA, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «lo statuto di ciascuna fondazione» fino a: «e delle finanze».*

---

**1.44**

VITA, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e le relative modificazioni».*

---

**1.45**

MARCUCCI, VITA, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».*

---

**1.46**

BIANCHI, D'ALIA

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*«b-bis) individuazione di macro aree musicali di carattere interregionale, comprendenti non solo le fondazioni lirico-sinfoniche, identificate in base ad un criterio di uniformità geografica o per rappresentatività nazionale, ai fini di dar vita a sinergie e collaborazioni tra attività liriche e musicali e ad un circuito di interscambi tra enti, istituzioni e associazioni*

volti a perseguire criteri di economicità ed efficienza, ciascuna sotto la direzione di un unico direttore artistico;».

---

**1.47**

VITA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, BLAZINA, GHEDINI

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) garanzia di un aumento delle risorse da destinarsi al Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;».

---

**1.48**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**1.49**

VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**1.50**

VITA, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di forme adeguate di vigilanza» con le seguenti: «del controllo e della vigilanza».*

---



**1.51**

BIANCHI, D'ALIA

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «della quale è attribuita totale responsabilità al sovrintendente ed al consiglio di amministrazione circa il rispetto dei vincoli e dell'equilibrio di bilancio».*

---

**1.52**

BIANCHI, D'ALIA

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

*«c-bis) previsione di parametri atti a stabilire tetti massimi di spesa per i cachet e loro equiparazione alla media europea;».*

---

**1.53**

BIANCHI, D'ALIA

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

*«c-bis) previsione di sgravi fiscali alla partecipazione di privati finanziatori;».*

---

**1.54**

MARCUCCI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, BLAZINA, GHEDINI

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*«c-bis) previsione di specifici strumenti di raccordo dell'operato delle Fondazioni al fine di realizzare la più ampia sinergia operativa possibile».*

---

**1.55**

VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**1.56**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**1.57**

MARCUCCI, VITA, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale».*

---

**1.58**

CARLONI, VITA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvaguardando in ogni caso la specificità della fondazione nella storia della cultura operistica italiana e tenendo conto degli interventi strutturali effettuati a carico della finanza pubblica nei dieci anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».*

---

**1.59**

BIANCHI, D'ALIA

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*«d-bis) ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazioni nelle produzioni;».*

---

**1.60**

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, BLAZINA, GHEDINI

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*«d-bis) destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione;».*

---

**1.61**

Vittoria FRANCO, VITA, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**1.62**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**1.63**

VITA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, BLAZINA, GHEDINI

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali;».

---

**1.64**

VITA, MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**1.65**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**1.66**

RUSCONI, VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Al comma 1, lettera f), sopprimere il primo periodo.*

---

**1.67**

CARLONI, VITA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Al comma 1, lettera f), primo periodo, dopo le parole: «alla loro peculiarità», aggiungere le seguenti: «alla loro collocazione nella storia dei teatri italiani, alla loro specificità nella tradizione operistica italiana.».*

---

**1.68**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, lettera f), primo periodo, sopprimere le parole: «alla loro assoluta rilevanza internazionale.».*

---

**1.69**

RUSCONI, VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Al comma 1, lettera f), primo periodo, sopprimere la parola: «assoluta».*

---

**1.70**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, lettera f), primo periodo, sopprimere la parola: «alle loro eccezionali capacità produttive.».*

---

**1.71**

VITA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Al comma 1, lettera f), primo periodo, sopprimere la parola: «eccezionali».*

---

**1.72**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, lettera f), primo periodo, sopprimere le parole: «per rilevanti ricavi propri o».*

---

**1.73**

MARCUCCI, VITA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Al comma 1, lettera f), primo periodo, sopprimere la parola: «rilevanti».*

---

**1.74**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, lettera f), primo periodo, sopprimere le parole: «o per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati».*

---

**1.75**

Vittoria FRANCO, MARCUCCI, VITA, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,».*

---

**1.76**

VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, lettera f), sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.77**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, lettera f), sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.78**

VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «che i componenti del consiglio di amministrazione siano, di regola, nominati in proporzione al finanziamento alla gestione e».*

---

**1.79**

PITTONI, CAGNIN

*Al comma 1, lettera f), secondo periodo, sopprimere le parole: «che i componenti del consiglio di amministrazione siano, di regola, nominati in proporzione al finanziamento alla gestione e».*

---

**1.80**

TOFANI

*Al comma 1, lettera f), secondo periodo, sopprimere le parole da: «che i componenti» fino a: «alla gestione e».*

---

**1.81**ASCIUTTI, *Relatore*

*Al comma 1, lettera f), secondo periodo, dopo le parole: «finanziamento alla gestione» aggiungere le seguenti: «fatta salva, per l'Accademia nazionale di Santa Cecilia, la presenza del presidente-sovrintendente e della componente del corpo accademico, eletti direttamente dall'assemblea degli accademici».*

---

**1.82**

VITA

*Al comma 1, lettera f), secondo periodo, dopo le parole: «finanziamento alla gestione» aggiungere le seguenti: «fatta salva, per l'Accademia nazionale di Santa Cecilia, la presenza del presidente-sovrintendente e della componente del corpo accademico, eletti direttamente dall'assemblea degli accademici».*

---

**1.83**

BIANCHI, D'ALIA

*Al comma 1, lettera f), secondo periodo, dopo le parole: «finanziamento alla gestione» aggiungere le seguenti: «, fatta salva, per la Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia, l'attuale presenza della componente del corpo accademico e del presidente-sovrintendente, eletti entrambi direttamente dall'assemblea degli accademici,».*

---

**1.84**

VITA, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, lettera f), secondo periodo, sopprimere le parole da: «e che l'erogazione» fino alla fine della lettera.*

---

**1.85**

VITA, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Al comma 1, lettera f), secondo periodo, sopprimere le parole: «con verifica successiva dei programmi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali».*

---

**1.86**

MARCUCCI, VITA, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Al comma 1, lettera f), sopprimere il terzo periodo.*

---

**1.87**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, lettera f), sopprimere il terzo periodo.*

---

**1.88**

CARLONI, VITA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, per i primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo, il contributo erogato dallo Stato alle fondazioni lirico-sinfoniche non può essere ridotto se non in presenza di un apporto finanziario ulteriore da parte di soggetti privati, ed in misura non eccedente l'entità di tale nuovo apporto».*

---

**1.89**

MARCUCCI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, BLAZINA, GHEDINI

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*«f-bis) introduzione di adeguate misure volte ad accrescere la produttività del settore;».*

---



**1.90**

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, BLAZINA, GHEDINI

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) adozione di opportune iniziative volte a favorire una maggiore stabilità del settore tramite strumenti di finanziamento a carattere pluriennale che permettano di conoscere con il giusto anticipo le risorse di cui disporre al fine di mettere in atto una corretta gestione delle stesse;».

---

**1.91**

VITA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, BLAZINA, GHEDINI

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) costituzione di un tavolo di confronto con le diverse Fondazioni ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori, al fine di revisionare gli aspetti carenti della riforma attuata con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;».

---

**1.92**

MARCUCCI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, BLAZINA, GHEDINI

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) previsione che il finanziamento dello Stato garantisca almeno il costo del contratto collettivo nazionale di lavoro;».

---

**1.93**

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, BLAZINA, GHEDINI

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) previsione che gli statuti delle Fondazioni lirico-sinfoniche attribuiscono all'amministratore generale, ovvero sovrintendente, la responsabilità della gestione, che deve rispondere alle linee di indirizzo e di bi-

lancio disposte dal consiglio di amministrazione, nonchè l'adeguata autonomia decisionale;».

---

**1.94**

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, BLAZINA, GHEDINI

*Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

«f-bis) valorizzazione delle finalità e del carattere sociale delle Fondazioni lirico-sinfoniche, del loro ruolo educativo verso i giovani, della loro *mission* di trasmissione dei valori civili fondamentali, verso cui del resto sono sempre state orientate le grandi istituzioni teatrali e culturali italiane;».

---

**1.95**

MARCUCCI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, BLAZINA, GHEDINI

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) attivazione di un percorso che coinvolga tutti i soggetti interessati, quali le Regioni, i Comuni, le Sovrintendenze, le Fondazioni, le organizzazioni sindacali rappresentative, ai fini della riorganizzazione delle Fondazioni lirico-sinfoniche;».

---

**1.96**

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, BLAZINA, GHEDINI

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) previsione che sia mantenuta la capacità di produzione culturale sul territorio e il genere di spettacolo – lirica, balletto, musica sinfonica – come tipicità caratterizzanti l'identità e i fini istituzionali delle Fondazioni;».

---

**1.97**

VITA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, BLAZINA, GHEDINI

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) mantenimento, anche a garanzia della qualità produttiva, almeno della vigente consistenza organica dei complessi stabili, con particolare riguardo a quelli indispensabili alla produzione, quali professori d'orchestra, artisti del ballo e del coro, maestranze e tecnici di laboratori e palcoscenico;».

---

**1.98**

MARCUCCI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, BLAZINA, GHEDINI

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) possibilità di specifici finanziamenti statali per le Fondazioni, con funzione perequativa e premiante, in ragione dei risultati culturali più interessanti sul piano delle proposte, della qualità e dei progetti culturali;».

---

**1.99**

MARCUCCI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, BLAZINA, GHEDINI

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) incentivazione dell'intervento nel settore dei soggetti privati, in particolare garantendo agevolazioni fiscali alla contribuzione privata;».

---

**1.100**

PITTONI, CAGNIN

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini della riorganizzazione e della revisione dell'assetto delle Fondazioni lirico-sinfoniche, i regolamenti di cui al comma 1 rispondono altresì ai seguenti criteri direttivi:

a) prevedere l'attivazione di un percorso che coinvolga tutti i soggetti interessati, quali le Regioni, i Comuni, le Sovrintendenze, le Fondazioni, le organizzazioni sindacali rappresentative;

b) costituire un tavolo di confronto con le diverse Fondazioni ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori, al fine di revisionare gli aspetti carenti della riforma attuata con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

c) prevedere interventi, ove necessario anche a carattere normativo, volti a favorire una maggiore stabilità del settore tramite strumenti di finanziamento a carattere pluriennale che permettano di conoscere con il giusto anticipo le risorse di cui disporre al fine di mettere in atto una corretta gestione delle stesse;

d) prevedere che il finanziamento dello Stato garantisca almeno il costo del contratto collettivo nazionale di lavoro;

e) stabilire che gli statuti delle Fondazioni lirico-sinfoniche attribuiscono con chiarezza all'amministratore generale, ovvero sovrintendente, la responsabilità della gestione, che dovrà rispondere alle linee di indirizzo e di bilancio disposte dal consiglio di amministrazione, nonché l'adeguata autonomia decisionale;

f) prevedere la valorizzazione del sistema dei grandi teatri d'opera italiani, così come definiti dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, all'interno di un progetto di riforma che valorizzi le eccellenze specifiche, ripartendo dal principio dell'intervento culturale inteso come investimento e non come spesa;

g) prevedere che sia mantenuta la capacità di produzione culturale sul territorio e il genere di spettacolo - lirica, balletto, musica sinfonica - come tipicità caratterizzanti l'identità e i fini istituzionali delle Fondazioni;

h) assicurare, anche a garanzia della qualità produttiva, almeno la vigente consistenza organica dei complessi stabili, con particolare riguardo a quelli indispensabili alla produzione, quali professori d'orchestra, artisti del ballo e del coro, maestranze e tecnici di laboratori e palcoscenico;

i) prevedere la possibilità di specifici finanziamenti statali per le Fondazioni, con funzione perequativa e premiante, in ragione dei risultati culturali più interessanti sul piano delle proposte, della qualità e dei progetti culturali;

l) mettere in campo ogni azione volta ad incentivare l'intervento nel settore dei soggetti privati, in particolare garantendo agevolazioni fiscali alla contribuzione privata;

m) valorizzare le finalità ed il carattere sociale delle Fondazioni lirico-sinfoniche, il loro ruolo educativo verso i giovani, la loro *mission* di trasmissione dei valori civili fondamentali, verso cui del resto sono sempre state orientate le grandi istituzioni teatrali e culturali italiane».

**1.101**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**1.102**

Vittoria FRANCO, VITA, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**1.103**

PITTONI, CAGNIN

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2-bis. Sullo schema di regolamento di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e il parere delle competenti Commissioni parlamentari».

---

**1.127**ASCIUTTI, *Relatore**Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "Sullo schema" con le seguenti: "Sugli schemi"*

---

**1.104**

MARCUCCI, VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Sullo schema» con le seguenti: «Sugli schemi».*

---

**1.105**

Vittoria FRANCO, MARCUCCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «è acquisito il parere» con le seguenti: «è acquisita l'intesa».*

---

**1.106**

GIAMBRONE, BUGNANO

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «è acquisito il parere» con le seguenti: «è acquisita l'intesa».*

---

**1.107**

PITTONI, CAGNIN

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «è acquisito il parere» con le seguenti: «è acquisita l'intesa».*

---

**1.108**

BIANCHI, D'ALIA

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «è acquisito il parere» con le seguenti: «è acquisita l'intesa».*

---

**1.109**

RUSCONI, VITA, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «del Consiglio di Stato» aggiungere le seguenti: «, della Corte dei conti».*

---

**1.110**

VITA, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.111**

VITA, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».*

---

**1.112**

TOFANI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».*

---

**1.113**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

---

**1.114**

RUSCONI, VITA, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».*

---

**1.115**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.*  
\_\_\_\_\_**1.116**MARCUCCI, VITA, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI,  
RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA*Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.*  
\_\_\_\_\_**1.117**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.*  
\_\_\_\_\_**1.118**MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI,  
RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI*Al comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole: «, anche di legge,».*  
\_\_\_\_\_**1.119**Vittoria FRANCO, MARCUCCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI,  
RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI, BLAZINA*Sopprimere il comma 3.*  
\_\_\_\_\_**1.120**VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI,  
RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA*Sopprimere il comma 3.*  
\_\_\_\_\_



**1.121**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Sopprimere il comma 3.*

---

**1.122**

PITTONI, CAGNIN

*Sopprimere il comma 3.*

---

**1.123**RUSCONI, VITA, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA,  
PROCACCI, Anna Maria SERAFINI*Al comma 3, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «ventiquattro».*

---

**1.124**RUSCONI, VITA, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA,  
PROCACCI, Anna Maria SERAFINI*Al comma 3, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «diciotto».*

---

**1.125**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 3, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».*

---

**1.128**ASCIUTTI, *Relatore**Al comma 3, sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».*

---

**1.126**

RUSCONI, VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 3, sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».*

---

**1.0.1**

MARCUCCI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo)*

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163, la parola: "annualmente" è sostituita dalle seguenti: "su base triennale"».

---

**1.0.2**

MARCUCCI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Ripartizione della quota del FUS  
destinata alle Fondazioni lirico-sinfoniche)*

1. Il 10 per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle Fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è ripartita tra le Fondazioni stesse sulla base dei seguenti criteri:

- a) indice di produttività;
  - b) livelli qualitativi della produzione svolta;
  - c) numero di spettatori;
  - d) numero di coproduzioni;
  - e) rispetto dell'equilibrio di bilancio».
-

**1.0.3**

MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI, BLAZINA

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Credito d'imposta in favore delle imprese per investimenti nella produzione in ambito lirico-sinfonico)*

1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore lirico sinfonico, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto, nel limite massimo di 40 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento, fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche per la produzione e la messa in scena di opere lirico-sinfoniche.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, spetta per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e per i due periodi d'imposta successivi.

3. Gli apporti di cui al comma 1 non possono, in ogni caso, superare complessivamente il limite del 49 per cento del costo di produzione e messa in scena dell'opera lirico-sinfonica.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 può essere fruito a partire dalla data di messa in scena dell'opera lirico-sinfonica, come documentata dalla fondazione lirico-sinfonica. Il suddetto credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari ad 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 6.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non

possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato. Il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del comma 6 devono derivare risparmi non inferiori a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

#### 1.0.4

MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI, BLAZINA

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Erogazioni liberali a favore di Fondazioni lirico-sinfoniche)*

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *h-bis*), è inserita la seguente:

''*h-ter*) le erogazioni liberali in denaro a favore di Fondazioni lirico-sinfoniche, che svolgono o promuovono attività di valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano spettacoli lirico-sinfonici;''.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari ad 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato. Il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività o sovradimensionamento dell'organico.

4. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi non inferiori a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

### 1.0.5

CARLONI, Mariapia GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Teatro San Carlo di Napoli)*

1. Al fine di consentire la valorizzazione del Teatro di San Carlo di Napoli, anche in considerazione della sua tradizione storica e della sua im-

portanza nella storia e nei generi dell'opera italiana, nonché in considerazione dei recenti interventi pubblici di ristrutturazione e di adeguamento tecnico e potenziamento delle strutture volte alla produzione culturale e rappresentazione di spettacoli, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è attribuita alla Fondazione lirico-sinfonica Teatro di San Carlo di Napoli la somma di euro 10.000.000. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

---

## Art. 2

### 2.1

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 2.2

VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 2.3

PITTONI, CAGNIN

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (*Procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico*). – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le competenze inerenti alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle Fondazioni lirico-sinfoniche e la sottoscrizione del contratto collettivo nazionale sono esercitate dall'Associazione nazionale Fondazioni lirico-sinfoniche (AN-FOLS) e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'accordo è sottoposto al controllo della Corte dei conti».

---

**2.4**

MARCUCCI, VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (*Procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico*). – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le competenze inerenti alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle Fondazioni lirico-sinfoniche e la sottoscrizione del contratto collettivo nazionale sono esercitate dall'Associazione nazionale Fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS) e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'accordo è sottoposto al controllo della Corte dei conti».

---

**2.5**

Vittoria FRANCO, MARCUCCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI, BLAZINA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (*Contrattazione collettiva*) – 1. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è aggiunto il seguente:

”Art. 25-bis. - (*Contrattazione collettiva*). – 1. La contrattazione integrativa aziendale tiene conto delle risorse specificamente destinate anche dalla contrattazione collettiva e degli apporti alla gestione dei soci nei limiti indicati dal consiglio di amministrazione.

2. Le fondazioni lirico-sinfoniche possono avvalersi dell'Associazione nazionale fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS) per la definizione e stipulazione del contratto collettivo nazionale”».

---

**2.6**

MARCUCCI, VITA, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, sopprimere il primo periodo.*

---

**2.11**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, sopprimere il primo periodo.*

---

**2.7**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «In attesa della riforma» fino a: «di cui all'articolo 1 e».*

---

**2.21**ASCIUTTI, *Relatore*

*Al comma 1, primo e ultimo periodo, sostituire le parole: "del presente decreto" con le seguenti: "della legge di conversione del presente decreto".*

---

**2.8**

VITA, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «individuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali» con le seguenti: «rappresentativa individuata dalle Fondazioni lirico-sinfoniche».*

---

**2.9**

VITA, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---



**2.10**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.19**PROCACCI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA,  
MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VITA*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.20**VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI,  
RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, PINOTTI*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN)» con le seguenti: «dell’Associazione nazionale Fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS)».*

---

**2.12**VITA, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI,  
RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA*Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

---

**2.13**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

---

**2.14**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.*

---

**2.15**

MARCUCCI, VITA, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: «previo parere» fino a: «e delle finanze».*

---

**2.16**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, quinto periodo, sopprimere le parole: «e fino alla verifica della maggiore rappresentatività dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni.».*

---

**2.17**

GIAMBRONE, BUGNANO

*Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: «e fino alla verifica della maggiore rappresentatività» aggiungere le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300.».*

---

**2.18**

Vittoria FRANCO, VITA, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».*

---

**Art. 3****3.1**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.2**

RUSCONI, VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA, PINOTTI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;*

*al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;*

*al comma 3, ovunque ricorrono, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;*

*al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento».*

**3.3**

MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI, BLAZINA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (Convenzioni) – 1. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è aggiunto il seguente:

”Art. 25-bis. - (Convenzioni) – 1. Il Ministro per i beni e le attività culturali stipula con le fondazioni convenzioni per il finanziamento dei programmi di produzione artistica approvati.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono determinati i criteri di riferimento per la quantificazione e la durata, almeno triennale, del finanziamento, tenendo conto:

*a)* dei finanziamenti erogati dal Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

*b)* della qualità, originalità e varietà degli spettacoli programmati, delle loro prospettive di diffusione e ripresa, anche all'estero, e della loro efficacia promozionale della cultura e della tradizione italiana.

3. Sono considerati come ulteriori titoli di merito per la quantificazione del finanziamento:

*a)* il rispetto delle indicazioni e prescrizioni dell'articolo 14-bis e delle economie di spesa così concretamente realizzate;

- b) l'entità della partecipazione dei privati al patrimonio ed al finanziamento della gestione;
- c) lo spazio destinato ai giovani artisti e compositori dell'Unione europea;
- d) il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati nelle precedenti convenzioni;
- e) numero delle coproduzioni.

4. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 2, le convenzioni si attengono ai criteri dettati dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2006. Analoghe convenzioni possono essere stipulate dalle Regioni e dagli altri enti locali secondo il regolamento adottato dai competenti organi.

5. Le disposizioni previste dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, non si applicano alle fondazioni lirico-sinfoniche a partire dalla data della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1; dalla stessa data cessa l'applicazione dell'articolo 24 del presente decreto»».

---

### 3.4

MARCUCCI, RUSCONI, VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA, PINOTTI, DONAGGIO

*Sopprimere il comma 1.*

---

### 3.5

BUGNANO, GIAMBRONE

*Sopprimere il comma 1.*

---

### 3.6

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, sopprimere il primo periodo.*

---

**3.7**

RUSCONI, VITA, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA,  
PROCACCI, Anna Maria SERAFINI

*Al comma 1, sopprimere il primo periodo.*

---

**3.8**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, definiti anche in termini di impegno orario percentuale in relazione a quello dovuto per il rapporto di lavoro con la fondazione di appartenenza,».*

---

**3.37**

ASCIUTTI, *Relatore*

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "articolo 2" inserire le seguenti: "del presente decreto".*

---

**3.9**

GIAMBRONE, BUGNANO

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «secondo i criteri determinati in sede di contratto aziendale e comunque in osservanza del principio di non discriminazione».*

---

**3.10**

VITA

*Al comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni,», aggiungere, le seguenti: «e secondo i criteri determinati in sede di contratto aziendale».*

---

**3.11**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «sempre che ciò non pregiudichi» fino alla fine del periodo.*

---

**3.12**

PITTONI, CAGNIN

*Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

---

**3.13**

BUGNANO, GIAMBRONE

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.14**

BIANCHI, D'ALIA

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.15**

MUSSO

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.16**VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI,  
RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, DONAGGIO, BLAZINA, PINOTTI

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.17**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «sono vietate» con le seguenti: «sono consentite».*

---

**3.18**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

---

**3.19**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**3.20**

VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA, DONAGGIO, PINOTTI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**3.21**

RUSCONI, VITA, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**3.22**

VITA, RUSCONI, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI

*Al comma 2, sopprimere le parole: «è condizione necessaria ai fini dell'autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione».*

---

**3.23**

VITA, RUSCONI, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI

*Al comma 2, sopprimere le parole: «è riportato nell'atto di convenzione appositamente stipulato con la fondazione di appartenenza».*

---

**3.24**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «e costituisce oggetto di specifica obbligazione» fino alla fine del periodo.*

---

**3.25**

MARCUCCI, VITA, RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI

*Al comma 2, sopprimere le parole: «e costituisce oggetto di specifica obbligazione con effetti di clausola risolutiva dell'atto di convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.».*

---

**3.26**

PITTONI, CAGNIN

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

---

**3.27**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Sopprimere il comma 3.*

---



**3.28**

RUSCONI, VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA, PINOTTI, DONAGGIO

*Sopprimere il comma 3.*

---

**3.29**

VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, DONAGGIO, PINOTTI

*Al comma 3, capoverso 5, sopprimere il primo periodo.*

---

**3.30**

MARCUCCI, VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, PINOTTI, DONAGGIO

*Al comma 3, capoverso 5, sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.31**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 3, capoverso 5, sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.32**

VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, PINOTTI, DONAGGIO

*Al comma 3, capoverso 5, sopprimere le parole da: «I contratti integrativi» fino alla fine del periodo.*

---

**3.33**

ASCIUTTI, *Relatore*

*Al comma 3, capoverso 5, spostare le parole: «I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto pos-*

sono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro» *quale comma 3-bis.*

---

### 3.34

PROCACCI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Al comma 3, capoverso 5, aggiungere le seguenti parole: «, nel rispetto comunque delle posizioni giuridiche e dei diritti acquisiti dal personale dipendente delle fondazioni».*

---

### 3.35

BIANCHI, D'ALIA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ai fini di ottimizzare la produttività, i livelli occupazionali e la retribuzione integrativa, nei periodi in cui la programmazione prevede organici ridotti, le Fondazioni provvedono ad organizzare attività parallele, senza oneri aggiuntivi, fuori della produzione, in circuiti sia cittadini che periferici nonché nelle scuole di ogni ordine e grado concorrendo alla formazione artistico-musicale».

---

### 3.36

VITA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA, DONAGGIO, PINOTTI

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,28 per cento».*

---

**3.38**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Sopprimere il comma 4.*

---

**3.39**

PITTONI, CAGNIN

*Sopprimere il comma 4.*

---

**3.40**

MUSSO

*Sopprimere il comma 4.*

---

**3.41**

TOFANI

*Sopprimere il comma 4.*

---

**3.42**

BIANCHI, D'ALIA

*Sopprimere il comma 4.*

---

**3.43**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 4, sopprimere le parole: «atteso lo stato di crisi e la produttività del settore.».*

---

**3.44**

MARCUCCI, VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, PINOTTI, DONAGGIO

*Al comma 4, sopprimere le parole: «e la produttività del settore».*

---

**3.157**

ASCIUTTI, *Relatore*

*Al comma 4, sostituire le parole: "decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".*

---

**3.45**

MARCUCCI, VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, DONAGGIO, PINOTTI

*Al comma 4, sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».*

---

**3.46**

BUGNANO, GIAMBRONE

*Al comma 4, sopprimere le parole da: «il trattamento economico aggiuntivo» fino alla fine del periodo con le seguenti: «il budget disponibile per il personale non dipendente di alto profilo artistico è ridotto al cinquanta per cento dei costi omologhi medi per produzione della stagione precedente».*

---

**3.47**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 4, sostituire le parole: «cinquanta per cento» con le seguenti: «cinque per cento».*

---

**3.48**

Vittoria FRANCO, VITA, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, DONAGGIO, PINOTTI

*Al comma 4, sostituire le parole: «cinquanta» con le seguenti: «dieci».*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,29 per cento».*

---

**3.49**

RUSCONI, VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, DONAGGIO, PINOTTI

*Al comma 4, sostituire le parole: «cinquanta per cento» con le seguenti: «venti per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,29 per cento».*

---

**3.158**

ASCIUTTI, *Relatore*

*Al comma 4, sostituire le parole: "cinquanta per cento" con le seguenti: " venticinque per cento".*

---

**3.50**

VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, PINOTTI, DONAGGIO

*Al comma 4, sostituire le parole: «cinquanta per cento» con le seguenti: «trenta per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto*

2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,29 per cento».

---

### 3.51

VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, PINOTTI, DONAGGIO

*Al comma 4, sostituire le parole: «cinquanta per cento» con le seguenti: «quaranta per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,29 per cento».*

---

### 3.52

GIAMBRONE, BUGNANO

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con salvezza dei diritti acquisiti».*

---

### 3.53

VITA, RUSCONI, MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 4, aggiungere in fine le parole: «, fatti salvi i diritti acquisiti».*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,28 per cento».*

---

**3.54**

Vittoria FRANCO, MARCUCCI, VITA, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a quelle fondazioni lirico-sinfoniche che nel corso dell'ultimo esercizio finanziario abbiano realizzato un deficit pari ad un decimo del patrimonio iniziale».*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,28 per cento».*

---

**3.55**

BUGNANO, GIAMBRONE

*Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: «La riduzione del trattamento economico aggiuntivo di cui al precedente periodo non si applica ai dipendenti delle Fondazioni che abbiano raggiunto, negli ultimi due esercizi finanziari, il pareggio di bilancio».*

---

**3.56**

CARLONI, ARMATO, ANDRIA, CHIAROMONTE, DE LUCA, INCOSTANTE, VITA, MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*«4-bis. La riduzione del trattamento economico aggiuntivo di cui al comma 4 è praticata nella misura del 20 per cento per le Fondazioni lirico-sinfoniche con bilancio verificato degli anni 2008 e 2009 in pareggio.*

*4-ter. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».*

---

**3.57**

CARLONI, ARMATO, ANDRIA, CHIAROMONTE, DE LUCA, INCOSTANTE, VITA, MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. La riduzione del trattamento economico aggiuntivo di cui al comma 4 è praticata nella misura del 20 per cento per le Fondazioni lirico-sinfoniche con bilancio verificato dell'anno 2009 in pareggio.

4-ter. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

---

**3.58**

VITA, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA, PINOTTI, DONAGGIO

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, all'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;*

*al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;*

*al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;*

*al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento».*

---

**3.59**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Sopprimere il comma 5.*

---



**3.60**

VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, DONAGGIO, PINOTTI, GHEDINI, BLAZINA

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le fondazioni lirico-sinfoniche possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali che verifica le compatibilità di bilancio della Fondazione. Per le assunzioni a tempo determinato le Fondazioni lirico-sinfoniche possono avvalersi delle tipologie contrattuali disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, previa regolamentazione da stabilire tra le parti attraverso il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)».

*Conseguentemente, all'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;*

*al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;*

*al comma 3, ovunque ricorrono, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;*

*al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento».*

---

**3.61**

PITTONI, CAGNIN

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Fondazioni lirico-sinfoniche possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali che verifica le compatibilità di bilancio della Fondazione. Le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori così detti "aggiunti", non possono superare il quindici per cento dell'organico approvato. Per le assunzioni a tempo determinato le Fondazioni lirico-sinfoniche possono avvalersi delle tipologie contrattuali disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, previa regolamentazione da stabilire tra le parti attraverso il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)».

---

**3.62**

TOFANI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Fondazioni lirico-sinfoniche possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali che verifica le compatibilità di bilancio della Fondazione. Le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori così detti "aggiunti", non possono superare il quindici per cento dell'organico approvato. Per le assunzioni a tempo determinato, le Fondazioni lirico-sinfoniche possono avvalersi delle tipologie contrattuali disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, previa armonizzazione da prevedersi nel contratto collettivo nazionale».

---

**3.63**

Vittoria FRANCO, VITA, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA, PINOTTI, DONAGGIO

*Al comma 5, sopprimere il primo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,28 per cento».*

---

**3.64**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 5, sopprimere il primo periodo.*

---

**3.65**ASCIUTTI, *Relatore*

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012» con le seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011»; al terzo periodo, sostituire le parole:*

«A decorrere dall'anno 2013» con le seguenti: «A decorrere dall'anno 2012» e sopprimere le parole: «, effettuate previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali,»; al quinto periodo, premettere le seguenti parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, »; infine, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le Fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano conseguito il pareggio di bilancio nei tre esercizi precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che presentino un rapporto percentuale tra i ricavi dalle vendite e prestazioni e l'ammontare del contributo statale non inferiore al 40 per cento nell'ultimo bilancio approvato, possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei limiti della pianta organica approvata e assumere personale a tempo determinato, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori così detti "aggiunti", nei limiti del 15 per cento dell'organico approvato. La Fondazione di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5, può effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, selezionato esclusivamente a seguito dello svolgimento di pubblici concorsi, nei limiti della pianta organica approvata».

---

### 3.66

MARCUCCI, VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, PINOTTI, DONAGGIO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».

---

### 3.67

RUSCONI, VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2010».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,28 per cento».

---

**3.68**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2010».*

---

**3.69**

VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, DONAGGIO, PINOTTI, GHEDINI

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2011».*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,28 per cento».*

---

**3.70**

VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, DONAGGIO, PINOTTI

*Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: «nonché» fino alla fine del periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,28 per cento».*

---

**3.71**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «nonché di indire procedure concorsuali per tale scopo.».*

---

**3.72**

PITTONI, CAGNIN

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole:* «fatto salvo che per quelle professionalità artistiche, di altissimo livello, necessarie per la copertura dei ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva» *con le seguenti:* «fatta eccezione per le Fondazioni il cui bilancio risulti in pareggio».

---

**3.73**

BUGNANO, GIAMBRONE

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole:* «quelle professionalità artistiche, di altissimo livello, necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza» *con le seguenti:* «le masse artistiche».

---

**3.74**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:* «, di altissimo livello,».

---

**3.75**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:* «di primaria importanza».

---

**3.76**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:* «, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali».

---

**3.77**

GIAMBRONE, BUGNANO

*Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche su richiesta del lavoratore aspirante all'assunzione».*

---

**3.78**

RUSCONI, VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA, PINOTTI, DONAGGIO

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,28 per cento».*

---

**3.79**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.80**

MUSSO

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.81**

PITTONI, CAGNIN

*Al comma 5, sopprimere le parole da: «A decorrere dall'anno 2013» fino alla fine del comma.*

---

**3.82**

MARCUCCI, VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA, PINOTTI, DONAGGIO

*Al comma 5, sopprimere il terzo e il quarto periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,28 per cento».*

---

**3.83**

VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA, PINOTTI, DONAGGIO

*Al comma 5, sopprimere il terzo e il quarto periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,28 per cento».*

---

**3.84**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.*

---

**3.89**

VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, DONAGGIO, PINOTTI, GHEDINI

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «2013» con la seguente: «2018».*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,28 per cento».*

---

**3.88**

RUSCONI, VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, DONAGGIO, PINOTTI, GHEDINI

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «2013» con la seguente: «2017».*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,28 per cento».*

---

**3.87**

MARCUCCI, VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, DONAGGIO, PINOTTI, GHEDINI

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «2013» con la seguente: «2016».*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,28 per cento».*

---

**3.86**

VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, DONAGGIO, PINOTTI

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «2013» con la seguente: «2015».*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,28 per cento».*

---



**3.85**

VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, DONAGGIO, PINOTTI

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «2013» con la seguente: «2014».*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,28 per cento».*

---

**3.90**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: «, effettuate previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali,».*

---

**3.91**

ARMATO, CARLONI, ANDRIA, CHIAROMONTE, DE LUCA, INCOSTANTE, VITA, MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «sono annualmente contenute» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione delle Fondazioni lirico-sinfoniche con bilancio verificato dell'anno 2009 e 2008 in pareggio,».*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,28 per cento».*

---

**3.92**

CARLONI, ARMATO, ANDRIA, CHIAROMONTE, DE LUCA, INCOSTANTE, VITA, MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «sono annualmente contenute» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione delle Fondazioni lirico-sinfoniche con bilancio verificato dell'anno 2009 in pareggio.».*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,28 per cento».*

---

**3.93**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 5, sopprimere il quarto periodo.*

---

**3.94**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 5, sopprimere il quinto periodo.*

---

**3.95**

MARCUCCI, RUSCONI, VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA, DONAGGIO, PINOTTI

*Al comma 5, sopprimere il quinto periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,28 per cento».*

---

**3.96**

Vittoria FRANCO, VITA, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, DONAGGIO, GHEDINI, PINOTTI

*Al comma 5, quinto periodo, premettere le seguenti parole: «A decorrere dall'anno 2015».*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,28 per cento».*

---

**3.99**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 5, quinto periodo, sostituire le parole: «quindici per cento» con le seguenti: «trenta per cento».*

---

**3.98**

MUSO

*Al comma 5, quinto periodo sostituire le parole: «quindici per cento» con le seguenti: «venticinque per cento».*

---

**3.97**

VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, DONAGGIO, PINOTTI

*Al comma 5, quinto periodo, sostituire le parole: «quindici per cento» con le seguenti: «dieci per cento»*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,28 per cento».*

---

**3.100**

BONFRISCO, BRICOLO

*Al comma 5, quinto periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «, salvo che si tratti di personale tecnico, artistico ed amministrativo addetto alla preparazione e allo svolgimento di Festival estivi o all'aperto di fama internazionale che risultino realtà consolidate e con carattere di continuità».*

---

**3.101**

VITA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA, PINOTTI, DONAGGIO

*Al comma 5, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «Sono escluse dal divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nei limiti degli organici approvati e previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, le Fondazioni lirico-sinfoniche che non abbiano presentato bilanci in perdita negli ultimi tre esercizi».*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,28 per cento».*

---

**3.102**

VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA, PINOTTI, DONAGGIO

*Al comma 5, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «Il divieto di cui al quinto periodo non si applica, nei limiti degli organici approvati e previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, alle Fondazioni lirico-sinfoniche che non abbiano presentato bilanci in perdita negli ultimi tre esercizi».*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».*

---

**3.103**

MARCUCCI, VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA, DONAGGIO, PINOTTI

*Al comma 5, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «Il divieto di cui al quinto periodo non si applica, nei limiti degli organici approvati e previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, alle Fondazioni lirico-sinfoniche che non abbiano presentato bilanci in perdita negli ultimi due anni».*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».*

---

**3.104**

MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI, BLAZINA, PINOTTI, DONAGGIO

*Al comma 5, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «Il divieto di cui al quinto periodo non si applica, nei limiti degli organici approvati e previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, alle Fondazioni lirico-sinfoniche che non abbiano presentato bilanci in perdita nell'ultimo anno».*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».*

---

**3.105**

BIANCHI, D'ALIA

*Al comma 5, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «Sono escluse dal divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nei limiti degli organici approvati e previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, le Fondazioni lirico-sinfoniche che non abbiano presentato l'ultimo bilancio in perdita».*

---

**3.106**

Vittoria FRANCO, MARCUCCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI, BLAZINA, PINOTTI, DONAGGIO

*Al comma 5, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «Il divieto di cui al quinto periodo non si applica, nei limiti degli organici approvati e previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, alle fondazioni lirico-sinfoniche che nel corso dell'ultimo esercizio finanziario abbiano realizzato un deficit pari ad un decimo del patrimonio iniziale».*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».*

**3.107**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 5, sopprimere il sesto periodo.*

**3.108**

MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI, BLAZINA, DONAGGIO, PINOTTI

*Al comma 5, sopprimere il sesto periodo.*

**3.109**

VITA, MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, DONAGGIO, BLAZINA, PINOTTI

*Al comma 5, sesto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, previa regolamentazione da stabilire tra le parti attraverso il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)».*

**3.110**

D'AMBROSIO LETTIERI, MAZZARACCHIO, NESSA, AMORUSO, GALLO, COSTA

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 5, il Ministro per i beni e le attività culturali può autorizzare nuove assunzioni a tempo indeterminato per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, al fine di garantire comprovate esigenze funzionali e produttive, con particolare riguardo alle fondazioni di recente costituzione. All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

---

**3.111**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Sopprimere il comma 6.***3.112**

PITTONI, CAGNIN

*Sopprimere il comma 6.***3.113**

RUSCONI, MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI, BLAZINA, PINOTTI, DONAGGIO

*Sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».*

---

**3.114**

MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI, BLAZINA, DONAGGIO, PINOTTI

*Al comma 6, sopprimere il primo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».*

---

**3.115**

VITA

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «con riferimento ai rinnovi effettuati in violazione degli intervalli di tempo minimi tra contratti o alle proroghe dei contratti che superino i limiti temporali di cui all'articolo 2 della legge n. 230 del 1962,».*

---

**3.116**

PROCACCI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «L'efficacia della disposizione deve certamente intendersi limitata ai contratti stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore dell'emanando decreto e riferita ai contratti di scrittura artistica riconducibili alla categoria del lavoro autonomo».*

---

**3.117**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.*

---



**3.118**

RUSCONI, MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, DONAGGIO, PINOTTI, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.119**

GIAMBRONE, BUGNANO

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «Sono altresì inefficaci» con le seguenti: «Sono altresì ineffiaci i termini di durata apposti ai».*

---

**3.120**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.*

---

**3.121**

VITA, MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA, PINOTTI, DONAGGIO

*Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.*

---

**3.122**

BONFRISCO, BRICOLO

*Al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Non si applicano, in ogni caso, alle Fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni».*

---

**3.123**

GIAMBRONE, BUGNANO

*Al comma 6, terzo periodo, premettere le seguenti parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».*

---

**3.124**

RUSCONI, MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI, PINOTTI, DONAGGIO, BLAZINA

*Al comma 6, sopprimere il quarto periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,28 per cento».*

---

**3.125**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 6, sopprimere il quarto periodo.*

---

**3.126**

RUSCONI, MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI, BLAZINA, PINOTTI, DONAGGIO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*«6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 non si applicano, nei limiti degli organici approvati e previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, alle Fondazioni lirico-sinfoniche che non abbiano presentato bilanci in perdita negli ultimi tre anni».*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».*

---

**3.127**

Vittoria FRANCO, RUSCONI, MARCUCCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI, BLAZINA, PINOTTI, DONAGGIO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 non si applicano, nei limiti degli organici approvati e previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, alle Fondazioni lirico-sinfoniche che nel corso dell'ultimo esercizio finanziario abbiano realizzato un *deficit* pari ad un decimo del patrimonio iniziale».

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».*

---

**3.128**

PITTONI, CAGNIN

*Sopprimere i commi 7 e 8.*

---

**3.129**

Vittoria FRANCO, MARCUCCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI, BLAZINA, PINOTTI, DONAGGIO

*Sopprimere i commi 7 e 8.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,29 per cento».*

---

**3.131**

MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI, BLAZINA, PINOTTI, DONAGGIO

*Sopprimere i commi 7 e 8.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto*

2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,29 per cento».

---

**3.130**

BIANCHI, D'ALIA

*Sopprimere i commi 7 e 8.*

---

**3.132**

MUSSO

*Al comma 7, capoverso 4, dopo la parola: «ballerini» aggiungere le seguenti: «assunti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».*

---

**3.133**

BLAZINA, RUSCONI, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI

*Al comma 7, dopo le parole: «quarantacinquesimo anno di età anagrafica,» inserire le seguenti: «fatta salva la facoltà per i ballerini di prolungare l'età pensionabile fino al cinquantaduesimo anno di età anagrafica per gli uomini e fino al quarantasettesimo anno di età anagrafica per le donne.».*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».*

---

**3.134**ASCIUTTI, *Relatore*

*Al comma 7, sostituire le parole: «età inferiore» con le seguenti: «età superiore». Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: «euro 1.700.000» con le seguenti: «euro 2.000.000».*

---

**3.135**

RUSCONI, MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI, PINOTTI, DONAGGIO, BLAZINA

*Al comma 7, capoverso 4, sostituire le parole: «età inferiore» con le seguenti «età superiore» e, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai dipendenti assunti come tescicorei e ballerini a tempo indeterminato che hanno raggiunto o superato l'età pensionabile è data facoltà di esercitare opzione annuale per restare in servizio; tale opzione deve essere esercitata dall'avente diritto comunicando all'ENPALS entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione. La pensione spettante ai ballerini e ai tescicorei dipendenti degli enti lirici e delle fondazioni liriche e concertistiche, iscritti entro e non oltre il 31 dicembre 1995 al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, è liquidata secondo il sistema retributivo».

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,28 per cento».*

---

**3.136**

PITTONI, CAGNIN

*Al comma 7, capoverso 4, sostituire le parole: «età inferiore.» con le seguenti: «età massima. Per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai dipendenti assunti come tescicorei e ballerini a tempo indeterminato, che hanno raggiunto o superato l'età pensionabile, è data facoltà di esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale opzione deve essere esercitata attraverso formale istanza da presentare all'Enpals entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione. Ai tescicorei e ballerini dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, purché iscritti entro e non oltre il 31 dicembre 1995 al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, è data la facoltà di chiedere la liquidazione del trattamento di quiescenza secondo il sistema retributivo».*

*Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: «euro 1.700.000» con le seguenti: «euro 2.200.000».*

---

**3.137**

Vittoria FRANCO, MARCUCCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI, BLAZINA, PINOTTI, DONAGGIO

*Al comma 7, capoverso 4, sostituire le parole: «età inferiore.» con le seguenti: «età massima. Per i cinque anni successivi alla data di entrata entrata in vigore della presente disposizione, ai lavoratori di cui al presente comma assunti a tempo indeterminato, che hanno raggiunto o superato l'età pensionabile, è data facoltà di esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale opzione deve essere esercitata attraverso formale istanza da presentare all'ENPALS entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione. Ai tescorei e ballerini dipendenti delle fondazioni lirico sinfoniche, purché iscritti entro e non oltre il 31 dicembre 1995 al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, è data facoltà di chiedere la liquidazione del trattamento di quiescenza secondo il sistema retributivo».*

*Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: «euro 1.700.000» con le seguenti: «euro 2.200.000».*

*Conseguentemente ancora, ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:*

1) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato. Il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività o sovradimensionamento dell'organico.

2) dall'attuazione del punto 1) devono derivare risparmi non inferiori a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

---

### 3.138

TOFANI

*Al comma 7, capoverso 4, sostituire le parole: «età inferiore» con le seguenti: «età massima. Ai tescicorei e ballerini dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, purché iscritti entro e non oltre il 31 dicembre 1995 al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, è data facoltà di chiedere la liquidazione del trattamento di quiescenza secondo il sistema retributivo».*

*Conseguentemente al comma 8, sostituire le parole da: «A decorrere» fino a: «euro 1.700.000» con le seguenti: «All'onere derivante dal comma 7, valutato in euro 2.000.000 per l'anno 2010, in euro 2.100.000 per l'anno 2011, in euro 2.200.000 per l'anno 2012, in euro 2.300.000 per l'anno 2013, in euro 2.400.000 per l'anno 2014, in euro 2.500.000 per l'anno 2015, in euro 2.600.000 per l'anno 2016, in euro 2.700.000 per l'anno 2017, in euro 2.800.000 per l'anno 2018 e in euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2019,».*

---

### 3.139

Vittoria FRANCO, MARCUCCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI, BLAZINA, DONAGGIO, PINOTTI

*Al comma 7, capoverso 4, sostituire le parole: «età inferiore» con le seguenti: «età massima».*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto*

2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».

---

### 3.140

BLAZINA, RUSCONI, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI

*Al comma 7, capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
«Per queste categorie di lavoratori il Ministero per i beni e le attività culturali provvede in vista del raggiungimento dell'età pensionabile alla promozione di una riqualificazione professionale all'interno della stessa struttura nella quale i lavoratori sono impiegati o, in alternativa, al loro impiego presso i licei coreutici e in altre attività formative».

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,28 per cento».*

---

### 3.141

MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI, BLAZINA, PINOTTI, DONAGGIO

*Al comma 7, capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
«La pensione spettante ai ballerini e ai tersicorei dipendenti degli enti lirici e delle fondazioni liriche e concertistiche, iscritti entro e non oltre il 31 dicembre 1995 al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, è liquidata secondo il sistema retributivo».

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».*

---

### 3.142

TOFANI

*Al comma 7, capoverso 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*  
«Per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai lavoratori di cui al presente comma assunti a tempo inde-



terminato, che hanno raggiunto o superato l'età pensionabile, è data facoltà di esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale opzione deve essere esercitata attraverso formale istanza da presentare all'ENPALS entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione».

---

**3.143**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Sopprimere il comma 8.*

---

**3.144**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 8, sopprimere il primo periodo.*

---

**3.145**

MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI, BLAZINA, PINOTTI, DONAGGIO

*Al comma 8, sopprimere il primo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,29 per cento».*

---

**3.146**ASCIUTTI, *Relatore*

*Al comma 8, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «comma 8» con le seguenti: «comma 7».*

---

**3.147**

RUSCONI, MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI, BLAZINA, PINOTTI, DONAGGIO

*Al comma 8, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».*

---

**3.148**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.149**

MARCUCCI, VITA, RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI

*Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.150**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 8, sopprimere il terzo periodo.*

---

**3.151**

VITA, MARCUCCI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI

*Al comma 8, sopprimere il terzo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».*

---

**3.152**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 8, sopprimere il quarto periodo.*

---

**3.153**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 8, sopprimere il quinto periodo.*

---

**3.154**

QUAGLIARIELLO, D'AMBROSIO LETTIERI, MAZZARACCHIO, AMORUSO, AZZOLLINI, COSTA, GALLO, GRILLO, LICASTRO SCARDINO, MORRA, NESSA, SACCOMANNO

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. La Fondazione di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5, può effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, selezionato esclusivamente a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali».

---

**3.156**

PROCACCI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo non si applicano alla Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari ovvero fino a concorrenza di assunzioni a tempo indeterminato nella misura dell'85 per cento dell'organico funzionale, già approvato, del personale artistico, tecnico e amministrativo, da assumere con procedure concorsuali.

8-ter. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

---

**3.155**

PROCACCI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo non si applicano alla Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari ovvero fino a concorrenza di assunzioni a tempo indeterminato nella misura dell'85 per cento dell'organico funzionale, già approvato, del personale artistico, tecnico e amministrativo.

8-ter. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

---

**3.0.1**

PITTONI, CAGNIN

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Incentivi fiscali)*

1. La percentuale non superiore al 30 per cento degli utili dichiarati da persone fisiche, fiscalmente residenti in Italia, le quali sponsorizzano i luoghi destinati alle rappresentazioni di opere lirico-sinfoniche, non concorre a formare reddito imponibile».

---

**3.0.2**

CARLONI, VITA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Teatro San Carlo di Napoli)*

1. Al fine di consentire la valorizzazione del Teatro San Carlo di Napoli, anche in considerazione della sua tradizione storica e della sua importanza nella storia e nei generi dell'opera italiana, nonché in considera-

zione dei recenti interventi pubblici di ristrutturazione e di adeguamento tecnico e potenziamento delle strutture volte alla produzione culturale e rappresentazione di spettacoli, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è attribuita alla Fondazione lirico-sinfonica Teatro di San Carlo di Napoli la somma di euro 5 milioni.

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

### 3.0.3

Vittoria FRANCO, MARCUCCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI, BLAZINA

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Banca dati della musica)*

1. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è aggiunto il seguente:

''Art. 25-bis. – *(Banca dati della musica)*. – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, le fondazioni trasmettono, con cadenza annuale, alla competente struttura del Ministero per i beni e le attività culturali dati concernenti:

- a) i costi del personale dipendente;
- b) gli elementi caratterizzanti gli allestimenti di opere liriche, le loro condizioni di utilizzazione tecnica e legale, i loro costi;
- c) i costi delle scritture artistico-professionali ordinate per classi di esperienza e valore artistico degli scritturati;
- d) i costi derivanti dalle collaborazioni e consulenze professionali, ivi incluse quelle di cui all'articolo 13, comma 3;
- e) i costi derivanti dal funzionamento degli organi istituzionali;
- f) la disponibilità di costumi, di materiale vario e di archivi musicali;
- g) l'afflusso di pubblico;
- h) dati sul materiale del quale si intenda disporre la distruzione, che non potrà comunque essere avviata se non trascorsi due mesi dalla comunicazione.

2. Con provvedimento del competente direttore generale presso il Ministero per i beni e le attività culturali, sentita la conferenza di cui all'articolo 14-bis, sono stabilite le modalità di trasmissione e le responsabilità

connesse allo sviluppo ed all'aggiornamento della banca dati della musica lirica, anche per la messa a disposizione dei dati raccolti a soggetti qualificati ove consentito dalla legge».

2. Il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, come introdotto dal presente articolo, deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

### 3.0.4

Vittoria FRANCO, MARCUCCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI, BLAZINA

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Fondazioni di cui al decreto legislativo*

*17 maggio 1999, n. 153)*

1. Le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono partecipare, quali organismi di diritto pubblico fondatori, alle fondazioni lirico-sinfoniche.

2. In seguito all'assunzione della determinazione di cui al comma 1, e fino al momento in cui la qualifica permane, l'impegno economico conseguente costituisce settore rilevante, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del medesimo decreto legislativo n. 153 del 1999, e successive modificazioni, e senza il vincolo temporale ivi indicato».

---

**3.0.5**

PINOTTI, LUSI, MARCUCCI, VITA, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Rifinanziamento degli interventi a sostegno dell'attività del teatro  
«Carlo Felice» di Genova)*

1. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2002, n. 264, e dell'articolo 4, comma 162, della legge 24 dicembre 2003, n. 250, è autorizzata la spesa di 650.000 euro per l'anno 2010.

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento"».

---

**Art. 4****4.1**

VITA, MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Sopprimere l'articolo.*

**4.2**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Sopprimere l'articolo.*

**4.3**

PITTONI, CAGNIN

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - (Disposizioni in materia di attività culturali) – 1. Dall'anno 2010. il Ministero per i beni e le attività culturali può liquidare anticipa-

zioni sui contributi ancora da erogare, fino all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalità previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito».

---

**4.4**

MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, sopprimere il primo periodo.*

---

**4.5**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, sopprimere il primo periodo.*

---

**4.6**

ASCIUTTI, *Relatore*

*Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: «In attesa della riforma organica dello spettacolo dal vivo».*

---

**4.7**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».*

---

**4.36**

ASCIUTTI, *Relatore*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della legge di conversione del decreto».*

---



**4.8**

VITA, MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».*

---

**4.9**

RUSCONI, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».*

---

**4.10**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011».*

---

**4.13**

Vittoria FRANCO, VITA, MARCUCCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1° gennaio 2011» con le seguenti: «1° gennaio 2014».*

---

**4.12**

VITA, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1° gennaio 2011» con le seguenti: «1° gennaio 2013».*

---

**4.11**

MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1° gennaio 2011» con le seguenti: «1° gennaio 2012».*

---

**4.14**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, primo periodo, in fine, sopprimere le parole: «e anticipazione».*

---

**4.15**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

**4.16**

Vittoria FRANCO, MARCUCCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

**4.17**

BIANCHI, D'ALIA

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «I criteri di assegnazione tengono conto» inserire le seguenti: «del personale presente nell'organico funzionale di ogni Fondazione.».*

---

**4.18**

VITA, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «dei livelli quantitativi e».*

---

**4.19**

BLAZINA, RUSCONI, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dei livelli quantitativi» con le seguenti: «prioritariamente dei livelli quantitativi, degli indici di produttività».*

---

**4.20**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «e della importanza culturale della produzione svolta.».*

---

**4.21**

RUSCONI, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «e della importanza culturale della produzione svolta.».*

---

**4.22**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «della regolarità gestionale degli organismi.».*

---

**4.23**

VITA, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «della regolarità gestionale degli organismi».*

---

**4.24**

MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «nonchè degli indici di affluenza del pubblico».*

---

**4.25**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «nonchè degli indici di affluenza del pubblico».*

---

**4.26**

VITA, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «e sono riferiti ad attività già svolte e rendicontate».*

---

**4.27**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «e rendicontate».*

---

**4.28**

RUSCONI, MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA,  
PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

---

**4.29**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

---

**4.30**

BIANCHI, D'ALIA

*Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Dall'anno 2010 il Ministro per i beni e le attività culturali liquida anticipazioni sui contributi, con cadenza quadrimestrale, sulla base dell'ultimo contributo assegnato».*

---

**4.31**

VITA, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI,  
RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «può liquidare» con la seguente: «liquida».*

---

**4.32**

RUSCONI, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA,  
PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «fino all'ottanta» con le seguenti: «in misura non inferiore al novanta».*

---

**4.35**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «all’ottanta per cento» con le seguenti: «al novanta per cento».*

---

**4.33**

RUSCONI, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «fino all’ottanta» con le seguenti: «in misura non inferiore all’ottanta».*

---

**4.34**

MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «fino all’ottanta» con le seguenti: «in misura non inferiore settanta».*

---

**Art. 5****5.1**

Vittoria FRANCO, VITA, MARCUCCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Sopprimere l’articolo.*

---

**5.2**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Sopprimere l’articolo.*

---

**5.3**

PITTONI, CAGNIN

*Sopprimere l'articolo.***5.4**

Vittoria FRANCO, MARCUCCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (Istituzione del Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo) – 1. È istituito, con sede in Roma, il Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo, di seguito denominato "Centro", con personalità giuridica di diritto pubblico. In conformità con le disposizioni del proprio statuto, il Centro ha autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e di bilancio, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

2. Il Centro, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad esso affidati, opera secondo principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, con indipendenza di giudizio e di valutazione e secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia. Il Centro agisce secondo le norme del diritto privato, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.

3. Al Centro sono attribuite tutte le funzioni amministrative, le inerenti risorse ed i compiti di interesse nazionale attualmente esercitati, direttamente o indirettamente, quanto al settore cinematografico, dal Ministero per i beni e le attività culturali. Quanto al settore dell'audiovisivo, il Centro esercita le funzioni amministrative ed i compiti che gli sono attribuiti dal presente decreto, ferme restando le competenze del Ministero delle comunicazioni. Al Centro spettano, in particolare:

a) la promozione ed il sostegno delle attività cinematografiche e audiovisive anche attraverso l'adozione di misure finalizzate allo sviluppo dell'industria cinematografica e audiovisiva, con riferimento a tutte le fasi e a tutti i settori che formano la filiera delle produzioni e della distribuzione;

b) la promozione e la diffusione del cinema, dell'audiovisivo, nonché della cultura cinematografica presso il pubblico italiano e internazionale, salve, con riferimento alla diffusione dell'arte e della cultura cinematografica all'estero, le attribuzioni del Ministero degli affari esteri;

c) la valorizzazione, la gestione e la conservazione del patrimonio filmico e audiovisivo;

d) lo studio, la ricerca, l'innovazione e l'alta formazione nelle materie di competenza;

e) la realizzazione e la gestione dell'Osservatorio nazionale per il settore cinematografico ed audiovisivo;

f) le attività connesse e strumentali a quelle di cui al presente comma, nonché tutte le altre attività previste dal presente decreto, ivi comprese quelle di monitoraggio, ispezione, vigilanza e controllo che non siano assegnate alla competenza di altre amministrazioni dello Stato, dirette a perseguire il massimo livello di osservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto.

4. Al Centro sono altresì devolute le funzioni, le inerenti risorse ed i compiti attualmente esercitati dalla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 32, nonché da Cinecittà  *Holding* Spa, istituita ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e dalle società da essa detenute e controllate.

5. Al Centro è devoluta, nell'ambito dei provvedimenti per il pubblico sostegno alla cinematografia e all'audiovisivo, la tenuta del pubblico registro cinematografico istituito con regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 gennaio 1939, n. 458. È istituito, presso il Centro, il pubblico registro per l'audiovisivo; i regolamenti di cui al comma 6 ne definiscono i criteri e le modalità di tenuta.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure volte ad attuare la disposizione di cui al comma 7, a riordinare le procedure nonché a ridefinire le condizioni per l'iscrizione delle opere nei pubblici registri cinematografico e per l'audiovisivo. Nell'adozione delle predette misure, il Governo persegue l'obiettivo di una riduzione dei costi amministrativi connessi alla tenuta dei registri, di una complessiva semplificazione degli adempimenti correlati e strumentali, nonché di una riduzione o eliminazione degli oneri, anche erariali, connessi alla iscrizione nei registri.

7. Sugli schemi di regolamento di cui al comma 6 le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza del parere.

8. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 6 è abrogato il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 gennaio 1939, n. 458.

9. Il Centro svolge le funzioni ed i compiti che gli sono assegnati dalla legge, in attuazione ed in conformità degli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, definiti dal Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

10. Nel rispetto dell'autonomia ad esso attribuita, il Centro è sottoposto alla vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali, che la esercita secondo le modalità stabilite dal presente decreto.



11. Il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Centro, sulla base delle disposizioni di indirizzo di cui al comma 9, stipulano una convenzione quadriennale soggetta ad adeguamento annuale, anche in funzione della rendicontazione annuale sulle attività del Centro, da rendere al Ministro, con la quale vengono fissati:

- a) gli obiettivi da raggiungere;
- b) i risultati attesi in un arco temporale determinato;
- c) le risorse disponibili o acquisibili;
- d) le modalità di verifica dei risultati della gestione;
- e) le misure necessarie per assicurare al Ministro per i beni e le attività culturali e alla Conferenza Stato-regioni l'acquisizione di dati e di notizie.

12. Il Centro, per la realizzazione delle proprie attività e per assicurare il coordinamento nazionale delle attività e degli interventi stabiliti localmente per la promozione ed il sostegno del cinema e dell'audiovisivo, può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

13. Il Centro può istituire e promuovere l'istituzione di fondi di garanzia e fondi di investimento per il cinema e per l'audiovisivo, dei quali assume la titolarità, anche attraverso convenzioni con enti pubblici, istituti di credito ed intermediari finanziari. Le modalità e gli obiettivi dell'istituzione di tali fondi e della loro gestione sono stabiliti nella convenzione di cui al comma 11. Il Centro è sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

14. Il Centro è regolato dal presente decreto nonché dal proprio statuto, deliberato, su proposta del direttore del Centro, dal consiglio di amministrazione del Centro e approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito.

15. Lo statuto, in conformità alle disposizioni del presente decreto, disciplina le competenze degli organi del Centro e stabilisce i principi generali relativi alla sua organizzazione e al suo funzionamento. Lo statuto istituisce altresì un'apposita struttura interna preposta al controllo di gestione, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

16. Ferme restando le disposizioni in materia di controlli sui risultati, gli altri atti di gestione del Centro non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.

17. L'organizzazione ed il funzionamento del Centro rispettano i principi di imparzialità, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza; favoriscono la devoluzione alle strutture ed alle articolazioni interne di atti di organizzazione e di funzionamento quando ciò sia necessario per garantire la speditezza dell'azione amministrativa e superare la frammentazione delle procedure; perseguono la semplificazione dei rapporti con i privati e con gli altri soggetti pubblici.

18. Il Centro si articola in non più di cinque uffici dirigenziali generali, coordinati dal direttore, con competenze nei seguenti settori:

a) sostegno alla produzione, alla distribuzione, all'esercizio e alle industrie tecniche del settore cinematografico, con riferimento a tutte le fasi che ne compongono la filiera;

b) sostegno alla produzione, alla distribuzione e alle industrie tecniche del settore audiovisivo, con riferimento a tutte le fasi che ne compongono la filiera;

c) indirizzo, programmazione e coordinamento degli interventi pubblici nei settori cinematografico e audiovisivo, ivi comprese la promozione e la diffusione del cinema e dell'audiovisivo sul territorio nazionale e all'estero;

d) valorizzazione, gestione e conservazione del patrimonio filmico e audiovisivo, nonché studio, ricerca, innovazione e formazione nei settori di competenza;

e) affari generali, bilancio e personale.

19. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici sono stabiliti con lo statuto e disciplinati con i regolamenti di organizzazione e di funzionamento adottati dal Centro, nell'esercizio della propria autonomia statutaria, regolamentare ed amministrativa.

20. Il presidente formula proposte al Ministro per i beni e le attività culturali e alla Conferenza Stato-regioni in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo e presiede il consiglio di amministrazione del Centro.

21. Il direttore rappresenta legalmente il Centro. Al direttore sono attribuiti i poteri e le responsabilità per l'attuazione degli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, nonché per il conseguimento dei risultati fissati nella convenzione stipulata con il Ministero per i beni e le attività culturali. Propone le deliberazioni del consiglio di amministrazione e vi dà esecuzione, tenendone informato quest'ultimo, coordina gli uffici e le attività del Centro e ne assicura il mantenimento dell'unità di azione. Vigila sulla efficacia e sul rendimento degli uffici del Centro e ne riferisce periodicamente al Ministro per i beni e le attività culturali e alla Conferenza Stato-regioni. Adotta tutti gli altri provvedimenti che gli sono assegnati dal presente decreto e svolge tutte le altre funzioni e le attività amministrative che non siano attribuite, in base alle disposizioni del presente decreto o dello statuto, ad altri organi.

22. Il comitato direttivo è organo di collaborazione diretta del direttore nell'esercizio delle attribuzioni a questi conferite.

23. Il consiglio di amministrazione delibera lo statuto, i regolamenti di organizzazione e di funzionamento, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani e le spese che impegnano il bilancio del Centro e gli altri atti di programmazione e di carattere generale che regolano il funzionamento e le attività del Centro. Il consiglio di amministrazione determina, in conformità alle disposizioni del presente decreto, i criteri di ripartizione delle ri-

sorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo tra i diversi settori di attività, sentita la Consulta, fissa le procedure per l'accesso ai contributi e alle sovvenzioni e adotta tutti gli altri provvedimenti che sono ad esso assegnati dal presente decreto.

25. La Consulta è organo consultivo del Ministro per i beni e le attività culturali e del Centro. Essa esprime pareri:

a) su richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo;

b) obbligatoriamente, su richiesta del consiglio di amministrazione, in merito ai criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo tra i diversi settori di attività;

c) su richiesta del consiglio di amministrazione, su ogni altra questione di carattere generale o di particolare rilievo concernente gli interventi in materia di attività cinematografica e audiovisiva.

26. I pareri di cui al comma 25 sono espressi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni.

27. La Consulta può avanzare proposte al Ministro per i beni e le attività culturali o al consiglio di amministrazione, in relazione alle loro rispettive funzioni e competenze, su ogni questione di carattere generale o di particolare rilievo in materia cinematografica ed audiovisiva.

28. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Commissione per il cinema e l'audiovisivo opera in base ai principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti. Assume i provvedimenti che le competono con piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

29. La Commissione di cui al comma 28 rende pubblici i risultati delle proprie valutazioni e delle proprie determinazioni entro trenta giorni dall'adozione delle medesime. Redige un rapporto annuale sugli esiti della propria attività reso al consiglio d'amministrazione e da questo inviato al Ministro per i beni e le attività culturali e alla Conferenza Stato-regioni.

30. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"».

---

## 5.6

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (*Disposizioni in materia di attività cinematografiche*) – 1.  
Al fine di quanto previsto nell'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge

24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

''2. Nella società di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze assume la titolarità delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: ''Ministro'', esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.

3. La società di cui al comma 1 presenta al Ministro una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo del Ministro emanato annualmente. L'atto d'indirizzo del Ministro riguarda attività e servizi di interesse generale, con esclusione della produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali. Ai fini dell'atto di indirizzo del Ministro, sono comunque ricomprese nelle attività e nei servizi di interesse generale da assegnare alla società, in particolare:

a) la produzione, la distribuzione e la promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto metraggio riconosciute di interesse culturale e delle opere a carattere sperimentale e di innovazione tecnologica e dei linguaggi;

b) la produzione, la distribuzione e la promozione di opere prime e seconde e di documentari;

c) le iniziative ed i servizi per il sostegno dell'esercizio cinematografico, nonché dell'innovazione tecnologica e digitalizzazione delle sale;

d) gli interventi ed i servizi per il sostegno e lo sviluppo delle industrie tecniche cinematografiche e audiovisive;

e) la tenuta, la conservazione, la riconversione e il restauro, la valorizzazione e l'implementazione delle pellicole e dei materiali fotocinematografici dei propri archivi. Tali attività sono svolte dalla società ai sensi di quanto stabilito in materia dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

4. Il programma annuale delle attività di cui al comma 3 è approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il personale. Le attività del programma annuale sono svolte entro l'anno di riferimento, salvo eventuali variazioni da comunicare al Ministro entro il semestre successivo alla chiusura dell'anno di riferimento. In quest'ultimo caso, tali attività possono essere realizzate entro la fine dell'esercizio successivo. Con decreto del Ministro sono assegnate le risorse per l'attuazione del programma annuale a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163''.

2. All'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Il Ministero per i beni e le attività culturali gestisce il Fondo

di cui al comma 1 avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o più enti selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio'».

## 5.5

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (*Disposizioni in materia di attività cinematografiche*) – 1. Al fine di quanto previsto nell'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

''2. Nella società di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze assume la titolarità delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: ''Ministro'', esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.

3. La società di cui al comma 1 presenta al Ministro una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo del Ministro emanato annualmente. L'atto d'indirizzo del Ministro riguarda attività e servizi di interesse generale, con esclusione della produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali. Ai fini dell'atto di indirizzo del Ministro, sono comunque ricomprese nelle attività e nei servizi di interesse generale da assegnare alla società, in particolare:

a) la produzione, la distribuzione e la promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto metraggio riconosciute di interesse culturale e delle opere a carattere sperimentale e di innovazione tecnologica e dei linguaggi;

b) la produzione, la distribuzione e la promozione di opere prime e seconde e di documentari;

c) le iniziative ed i servizi per il sostegno dell'esercizio cinematografico, nonché dell'innovazione tecnologica e digitalizzazione delle sale;

d) gli interventi ed i servizi per il sostegno e lo sviluppo delle industrie tecniche cinematografiche e audiovisive;

e) la tenuta, la conservazione, la riconversione e il restauro, la valorizzazione e l'implementazione delle pellicole e dei materiali fotocinematografici dei propri archivi. Tali attività sono svolte dalla società ai

sensi di quanto stabilito in materia dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

4. Il programma annuale delle attività di cui al comma 3 è approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il personale. Le attività del programma annuale sono svolte entro l'anno di riferimento, salvo eventuali variazioni da comunicare al Ministro entro il semestre successivo alla chiusura dell'anno di riferimento. In quest'ultimo caso, tali attività possono essere realizzate entro la fine dell'esercizio successivo. Con decreto del Ministro sono assegnate le risorse per l'attuazione del programma annuale a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163''».

---

#### 5.7

VITA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Sopprimere il comma 1.*

---

#### 5.8

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Sopprimere il comma 1.*

---

#### 5.9

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di quanto previsto nell'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

''2. Nella società di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze assume la titolarità delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato:'' ''Ministro'', eser-

cita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.

3. La società presenta, annualmente, al Ministro, unitamente alle società in essa inquadrate, una proposta di programma riguardante, in particolare:

a) la produzione, la distribuzione e la promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto metraggio riconosciute di interesse culturale e delle opere a carattere sperimentale e di innovazione tecnologica e dei linguaggi;

b) la produzione, la distribuzione e la promozione di opere prime e seconde e di documentari;

c) le iniziative ed i servizi per il sostegno dell'esercizio cinematografico, nonché dell'innovazione tecnologica e digitalizzazione delle sale;

d) gli interventi ed i servizi per il sostegno e lo sviluppo delle industrie tecniche cinematografiche e audiovisive;

e) il programma relativo alla tenuta, la conservazione, la riconversione e il restauro, la valorizzazione e l'implementazione delle pellicole e dei materiali fotocinematografici dei propri archivi. Tali attività sono svolte dalla società ai sensi di quanto stabilito in materia dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

4. Il programma annuale delle attività di cui al comma 3 è approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il personale, con proprio decreto sulla base del programma preventivamente approvato. Le risorse per l'attuazione del programma annuale vengono assegnate ed erogate a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163'».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

---

## **5.10**

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di quanto previsto nell'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Nella società di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze assume la titolarità delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministro», esercita i

diritti dell'azionista, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.

3. La società presenta, annualmente, al Ministro, unitamente alle società in essa inquadrate, una proposta di programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto metraggio di interesse culturale, un programma di attività nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi e di altre attività previste dagli statuti delle singole società inquadrate, nonché una proposta di programma di attività finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale ed un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi; la società è tenuta inoltre a presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere in particolare la programmazione della cinematografia italiana ed europea.

4. Il programma annuale delle attività di cui al comma 3 è approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il personale, con proprio decreto sulla base del programma preventivamente approvato. Le risorse per l'attuazione del programma annuale vengono assegnate ed erogate a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163''».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

---

## 5.11

Vittoria FRANCO, VITA, MARCUCCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 2.*

---

## 5.12

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «e statutari».*

---



**5.13**

VITA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.*

---

**5.14**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.*

---

**5.15**

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Al comma 1, sostituire i capoversi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. La società di cui al comma 1 presenta al Ministro una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo emanato annualmente. L'atto d'indirizzo riguarda attività e servizi di interesse generale, con esclusione della produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali. Sono comunque ricomprese nelle attività e nei servizi di interesse generale:

a) la produzione, la distribuzione e la promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto metraggio riconosciute di interesse culturale e delle opere a carattere sperimentale e di innovazione tecnologica e dei linguaggi;

b) la produzione, distribuzione e promozione di opere prime e seconde e di documentari;

c) le iniziative ed i servizi per il sostegno dell'esercizio cinematografico, nonché dell'innovazione tecnologica e digitalizzazione delle sale;

d) gli interventi ed i servizi per il sostegno e lo sviluppo delle industrie tecniche cinematografiche e audiovisive;

e) il programma relativo alla tenuta, la conservazione, la riconversione e il restauro, la valorizzazione e l'implementazione delle pellicole e dei materiali fotocinematografici dei propri archivi. Tali attività sono svolte dalla società ai sensi di quanto stabilito in materia dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

4. Il programma annuale delle attività di cui al comma 3 è approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi

per il personale, con proprio decreto sulla base del programma preventivamente approvato. Le risorse per l'attuazione del programma annuale vengono assegnate ed erogate a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

---

### **5.16**

Vittoria FRANCO, VITA, MARCUCCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, capoverso 3, alinea, sopprimere il primo periodo.*

---

### **5.17**

VITA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, capoverso 3, alinea, sopprimere il secondo periodo.*

---

### **5.18**

VITA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, capoverso 3, sopprimere il terzo periodo.*

---

### **5.19**

Vittoria FRANCO, VITA, MARCUCCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, capoverso 3, terzo periodo, sopprimere la lettera a).*

---

**5.20**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, capoverso 3, sopprimere la lettera a).*  
\_\_\_\_\_**5.21**Vittoria FRANCO, VITA, MARCUCCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI,  
RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA*Al comma 1, capoverso 3, terzo periodo, sopprimere la lettera b).*  
\_\_\_\_\_**5.22**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, capoverso 3, sopprimere la lettera b).*  
\_\_\_\_\_**5.23**VITA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI,  
RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA*Al comma 1, capoverso 3, terzo periodo, sopprimere la lettera c).*  
\_\_\_\_\_**5.24**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, capoverso 3, sopprimere la lettera c).*  
\_\_\_\_\_**5.25**VITA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI,  
RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA*Al comma 1, sopprimere il capoverso 4.*  
\_\_\_\_\_

**5.26**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 4.*

---

**5.27**

VITA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, capoverso 4, sopprimere il primo periodo.*

---

**5.28**

VITA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, capoverso 4, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.*

---

**5.29**

VITA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**5.30**

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministero per i beni e le attività culturali gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o più enti selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio"».

---

**5.31**

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi soggetti selezionati ai sensi delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni, in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio"».

---

**5.32**

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Al comma 2, sostituire le parole:* «soggetti selezionati ai sensi delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni» *con le seguenti:* «organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o più enti selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio».

---

**5.0.1**

MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI, BLAZINA

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Produzione e messa in scena di opere lirico-sinfoniche)*

1. Le disposizioni di cui al comma 325 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano, altresì, nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore lirico-sinfonico, per le somme impiegate in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche per la produzione e la messa in scena di opere lirico-sinfoniche.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari ad 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato. Il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività o sovradimensionamento dell'organico.

4. Dall'attuazione del comma 3, devono derivare risparmi non inferiori a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**5.0.2**

Vittoria FRANCO, MARCUCCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Istituzione del Fondo per il finanziamento del cinema e dell'audiovisivo)*

1. Per il finanziamento delle attività cinematografiche ed audiovisive, è istituito il Fondo per il finanziamento del cinema e dell'audiovisivo, di seguito denominato "Fondo", del quale il Centro è titolare e gestore.

2. Il Fondo si alimenta con le seguenti risorse:

a) una quota percentuale del fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante da pubblicità, canoni e abbonamenti degli operatori di rete, delle emittenti televisive nazionali e dei fornitori di contenuti audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione;

b) una quota percentuale del fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, degli operatori di rete, delle emittenti televisive e dei fornitori di contenuti audiovisivi che, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, offrono al pubblico servizi e programmi a pagamento;

c) una quota percentuale del fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, degli operatori delle telecomunicazioni fisse e mobili e dei fornitori di accesso alla rete *internet* derivante dal traffico dei contenuti cinematografici e audiovisivi offerti al pubblico a pagamento, indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione ovvero di trasferimento dati;

d) una quota percentuale del fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, dei distributori di *home-video* derivante da noleggio e vendita di videogrammi;

e) una quota percentuale dei fatturati annui da bigliettazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ottenuti dagli esercenti cinematografici.

3. Lo Stato partecipa e sostiene le attività del Centro con lo stanziamento di fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. In sede di prima applicazione del presente decreto, lo Stato destina alle attività del Centro la quota parte del Fondo unico dello spettacolo (FUS) spettante alle attività cinematografiche, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. I fondi statali destinati al Centro non possono comunque essere inferiori alla quota del FUS spettante alle attività cinematografiche e determinata ai sensi della citata legge n. 163 del 1985 alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Centro riceve dallo Stato risorse stabilite con cadenza quadriennale, che possono essere incrementate dalla destinazione di quote provenienti dagli introiti derivanti allo

Stato dall'8 per mille dell'IRPEF e dalle estrazioni infrasettimanali del lotto, dei giochi e delle lotterie nazionali, nonché da nuovi ed ulteriori stanziamenti di risorse decisi dallo Stato».

---

### 5.0.3

Vittoria FRANCO, VITA, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Promozione del cinema e dell'audiovisivo da parte*

*delle emittenti televisive nazionali)*

1. Gli operatori di rete, le emittenti televisive nazionali e i fornitori di contenuti audiovisivi, soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, riservano obbligatoriamente una quota non inferiore al 10 per cento dei fatturati annui, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, come risultanti dal bilancio e dalla documentazione contabile relativa all'anno precedente, alla produzione ed all'acquisto di opere filmiche e audiovisive di produzione europea realizzate da produttori indipendenti.

2. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo destina, alle medesime finalità di cui al comma 1, una quota stabilita dal contratto di servizio e comunque non inferiore al 15 per cento del fatturato annuo complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Una percentuale non inferiore al 50 per cento di ciascuna delle quote indicate ai commi 1 e 2 è destinata all'acquisto di opere cinematografiche di produttori indipendenti italiani o appartenenti a Paesi dell'Unione europea. Almeno la metà della predetta percentuale è destinata a film di nazionalità italiana prodotti nell'ultimo triennio».

---



**5.0.4**

Vittoria FRANCO, VITA, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.***(Incentivi alla distribuzione cinematografica)*

1. A favore delle imprese che distribuiscono opere filmiche di nazionalità italiana ed europea è concesso dal Ministero per i beni e le attività culturali un contributo percentuale calcolato sull'introito lordo degli spettacoli nei quali il film è stato proiettato, secondo gli accertamenti effettuati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

2. A favore delle imprese che distribuiscono opere filmiche che hanno ottenuto l'accesso ai contributi selettivi per la produzione sono concessi contributi percentuali a valere sul finanziamento selettivo ottenuto dal produttore.

3. Alle imprese di esportazione sono concessi contributi per la distribuzione all'estero di opere cinematografiche di nazionalità italiana che abbiano usufruito dei contributi per la produzione di cui al presente decreto, in proporzione alla cessione dei diritti di sfruttamento delle opere ad imprese estere, nonché degli incassi realizzati all'estero dalle opere medesime.

4. Con proprio decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali stabilisce i parametri, i criteri e le modalità per l'accesso e l'erogazione dei contributi, nonché gli obblighi di investimento e di reinvestimento delle imprese di distribuzione per la diffusione e la programmazione delle opere nelle sale cinematografiche di cui al presente articolo.

5. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"».

**5.0.5**

Vittoria FRANCO, VITA, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Norme per la tutela della concorrenza nel mercato*

*cinematografico e audiovisivo)*

1. Le imprese ed i soggetti che operano nella produzione, nella distribuzione e nell'esercizio cinematografico e audiovisivo sono sottoposti alle norme per la tutela della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, compreso il controllo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. Ai fini dell'applicazione delle norme sulla tutela della concorrenza e del mercato nel settore cinematografico e audiovisivo:

*a)* si considera intesa finalizzata a restringere, impedire o falsare in maniera consistente la libera concorrenza nel mercato cinematografico e audiovisivo nazionale, o di una sua parte consistente, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 287 del 1990, l'acquisizione di tutti i diritti di utilizzazione delle opere cinematografiche e audiovisive da parte degli operatori di rete, delle emittenti televisive nazionali titolari di concessione, licenza o autorizzazione, dei fornitori di contenuti, nonché degli operatori di reti di telecomunicazioni, sia fisse che mobili, e di reti di interconnessione e trasferimento dati, ivi inclusa la rete *internet*, effettuata in contrasto con le disposizioni di cui al presente decreto;

*b)* si verifica concentrazione ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 287 del 1990, soggetta agli obblighi di comunicazione preventiva di cui all'articolo 16 della medesima legge, qualora si venga a detenere o controllare, direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici città capozona della distribuzione cinematografica di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, una quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato lordo della distribuzione cinematografica ovvero superiore al 25 per cento dell'incasso spettante alle sale cinematografiche ivi in attività».

---

**5.0.6**

Vittoria FRANCO, VITA, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Obblighi di programmazione delle emittenti televisive per la promozione delle opere europee)*

1. Gli operatori di rete, le emittenti televisive nazionali e i fornitori di contenuti, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano alle opere filmiche e audiovisive europee, come definite dalla direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, più della metà del tempo mensile di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi *teletext*, *talk show* o televendite. La predetta quota è ugualmente distribuita all'interno di ciascuna fascia oraria di programmazione, ripartita tra i diversi generi di opere europee, e riguarda opere prodotte per almeno la metà negli ultimi cinque anni. Il 50 per cento della programmazione filmica e audiovisiva europea è trasmessa in *prime time*. Il 60 per cento di quest'ultima quota è riservata a film europei, di cui almeno la metà di nazionalità italiana. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ridefinisce le quote di riserva di cui al presente comma in conformità alla normativa comunitaria.

2. Alle opere di cui al comma 1 la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva una quota non inferiore al 65 per cento del tempo mensile di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, servizi *teletext*, *talk show*. Tale quota è ugualmente distribuita all'interno di ciascuna fascia oraria di programmazione, è ripartita tra i diversi generi di opere europee e riguarda opere prodotte, per almeno la metà, negli ultimi cinque anni. Il 50 per cento della programmazione filmica e audiovisiva europea è trasmessa in *prime time*. Il 60 per cento di quest'ultima quota è riservato a film europei, di cui almeno la metà di nazionalità italiana. Gli obblighi derivanti dal presente articolo alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono regolati nel contratto di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni.

3. Gli operatori di rete, le emittenti televisive nazionali e i fornitori di contenuti, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 15 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi *teletext*, *talk show* o televendite. Per le medesime opere la concessionaria del servizio pub-

blico radiotelevisivo riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 25 per cento. Il 60 per cento della predetta quota deve essere riservato a film europei, di cui almeno la metà di nazionalità italiana».

---

### 5.0.7

Vittoria FRANCO, VITA, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Funzioni e compiti delle Regioni nel settore delle attività cinematografiche e audiovisive)*

1. Nel rispetto delle attribuzioni dei comuni, delle province, delle città metropolitane e dello Stato, le Regioni concorrono alla promozione, al sostegno e alla valorizzazione delle attività cinematografiche ed audiovisive.

2. Le Regioni, in particolare, nell'ambito della propria autonomia legislativa e regolamentare:

a) attuano i principi fondamentali della legislazione statale, anche attraverso l'adeguamento degli strumenti legislativi e regolamentari nonché delle proprie strutture amministrative;

b) definiscono i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi e alle altre misure di sostegno da esse concessi a favore delle attività cinematografiche e audiovisive;

c) promuovono forme di raccordo e di concertazione, strutturale o funzionale, con gli enti locali, per il coordinamento e l'armonizzazione degli interventi diretti alla promozione, al sostegno e alla valorizzazione delle attività cinematografiche ed audiovisive posti in essere nei propri territori, nonché per la definizione di strategie ed obiettivi comuni diretti a consentire un'adeguata valorizzazione delle risorse culturali e artistiche, esistenti sul proprio territorio, di interesse per le attività cinematografiche e audiovisive, favorendo l'integrazione, nei processi di valorizzazione concordati, delle infrastrutture, anche tecnologiche, e dei settori produttivi collegati, nonché il raccordo con i processi di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

d) definiscono, con proprie leggi, i criteri e le modalità di autorizzazione per la realizzazione, la trasformazione e l'adattamento di immobili

da destinare a sale cinematografiche, nonché per la ristrutturazione o l'ampliamento di sale già in attività, al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche, in relazione al rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti e all'ubicazione delle sale nei territori di riferimento e nelle zone liminari, tutelando le strutture operanti nei centri storici, nonché assicurando il rispetto del principio di libera concorrenza. Nel fissare i predetti criteri e modalità, perseguono, altresì, l'obiettivo della sostenibilità territoriale ed ambientale degli immobili destinati a sale cinematografiche, con particolare riguardo a fattori quali la viabilità, la mobilità dei consumatori e l'inquinamento urbano. A tal fine si intendono comunque sottoposti ad autorizzazione gli interventi di cui al primo periodo della presente lettera, qualora abbiano ad oggetto sale il cui numero di posti sia o divenga superiore a 1.300. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Qualora la Regione non provveda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, o comunque non abbia già provveduto, ad adottare le misure di cui alla presente lettera, il Governo è delegato ad adottare le stesse misure, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, sentite le regioni inadempienti, con uno o più decreti legislativi, le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale;

e) nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui alla lettera d), elaborano, con il concorso delle province e dei comuni, il piano regolatore regionale per l'apertura di nuove sale *emultiplex*, anche al fine di individuare le sale e gli schermi;

f) istituiscono e consolidano l'attività delle *film commission* al fine di incentivare le iniziative cinematografiche ed audiovisive che operano sul territorio, di sostenere le attività di formazione artistica, tecnica e organizzativa, di promuovere, anche ai sensi della lettera c), lo sviluppo e la valorizzazione dei propri territori nonché dei beni materiali ed immateriali che li connotano;

g) promuovono la realizzazione di centri di produzione cinematografici e audiovisivi, anche interregionali;

h) sostengono l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso convenzioni con gli istituti di credito per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato;

i) promuovono lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva e valorizzano il patrimonio filmico e audiovisivo regionale e locale, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione, a fini educativi e culturali, di opere cinematografiche ed audiovisive, nonché tramite la costituzione, o la collaborazione alla costituzione, di mediateche e cineteche di interesse regionale o locale; operano per favorire il raccordo funzionale e organizzativo delle mediateche e delle cineteche esistenti sul loro territorio con quelle presenti in altre regioni, nonché con quelle di rilievo

nazionale, e garantiscono altresì la pubblica fruizione, per finalità di studio e ricerca, del patrimonio filmico e audiovisivo da esse conservato o catalogato;

l) operano per la formazione e l'aggiornamento professionale nel settore cinematografico e audiovisivo nonché per la promozione di nuovi eventuali profili professionali, anche in collaborazione con il Centro e con altri soggetti pubblici o privati che siano dediti alle attività di formazione di cui alla presente lettera;

m) nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, delle istituzioni di alta cultura e delle altre agenzie formative, promuovono, con proprie leggi, l'educazione alla cultura cinematografica e audiovisiva, con particolare riferimento ai percorsi formativi alla cui elaborazione esse partecipino.

3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, lettere b) ed), e in attesa dei provvedimenti attuativi dei principi stabiliti dall'articolo 119 della Costituzione, le Regioni, attraverso le rispettive *film commission*, possono riconoscere contributi a fondo perduto alle produzioni cinematografiche e audiovisive indipendenti. I contributi erogati dalle Regioni alle produzioni indipendenti possono essere aggiuntivi ai finanziamenti statali alla produzione».

---

### 5.0.8

Vittoria FRANCO, VITA, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Agevolazioni fiscali)*

1. Alle operazioni di credito cinematografico e audiovisivo effettuate ai sensi del presente decreto ed a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.

2. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dalla emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare reddito imponibile dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, a condizione che siano da ritenersi enti non commerciali ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e

che siano state rispettate le disposizioni di cui al titolo II, capo III, del medesimo testo unico.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni».

### 5.0.9

VITA, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Disciplina della revisione cinematografica)*

1. La proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali sono libere.

2. Con accordi tra le associazioni delle categorie interessate alla produzione, alla distribuzione e all'esercizio cinematografici, le associazioni dei genitori e dei consumatori maggiormente rappresentative e le associazioni di tutela degli animali, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sono definite norme di autoregolamentazione e disciplina volte a:

a) definire eventuali restrizioni alla visione dei film nelle sale cinematografiche in Italia, in considerazione della protezione dei minori e nel rispetto delle disposizioni comunitarie poste a loro tutela;

b) costituire un organo di vigilanza del settore, nel quale è prevista anche la partecipazione di un rappresentante delle associazioni di tutela degli animali maggiormente rappresentative, relativamente ai film per i quali ne è previsto l'utilizzo;

c) definire le modalità di accertamento delle violazioni delle norme di autoregolamentazione stesse e di applicazione di eventuali sanzioni amministrative, irrogate con atto dell'organo di vigilanza di cui alla lettera b), avverso le quali è ammesso ricorso davanti al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva.

3. In mancanza degli accordi stipulati ai sensi del comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le norme di cui al medesimo comma 2 sono adottate con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni interessate e la Consulta.

4. Le norme definite con le modalità di cui al comma 2 costituiscono usi e consuetudini commerciali e sono parametri di valutazione del principio della correttezza professionale in ambito cinematografico, ai sensi dell'articolo 2598, numero 3), del codice civile».

---

#### 5.0.10

ASCIUTTI, *Relatore*

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Personale di Cinecittà Luce spa)*

1. In attesa del riordino del settore dello spettacolo ed in particolare della semplificazione delle società integralmente possedute dallo Stato, operanti nel settore cinematografico, il personale in organico presso Cinecittà Luce spa, istituita ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, dotato di specifiche professionalità è distaccato fino ad un massimo di 60 unità, per il biennio 2010-2011, presso il Ministero per i beni e le attività culturali al fine di incrementare le attività di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.

2. A decorrere dall'anno 2012 il personale di cui al comma 1 transita nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali. Il personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto del trasferimento. Le eventuali differenze stipendiali rispetto al personale del comparto dei Ministeri sono considerate come assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti contrattuali.

3. All'onere del presente articolo, valutato in 2,4 milioni di euro per l'anno 2010 e 3,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede, mediante l'utilizzo degli stanziamenti del Ministero dei beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni».

---



**Art. 6**

**6.1**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.2**

MARCUCCI, VITA, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI,  
RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.3**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Sopprimere il comma 1.*

---

**6.4**

RUSCONI, Vittoria FRANCO, VITA, MARCUCCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA,  
PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**6.5**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**6.6**

MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il primo periodo.*

---

**6.7**

MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo periodo.*

---

**6.8**

Vittoria FRANCO

*Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi» sopprimere le seguenti: «sentita la SIAE».*

---

**6.9**

ASCIUTTI, *Relatore*

*Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «le relative tariffe e la documentazione probatoria necessaria per l'accertamento della titolarità dei diritti» con le seguenti: «le tariffe relative alla tenuta del registro nonché la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione».*

---

**6.12**

Vittoria FRANCO

*Al comma 1, lettera a), aggiungere infine il seguente periodo: «In caso di accertata e perdurante inadempienza della corretta tenuta del registro il Ministero per i beni e le attività culturali può revocarne l'affidamento ed avocarlo ai suoi uffici».*

---

**6.10**

RUSCONI, MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI, BLAZINA

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**6.11**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*  

---

**6.13**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Sopprimere il comma 2.*  

---

**6.14**VITA, MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI,  
RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA*Sopprimere il comma 2.*  

---

**6.17**ASCIUTTI, *Relatore**Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 giugno 1939, n. 458».*  

---

**6.15**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Sopprimere il comma 3.*  

---

**6.16**RUSCONI, MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA,  
PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI, BLAZINA*Sopprimere il comma 3.**Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,28 per cento».*  

---

**Art. 7****7.1**

VITA, MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.2**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.3**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Sopprimere il comma 1.*

---

**7.5**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, sopprimere il primo periodo.*

---

**7.23**

ASCIUTTI, *Relatore*

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «assistiti dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali» aggiungere le seguenti: «e dalle associazioni di artisti interpreti esecutori che siano in grado di annoverare come propri iscritti almeno 200 artisti interpreti esecutori professionisti».*

---

**7.6**

VITA

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «assistiti dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali», aggiungere le seguenti: «e dalle associazioni di artisti interpreti esecutori che siano in grado di annoverare come propri iscritti almeno 200 artisti interpreti esecutori professionisti».*

---

**7.4**

PITTONI, CAGNIN

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Presidente del collegio dei revisori è designato fra i magistrati della Corte dei conti».*

---

**7.24**ASCIUTTI, *Relatore*

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Lo statuto del nuovo IMAIE riconosce ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali un ruolo meramente consultivo».*

---

**7.8**

PITTONI, CAGNIN

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Lo statuto del nuovo IMAIE dovrà comunque riconoscere ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali un ruolo meramente consultivo».*

---

**7.7**

VITA

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Lo statuto del nuovo IMAIE deve comunque riconoscere ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali un ruolo consultivo».*

---

**7.9**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

**7.10**

MARCUCCI, VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Al comma 1, sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente:*  
«Il Presidente del collegio dei revisori è designato fra i magistrati della Corte dei conti».

---

**7.11**

POSSA

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* «assicurando che l'assetto organizzativo sia tale da garantire efficaci forme di tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori» *con le seguenti:* «e che riordinano con proprio decreto l'intera materia del diritto connesso, in particolare per assicurare che l'assetto organizzativo sia tale da garantire efficaci forme di tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori e per definire le sanzioni da applicare nel caso di mancato versamento all'IMAIE dei compensi spettanti agli artisti interpreti esecutori ai sensi delle leggi 22 aprile 1941, n.633, e 5 febbraio 1992, n.93, e nel caso di mancata trasmissione all'IMAIE della documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto di cui al comma 1 all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 93».

---

**7.12**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

---

**7.13**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**7.14**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

---

**7.15**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

---

**7.16**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.*

---

**7.17**

PITTONI, CAGNIN

*Al comma 2, terzo periodo, aggiungere infine le seguenti parole:  
«esclusivamente di livello non dirigenziale».*

---

**7.18**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.*

---

**7.19**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 2, sopprimere il quinto periodo.*

---

**7.20**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Sopprimere il comma 3.*

---

**7.25**ASCIUTTI, *Relatore*

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

“3-bis. I dati idonei ad attestare l’identità e la residenza degli artisti interpreti esecutori aventi diritto devono essere trasmessi al nuovo IMAIE entro 30 giorni dalla data di distribuzione o utilizzazione dell’opera. In caso di trasmissione incompleta, tardiva o errata, il produttore dell’opera è tenuto al pagamento di una sanzione nei confronti dell’IMAIE, da concordare tra le parti.”

---

**7.21**

PITTONI, CAGNIN

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. I dati idonei ad attestare l’identità e la residenza degli artisti interpreti esecutori aventi diritto devono essere trasmessi al nuovo IMAIE entro 30 giorni dalla data di distribuzione o utilizzazione dell’opera. In caso di trasmissione incompleta, tardiva o errata, il produttore dell’opera è tenuto al pagamento di una sanzione nei confronti dell’IMAIE, da concordare tra le parti».

---



**7.22**

VITA, MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. I dati idonei ad attestare l'identità e la residenza degli artisti interpreti esecutori aventi diritto devono essere trasmessi al nuovo IMAIE entro 30 giorni dalla data di distribuzione o utilizzazione dell'opera. In caso di trasmissione incompleta, tardiva o errata, il produttore dell'opera è tenuto al pagamento di una sanzione nei confronti dell'IMAIE, da concordare tra le parti».

---

**7.0.1**

BIANCHI, D'ALIA

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Disposizioni in materia di ICO)*

1. Ai fini di favorire e valorizzare i giovani talenti, è istituita, in ogni regione, un'istituzione concertistico orchestrale (ICO) di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800 ».

---

**7.0.2**

BIANCHI, D'ALIA

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Disposizioni in materia di Fondo unico dello spettacolo)*

1. È stanziata la somma di 20 milioni di euro a favore del Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si prevede mediante corrispondente riduzione lineare, per l'anno 2010, delle autorizzazioni di spesa di parte corrente della tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

---

**7.0.3**

STIFFONI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Disposizioni a favore di musicisti insegnanti di canto o strumento musicale)*

1. All'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "filo drammatiche che perseguono attività dilettantistiche,» sono aggiunte le seguenti: "ai musicisti insegnanti di canto o strumento musicale operanti nel settore privato sia in qualità di collaboratori a progetto che con partita IVA,"».

*Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

**7.0.4**ASCIUTTI, *Relatore*

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Scuola archeologica italiana di Atene)*

1. I corsi di specializzazione in beni archeologici organizzati dalla Scuola archeologica italiana di Atene ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 marzo 1987, n. 118, e successive modificazioni, hanno durata biennale. Il titolo conseguito presso la Scuola a conclusione del corso di specializzazione è equipollente ai titoli conseguiti presso gli atenei in Italia. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti gli ordinamenti didattici e le modalità per l'accesso ed il funzionamento della Scuola».

---

**7.0.5**ASCIUTTI, *Relatore*

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Disposizioni in materia di uscita temporanea di cose e beni culturali)*

1. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

''*d-bis*) la loro uscita sia stata concordata con istituzioni museali straniere a fronte della restituzione spontanea, da parte delle istituzioni medesime, di beni culturali che, già presenti sul territorio nazionale, siano stati oggetto di sottrazione, scavo od esportazione illeciti. La durata dell'uscita temporanea è determinata di volta in volta nell'accordo, sentito il competente organo consultivo, e non può essere comunque superiore a dieci anni''».

---

**7.0.6**ASCIUTTI, *Relatore*

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Copertura dei posti vacanti di funzione dirigenziale presso il Ministero per i beni e le attività culturali)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 101, è aggiunto il seguente:

''*101-bis*. Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità di cui al comma 100, il Ministero, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma *8-bis* e seguenti, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in materia di riduzione delle dotazioni organiche, è autorizzato a procedere, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 101, alla copertura dei posti vacanti di funzione dirigenziale mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del comma 100''».

---

**Art. 8**

**8.1**

MARCUCCI, VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI,  
RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**8.2**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**8.3**

VITA, MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI,  
RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Sopprimere il comma 1.*

---

**8.4**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Sopprimere il comma 1.*

---

**8.5**

PITTONI, CAGNIN

*Sopprimere il comma 1.*

---

**8.6**

BIANCHI, D'ALIA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Restano in vigore esclusivamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 19, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45 e 46 della legge 14 agosto 1967, n. 800».

---

**8.7**

VITA, MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Restano in vigore esclusivamente gli articoli 1, 6, 16, 19, 23, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 42, 43, 45 e 46, della legge 14 agosto 1967, n. 800».

---

**8.8**ASCIUTTI, *Relatore*

*Al comma 1, dopo le parole: «Restano in vigore esclusivamente gli articoli» aggiungere le seguenti: «1, 6, comma terzo, 7,».*

---

**8.9**

VITA, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Restano in vigore esclusivamente gli articoli 1, 23, 27, 28, 32, 35, 36, 39, 42, 43 e 45 della legge 14 agosto 1967, n. 800».

---

**8.10**

GIAMBRONE, BUGNANO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Restano in vigore esclusivamente gli articoli 1, 23, 27, 28, 32, 35, 36, 39, 42, 43 e 45 della legge 14 agosto 1967, n. 800».

---

**8.11**

PITTONI, CAGNIN

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Restano in vigore esclusivamente gli articoli 1, 23, 27, 28, 32, 35, 36, 39, 42, 43 e 45 della legge 14 agosto 1967, n. 800».

---

**8.12**

BIANCHI, D'ALIA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Restano in vigore esclusivamente gli articoli 1, 23, 27, 28, 32, 35, 36, 39, 42, 43 e 45 della legge 14 agosto 1967, n. 800».

---

**8.13**PROCACCI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA,  
MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VITA*Al comma 1, dopo la parola: «articoli» inserire la parola: «1,».***8.14**MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI,  
RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, GHEDINI, BLAZINA*Sopprimere il comma 2.*

**8.15**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**8.16**MARCUCCI, VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI,  
RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA*Sopprimere il comma 3.*

---

**8.17**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Sopprimere il comma 3.*

---

**8.18**RUSCONI, VITA, MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA,  
PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI*Al comma 3, sopprimere la lettera a).*

---

**8.19**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 3, sopprimere la lettera a).*

---

**8.20**RUSCONI, VITA, MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA,  
PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

---

**8.21**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*  
\_\_\_\_\_**8.22**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 3, sopprimere la lettera c).*  
\_\_\_\_\_**8.23**Vittoria FRANCO, VITA, MARCUCCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI,  
RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI*Al comma 3, sopprimere la lettera c).*  
\_\_\_\_\_**8.24**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 3, sopprimere la lettera d).*  
\_\_\_\_\_**8.25**VITA, MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI,  
RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI*Al comma 3, sopprimere la lettera d).*  
\_\_\_\_\_**8.26**

PITTONI, CAGNIN

*Al comma 3, sopprimere la lettera e).*  
\_\_\_\_\_



**8.27**

MARCUCCI, VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI,  
RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI

*Al comma 3, sopprimere la lettera e).*

---

**8.28**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 3, sopprimere la lettera e).*

---

**8.29**

ASCIUTTI, *Relatore*

*Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*«e-bis) il comma 3 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 93».*

---

**Art. 9****9.1**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**9.2**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Sopprimere il comma 1.*

---

**9.3**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, sopprimere il primo periodo.*

---

**9.4**

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

Martedì 25 maggio 2010

**148<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
SCARPA BONAZZA BUORA

*La seduta inizia alle ore 12.*

### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce norme relative all'importazione nell'Unione europea di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti originari della Groenlandia (n. COM (2010) 176 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*), in sostituzione del relatore Mazzaracchio, assente per concomitanti impegni istituzionali, riferisce sull'atto in esame, trasmesso dalla Commissione europea e sottoposto al parere di sussidiarietà, che ha ad oggetto una proposta di accordo tra l'Unione europea e la Groenlandia finalizzato a consentire a quest'ultima di commercializzare determinati prodotti della pesca e altre specie acquatiche, destinati al consumo umano, all'interno dell'Unione europea in conformità alle norme regolatrici del mercato interno dei Paesi membri.

L'autorizzazione in questione è subordinata alla condizione che il Paese attui la legislazione sanitaria europea e, se del caso, le norme di polizia sanitaria pertinenti.

Sotto l'aspetto procedurale, prosegue il Presidente relatore, occorre preliminarmente rilevare come il rapporto giuridico tra Unione europea e Groenlandia sia fondato in primo luogo sugli articoli 198-204 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) ed anche sulla decisione PTOM 2006/526/CE, con i quali sono regolati i rapporti tra Unione europea e Paesi e territori d'oltre mare (PTOM), tra i quali figura la Groenlandia ai sensi dell'articolo 355 dello stesso TFUE.

Tali disposizioni prevedono un sostegno dell'Unione europea ai citati Paesi, volto a promuovere il loro sviluppo economico e sociale e a instau-

rare strette relazioni economiche, anche tramite l'accesso al mercato comunitario in esenzione dei dazi doganali, a determinate condizioni.

L'accordo oggetto del presente atto, prosegue il Presidente relatore, riveste la forma di decisione del Consiglio, in quanto strumento che crea obblighi tra l'Unione europea e gli Stati membri.

Da parte propria, l'autorità competente per la Groenlandia, individuata nell'Amministrazione veterinaria e alimentare danese, responsabile dell'applicazione della normativa comunitaria in materia sanitaria, ha assicurato ufficiali garanzie da parte della Groenlandia sul rispetto delle disposizioni comunitarie.

Quanto ai profili inerenti direttamente il contenuto, oggetto specifico dell'atto sono i prodotti della pesca, i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini, originari della Groenlandia o in essa introdotti e poi introdotti nell'Unione europea.

Le condizioni per l'autorizzazione a commercializzare i suddetti prodotti nell'Unione, prosegue il Presidente relatore, sono estrinsecate dall'articolo 3 dell'atto, con particolare riguardo al recepimento e attuazione delle norme comunitarie in tema di salute degli animali, di sanità e di sicurezza degli alimenti, nonché all'obbligo di elaborare e aggiornare in modo costante un elenco degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti registrati.

Particolare rilievo rivestono inoltre le disposizioni in materia di controlli sui prodotti importati in Groenlandia da Paesi terzi (articolo 5), nonché, all'articolo 6, la previsione di un efficace sistema informativo avente ad oggetto la circolazione dei prodotti in Groenlandia, eventuali malattie degli animali acquatici e i rischi diretti o indiretti per la salute umana.

L'articolo 7, prosegue il Presidente relatore, stabilisce l'obbligo di un marchio di identificazione per le partite dei prodotti in questione, mentre l'articolo 8 conferma l'assunzione di garanzia da parte scandinava e danese del rispetto delle sopra descritte condizioni necessarie all'accordo.

Il Presidente relatore conclude la propria esposizione preliminare, esprimendo una decisa contrarietà rispetto alla possibilità di introdurre nell'Unione europea i prodotti da essa importati da altri paesi, ritenendo in particolare che la facoltà di importazione vada circoscritta ai soli prodotti originari della Groenlandia.

Il senatore TEDESCO (PD) e la senatrice MONGIELLO (PD) dichiarano di condividere la considerazione critica per ultimo espressa dal Presidente relatore, in merito alla facoltà di importazione nell'Unione europea di prodotti ittici introdotti in Groenlandia da altri paesi .

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,20.*

**149<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
ANDRIA

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA**

**Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce norme relative all'importazione nell'Unione europea di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti originari della Groenlandia (n. COM (2010) 176 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente ANDRIA ricorda che nell'odierna seduta antimeridiana è stata svolta la relazione introduttiva in ordine all'atto comunitario in titolo.

Si apre il dibattito.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) esprime la propria decisa contrarietà rispetto alla facoltà per la Groenlandia di introdurre nell'Unione europea anche prodotti ittici non originari di tale territorio, importati da altri Paesi, evidenziando che tale disciplina determina forti preoccupazioni per gli operatori della pesca italiana.

Il senatore ZANOLETTI (*PdL*) prospetta l'opportunità nel parere che la Commissione andrà ad esprimere sull'atto comunitario in titolo vengano adeguatamente sottolineati i rilievi critici espressi dal senatore Vallardi, ponendo l'accento sui rischi connessi all'importazione di prodotti ittici introdotti in Groenlandia da Paesi terzi.

Il presidente ANDRIA, dopo aver rilevato che la disciplina contenuta nell'atto comunitario in esame desta forti preoccupazioni per gli operatori del settore ittico nazionale, fa presente che il parere che la Commissione esprimerà dovrà essere adeguatamente motivato in relazione ai profili atinenti al principio di sussidiarietà e di proporzionalità.

La senatrice BERTUZZI (PD) ritiene che le finalità sottese all'atto comunitario in esame, orientate nella prospettiva di favorire lo sviluppo economico-sociale della Groenlandia, sicuramente condivisibili, non possono tuttavia essere perseguite attraverso una disciplina che consenta ad altri Paesi l'introduzione dei loro prodotti nell'Unione europea attraverso un passaggio intermedio in Groenlandia.

La senatrice MONGIELLO (PD) sottolinea che la disciplina contenuta nell'atto in esame potrebbe costituire un espediente attraverso il quale taluni Paesi non europei potrebbero importare nell'Unione europea partite ittiche – attraverso un passaggio intermedio in Groenlandia – eludendo le normative sui dazi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente ANDRIA ricorda che al termine della seduta odierna avrà inizio l'audizione, in Ufficio di Presidenza, di rappresentanti dell'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (APTI), in merito alle problematiche del comparto del tabacco.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Martedì 25 maggio 2010

**144<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**CURSI**

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente le Agenzie per le imprese (n. 208)**

(Parere al Ministro per i rapporti col Parlamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400 e dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 maggio scorso.

Il senatore GHIGO (*PdL*), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato al resoconto).

Il senatore SANGALLI (*PD*) si sofferma sull'opportunità di inserire due ulteriori osservazioni alla proposta di parere testé illustrata dal relatore, richiamando sia la necessità di garantire che le Agenzie per le imprese operino nelle loro funzioni istituzionali con assoluta terzietà sia l'esigenza di favorire il raccordo con la rete di supporto e servizi dei professionisti e delle associazioni di categoria territoriali, al fine di rafforzare l'apprezzabile sforzo di realizzazione del principio di sussidiarietà.

Il senatore GHIGO (*PdL*), relatore, manifesta condivisione per le osservazioni del senatore Sangalli e illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato al resoconto) che, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione (n. 214)**

(Parere al Ministro per lo sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 maggio scorso.

Il senatore FANTETTI (*Misto*) ritiene che, nonostante la crisi in atto, sia sbagliato parlare di declino per il nostro Paese: il tessuto produttivo italiano ha saputo rinnovarsi negli anni, raggiungendo il primato mondiale in molti settori; tuttavia, è necessario un impegno costante per rafforzare ancora di più l'internazionalizzazione delle nostre filiere produttive, per migliorare gli strumenti per competere, investendo soprattutto nella ricerca e nell'innovazione tecnologica.

Dopo essersi soffermato sulle grandi sfide con cui le imprese, non solo le grandi multinazionali, sono costrette a misurarsi con competitor mondiali, giudica fondamentali in questa direzione gli interventi a valere sul fondo rotativo di cui alla legge n. 394 del 1981, approvati dal CIPE il 6 novembre 2009 e deliberati dal Comitato agevolazioni della Simest il 13 aprile 2010, che prevedono finanziamenti a tasso agevolato per le imprese che decidano di realizzare in Paesi extra UE strutture di presenza stabile nei mercati di riferimento.

Quanto al riparto delle risorse finanziarie 2010 destinate a promuovere l'internazionalizzazione delle nostre imprese, rileva che lo stanziamento – pari a circa 8,6 milioni di euro – destinato ad istituti, enti ed associazioni che non abbiano statutariamente fini di lucro e finalizzato alla partecipazione a fiere ed alla realizzazione di eventi promozionali all'estero, costituisce un contributo statale ad attività promozionali analoghe a quelle realizzate su base pubblica dall'ICE. Occorre, pertanto, evitare una duplicazione di interventi ed uno spreco di risorse pubbliche, assicurando che le iniziative sovvenzionate non riproducano gli interventi già realizzati dall'ICE e che i progetti siano indirizzati verso aree geografiche in cui vi sia una reale esigenza di affiancare e supportare l'attività già svolta dall'ICE.

Inoltre, posto che circa la metà dello stanziamento complessivo – una somma pari a 12 milioni di euro – è destinata a finanziare le attività svolte dalle camere di commercio italiane all'estero, esprime talune perplessità in ordine alla ripartizione geografica di tale somma, fornendo puntuali valutazioni circa la scarsità di risorse destinate per esempio al mercato cinese e la mancanza totale di attenzione per l'importantissimo mercato dell'unione doganale Bielorussia-Federazione Russa- Kazakhstan.

Gli stanziamenti a favore dei consorzi all'*export* sono invece da valutare positivamente ed anzi, ove possibile, da incrementare, poiché il fenomeno associativo è – a suo avviso – certamente lo strumento più ade-



guato per affrontare i mercati esteri e la competizione internazionale, considerate le dimensioni medio-piccole delle nostre imprese.

Ritiene infine che, per il futuro, lo schema di riparto debba offrire maggiori elementi di valutazione.

Il senatore PARAVIA (*PdL*), relatore, valutati gli elementi emersi nel corso del dibattito, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato al resoconto della seduta).

Interviene brevemente il senatore SANGALLI (*PD*) che si sofferma sui rischi legati ad un ridimensionamento dell'Istituto per il commercio con l'estero da parte delle norme che sarebbero contenute nel decreto-legge di anticipo della manovra finanziaria che il Governo si accinge a varare in queste ore. Richiama, inoltre, l'opportunità che nel riparto delle risorse alle Camere di commercio (i cui riferimenti contabili andrebbero espunti dal parere) si presti particolare attenzione alla qualità e alle finalità strategiche degli interventi, avendo cura di massimizzare gli investimenti, senza tuttavia tralasciare l'attuale criterio di riparto legato al numero delle imprese associate.

Il senatore BUBBICO (*PD*) dichiara di condividere tali osservazioni.

Il senatore PARAVIA (*PdL*), relatore, modifica quindi, nei termini pubblicati in allegato al resoconto della seduta, la proposta di parere precedentemente illustrata che, posta ai voti, risulta approvata dalla Commissione.

**Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali (n. 213)**

(Parere al Ministro per i rapporti col Parlamento ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 maggio scorso.

Il presidente CURSI ricorda che, nell'ambito dell'esame dell'atto di Governo in titolo, la Commissione procederà ad un ciclo di audizioni, possibilmente d'intesa con l'omologa Commissione della Camera dei deputati, con cui sono stati avviati appositi contatti. Nel frattempo, qualora vi fossero degli iscritti a parlare, si potrà procedere all'avvio della discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame viene quindi rinviato ad altra seduta.

*SULLE DIFFICOLTÀ DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA DI ALCUNI NUOVI IMPIANTI*

Il senatore BUBBICO (PD) interviene brevemente per richiamare l'attenzione della Commissione sulle difficoltà che alcuni imprenditori, in particolare nelle Regioni Campania, Puglia e Basilicata, stanno incontrando per allacciare alla rete elettrica di trasmissione i loro impianti di nuova realizzazione. Richiede pertanto al Presidente della Commissione di attivarsi per acquisire ulteriori elementi informativi.

Il presidente CURSI assicura che si adopererà nel senso indicato dal senatore Bubbico.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE GHIGO SULL'ATTO DI GOVERNO N. 208

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo,

esprime parere favorevole

sul testo risultante dalle modifiche proposte dal Consiglio di Stato, che sono condivise, e, in particolare, quella relativa all'opportunità, ai fini di maggiore chiarezza, di indicare, alla lettera g) dell'articolo 1, comma 1, gli estremi del «Regolamento per la semplificazione e di riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive», indicato con il mero riferimento alla norma che ne prevede l'adozione; poiché l'urgenza di adottare ambedue i regolamenti in questione e l'opportunità di provvedere alla loro contestuale pubblicazione non hanno consentito di inserire nel testo tali estremi al momento ancora non noti, si dovranno integrare opportunamente le note in fase di pubblicazione o nella successiva attività di comunicazione istituzionale conseguente all'approvazione del regolamento stesso.

La Commissione osserva inoltre che:

– con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera e), sia valutata l'opportunità, ai fini di maggior chiarezza, di modificare la definizione della DIA (dichiarazione di inizio attività), limitandosi a richiamare l'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, considerato che la comunicazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, richiamata nella citata definizione, è stata sostituita dalla DIA per effetto dell'articolo 60 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE;

– con riferimento all'articolo 3, comma 2, sia valutata, al fine di dare immediata operatività al sistema, l'opportunità di integrare la disposizione inserendo la previsione di un accreditamento provvisorio da rilasciare, in attesa della certificazione necessaria ai fini dell'accreditamento, per le attestazioni concernenti attività vincolata, previa stipula di una polizza fideiussoria pari al 30% del valore della assicurazione sottoscritta. Trattandosi dei casi di cui al punto 4, lettera c), dell'allegato, la disposizione sull'accreditamento provvisorio dovrebbe espressamente rinviare a quanto esplicitato nell'allegato;

– con riferimento al punto 4, lettera b), dell'allegato, sia valutata infine l'opportunità di richiamare la disposizione dalla quale discende la classificazione EA dei settori di accreditamento in luogo dell'elencazione

espressa da destinare alla pubblicazione. In tale modo si eviterebbe la necessità, nel caso di variazione dell'elencazione, di emanare periodicamente i decreti interministeriali di cui all'articolo 7 dello schema.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 208**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo,

esprime parere favorevole

sul testo risultante dalle modifiche proposte dal Consiglio di Stato, che sono condivise, e, in particolare, quella relativa all'opportunità, ai fini di maggiore chiarezza, di indicare, alla lettera g) dell'articolo 1, comma 1, gli estremi del «Regolamento per la semplificazione e di riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive», indicato con il mero riferimento alla norma che ne prevede l'adozione; poiché l'urgenza di adottare ambedue i regolamenti in questione e l'opportunità di provvedere alla loro contestuale pubblicazione non hanno consentito di inserire nel testo tali estremi al momento ancora non noti, si dovranno integrare opportunamente le note in fase di pubblicazione o nella successiva attività di comunicazione istituzionale conseguente all'approvazione del regolamento stesso.

La Commissione osserva inoltre che:

– con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera e), sia valutata l'opportunità, ai fini di maggior chiarezza, di modificare la definizione della DIA (dichiarazione di inizio attività), limitandosi a richiamare l'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, considerato che la comunicazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, richiamata nella citata definizione, è stata sostituita dalla DIA per effetto dell'articolo 60 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE;

– con riferimento all'articolo 3, comma 2, sia valutata, al fine di dare immediata operatività al sistema, l'opportunità di integrare la disposizione inserendo la previsione di un accreditamento provvisorio da rilasciare, in attesa della certificazione necessaria ai fini dell'accREDITAMENTO, per le attestazioni concernenti attività vincolata, previa stipula di una polizza fideiussoria pari al 30% del valore della assicurazione sottoscritta. Trattandosi dei casi di cui al punto 4, lettera c), dell'allegato, la disposizione sull'accREDITAMENTO provvisorio dovrebbe espressamente rinviare a quanto esplicitato nell'allegato;

– con riferimento al punto 4, lettera b), dell'allegato, sia valutata infine l'opportunità di richiamare la disposizione dalla quale discende la classificazione EA dei settori di accREDITAMENTO in luogo dell'elencazione

espressa da destinare alla pubblicazione. In tale modo si eviterebbe la necessità, nel caso di variazione dell'elencazione, di emanare periodicamente i decreti interministeriali di cui all'articolo 7 dello schema;

– più in generale, appare necessario garantire che le Agenzie per le imprese operino nelle loro funzioni istituzionali con assoluta terzietà rispetto agli interessi delle imprese che ad esse si rivolgono;

– si rileva, infine, l'esigenza di favorire contestualmente il raccordo con la rete di supporto e servizi dei professionisti e delle associazioni di categoria territoriali al fine di rafforzare l'apprezzabile sforzo di realizzazione del principio di sussidiarietà.

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE PARAVIA SULL'ATTO DI GOVERNO N. 214**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

considerato che – anche in accoglimento di talune osservazioni formulate in sede di espressione del parere parlamentare sullo schema di riparto dello scorso anno – è stato previsto l'inserimento nella relazione illustrativa della rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di competenza per gli anni precedenti (2008-2009) e sono stati sviluppati canali e procedure informatiche che hanno semplificato l'accesso ai fondi e ne hanno migliorato la trasparenza e la conoscibilità;

apprezzata l'inversione di tendenza avvenuta rispetto ad una decrescente dinamica dei flussi finanziari registratasi negli anni passati, aumentandone quindi la dotazione annuale, per un importo che tuttavia appare ancora insufficiente rispetto alla crescente spesa complessiva sostenuta dai richiedenti i finanziamenti per le iniziative promozionali volte a sviluppare le relazioni commerciali con l'estero (anche in conseguenza delle diverse azioni di pubblicità e comunicazione adottate dal ministero);

apprezzata anche sia la maggiore puntualità circa i termini di presentazione dello schema di riparto, che consente di assicurare una migliore programmazione degli interventi degli operatori, sia il maggior dettaglio sui progetti approvati e sulla provenienza geografica di quasi tutti gli enti beneficiari,

esprime parere favorevole,

auspicando un impegno del Governo ad aumentare per il prossimo anno le risorse finanziarie pubbliche destinate a sostenere le iniziative promozionali e di internazionalizzazione realizzate da organismi di aggregazione delle piccole e medie imprese, al fine di favorirne la proiezione sui mercati internazionali, soprattutto in un contesto di accresciuta competitività,

e osservando che:

– lo stanziamento – pari a circa 8,6 milioni di euro – destinato ad istituti, enti ed associazioni che non abbiano statutariamente fini di lucro e finalizzato alla partecipazione a fiere ed alla realizzazione di eventi promozionali all'estero costituisce un contributo statale ad attività promozionali analoghe a quelle realizzate su base pubblica dall'ICE. Occorre, pertanto, onde evitare una duplicazione di interventi ed uno spreco di risorse pubbliche, assicurare che le iniziative sovvenzionate non riproducano gli

interventi già realizzati dall'ICE e che i progetti siano indirizzati verso aree geografiche in cui vi sia una reale esigenza di affiancare e supportare l'attività già svolta dall'ICE;

– circa la metà dello stanziamento complessivo – una somma pari a 12 milioni di euro – è destinata a finanziare le attività svolte dalle camere di commercio italiane all'estero;

– gli stanziamenti a favore dei consorzi all'export – quasi 3 milioni di euro ai consorzi multiregionali tra PMI e circa 460.000,00 euro ai consorzi multiregionali dei settori agro-alimentare, turistico-alberghiero e agro-ittico-turistico – sono da valutare positivamente ed anzi, ove possibile, da incrementare, poiché il fenomeno associativo è certamente lo strumento più adeguato per affrontare i mercati esteri e la competizione internazionale, considerate le dimensioni medio-piccole delle nostre imprese.



## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DI GOVERNO N. 214**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo,

considerato che – anche in accoglimento di talune osservazioni formulate in sede di espressione del parere parlamentare sullo schema di riparto dello scorso anno – è stato previsto l'inserimento nella relazione illustrativa della rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di competenza per gli anni precedenti (2008-2009) e sono stati sviluppati canali e procedure informatiche che hanno semplificato l'accesso ai fondi e ne hanno migliorato la trasparenza e la conoscibilità;

apprezzata l'inversione di tendenza avvenuta rispetto ad una decrescente dinamica dei flussi finanziari registratasi negli anni passati, aumentandone quindi la dotazione annuale, per un importo che tuttavia appare ancora insufficiente rispetto alla crescente spesa complessiva sostenuta dai richiedenti i finanziamenti per le iniziative promozionali volte a sviluppare le relazioni commerciali con l'estero (anche in conseguenza delle diverse azioni di pubblicità e comunicazione adottate dal ministero);

apprezzata anche sia la maggiore puntualità circa i termini di presentazione dello schema di riparto, che consente di assicurare una migliore programmazione degli interventi degli operatori, sia il maggior dettaglio sui progetti approvati e sulla provenienza geografica di quasi tutti gli enti beneficiari,

esprime parere favorevole,

auspicando un impegno del Governo ad aumentare per il prossimo anno le risorse finanziarie pubbliche destinate a sostenere le iniziative promozionali e di internazionalizzazione realizzate da organismi di aggregazione delle piccole e medie imprese, al fine di favorirne la proiezione sui mercati internazionali, soprattutto in un contesto di accresciuta competitività,

e osservando che:

– lo stanziamento – pari a circa 8,6 milioni di euro – destinato ad istituti, enti ed associazioni che non abbiano statutariamente fini di lucro e finalizzato alla partecipazione a fiere ed alla realizzazione di eventi promozionali all'estero costituisce un contributo statale ad attività promozionali analoghe a quelle realizzate su base pubblica dall'ICE. Occorre, pertanto, onde evitare una duplicazione di interventi ed uno spreco di risorse pubbliche, assicurare che le iniziative sovvenzionate non riproducano gli interventi già realizzati dall'ICE e che i progetti siano indirizzati verso

aree geografiche in cui vi sia una reale esigenza di affiancare e supportare l'attività già svolta dall'ICE;

– circa la metà dello stanziamento complessivo – una somma pari a 12 milioni di euro – è destinata a finanziare le attività svolte dalle camere di commercio italiane all'estero. Per questo si auspica un riparto delle risorse sempre più attento alla qualità e alle finalità e avendo cura di massimizzare gli investimenti;

– gli stanziamenti a favore dei consorzi all'export – quasi 3 milioni di euro ai consorzi multiregionali tra PMI e circa 460.000,00 euro ai consorzi multiregionali dei settori agro-alimentare, turistico-alberghiero e agro-ittico-turistico – sono da valutare positivamente ed anzi, ove possibile, da incrementare, poiché il fenomeno associativo è certamente lo strumento più adeguato per affrontare i mercati esteri e la competizione internazionale, considerate le dimensioni medio-piccole delle nostre imprese.

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Martedì 25 maggio 2010

**156<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1110) FINOCCHIARO ed altri. – Norme per un lavoro stabile, sicuro e di qualità; misure per il contrasto alla precarietà del lavoro, nonché deleghe in materia di apprendimento permanente, apprendistato e contratto di inserimento**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il senatore PASSONI (*PD*) osserva che per una significativa coincidenza temporale la Commissione sta esaminando nello stesso periodo il disegno di legge n. 1110 e, con la Commissione Affari costituzionali, il disegno di legge collegato in materia di lavori usuranti (n. 1167-B/*bis*) oggetto di rinvio dal Capo dello Stato. I due provvedimenti rappresentano infatti altrettanti modelli alternativi sul modo di affrontare la crisi economico-finanziaria in atto: da una parte è il provvedimento governativo, dai contenuti ben noti; dall'altra il disegno di legge oggi in esame, che ritiene importante affrontare in modo organico problematiche delicatissime e da tempo sul tappeto, nel convincimento che è proprio nelle fasi di crisi che sono possibili le grandi riforme e che da nessun travaglio il Paese si possa risollevare limitandosi a subire l'onda del cambiamento, senza tentare di governarla. La mancanza di coraggio e di innovazione costituisce d'altro canto il principale elemento di debolezza presente nella manovra economica che il Governo si appresta a presentare al Parlamento, e che è anch'essa caratterizzata da un'impostazione congiunturale. Proprio nell'attuale fase di crisi occorrerebbe invece affrontare il tema di fondo, che è oggi senz'altro quello della universalità delle tutele. Anche in tema di formazione ed istruzione il disegno di legge n. 1110 si presenta radicalmente alternativo rispetto all'impostazione che anima la maggioranza ed il Governo. Non a caso, a fronte della assoluta centralità che

il provvedimento in esame dà alla formazione ed alla cultura, il disegno di legge n. 1167-B/*bis* concepisce l'immissione nel mondo del lavoro come una soluzione alla dispersione scolastica, senza interrogarsi sulle motivazioni della disaffezione di tanti giovani nei confronti della scuola. Ribadisce pertanto la necessità di un dibattito sui temi del lavoro e dei diritti scervro da furori ideologici; in questo senso il disegno di legge in esame rappresenta a suo avviso una opportunità di confronto che si augura che la maggioranza voglia cogliere, onde evitare che il futuro aggravarsi delle criticità già da tempo presenti nel sistema Italia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1009) Massimo GARAVAGLIA.** – *Norme in materia di bilancio dei sindacati e delle loro associazioni nonché in materia di trattenute sindacali*

**(1060) GIULIANO ed altri.** – *Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni*

**(1180) TREU ed altri.** – *Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni*

**(1685) PORETTI ed altri.** – *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione in materia di democrazia interna dei sindacati e norme in materia di finanziamenti pubblici e privati destinati ai medesimi soggetti. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'organizzazione e il finanziamento dei sindacati*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il senatore ROILO (*PD*) dichiara di non condividere l'impostazione del disegno di legge n. 1060, adottato come testo base per il prosieguo dell'esame. Dopo aver osservato che il primo articolo di tale disegno di legge coincide sostanzialmente con l'articolo 1 del disegno di legge n. 1180, manifesta perplessità sui due articoli successivi, che stabiliscono, rispettivamente, la pubblicazione dei bilanci dei sindacati su tre diversi quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, stabilendo specifiche sanzioni in caso di inadempimento. Tali disposizioni rappresentano una pesante penalizzazione nei confronti delle organizzazioni sindacali, che verrebbero così assoggettate annualmente ad un onere economico non indifferente, in aperto contrasto con il dettato dell'articolo 39 della Costituzione, che si limita ad imporre loro l'obbligo di registrazione. Dopo aver ricordato che i bilanci dei sindacati già sono noti agli iscritti, in quanto pubblicati sui rispettivi notiziari, ribadisce che ogni onere aggiuntivo rispetto a quanto previsto dall'articolo 1 dei disegni di legge n. 1180 e n. 1060 costituisce una strada non percorribile.

Condivide tali rilievi il senatore NEROZZI (*PD*), il quale si domanda per quali ragioni la maggioranza abbia interesse ad affrontare questioni connesse alle organizzazioni sindacali, eludendo la problematica, davvero

centrale, costituita dal tema della rappresentanza sociale e della democrazia. Una impostazione parziale sortirebbe infatti a suo avviso l'effetto di un ricatto nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori, ovvero di una subalternità nei confronti del potere politico, che egli reputa conclusivamente del tutto inaccettabile.

Il presidente GIULIANO avverte che anche la senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) si è iscritta a parlare in discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Martedì 25 maggio 2010

**171<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**TOMASSINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(52) TOMASSINI.** – *Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999*

**(7) Ignazio MARINO ed altri.** – *Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare*

**(146) BIANCONI e CARRARA.** – *Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare*

**(727) BIANCHI.** – *Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani*

**(728) BIANCHI.** – *Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie*

**(743) ASTORE.** – *Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani»*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 maggio scorso.

Il presidente TOMASSINI avverte che al testo unificato adottato come testo base per il prosieguo dell'esame sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto. Cede quindi la parola ai presentatori per l'illustrazione.

Date per illustrate le proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 7, si passa agli emendamenti presentati all'articolo 8.

La senatrice BASSOLI (*PD*) dà conto della proposta 8.2 presentata a sua firma sottolineando l'importanza dei compiti attribuiti dal Comitato nazionale per le malattie rare che si intende istituire presso il Ministero della salute.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 8 sono dati per illustrati.

Si passa quindi all'articolo 9.

Il senatore BOSONE (*PD*) illustra l'emendamento 9.1, diretto a sanare le funzioni del Centro nazionale per le malattie rare istituito presso l'Istituto superiore di sanità: tale organismo svolge principalmente compiti in materia di ricerca scientifica ed epidemiologica e agisce in stretta collaborazione con il Comitato nazionale per le malattie rare con funzioni di indirizzo, presso il Ministero della salute.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire per illustrare le restanti proposte emendative, si passa quindi all'articolo 10.

Il senatore BOSONE (*PD*) illustra l'emendamento 10.1 concernente l'adozione da parte del Governo di un Piano nazionale per le malattie rare, su proposta del Ministro della salute ed elaborato sulla base degli indirizzi generali formulati dal Comitato nazionale per le malattie rare.

Dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 10, nonché quelli relativi all'articolo 11, si passa all'illustrazione delle proposte emendative presentate con riferimento all'articolo 12.

Il presidente TOMASSINI annuncia che si riserverà di effettuare una rigorosa valutazione in ordine alla sussistenza di eventuali profili di improponibilità in merito alle proposte 12.0.2 e 12.0.4, con particolare riferimento alle cause di estraneità per materia.

Il senatore BOSONE (*PD*) dà conto dell'emendamento 12.1 volto ad assicurare, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA), le prestazioni strumentali riabilitative previste nell'elenco dell'Istituto superiore di sanità, soprattutto per quanto riguarda lo *screening* neonatale.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), dopo aver dichiarato che, ove venisse confermato l'orientamento circa l'improponibilità dell'emendamento 12.0.4, si renderà nel qual caso disponibile al ritiro, si sofferma sui contenuti della proposta 12.0.3 volta ad agevolare l'utilizzo delle preparazioni galeniche magistrali nella prospettiva di soddisfare le esigenze terapeutiche specifiche dei pazienti affetti da malattie rare.

Dati per illustrati i restanti emendamenti, si passa quindi alle proposte emendative riferite all'articolo 13.

Il senatore BOSONE (*PD*) illustra l'emendamento 13.1, concernente la copertura finanziaria: occorre a suo giudizio incrementare l'importo dello stanziamento previsto nel testo unificato adottato come testo base al fine di assicurare le risorse necessarie per gli incentivi alla ricerca e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, osservando come anche l'emendamento 13.2, a firma del senatore Calabrò, preveda un incremento delle dotazioni finanziarie. Auspica pertanto che sia compiuto ogni sforzo al fine di superare eventuali obiezioni di onerosità, tenuto conto che si tratta di una normativa lungamente attesa, per la quale è indispensabile che si traduca in uno strumento utile, affinché non rimanga una mera enunciazione di principi.

Il presidente TOMASSINI interviene incidentalmente facendo presente che, alla luce di quanto emerso nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari del 12 maggio scorso, il ministro Fazio si è riservato di svolgere tutti gli opportuni approfondimenti al fine di verificare i profili di copertura finanziaria dei disegni di legge in titolo.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*



**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO  
DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE  
N. 7, 52, 146, 727, 728, 743**

**Art. 1.**

**1.1**

BELISARIO, CAFORIO, DI NARDO, MASCITELLI

*L'articolo 1, è sostituito dal seguente:*

**«Art. 1.**

*(Definizione di malattia rara)*

1. Sono definite malattie rare le malattie a rischio di vita o gravemente invalidanti che colpiscono non più di cinque individui su diecimila nell'Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, nonché le malattie inserite nell'elenco previsto dal regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare, di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279.

2. Il Servizio sanitario nazionale garantisce i benefici e le speciali tutele di cui alla presente legge ai soggetti affetti dalle malattie di cui al comma 1».

---

**1.2**

RIZZI, ADERENTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «del Parlamento europeo e del Consiglio» con le seguenti: «del Parlamento e del Consiglio Europeo».*

---

**1.3**

BIANCHI, FOSSON

*Al comma 1, sostituire le parole: «le malattie a rischio di vita o gravemente invalidanti che colpiscono non più di cinque individui su diecimila nell'Unione europea» con le seguenti: «quelle patologie la cui incidenza non è superiore a cinque su diecimila abitanti dell'Unione europea».*

---

**1.4**

CALABRÒ

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «a rischio di vita o gravemente invalidanti».*

---

**1.5**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il Servizio sanitario nazionale e le Regioni garantiscono i benefici e le speciali tutele di cui alla presente legge ai soggetti affetti dalle malattie rare definite al comma precedente».

---

**1.6**

BELISARIO, CAFORIO, DI NARDO, MASCITELLI

*Al comma 2, dopo le parole: «malattie rare» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, nonché ai soggetti affetti dalle malattie».*

---

**1.7**

CALABRÒ

*Al comma 2, infine, aggiungere le seguenti parole: «e successive modificazioni».*

---

**Art. 2.****2.1**

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO,  
PORETTI, SOLIANI

*Al comma 1, dopo la parola: «finalizzato» inserire le seguenti: «al trattamento,».*

---

**2.2**

BIANCHI, FOSSON

*Al comma 1, dopo la parola: «finalizzato» inserire le seguenti: «al trattamento,».*

---

**2.3**

CALABRÒ

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti: «, prioritariamente per quelle inserite nell'elenco allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279 e successive modificazioni».*

---

**2.4**

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO,  
PORETTI, SOLIANI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonchè alla disciplina relativa alla prevenzione, alla diagnosi ed al trattamento delle malattie rare».*

---

**2.5**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 2 sostituire la parola: «designazione» con la seguente: «qualifica».*

---

**2.6**

RIZZI, ADERENTI

*Al comma 2 sostituire la parola: «designazione» con la seguente: «definizione».*

---

**Art. 3.****3.1**

BELISARIO, CAFORIO, DI NARDO, MASCITELLI

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

**«Art. 3.**

*(Livelli essenziali di assistenza per le malattie rare)*

1. L'acquisto dei farmaci di fascia C necessari per il trattamento delle malattie rare, nonché dei trattamenti considerati non farmacologici, quali alimenti, integratori alimentari, dispositivi medici, presidi sanitari, e la fruizione di prestazioni di riabilitazione motoria, logopedica, neuropsicologica e cognitiva e di interventi di supporto e di sostegno sia per il paziente sia per la famiglia, prescritti dai presidi della Rete individuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279 sono inclusi nei livelli essenziali di assistenza (LEA) previsti per i soggetti affetti da malattie rare dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002. Nel caso di acquisto di dispositivi medici o di presidi sanitari, l'esenzione dal costo è prevista anche per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute definisce l'elenco dei farmaci e dei trattamenti non farmacologici di cui al comma 1.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, al fine di inserire le prestazioni di cui al comma 1 nei livelli essenziali di assistenza previsti per i soggetti affetti da malattie rare».

*Conseguentemente all'articolo 12, comma 2, le parole: «articolo 3, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 3, comma 1».*

---

**3.2**

Ignazio MARINO

*Al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «, nonché per i trattamenti considerati non farmacologici, quali alimenti, integratori alimentari, dispositivi medici, presidi sanitari. Nel caso di acquisto di dispositivi medici o di presidi sanitari, l'esenzione dalla partecipazione alla spesa è prevista anche per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi».*

---

**3.3**

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di integrazione alimentare e di supporto psicologico, così come prescritti dai presidi della Rete individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 18 maggio 2001, n. 279».*

---

**3.4**

RIZZI

*Al comma 2, tra parole: «sintomatiche» e: «e di sollievo» è inserita la seguente: «palliative».*

---

**Art. 4.****4.1**

BELISARIO, CAFORIO, DI NARDO, MASCITELLI

*All'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1 le parole: «e formulano, dal momento della diagnosi della malattia, un piano assistenziale personalizzato» sono soppresse.*

*b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

*«1-bis. Il personale sanitario dei presidi di cui al comma 1 deputato alla diagnosi della malattia predispone un piano assistenziale personalizzato che indichi i percorsi riabilitativi, terapeutici e di sorveglianza ritenuti necessari»;*

c) *al comma 4, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «il quale coordina gli interventi e fornisce risposte e motivazioni per iscritto in ordine a difficoltà o impossibilità di assicurare il completo percorso indicato come necessario»;*

d) *dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

«4-bis. Al responsabile dell'attuazione del piano assistenziale è presentata la richiesta relativa all'assistenza domiciliare da parte dei genitori della persona con *handicap* affetta da malattia rara, o di chi ne abbia la rappresentanza se la persona suddetta è minore o incapace, ovvero da parte della persona stessa».

---

#### 4.2

BELISARIO, CAFORIO, DI NARDO, MASCITELLI

*Al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «che indichi i percorsi riabilitativi, terapeutici e di sorveglianza ritenuti necessari».*

---

#### 4.3

CALABRÒ

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «e provvedendo» fino a: «n. 104».*

---

#### 4.4

RIZZI, ADERENTI

*Al comma 3, la parola: «prestazioni» è inserita la seguente: «ospedaliere.».*

---

#### 4.5

Ignazio MARINO

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il responsabile del piano assistenziale personalizzato coordina gli interventi e fornisce risposte e motivazioni per iscritto in ordine a difficoltà o impossibilità di assicurare il completo percorso indicato come necessario. Al responsabile del piano assistenziale personalizzato è presentata la richiesta relativa al-*

l'assistenza domiciliare da parte dei genitori della persona con handicap affetta da malattia rara, o di chi ne abbia la rappresentanza se la persona suddetta è minore o incapace, ovvero da parte della persona stessa».

---

#### 4.6

CALABRÒ

*Al comma 4, infine, aggiungere il seguente periodo:* «Il responsabile dell'attuazione del piano assistenziale individualizzato è, di norma, il medico di medicina generale o il pediatra di famiglia che ha in cura il paziente o altro sanitario operante nei servizi territoriali dell'ASL di residenza del paziente».

---

#### 4.7

BELISARIO, CAFORIO, DI NARDO, MASCITELLI

*Al comma 4, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:* «il quale coordina gli interventi e fornisce risposte e motivazioni per iscritto in ordine a difficoltà o impossibilità di assicurare il completo percorso indicato come necessario».

---

#### 4.8

BELISARIO, CAFORIO, DI NARDO, MASCITELLI

*Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

«4-bis. Al responsabile dell'attuazione del piano assistenziale è presentata la richiesta relativa all'assistenza domiciliare da parte dei genitori della persona con handicap affetta da malattia rara, o di chi ne abbia la rappresentanza se la persona suddetta è minore o incapace, ovvero da parte della persona stessa».

---

**Art. 5.****5.1**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**5.2**

BELISARIO, CAFORIO, DI NARDO, MASCITELLI

*Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Il Fondo è finanziato con il 20 per cento delle quote versate dalle industrie farmaceutiche per le procedure di registrazione e variazione dei prodotti medicinali e con contributi di soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento ed i criteri di finanziamento del Fondo».

---

**5.3**

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il Fondo è finanziato con il 25 per cento delle quote versate dalle industrie farmaceutiche per le procedure di registrazione e variazione dei prodotti medicinali e con contributi di soggetti pubblici e privati».

---

**5.4**

BELISARIO, CAFORIO, DI NARDO, MASCITELLI

*Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«i) garantire l'attuazione di un programma di indagini diagnostiche neonatale allargate, da aggiungere a quelle già obbligatorie per legge, su tutti i nuovi nati sul territorio nazionale, con particolare riguardo alle malattie rare di origine genetica per le quali è disponibile un trattamento di riconosciuta efficacia.».

---



**5.5**

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

*Al comma 2, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:*

«*h-bis*) garantire l'attuazione del programma di indagine diagnostica neonatale su tutti i nuovi nati sul territorio nazionale, con particolare riguardo alle malattie rare di origine genetica per le quali è disponibile un trattamento di riconosciuta efficacia».

---

**5.6**

BELISARIO, CAFORIO, DI NARDO, MASCITELLI

*Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«*2-bis*. Per le finalità di cui al comma 2, lettere *e*) e *j*), l'assegnazione delle risorse è effettuata secondo la tecnica di valutazione tra pari, da un comitato composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, operanti almeno per la metà presso istituzioni ed enti di ricerca non italiani e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'*impact factor* ed il *citation index*. L'attuazione del presente comma è demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'università e della ricerca, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato è quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2011».

---

**5.0.1**

BAIO, BOSONE, BASSOLI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Deducibilità degli oneri relativi alla ricerca industriale sui farmaci orfani)*

1. Al fine di favorire la ricerca e la produzione di farmaci orfani le spese sostenute dalle industrie per la ricerca e per lo sviluppo di presidi sanitari e di farmaci per la diagnosi e per il trattamento delle malattie rare sono deducibili in misura pari al 23 per cento. In caso di industrie

che operano nelle regioni del Mezzogiorno la deducibilità delle spese di cui al precedente periodo è aumentata al 28 per cento.

2. Per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1 le industrie inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, ai Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, il protocollo relativo alla ricerca e allo sviluppo del farmaco o del presidio sanitario e la documentazione giustificativa relativa alla malattia rara, o al gruppo di malattie rare, di interesse.

3. La documentazione di cui al comma 2 è valutata da un'apposita commissione nominata di concerto dai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, secondo le modalità indicate da un apposito regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 6.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

*a)* in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

*b)* è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

*c)* è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

6. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente,

delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## Art. 6.

### 6.1

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

*Al comma 1, dopo le parole: «Servizio sanitario nazionale di farmaci orfani» sono inserite le seguenti: «destinati al trattamento delle malattie rare».*

---

### 6.2

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, sostituire le parole: «che hanno ottenuto tale designazione da parte del comitato per i medicinali orfani istituito presso l'EME», con le seguenti: «la cui dispensazione ai pazienti è regolata dalla presente legge».*

---

### 6.3

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

*Al comma 2, le parole: «deve essere ripartito solo in funzione di parametri epidemiologici o» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere utilizzato solo in funzione di situazioni di comprovata difficoltà o di».*

---

### 6.4

Ignazio MARINO

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «ripartito» con la seguente: «utilizzato».*

---

**6.5**

BIANCHI, FOSSON

*Al comma 2, sostituire la parola: «ripartito» con la seguente: «utilizzato».*

---

**6.6**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Su parere del Comitato nazionale per le malattie rare di cui all'articolo 8, il Fondo è prioritariamente destinato alle seguenti attività:

a) studi osservazionali e raccolta dati dei farmaci utilizzati a scopo compassionevole non ancora commercializzati in Italia;

b) programmi di somministrazione controllata di farmaci non compresi nelle classi A ed H dei prontuari terapeutici nazionale e regionali e dispositivi per il monitoraggio domiciliare delle terapie.

---

**6.0.1**

BAIO, BOSONE

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Utilizzo temporaneo dei farmaci)*

1. È consentito l'utilizzo temporaneo di un farmaco orfano e/o destinato al trattamento di malattie rare o gravi prima che lo stesso abbia ottenuto l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio, purché lo stesso sia in fase di sviluppo clinico.

2. Nei casi previsti dal comma 1, l'utilizzo del farmaco munito di Autorizzazione Temporanea d'Utilizzo è consentito esclusivamente in assenza di una valida alternativa terapeutica con farmaci regolarmente autorizzati alla commercializzazione in territorio nazionale e quando è possibile ritenere che il paziente tragga beneficio dall'utilizzo del farmaco. L'utilizzo di farmaci emoderivati muniti di Autorizzazione Temporanea d'Utilizzo è consentito solo qualora gli stessi provengano da plasma nazionale.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'utilizzo temporaneo di un farmaco è autorizzato dall'Agenzia Italiana del Farmaco, a seguito di domanda presentata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazio-

nale, operante in una Azienda Ospedaliera, che ne è il titolare. La domanda viene sottoscritta altresì dal farmacista ospedaliero della struttura presso la quale verrà somministrato il prodotto il quale provvede materialmente al suo inoltro all'AIFA a mezzo fax.

4. La domanda, da redigersi per iscritto, deve contenere i dati identificativi del paziente, l'indicazione dei motivi che giustificano l'utilizzo del farmaco sprovvisto di autorizzazione all'immissione in commercio, nonché la descrizione del trattamento previsto con dose, via di somministrazione e durata. Nella domanda deve essere descritta la procedura seguita dal medico richiedente per informare il paziente o il suo legale rappresentante sull'assenza di alternative terapeutiche, sugli eventuali rischi e sui benefici della terapia proposta.

5. La domanda di cui al comma 4 del presente articolo è corredata da un Dossier predisposto a cura dell'azienda farmaceutica produttrice del farmaco, contenente:

a) ogni informazione disponibile sulla qualità farmaceutica del prodotto, nonché la sua sicurezza ed efficacia nell'indicazione richiesta nella domanda. Per tale finalità saranno riportate tutte le sospette reazioni avverse (gravi e non gravi) di cui l'Azienda Farmaceutica è venuta a conoscenza; se applicabili, possono essere riportati dati di letteratura, *investigator's brochure*, *investigational medical product dossier* e rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR);

b) l'elenco degli studi clinici già avviati o programmati, in Italia o all'estero, relativi al prodotto, sia in Italia che all'estero.

6. L'AIFA si pronuncia sulla domanda di autorizzazione all'utilizzo temporaneo del farmaco entro 60 giorni dalla sua presentazione.

7. In caso di rilascio di autorizzazione all'utilizzo temporaneo del farmaco, la durata dell'autorizzazione viene indicata dall'AIFA ed in ogni caso non può essere superiore a tre anni. L'autorizzazione temporanea all'utilizzo del farmaco viene rilasciata in favore del medico titolare della domanda. La stessa deve altresì contenere espressa autorizzazione in favore dell'azienda produttrice a fornire il farmaco, nelle indicazioni e per le finalità temporaneamente autorizzate. L'AIFA provvede a trasmettere l'autorizzazione a mezzo fax al farmacista ospedaliero della struttura presso la quale il farmaco dovrà essere somministrato, il quale a sua volta dovrà provvedere ad informarne il medico specialista titolare della domanda e l'Azienda Farmaceutica produttrice.

8. Qualora si ravveda la necessità di prolungare il trattamento, può essere presentata all'Azienda domanda di rinnovo dell'autorizzazione da parte del titolare dell'autorizzazione stessa ovvero di altro medico specialista del servizio sanitario nazionale. La domanda di rinnovo deve contenere l'indicazione delle ragioni che giustificano la continuazione del trattamento e fornire informazioni circa la sua efficacia e sicurezza sul caso specifico.

9. L'AIFA emana un provvedimento di diniego dell'autorizzazione qualora non sussistano le condizioni richieste dal presente Decreto per il

rilascio. Il provvedimento di diniego dell'AIF A deve essere opportunamente motivato.

10. L'autorizzazione all'utilizzo temporaneo del farmaco può essere sospesa per un periodo non superiore a tre mesi o definitivamente revocata, per ragioni di salute pubblica ovvero quando vengano meno le condizioni in base alle quali era stata rilasciata.

11. L'autorizzazione all'utilizzo temporaneo del farmaco cessa in ogni caso di essere applicabile nel caso in cui il farmaco ottenga l'autorizzazione all'immissione in commercio. Al fine di assicurare ai pazienti continuità nel trattamento, il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio indica la data alla quale l'autorizzazione temporanea cesserà di avere effetti, tenendo in considerazione i tempi necessari ad assicurare la disponibilità del prodotto conforme alla autorizzazione all'immissione in commercio.

12. I farmaci per i quali sia stata rilasciata una autorizzazione all'utilizzo temporaneo possono essere utilizzati esclusivamente in ambiente ospedaliero e sono forniti gratuitamente ai pazienti, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Per i farmaci emoderivati, i relativi oneri sono a carico delle Regioni, nell'ambito delle convenzioni stipulate con le aziende produttrici secondo quanto previsto dalla legge n. 219 del 21 ottobre 2005».

---

## 6.0.2

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

### «Art. 6-bis.

*(Allargamento degli screening neonatali obbligatori)*

1. Allo scopo di garantire una diagnosi precoce alle malattie metaboliche di origine genetica – per la cui terapia esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica – si estendono alle malattie metaboliche ereditarie le indagini diagnostiche neonatali allargate già obbligatorie per legge, che vengono quindi inserite nei LEA.

2. Tali accertamenti diagnostici si effettuano su tutti i neonati, sia nati da parti effettuati presso le strutture ospedaliere sia da parti domiciliari.

3. L'elenco delle patologie da inserire all'interno del programma di *screening* allargato, la metodologia tecnica da applicare ed il numero e la localizzazione dei Centri dove centralizzare le attività di diagnostica precoce vengono definiti dal «Consiglio tecnico-scientifico per le malattie

rare», che ha tra i suoi compiti la promozione di attività di prevenzione e screening ed approvati dal «Consiglio Strategico».

4. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione delle indicazioni citate nel comma 3 del presente articolo, ad attuare quanto disposto.

5. Il Comitato Nazionale per le malattie rare aggiorna con cadenza annuale l'elenco delle malattie rare da sottoporre a *screening* noenatale obbligatorio sulla base delle evidenze scientifiche emergenti e delle risorse disponibili».

---

## Art. 7.

### 7.0.1

BIANCHI, FOSSON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Articolo 7-bis.

*(Regolamentazione della Autorizzazione Temporanea d'Utilizzo (ATU) di farmaci orfani e/o destinati alla cura di malattie rare)*

1. È consentito l'utilizzo temporaneo di un farmaco orfano e/o destinato al trattamento di malattie rare o gravi prima che lo stesso abbia ottenuto l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio, purché lo stesso sia in fase di sviluppo clinico.

2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, l'utilizzo del farmaco munito di Autorizzazione Temporanea d'Utilizzo è consentito esclusivamente in assenza di una valida alternativa terapeutica con farmaci regolarmente autorizzati alla commercializzazione in territorio nazionale e quando è possibile ritenere che il paziente tragga beneficio dall'utilizzo del farmaco. L'utilizzo di farmaci emoderivati muniti di Autorizzazione Temporanea d'Utilizzo è consentito solo qualora gli stessi provengano da plasma nazionale.

3. Nei casi previsti dal comma 1 l'utilizzo temporaneo di un farmaco è autorizzato dall'Agenzia Italiana del Farmaco, a seguito di domanda presentata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, operante in una Azienda Ospedaliera, che ne è il titolare. La domanda viene sottoscritta altresì dal farmacista ospedaliero della struttura presso la quale verrà somministrato il prodotto il quale provvede materialmente al suo inoltro all'AIFA a mezzo fax.

4. La domanda, da redigersi sulla base del modello allegato (AlI. a), deve contenere i dati identificativi del paziente, l'indicazione dei motivi che giustificano l'utilizzo del farmaco sprovvisto di autorizzazione all'immissione in commercio, nonché la descrizione del trattamento previsto con dose, via di somministrazione e durata. Nella domanda deve essere descritta la procedura seguita dal medico richiedente per informare il paziente o il suo legale rappresentante sull'assenza di alternative terapeutiche, sugli eventuali rischi e sui benefici della terapia proposta.

5. La domanda di cui al comma 3 del presente articolo è corredata da un *Dossier* predisposto a cura dell'azienda farmaceutica produttrice del farmaco, contenente:

a) ogni informazione disponibile sulla qualità farmaceutica del prodotto, nonché la sua sicurezza ed efficacia nell'indicazione richiesta nella domanda. Per tale finalità saranno riportate tutte le sospette reazioni avverse (gravi e non gravi) di cui l'Azienda Farmaceutica è venuta a conoscenza; se applicabile, potranno essere riportati dati di letteratura, investigator's brochure, investigational medicinal product dossier e rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

b) l'elenco degli studi clinici già avviati o programmati, in Italia o all'estero, relativi al prodotto, sia in Italia che all'estero.

6. L'AIFA si pronuncia sulla domanda di autorizzazione all'utilizzo temporaneo del farmaco entro 60 giorni dalla sua presentazione.

7. In caso di rilascio di autorizzazione all'utilizzo temporaneo del farmaco, la durata dell'autorizzazione viene indicata dall'AIFA ed in ogni caso non può essere superiore a tre anni. L'autorizzazione temporanea all'utilizzo del farmaco viene rilasciata in favore del medico titolare della domanda. La stessa deve altresì contenere espressa autorizzazione in favore dell'azienda produttrice a fornire il farmaco, nelle indicazioni e per le finalità temporaneamente autorizzate. L'AIFA provvede a trasmettere l'autorizzazione a mezzo fax al farmacista ospedaliero della struttura presso la quale il farmaco dovrà essere somministrato, il quale a sua volta dovrà provvedere ad informarne il medico specialista titolare della domanda e l'Azienda Farmaceutica produttrice.

8. Qualora si ravveda la necessità di prolungare il trattamento, può essere presentata all'Agenzia domanda di rinnovo dell'autorizzazione da parte del titolare dell'autorizzazione stessa ovvero di altro medico specialista del servizio sanitario nazionale. La domanda di rinnovo deve contenere l'indicazione delle ragioni che giustificano la continuazione del trattamento e fornire informazioni circa la sua efficacia e sicurezza sul caso specifico.

9. L'AIFA emana un provvedimento di diniego dell'autorizzazione qualora non sussistano le condizioni richieste dal presente Decreto per il rilascio. Il provvedimento di diniego dell'AIFA deve essere opportunamente motivato.

10. L'autorizzazione all'utilizzo temporaneo del farmaco può essere sospesa per un periodo non superiore a tre mesi o definitivamente revo-



cata, per ragioni di salute pubblica ovvero quando vengano meno le condizioni in base alle quali era stata rilasciata.

1. L'autorizzazione all'utilizzo temporaneo del farmaco cessa in ogni caso di essere applicabile nel caso in cui il farmaco ottenga l'autorizzazione all'immissione in commercio. Al fine di assicurare ai pazienti continuità nel trattamento, il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio indica la data alla quale l'autorizzazione temporanea cesserà di avere effetti, tenendo in considerazione i tempi necessari ad assicurare la disponibilità del prodotto conforme alla autorizzazione all'immissione in commercio.

12. I farmaci per i quali sia stata rilasciata una autorizzazione all'utilizzo temporaneo possono essere utilizzati esclusivamente in ambiente ospedaliero e sono forniti gratuitamente ai pazienti, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Per i farmaci emoderivati, i relativi oneri sono a carico delle Regioni, nell'ambito delle convenzioni stipulate con le aziende produttrici secondo quanto previsto dalla legge n. 219 del 21 ottobre 2005».

ALLEGATO A

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA D'UTULIZZO (ATU) DI FARMACI ORFANI E/O DESTINATI ALLA CURA DI MALATTIE RARE**

Da inviare a:           AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco  
Via .....

Fax .....

Tel.....

Da completare da parte del farmacista della struttura sanitaria

Data della domanda:           Rinnovo di ATU? NO  
SI: N° ATU precedente:

Nome del Farmacista:

Tel.

Fax

Firma \_\_\_\_\_

Timbro delle Farmacia

Da completare da parte del medico che prescrive

Informazioni relative al medicinale prescritto:

Nome della specialità farmaceutica:

Forma:

Dosaggio:

Posologia:

Durata del trattamento:

Informazioni relative al paziente beneficiario:

Nome:

Cognome:

Sesso:

Età:

Peso:

Sintesi del caso clinico e dei motivi che giustificano l'utilizzo di un farmaco sprovvisto di AIC:

\_\_\_\_\_

Dichiaro di assumere la responsabilità della prescrizione del medicinale oggetto della presente domanda di ATU e di informare il paziente beneficiario o il suo legale rappresentate che il medicinale che riceverà è sprovvisto di Aie, rendendolo inoltre edotto circa l'assenza di alternative terapeutiche e circa gli eventuali rischi e benefici della terapia proposta.

Nome del medico specialista che prescrive il medicinale:

Azienda Ospedaliera:

Firma: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Art. 8.****8.1**

BELISARIO, CAFORIO, DI NARDO, MASCITELLI

*Sopprimere l'articolo.***8.2**BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO,  
PORETTI, SOLIANI*Sostituire l'articolo, con il seguente:***«Art. 8.***(Istituzione del Comitato nazionale per le malattie rare)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presso il Ministero della salute è istituito il Comitato nazionale per le malattie rare.

2. Il Comitato nazionale per le malattie rare è presieduto dal Ministro della salute ovvero dal sottosegretario delegato.

3. Il Comitato nazionale per le malattie rare è composto da:

a) il coordinatore degli assessori regionali alla sanità con funzioni di vicepresidente;

b) tre assessori regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

c) il presidente dell'Istituto superiore di sanità;

d) il presidente del Consiglio superiore di sanità;

e) almeno otto esperti del settore, di cui tre nominati dal Ministro della salute, due designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, due indicati dalle aggregazioni nazionali di associazioni di pazienti, uno designato dall'Agenzia italiana del farmaco;

f) il direttore dell'Agenzia italiana del farmaco;

g) il direttore del Centro nazionale malattie rare.

4. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato nazionale per le malattie rare gli esperti che di volta in volta si rendono necessari.

5. Il Comitato nazionale per le malattie rare svolge le seguenti funzioni:

a) definisce gli indirizzi generali sulle priorità di intervento finalizzate alla predisposizione del Piano nazionale per le malattie rare di cui all'articolo 10;

- b) approva la relazione sull'attività svolta;
- c) approva le linee prioritarie della ricerca scientifica in materia di malattie rare;
- d) definisce gli obiettivi del Piano nazionale per le malattie rare, le azioni prioritarie, il sistema di monitoraggio e valutazione;
- e) determina criteri e priorità di utilizzo del Fondo nazionale per la ricerca nel settore delle malattie rare;
- f) promuove attività di prevenzione, diagnosi precoce e screening per le malattie rare e definisce parametri e criteri per valutare priorità e obiettivi delle attività, anche in collaborazione con organismi nazionali e internazionali;
- g) promuove l'elaborazione e diffusione di linee guida;
- h) propone, con cadenza annuale, l'aggiornamento dell'elenco delle malattie rare allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, in accordo con il Centro nazionale malattie rare;
- i) realizza il raccordo fra la rete nazionale delle malattie rare e quella esistente in ambito comunitario, collaborando con la Commissione europea e altre strutture internazionali a fini di ricerca e sanità pubblica e per tutte le azioni di cooperazione che si rendono necessarie;
- l) promuove a livello nazionale e internazionale i rapporti con le associazioni dei pazienti, al fine di promuovere la consapevolezza dei pazienti affetti da malattie rare riguardo alla tutela della propria salute e della qualità della vita;
- m) verifica, in collaborazione con il Centro nazionale malattie rare, all'interno delle singole regioni, l'organizzazione e il funzionamento delle Reti regionali per le malattie rare, dei loro presidi, la qualità dell'assistenza prestata sia in termini di diagnosi precoce sia in termini di terapia in fase acuta e in fase cronico-riabilitativa. A tal fine si avvale degli strumenti di verifica e controllo del Ministero della salute;
- n) può avvalersi di specifici gruppi di lavoro per l'espletamento delle sue funzioni».

---

### 8.3

CALABRÒ

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presso il Ministero della Salute è istituito il Comitato nazionale per le malattie rare, allo scopo di coordinare ed orientare le politiche nazionali in tema di malattie rare».

---

**8.4**

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

*Al comma 1, dopo le parole: «Consiglio dei ministri,» inserire le seguenti: «da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».*

---

**8.5**

BIANCHI, FOSSON

*Al comma 1, dopo la parola: «istituito» inserire le seguenti: «, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.».*

---

**8.6**

CALABRÒ

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il Comitato nazionale è presieduto dal Ministro della salute e comprende al proprio interno un Consiglio strategico».

---

**8.7**

CALABRÒ

*Al comma 3, sostituire la lettera e), con la seguente:*

«e) membri scelti tra gli altri componenti del Comitato nazionale».

---

**8.8**

CALABRÒ

*Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere, la seguente:*

«e-bis) un rappresentante nominato dalle aggregazioni di associazioni di utenza presenti nel comitato».

---

**8.9**

CALABRÒ

*Al comma 5, lettera a), sostituire la parola: «sulle» con le seguenti: «e le».*

---

**8.10**

CALABRÒ

*Sostituire il comma 6, con il seguente:*

«Il Comitato nazionale per le malattie rare è composto, oltre che dai membri del Consiglio strategico, dai seguenti consiglieri:

a) tre nominati, rispettivamente, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro dello sviluppo economico;

b) sei designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

c) due rappresentanti delle principali aggregazioni nazionali di associazioni di pazienti;

d) uno designato dall'Agenzia italiana del farmaco;

e) il direttore del Centro nazionale malattie rare».

---

**8.11**

BIANCHI, FOSSON

*Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: «due rappresentanti di aggregazioni nazionali di associazioni di pazienti» con le seguenti: «due membri indicati dalle associazioni dei pazienti affetti da malattie rare e due membri indicati dalle associazioni per la tutela dei diritti dei malati scelti sulla base delle specifiche competenze e della validità curriculare tra i soggetti che negli otto anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno intrapreso iniziative per promuovere l'adozione di interventi legislativi in favore della ricerca sulle malattie rare;».*

---

**8.12**

CALABRÒ

*Al comma 7, sostituire le parole da: «Il Consiglio» fino ad «attività» con le seguenti: «Il Comitato Nazionale per le malattie rare ha i seguenti compiti:».*

---

**8.13**

BIANCHI, FOSSON

*Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

«c-bis) assicurare l'allargamento degli *screening* neonatali obbligatori alle malattie metaboliche ereditarie e di origine genetica per il cui trattamento esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica;

c-ter) aggiornare con cadenza annuale l'elenco delle malattie rare da sottoporre a *screening* neonatale obbligatorio sulla base delle evidenze scientifiche emergenti e delle risorse disponibili;

c-quater) garantire l'attuazione di un programma di indagini diagnostiche neonatale allargate, da aggiungere a quelle già obbligatorie per legge, su tutti i nuovi nati sul territorio nazionale, con particolare riguardo alle malattie rare di origine genetica per le quali è disponibile un trattamento di riconosciuta efficacia».

---

**8.14**

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

*Al comma 7, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) propone, con cadenza annuale, l'aggiornamento dell'elenco delle malattie rare da sottoporre a *screening* neonatale;».

---

**8.15**

CALABRÒ

*Al comma 8, sostituire le parole: «Consiglio tecnico-scientifico» con le seguenti: «Comitato nazionale».*

---

**Art. 9.****9.1**

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

**«Art. 9.**

*(Centro nazionale per le malattie rare)*

1. Il Centro nazionale malattie rare, già istituito presso l'Istituto superiore di sanità (ISS), di seguito denominato Centro nazionale, svolge attività di ricerca, sorveglianza, consulenza e documentazione, finalizzate alla prevenzione, alla diagnosi, al trattamento, alla valutazione e al controllo nel campo delle malattie rare e dei farmaci orfani, in collaborazione con il Comitato nazionale per le malattie rare.

2. Il Centro nazionale svolge le seguenti funzioni:

a) cura attività di ricerca sulle malattie rare e sui farmaci orfani, Sia direttamente Sia coordinando attività di altri enti;

b) collabora con la rete nazionale delle malattie rare a fini di ricerca e sanità pubblica;

c) cura il mantenimento e l'aggiornamento del Registro nazionale delle malattie rare, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279; a tal fine i dati epidemiologici devono pervenire ogni sei mesi dalle regioni al Registro nazionale;

d) cura il mantenimento e l'aggiornamento del Registro nazionale dei farmaci orfani assicurando il collegamento con l'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA) e con l'Agenzia europea per i medicinali (EMEA);

e) organizza programmi per il controllo esterno di qualità sulla diagnostica di laboratorio delle malattie rare;

j) elabora e diffonde linee guida in materia di malattie rare in collaborazione con il Comitato nazionale per le malattie rare, la rete nazionale delle malattie rare ed altri organismi nazionali e internazionali;

g) raccoglie e fornisce informazioni aggiornate sulle malattie rare e sui farmaci orfani, sui modelli di assistenza socio-sanitaria, anche in collaborazione con la rete nazionale;

h) definisce parametri e criteri per l'elaborazione di linee guida, Protocolli diagnostici e terapeutici, promuovendone la diffusione e assicurandone l'elaborazione per singole malattie rare o per gruppi di malattie, nonché parametri e criteri per garantire e verificare la qualità delle attività diagnostiche per le malattie rare;



i) promuove e realizza attività di formazione per medici e per operatori socio-sanitari per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e l'assistenza socio-sanitaria delle malattie rare;

l) promuove e realizza attività di comunicazione e informazione rivolte ai cittadini e agli operatori sanitari e sociali.».

## 9.2

BELISARIO, CAFORIO, DI NARDO, MASCITELLI

*L'articolo 9, è sostituito dal seguente:*

### «Art. 9.

*(Centro nazionale per le malattie rare)*

1. Il Centro nazionale per le malattie rare (NMR), con sede presso l'Istituto superiore di sanità (188), di seguito denominato «Centro nazionale», svolge le seguenti funzioni:

a) cura attività di ricerca sulle malattie rare, sia direttamente sia coordinando attività di altri enti;

b) cura l'aggiornamento del Registro nazionale delle malattie rare, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, sulla base del flusso dei dati epidemiologici inviati dalle Regioni e l'aggiornamento del Registro nazionale dei farmaci orfani;

c) provvede all'istituzione di un Centro di documentazione sulle malattie rare e i farmaci orfani.

2. Il Centro nazionale, mediante il collegamento con la rete dei Centri di coordinamento e dei presidi specialistici ad essi afferenti, individuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza, all'interno dei Centri di coordinamento, di strumenti di diagnosi, sia di laboratorio sia strumentali, e di cura, inclusi i farmaci orfani, relativi sia a terapie intensive sia subintensive, per le malattie rare ad esordio o andamento acuto;

b) garantisce la presenza di strutture qualificate di assistenza e di settori dedicati specificatamente all'attività neuro-riabilitativa per le patologie ad andamento lentamente progressivo o cronico;

c) raccoglie e fornisce informazioni aggiornate sulle strutture e sui servizi diagnostici e assistenziali, a livello nazionale e internazionale, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni nazionali e internazionali di pazienti affetti da malattie rare;

d) promuove attività di formazione per medici e per operatori sanitari per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e l'assistenza socio-sanitaria, anche di tipo domiciliare, delle malattie rare e organizza, annualmente, corsi specifici finalizzati alla preparazione e all'aggiornamento di operatori designati anche dalle Regioni su indicazione dei presìdi della Rete;

e) promuove attività di comunicazione e informazione rivolte ai cittadini;

j) definisce parametri e criteri per l'elaborazione di linee guida, Protocolli diagnostici e terapeutici, promuovendone la diffusione e assicurandone l'elaborazione per singole malattie rare o per gruppi di malattie, nonché parametri e criteri per garantire e verificare la qualità delle attività diagnostiche per le malattie rare.

### 3. Il Centro nazionale è composto:

a) dal presidente, nella figura del presidente dell'ISS;

b) dal direttore generale, scelto dal presidente fra il personale di ruolo dell'ISS;

c) dal dirigente amministrativo, scelto dal presidente fra il personale di ruolo dell'ISS;

d) dal comitato scientifico composto da dodici membri, fra cui il presidente ed il direttore generale, tre rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante del Ministero della salute ed un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tre scienziati scelti dal presidente sulla base di *curricula* inviati dai rappresentanti dei pazienti e due esperti delle aziende farmaceutiche impegnate nella ricerca, sviluppo e commercializzazione di farmaci orfani, anch'essi scelti dal presidente sulla base di specifiche competenze tematiche e della loro rappresentatività nel settore specifico dei farmaci orfani.

### 4. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Centro nazionale:

a) si avvale del personale dell'ISS;

b) può assumere personale con contratti a termine per specifiche attività, in conformità a quanto previsto dal regolamento di organizzazione dell'ISS di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70.».

**9.3**

CALABRÒ

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il Centro nazionale malattie rare, istituito presso l'Istituto superiore di sanità (ISS), di seguito denominato Centro nazionale, svolge attività di ricerca, nel campo della sanità pubblica, sorveglianza epidemiologica, consulenza e documentazione, finalizzate alla prevenzione e alla programmazione degli interventi di diagnosi, trattamento, valutazione nel campo delle malattie rare e dei farmaci orfani».

---

**9.4**

CALABRÒ

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il Centro nazionale opera in accordo con il Comitato nazionale e svolge le seguenti funzioni:

a) realizza attività di ricerca scientifica sulle malattie rare e sui farmaci orfani;

b) collabora con la rete nazionale delle malattie rare a fini di ricerca e sanità pubblica;

c) cura il mantenimento e l'aggiornamento del Registro nazionale delle malattie rare, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279; a tal fine i dati epidemiologici devono pervenire ogni sei mesi dalle regioni al Registro nazionale;

d) cura il mantenimento e l'aggiornamento del Registro nazionale dei farmaci orfani assicurando il collegamento con l'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA) e con l'Agenzia europea per i medicinali (EMA);

e) organizza programmi per il controllo esterno di qualità sulla diagnostica di laboratorio delle malattie rare;

f) partecipa alla elaborazione e diffusione di linee guida in materia di malattie rare in collaborazione con il Comitato nazionale, la rete nazionale delle malattie rare ed altri organismi nazionali e internazionali;

g) raccoglie e fornisce informazioni aggiornate sulle malattie rare e sui farmaci orfani, anche in collaborazione con i coordinamenti della rete nazionale;

h) promuove e realizza attività di formazione per medici e per operatori sociosanitari per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e l'assistenza sociosanitaria delle malattie rare;

i) promuove e realizza attività di comunicazione e informazione rivolte ai cittadini e agli operatori sanitari e sociali».

---

**9.5**

Ignazio MARINO

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) garantisce la presenza di strutture qualificate di assistenza e di settori dedicati specificatamente all'attività neuro-riabilitativa per le patologie ad andamento lentamente progressivo o cronico;».

---

**9.6**

RIZZI, ADERENTI

*Al comma 2, lettera e), le parole: «di laboratorio» è sostituita con la seguente: «clinica, laboratoristica e strumentale».*

---

**9.7**

Ignazio MARINO

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) definisce parametri e criteri per garantire e verificare la qualità delle attività diagnostiche per le malattie rare;».

---

**9.8**

Ignazio MARINO

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

«i-bis) organizza, annualmente, corsi specifici finalizzati alla preparazione e all'aggiornamento di operatori designati anche dalle regioni su indicazione dei presidi della Rete;».

---

**9.9**

CALABRÒ

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il Comitato di indirizzo e verifica è presieduto dal Ministro della salute e composto da:

- a) l'Assessore regionale alla salute coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e PP.AA.;
- b) un Assessore eletto tra gli Assessori della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e PP.AA.;
- c) il Presidente dell'ISS;
- d) un dirigente del Ministero della Salute.

I membri del Comitato rimangono in carica per 5 anni».

---

**9.10**

CALABRÒ

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Compiti del Comitato di indirizzo e verifica sono:

- a) approvare il piano annuale di attività del Centro Nazionale e il bilancio di previsione;
  - b) approvare il rapporto consuntivo di attività alla fine di ciascun anno e il relativo bilancio consuntivo;
  - c) indicare il direttore del Centro Nazionale con scadenza quinquennale rinnovabile».
- 

**9.11**

CALABRÒ

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il Direttore, nominato con decreto del presidente del Consiglio su indicazione del Comitato di indirizzo e verifica, rimane in carica per 5 anni, risponde al Comitato di indirizzo del suo operato e attua i programmi del Centro in base agli indirizzi approvati dal Comitato di indirizzo».

---

**9.12**

CALABRÒ

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Organi del Centro sono il Comitato di indirizzo e verifica e il Direttore».

---

**Art. 10.****10.1**

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 10.**

*(Adozione di un Piano nazionale per le malattie rare)*

1. Il Governo, su proposta del Ministro della salute, e in base agli indirizzi generali formulati dal Comitato nazionale per le malattie rare, predispone il Piano nazionale per le malattie rare, sul quale acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'atto.

2. Il Piano nazionale per le malattie rare è allegato al Piano sanitario nazionale ed è approvato unitamente ad esso con le procedure fissate dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. Il Piano ha durata triennale ed è adottato dal Governo entro il 30 novembre dell'ultimo anno di vigenza del Piano precedente.

4. Il Piano può essere modificato nel corso del triennio con la procedura di cui al comma 2.

5. Il Piano nazionale fissa i seguenti obiettivi:

a) assicurare prevenzione, sorveglianza, diagnosi tempestiva, trattamento e riabilitazione ai pazienti con malattie rare;

b) garantire equo accesso ai servizi socio sanitari a tutti i pazienti con malattie rare sul territorio nazionale;

c) migliorare la qualità della vita delle persone con malattie rare e dei loro familiari.

6. Il Piano nazionale indica:

a) le aree prioritarie di intervento e le azioni necessarie per la sorveglianza delle malattie rare; in particolare ne definisce le modalità di prevenzione e diagnosi precoce, nonché l'accesso al trattamento inclusi i far-

maci, i percorsi terapeutici personalizzati, il supporto alla ricerca di base clinica, sociale e di sanità pubblica sulle malattie rare;

b) le linee guida e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalità sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza socio-sanitari e socio-assistenziali per le malattie rare;

c) le istituzioni responsabili delle specifiche azioni;

d) la diffusione dell'informazione sulle malattie rare diretta alla popolazione generale e agli operatori socio sanitari, la formazione di medici e figure professionali coinvolte nell'assistenza;

e) il sistema di monitoraggio e valutazione annuale del Piano nazionale;

f) la quota di finanziamento per ciascun anno di validità del Piano medesimo».

---

## 10.2

BELISARIO, CAFORIO, DI NARDO, MASCITELLI

*Il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Il Piano nazionale indica:

a) le priorità strategiche di intervento, anche ai fini di una progressiva riduzione delle disuguaglianze sociali e territoriali nei confronti dei soggetti affetti da malattie rare;

b) la quota di finanziamento per ciascun anno di validità del Piano medesimo;

c) le azioni finalizzate ad aumentare le conoscenze epidemiologiche delle malattie rare, in modo da sviluppare una nomenclatura ed una classificazione adeguate per tali patologie, nonché implementare il Registro nazionale delle malattie rare istituito presso l'ISS ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279;

d) le esigenze relative alla formazione di base e gli indirizzi relativi alla formazione continua degli operatori sanitari, nonché il loro addestramento per identificare meglio le malattie rare;

e) le priorità finalizzate a migliorare l'accesso al trattamento e la qualità dell'assistenza sanitaria per i pazienti, anche attraverso la realizzazione di progetti di interesse sovraregionale;

f) le linee guida e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalità sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza socio-sanitari e socioassistenziali per le malattie rare;

g) le azioni da intraprendere per sviluppare fonti di informazione sulle malattie rare specificatamente dedicate ai pazienti e al grande pubblico;

h) le azioni finalizzate all'introduzione e allo sviluppo di screening organizzati della popolazione, neonatale o in età adulta;

i) le azioni e i programmi finalizzati allo sviluppo delle attività di ricerca in tema di malattie rare e di ricerca e produzione di farmaci orfani;

l) il sistema di valutazione e monitoraggio annuale del Piano medesimo.».

---

## Art. 11.

### 11.1

CALABRÒ

*Al comma 2, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «35 per cento».*

### 11.2

CALABRÒ

*Al comma 2 lettera a), sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

---

## Art. 12.

### 12.1

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le regioni, con apposito accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e in applicazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), assicurano ai portatori di malattie rare le prestazioni strumentali e riabilitative previste dai protocolli e dalle linee guida stabilite a livello nazionale e regionale, nonché l'accesso ai farmaci inseriti nell'elenco di cui al decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648 e inoltre ai farmaci registrati all'estero o inseriti in



protocolli clinici di sperimentazione di cui sia documentata l'efficacia terapeutica per specifiche patologie rare di interesse.».

---

## 12.2

BELISARIO, CAFORIO, DI NARDO, MASCITELLI

*Il comma 5, è sostituito dal seguente:*

«5. I farmaci necessari per la conduzione di protocolli clinici non sperimentali prescritti dai presidi della rete nazionale delle malattie rare previsti dal decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, sono erogati:

a) dai presidi sanitari, nel caso di somministrazione ambulatoriale del farmaco;

b) dalle Aziende sanitarie locali (ASL) di appartenenza del paziente, anche qualora la malattia rara sia stata diagnosticata in una regione diversa da quella di residenza, nel caso di farmaci necessari al trattamento dei pazienti inseriti nei programmi di assistenza domiciliare e nel caso di farmaci di fascia H, non registrati in Italia o compresi nell'elenco dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) per le terapie domiciliari;

c) dalle farmacie o dalle ASL di appartenenza del paziente, nel caso dei farmaci di classe A, C e dei farmaci inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e dei farmaci registrati all'estero o inseriti in protocolli clinici di sperimentazione di cui sia documentata l'esigenza terapeutica per specifiche patologie rare.».

---

## 12.3

Ignazio MARINO

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dalle Aziende sanitarie locali (ASL) di appartenenza del paziente, anche qualora la malattia rara sia stata diagnosticata in una regione diversa da quella di residenza, nel caso di farmaci necessari al trattamento dei pazienti inseriti nei programmi di assistenza domiciliare e nel caso di farmaci di fascia H, non registrati in Italia o compresi nell'elenco AIFA (Agenzia italiana del farmaco) per le terapie domiciliari.».*

---

**12.0.1**

BIANCHI, FOSSON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Defiscalizzazione della ricerca industriale sui farmaci orfani)*

1. Al fine di favorire la ricerca e la produzione di farmaci orfani, è concessa la defiscalizzazione del 23 per cento delle spese sostenute dalle industrie per la ricerca e lo sviluppo i presIdi e di farmaci per la diagnosi e il trattamento delle malattie rare.

2. Per le industrie che investono in ricerca e sviluppo di farmaci orfani nelle regioni del sud Italia la defiscalizzazione di cui al comma 1 è concessa nella misura pari al 28 per cento.

3. Per usufruire delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 le industrie inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, ai Ministeri della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, il protocollo relativo alla ricerca e allo sviluppo del presidio o del farmaco e la documentazione giustificativa relativa alla malattia rara, o al gruppo di malattie rare, di interesse.

4. La documentazione di cui al comma 3 è valutata da un'apposita commissione nominata dai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, secondo le modalità indicate da un apposito regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

**12.0.2**

Vittoria FRANCO, Ignazio MARINO

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di ricorso alla procreazione medicalmente assistita)*

1. Alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "dalla infertilità umana", sono aggiunte le seguenti: "e dalla presenza di malattie ereditarie";

b) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e la trasmissione di malattie ereditarie";

c) all'articolo 13, comma 3, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione delle metodiche collegate ad una diagnosi pre-impianto al fine di ottenere gravidanze in assenza di malattie trasmissibili"».

---

### 12.0.3

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:*

**«Art. 12.**

*(allestimento di preparazioni magistrali)*

1. Per eseguire le preparazioni magistrali di medicinali orfani per i quali non esista in commercio un equivalente medicinale industriale, il farmacista può, nel rispetto delle norme di buona preparazione della Farmacopea Ufficiale, utilizzare quale materia prima medicinali di origine industriale di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro paese dell'Unione europea qualora il principio attivo non sia prontamente reperibile».

---

### 12.0.4

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Modifica al Decreto Ministeriale 18 agosto 1993)*

1. È abrogato l'allegato A del Decreto Ministeriale 18 agosto 1993».

---

**Art. 13.****13.1**

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO,  
PORETTI, SOLIANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «100 milioni».*

---

**13.2**

CALABRÒ

*Sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «60 milioni».*

---

**13.3**

BIANCHI, FOSSON

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis) Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 8, comma 7, lettera c), si destina un importo non inferiore a 20 milioni di euro annui da decurtare dai 40 milioni complessivi di cui al comma 1 del presente articolo».

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 25 maggio 2010

**180<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**D'ALÌ**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Mantovani.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2144) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 19 maggio scorso.

Il presidente D'ALÌ dichiara inammissibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, l'emendamento 1.0.3, il cui contenuto risulta estraneo all'oggetto del decreto in esame. Avverte che sono stati presentati gli emendamenti 1.100, 1.0.2 e 1.0.3 e che i presentatori hanno rinunciato ad illustrarli. Fa presente, inoltre, che i presentatori hanno riformulato in un nuovo testo (testo 2) l'emendamento 1.0.1 e l'ordine del giorno G/2144/1/13.

Avverte, infine, che è stato presentato l'emendamento 1.500.

Invita quindi il Relatore ad esprimere il parere sull'ordine del giorno e sugli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

Il senatore ORSI (*PdL*), in qualità di Relatore, propone di accantonare temporaneamente l'esame dell'ordine del giorno per esprimere il relativo parere a seguito dell'esito delle votazioni degli emendamenti.

Su proposta del Presidente la Commissione conviene.

Il senatore ORSI (*PdL*), in qualità di Relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 e parere contrario sugli emendamenti 1.2 e 1.3. Illustra quindi l'emendamento 1.500.

Il sottosegretario MANTOVANI esprime parere conforme a quello del Relatore e parere favorevole sugli emendamenti dallo stesso presentati.

La senatrice ARMATO (*PD*) dichiara di sottoscrivere l'ordine del giorno G/2144/1/13 (testo 2).

Il Presidente D'ALÌ avverte che l'esame proseguirà al termine dell'esame delle proposte di nomine n. 67.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del dottor Arturo Diaconale a Presidente dell'Ente parco nazionale del Gran sasso e Monti della Laga (n. 67)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esame. Parere favorevole)

La relatrice, senatrice GALLONE (*PdL*), prima di entrare nel merito della proposta di nomina in titolo, richiama le caratteristiche orografiche e naturali del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e la sua vicenda istitutiva.

Dopo averne illustrato il curriculum, che evidenzia il sicuro possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza, propone quindi l'espressione di un parere favorevole alla nomina del dottor Arturo Diaconale a Presidente dell'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) ritiene insussistenti in capo al candidato alla carica di presidente del parco i requisiti minimi e le competenze in materia di aree protette richiesti per poter svolgere adeguatamente le funzioni di indirizzo tipicamente presidenziali. Denuncia quindi la prassi corrente di nominare i commissari dei parchi allo scopo di preconstituire in capo a tali soggetti i titoli necessari – gli unici riscontrabili, in verità – alla nomina a presidente. Dichiara pertanto il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) dichiara il voto favorevole facendo presente che le competenze richieste per la carica di presidente sono notevolmente diverse da quelle necessarie a svolgere le funzioni di direttore e non richiedono di essere particolarmente tecniche.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) sottolinea le competenze di grande divulgatore del candidato evidenziandone i risvolti ai fini della co-

municazione ad un pubblico più vasto delle peculiarità del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, anche in vista dello sviluppo delle potenzialità turistiche di quest'ultimo.

Il senatore BORNACIN (*PdL*) interviene incidentalmente per sottolineare le competenze del candidato che, pur non essendo specifiche e tecniche del settore, ben possono contribuire al rilancio e allo sviluppo del Parco nazionale del Gran Sasso.

Il senatore FERRANTE (*PD*) ribadisce incidentalmente la contrarietà del suo Gruppo a candidature a cariche presidenziali in assenza di competenze specifiche poiché non basta essere un giornalista famoso o un esperto comunicatore per risollevare le sorti di un parco o di un'area protetta.

Partecipano alla votazione i senatori ALICATA (*PdL*), RUSSO (*Misto-ApI*) (in sostituzione di Bruno), ANDRIA (*PD*) (in sostituzione di Chiti), CORONELLA (*PdL*), D'ALÌ (*PdL*), DE LUCA (*PD*), DELLA SETA (*PD*), SPADONI URBANI (*PdL*) (in sostituzione di Dell'Utri), DIGILIO (*PdL*), FERRANTE (*PD*), FLUTTERO (*PdL*), GALLONE (*PdL*), LEONI (*LNP*), ARMATO (*PD*) (in sostituzione di Mazzuconi), MOLINARI (*PD*), MONTI (*LNP*), BORNACIN (*PdL*) (in sostituzione di Nania), NESSA (*PdL*), ORSI (*PdL*), RANUCCI (*PD*) e ZANETTA (*PdL*).

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina del dottor Diaconale è approvata con 13 voti favorevoli, 7 contrari ed una astensione.

*La seduta sospesa alle ore 14,55 riprende alle ore 15,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2144) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore DELLA SETA (*PD*), in considerazione della particolare ampiezza e complessità della disciplina recata dall'emendamento 1.500, chiede la fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.500 medesimo.

Il presidente D'ALÌ propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.500 alle ore 20 di oggi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI E CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente D'ALÌ avverte che la seconda seduta pomeridiana già convocata, per oggi, alle ore 15, non avrà più luogo. È altresì convocata la seduta antimeridiana di domani 26 maggio 2010, alle ore 8,30.

*La seduta termina alle ore 15,50.*



**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)  
N. 2144**

**G/2144/1/13 (testo 2)**

DE LUCA, DELLA SETA, ANDRIA, CHIAROMONTE, CHITI, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, CARLONI, ARMATO

La 13<sup>a</sup> Commissione – Territorio, ambiente, beni ambientali, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania,

premessi che:

il decreto-legge in esame dispone la sospensione per oltre un anno delle demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria di immobili abusivi destinati a prima abitazione siti nel territorio campano, motivando tale decisione, come recita la Relazione di accompagnamento alla legge, essenzialmente con la necessità di non aggravare il «già pesante deficit abitativo regionale» e in particolare con l'esigenza di dare risposta a 600 casi specifici;

la grave carenza abitativa che caratterizza la regione Campania come molte altre realtà italiane, andrebbe affrontata, in una visione complessiva e organica, che ne aggredisca le cause a cominciare dall'assenza di un mercato degli affitti. Quanto ai casi specifici di famiglie che vivono in immobili abusivi di cui è stata disposta la demolizione, questi vanno gestiti dalle autorità amministrative competenti prevedendo soluzioni alternative in via transitoria per chi versa in una condizione di effettivo e urgente bisogno. Sarebbe invece un grave errore se per fronteggiare un numero limitato di situazioni di disagio, si operasse in una ottica emergenziale, di fatto infrangendo i principi della legalità;

l'abusivismo edilizio è uno dei più gravi ed antichi problemi sociali, ambientali, di illegalità della Campania e di tutto il Mezzogiorno. Da un terzo a un quinto (a seconda degli anni e delle stime) delle case costruite in Campania negli ultimi 25 anni è illegale. Questo fenomeno, che continua tutt'ora e di cui le demolizioni ordinate dall'autorità giudiziaria non sono che una parte, ha determinato e determina pesantissimi impatti ambientali e paesaggistici ed è alla base di una condizione endemica di insicurezza e pericolo per centinaia di migliaia di persone che vi-

vono in aree ad alto rischio vulcanico, sismico, idrogeologico e spesso abitano in case prive di requisiti minimi di qualità e sicurezza;

il territorio della Regione Campania è in effetti fortemente esposto a rischi di diversa origine. L'area costiera della Campania centrale – dai Campi Flegrei, a Ischia al Vesuvio – altamente urbanizzata e con una forte componente di edilizia abusiva, è una delle zone a maggiore rischio vulcanico esistenti al mondo. Tale condizione è tanto più preoccupante per l'elevata concentrazione degli insediamenti umani (nell'area abitano oltre 600mila persone), al punto che la stessa Protezione civile ritiene che solo interventi energici di pianificazione territoriale possano scongiurare in tali aree conseguenze catastrofiche a seguito di eventi eruttivi;

la Campania è altresì una «area vulnerabile» dal punto di vista sismico. In effetti, oltre il 24% dei comuni campani (129) è classificato nella categoria a più alto rischio sismico, e la non conformità di buona parte delle costruzioni esistenti ai criteri antisismici, che in particolare caratterizza gli immobili abusivi, aggrava ulteriormente questa condizione di pericolo poiché fa sì che sismi anche modesti per magnitudo possano comunque provocare danni considerevoli e perdita di vite umane;

inoltre, in un Paese che ha un territorio fragile, con il 68,6% dei comuni italiani siti in aree ad alto rischio idrogeologico, la Campania rappresenta un caso esemplare e ancora più complesso: i comuni a grave rischio idrogeologico sarebbero, secondo i dati più recenti, oltre l'80% del totale. La Campania ha una percentuale del 17% del territorio esposto al rischio di frane e alluvioni, e negli ultimi anni questi eventi si sono moltiplicati. Di fatto solo politiche urgenti e rigorose di tutela di risanamento idrogeologici, unite alla lotta all'abusivismo edilizio e all'osservanza delle regole sull'uso del suolo, potrebbero ridurre i rischi di danni materiali e, soprattutto, di perdita di moltissime vite umane;

ad esempio l'isola di Ischia, particolarmente interessata da fenomeni di abusivismo edilizio e nella quale molto forti sono state le proteste proprio a seguito delle prime demolizioni di costruzioni abusive, è stata più volte negli ultimi anni interessata da fenomeni franosi particolarmente gravi, che hanno provocato, da ultimo nel novembre scorso, morti, feriti gravi e distruzione materiale. Ancora più gravi furono gli eventi di Sarno e di Quindici, che causarono ben oltre 100 morti, centinaia di feriti, migliaia di senzatetto;

considerato che:

la particolare gravità del fenomeno dell'abusivismo edilizio nel territorio campano, che interessa nella quasi totalità dei casi non abitazioni di nuclei familiari in situazioni di emergenza abitativa ma fenomeni di speculazione edilizia che non di rado, come dimostrano numerose inchieste giudiziarie, vedono coinvolta la criminalità organizzata, dovrebbe rendere estremamente cauti nel proporre soluzioni normative quali quella in esame; in particolare, come evidenziato già in occasione della discussione in Parlamento della legge di conversione del decreto-legge 269 del 2003, che disponeva l'ultimo condono, anche solo l'«effetto-annuncio» deter-

minò allora un aumento vertiginoso dell'abusivismo edilizio, concentrato prevalentemente nelle regioni meridionali;

il decreto-legge in esame sembra preludere ad una nuova sanatoria degli abusi edilizi nella regione Campania, che sono spesso particolarmente gravi, e assai più numerosi di quanto non lascino intuire i dati e i numeri che la Relazione al disegno di legge contiene;

impegna il governo:

a vigilare affinché non vengano adottate in Italia norme di qualsiasi tipo che costituiscano di fatto un nuovo condono edilizio; in particolare, affinché non sia avanzata e realizzata qualunque ipotesi di riapertura dei termini del condono del 2003, che di fatto costituirebbe un nuovo condono, a causa dell'impossibilità di verificare concretamente quando gli abusi sono stati effettuati, e creerebbe inoltre una disparità di trattamento tra i cittadini campani e gli altri cittadini italiani;

a favorire, con le misure più opportune, la piena assunzione da parte delle autorità amministrative competenti delle responsabilità relative alla gestione e risoluzione dei problemi sociali eventualmente derivanti dalle demolizioni di immobili abusivi, anche attraverso la predisposizione di un piano di edilizia popolare, operando perché tali interventi non avvengano mai a scapito del necessario rigore nell'impegno contro tutte le forme di illegalità

---

## Art. 1.

### 1.500

IL RELATORE

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Per gli immobili abusivi siti sul territorio della regione Campania ultimati prima del 31 marzo 2003 ed indipendentemente dalla loro attuale destinazione funzionale, si applicano le norme dei commi da 25 a 47 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, salvo quanto disposto dal presente decreto.

2-ter. Ai soli fini dell'applicazione del presente decreto i termini dell'11 novembre 2004 e del 10 dicembre 2004, di cui al comma 32 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono sostituiti rispettivamente dai termini dell'11 novembre 2010 e del 10 dicembre 2010.

2-quater. Per gli interventi di cui ai commi 2-bis e 2-ter al presente articolo, gli interessati possono presentare la domanda di cui al comma 32 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche qualora

l'amministrazione abbia adottato il provvedimento di diniego della domanda inoltrata ai sensi del medesimo comma 32 nei termini ivi originariamente previsti.

*2-quinquies.* Ai fini della presentazione della domanda di cui ai commi precedenti, la documentazione richiesta ai sensi del comma 35 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è integrata con una documentazione dalla quale sia possibile risalire all'epoca di realizzazione dell'abuso edilizio, quale, a titolo esemplificativo, mappe catastali, rilievi aerofotogrammetrici, estratti cartografici e fotogrammi relativi all'epoca di realizzazione dell'abuso, documentazione concernente i lavori e le opere di cui trattasi, quali fatture o ricevute relative all'esecuzione dei lavori o all'acquisto dei materiali.

*2-sexies.* La sanatoria di cui ai commi precedenti si applica anche agli abusi edilizi ultimati, entro il 31 marzo 2003, in aree sottoposte alla disciplina di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previa acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del medesimo codice. In tal caso non trova applicazione la preclusione prevista dal comma 4 dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella parte in cui dispone che l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria dopo la realizzazione delle opere.

*2-septies.* Alle domande presentate ai sensi dei commi precedenti non si applica il disposto di cui al comma 37 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

*2-octies.* Per gli interventi di cui ai precedenti commi, la presentazione della domanda di sanatoria determina la sospensione di tutti i procedimenti sanzionatori, di natura penale ed amministrativa, già avviati, anche in esecuzione di sentenze penali passate in giudicato, fino alla definizione delle predette istanze.

*2-nonies.* Le somme relative alle oblazioni e concessioni in sanatoria di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono rivalutate con applicazione degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati alla data del 31 dicembre 2009.

*2-decies.* Le disposizioni di cui al comma 2-quinquies non si applicano alle domande inoltrate ai sensi del comma 32 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nei termini ivi originariamente previsti e sulle quali l'amministrazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora pronunciata con l'adozione di un provvedimento espresso.».

---

**1.100**

IL RELATORE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per far fronte al disagio abitativo, anche nella regione Campania, ai fini del finanziamento degli interventi ammessi al programma straordinario di edilizia residenziale di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le disponibilità, all'uopo esistenti presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ad esclusione di quelle già altrimenti finalizzate ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ovvero ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono cumulativamente ed indistintamente utilizzate per le diverse tipologie di intervento ivi previste».

---

**1.0.1 (testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice penale rileva l'applicabilità della causa di sospensione della demolizione, di cui all'articolo 1, conseguente alla eventuale sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sospende il processo sino alla data del 30 giugno 2011; se il giudice rileva l'esistenza di una causa di non punibilità ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale o dell'articolo 469 del codice di procedura penale in ordine al reato appartenente alla sua competenza per territorio, lo dichiara d'ufficio con sentenza; in ogni caso, se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento il giudice dichiara con sentenza l'esistenza di una causa di non punibilità ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale o dell'articolo 469 del codice di procedura penale in ordine al reato appartenente alla sua competenza per territorio, con la stessa sentenza dichiara la propria incompetenza in ordine al reato per cui si procede ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente, la disposizione di cui al comma 1, terzo periodo, si applica ove non

sia stata dichiarata la chiusura del dibattito ai sensi dell'articolo 524 del codice di procedura penale».

---

### **1.0.2**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, al comma 7, aggiungere, infine, le seguenti parole: ", anche per quanto attiene la alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560"».

---

### **1.0.3**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole "entro e non oltre ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre trentasei mesi"».

---

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Martedì 25 maggio 2010

**98<sup>a</sup> Seduta***Presidenza della Presidente***BOLDI***La seduta inizia alle ore 14,05.**IN SEDE CONSULTIVA***(8) Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco**(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce sul provvedimento in titolo la senatrice ADERENTI (*LNP*), la quale rileva come il disegno di legge in esame abbia lo scopo di disincentivare ulteriormente l'abitudine al fumo, con particolare attenzione ai giovani.

In particolare, l'articolo 2 introduce il divieto, per i minori di diciotto anni, di acquistare o consumare in luogo pubblico o aperto al pubblico i prodotti del tabacco. A tal fine, i rivenditori di tabacchi hanno l'obbligo di chiedere all'acquirente l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

L'articolo 3 prevede che i distributori automatici dei prodotti del tabacco siano dotati, di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica dell'acquirente, tramite lettura di carte a banda magnetica. Tale sistema dovrà essere installato nei distributori entro 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto ministeriale che dovrà essere emanato entro 6 mesi per dettare la regolamentazione tecnica. Scaduti i complessivi 24 mesi, i distributori saranno disabilitati, e dopo ulteriori 6 mesi saranno confiscati.

L'articolo 4 dispone che i prodotti del tabacco, diversi dalle sigarette, possano essere commercializzati unicamente se confezionati secondo dimensioni corrispondenti alle confezioni delle sigarette. Questa norma, da cui sono esclusi i sigari, riguarda quindi tutti gli altri prodotti del tabacco e pertanto anche il tabacco destinato ad essere, fiutato, succhiato o masticato, secondo la definizione contenuta nell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184.

Al riguardo la relatrice solleva dubbi sull'opportunità di prevedere che, per esempio, i prodotti del tabacco da fiuto non possano essere venduti in confezioni più piccole di quelle corrispondenti ai pacchetti di sigarette.

In ogni caso, si tratterebbe di una «regola tecnica», ai sensi della direttiva 98/34/CE, e come tale soggetta alla preventiva notifica alla Commissione europea, ai fini di una sua valutazione circa la compatibilità con il mercato interno.

In relazione al comma 3 di tale articolo, che prevede la fissazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico del tabacco trinciato da fumo e dei sigaretti, determinato sulla base del prezzo medio ponderato di vendita, la relatrice ricorda che la Commissione europea ha avviato da tempo una procedura di infrazione in relazione alla fissazione del prezzo minimo di vendita delle sigarette. Tale procedura è attualmente allo stadio del ricorso alla Corte di Giustizia.

Nel merito della questione, la Commissione europea sostiene che la fissazione di un prezzo minimo di vendita si ponga in contrasto con l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2001/37/CE, che sancisce la libertà di fissazione del prezzo massimo di vendita. In questo senso la fissazione di un prezzo minimo potrebbe impedire ai produttori o importatori di fissare un prezzo massimo inferiore ad esso, violando così il principio della libera determinazione dei prezzi e il citato articolo 9, paragrafo 1, della direttiva, e falsando il gioco della concorrenza.

Il Governo italiano ha, al riguardo, contestato tale interpretazione, sostenendo l'irrelevanza dell'ipotesi di un prezzo massimo inferiore al prezzo minimo determinato in base al prezzo medio ponderato, a fronte della finalità della tutela della salute pubblica. A tale proposito, la Commissione europea ha rilevato che lo stesso scopo potrebbe essere perseguito aumentando le accise in modo inversamente proporzionale rispetto al prezzo di vendita, mantenendo la piena libertà di determinazione dei prezzi.

L'articolo 5 prevede il divieto di fumo nelle scuole di ogni ordine e grado.

L'articolo 6 prevede l'istituzione del Fondo per la prevenzione e per la riduzione dei danni del tabagismo, con il compito di svolgere campagne informative sui danni derivanti dal fumo, di svolgere corsi di aggiornamento per i medici di base, e di predisporre agevolazioni per l'acquisto di farmaci sostitutivi della nicotina per ridurre la dipendenza.

La relatrice si sofferma, quindi, in modo approfondito sull'articolo 7, che reca disposizioni sulle modalità di misurazione dei prodotti del tabacco, e prevede modifiche al citato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, di attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco.

Come premessa, ricorda che la direttiva 2001/37/CE provvede al ravvicinamento delle rispettive normative nazionali, al fine di ridurre le differenze sostanziali tra le disposizioni legislative, regolamentari e ammini-



strative degli Stati membri relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco, che ostacolano il funzionamento del mercato interno (considerando n. 2). L'eliminazione di tali barriere, attraverso il ravvicinamento delle normative nazionali, non può tuttavia pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di prevedere, a certe condizioni, taluni requisiti che si considerino necessari al fine di garantire la protezione della salute dei singoli (considerando n. 3). Considerati gli effetti particolarmente nocivi del tabacco, la protezione della salute dovrebbe beneficiare, in questo contesto, di un'attenzione prioritaria (considerando n. 4).

In questo senso, la direttiva opera una armonizzazione minima del settore, al fine di assicurare la libera circolazione dei prodotti del tabacco, pur tenendo conto dell'altra finalità fondamentale che è quella della tutela della salute delle persone. L'articolo 13 della direttiva, pertanto, obbliga gli Stati membri a consentire la commercializzazione e il consumo di prodotti del tabacco conformi alla direttiva stessa, e allo stesso tempo lascia gli Stati liberi di mantenere o adottare, nel rispetto del trattato, disposizioni più restrittive, al fine di garantire la protezione della salute pubblica, purché tali disposizioni non pregiudichino le norme stabilite dalla direttiva.

Sempre l'articolo 7 prevede, in particolare, di estendere anche agli altri «prodotti del tabacco, ad eccezione dei sigari» l'obbligo di indicazione dei contenuti di catrame, nicotina e monossido di carbonio, sull'esterno della confezione dei prodotti stessi, attualmente previsto dalla direttiva e dal decreto legislativo solo per le sigarette.

Al riguardo la relatrice fa presente che nei «prodotti del tabacco» rientrano tutti i prodotti destinati ad essere fumati, fiutati, succhiati o masticati, che siano, anche parzialmente, costituiti da tabacco. Prescindendo dalla questione della sola esclusione dei sigari, l'estensione a tutti gli altri prodotti del tabacco, dell'obbligo, già previsto per le sole sigarette, di indicare nell'etichettatura esterna delle confezioni il tenore di catrame, nicotina e monossido di carbonio, dal punto di vista della compatibilità con la normativa comunitaria, potrebbe non essere considerata giustificabile, a fronte della direttiva che non lo prevede e che, anzi, armonizza la materia proprio al fine di evitare le diversità che ostacolano la libera circolazione dei prodotti del tabacco. Maggiori probabilità di non incorrere nella censura di incompatibilità comunitaria si potrebbero avere qualora la norma prevedesse la predetta estensione ai «prodotti del tabacco *da fumo*» (ancorché escludendo i sigari), poiché maggiormente accomunabili alle sigarette.

In ogni caso, si tratterebbe di una «regola tecnica», ai sensi della direttiva 98/34/CE, e come tale soggetta alla preventiva notifica alla Commissione europea, ai fini di una sua valutazione circa la compatibilità con il mercato interno.

Lo stesso comma 1 dell'articolo 7, prevede alla lettera a), punto 2), che i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco siano tenuti ad effettuare, ogni cinque anni, per il fumo di sigaretta e degli altri prodotti del tabacco da fumo – ad eccezione dei sigari – analisi qualitative e quan-

titative di una serie di sostanze quali, ad esempio, l'ammoniaca, l'acetone, il cianuro di vinile, il benzene. Si tratta di analisi aggiuntive, rispetto a quelle annuali relative a catrame, nicotina e monossido di carbonio, da effettuarsi su tutti i prodotti del tabacco da fumo, ad eccezione dei sigari.

Per quanto riguarda la compatibilità con la normativa comunitaria, la possibilità di stabilire l'obbligo di analisi aggiuntive è prevista espressamente dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2001/37/CE, «per valutare gli effetti di tali altre sostanze sulla salute, tenendo conto tra l'altro del pericolo di dipendenza che comportano».

In ogni caso, si tratterebbe di una «regola tecnica», ai sensi della direttiva 98/34/CE, e come tale soggetta alla preventiva notifica alla Commissione europea, ai fini di una sua valutazione circa la compatibilità con il mercato interno.

La disposizione successiva, contenuta nella lettera b), punto 2), dello stesso comma 1 dell'articolo 7 in esame, prevede al capoverso «1-bis» che «il tenore delle sostanze dei prodotti del tabacco misurate a norma dell'articolo 4», sia riportato in un foglietto illustrativo collocato all'interno delle confezioni dei prodotti stessi. La norma riguarda evidentemente solo i prodotti del tabacco *da fumo*, considerato che la misurazione è prevista solo sul fumo dei prodotti.

Nel foglietto illustrativo, da inserire all'interno di tutti prodotti del tabacco da fumo ad eccezione dei sigari, sarebbe quindi riportata l'indicazione delle tre sostanze di cui al comma 1 dell'articolo 4, peraltro già indicate sull'esterno della confezione (ovvero catrame, nicotina e monossido di carbonio), nonchè le sostanze di cui al nuovo comma 2-bis dello stesso articolo 4. La disposizione in esame potrebbe quindi essere meglio riformulata riferendola direttamente alle «sostanze indicate» ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 4, anziché indirettamente alle «sostanze misurate» a norma dell'articolo 4, e potrebbe essere opportuno indicare i prodotti in cui inserire il foglietto illustrativo come «i prodotti del tabacco da fumo, ad eccezione dei sigari».

Inoltre, considerato che le lettere a) e b), del capoverso «1-bis» in esame, specificano solo la «denominazione delle sostanze» e i «possibili effetti derivanti dal loro consumo», non è chiaro se nel foglietto illustrativo debba essere indicato anche il livello quantitativo (il «tenore») delle stesse sostanze, come sembra evincersi dall'alinea della stesso capoverso «1-bis».

La relatrice rileva, inoltre, che la disposizione in esame non prevede l'inclusione nel foglietto illustrativo anche delle «altre informazioni riguardanti il prodotto», previste dall'articolo 7 del decreto legislativo (in attuazione dell'articolo 6 della direttiva). Si tratta dell'elenco che i fabbricanti e importatori devono trasmettere annualmente ai Ministeri della salute e dell'economia, contenente tutti gli ingredienti utilizzati nella fabbricazione dei prodotti del tabacco, con le relative quantità, suddivisi in base alla marca ed al tipo, corredato dai dati tossicologici riferiti ai singoli ingredienti, sotto forma combusta o incombusta, con particolare attenzione ai loro effetti sulla salute e tenendo conto, tra gli altri, anche degli effetti

di dipendenza, e a cui è allegata una dichiarazione che ne giustifichi l'impiego, ne indichi la funzione e ne specifichi la categoria. Di tali informazioni, l'articolo 6 della direttiva ne dispone la massima diffusione, per l'informazione dei consumatori.

Per quanto riguarda la compatibilità con la normativa comunitaria, richiamando le considerazioni generali svolte sulla direttiva 2001/37/CE, la relatrice ritiene che la previsione di un foglietto illustrativo interno alla confezione, che quindi non incide sull'etichettatura esterna, possa non porsi in contrasto con il dettato della direttiva. Peraltro, il foglietto illustrativo potrebbe rientrare nella *ratio* dell'articolo 6 della direttiva che prevede che gli «Stati membri assicurano la divulgazione con ogni mezzo appropriato», «per informare i consumatori», di tutti gli ingredienti utilizzati nella fabbricazione dei prodotti del tabacco, con i dati tossicologici riferiti ai singoli ingredienti, sotto forma combusta o incombusta, con particolare attenzione ai loro effetti sulla salute e tenendo conto anche degli effetti di dipendenza.

In ogni caso, la previsione di un foglietto illustrativo si configura come una «regola tecnica», ai sensi della direttiva 98/34/CE, e come tale soggetta alla preventiva notifica alla Commissione europea, ai fini di una sua valutazione circa la compatibilità con il mercato interno.

L'articolo 8 prevede che, alla vendita dei prodotti succedanei del tabacco, ovvero di quei prodotti costituiti da erbe o sostanze diverse dal tabacco, siano applicate le stesse disposizioni, incluse quelle tributarie e di avvertenze sanitarie, previste per la vendita dei prodotti del tabacco. Si tratta, in proposito, di prodotti non farmaceutici finalizzati a ridurre la dipendenza da nicotina, la cui combustione è comunque nociva.

Poiché questi prodotti non rientrano nella direttiva 2001/37/CE, ed essendo finalizzata alla tutela della salute delle persone, la relatrice ritiene che la norma possa non comportare problemi di compatibilità comunitaria.

L'articolo 9 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo dei sigari e sigaretti, del tabacco da fumo utilizzato per arrotolare le sigarette ed altro tabacco da fumo e del tabacco da fiuto, sono stabilite in misura pari all'aliquota relativa alle sigarette. Al riguardo, rileva che dai prodotti per i quali è prevista un'aliquota fiscale pari a quella delle sigarette sono esclusi i prodotti del tabacco destinato a essere succhiato o masticato. Per quanto riguarda la compatibilità comunitaria, la norma non comporta particolari problemi, in quanto il regime fiscale in questione è di competenza nazionale.

L'articolo 10, al fine di favorire lo sviluppo e la produzione di prodotti del tabacco sempre meno nocivi alla salute, prevede che il Ministro della salute stabilisca le caratteristiche di tali prodotti e le modalità con cui i loro produttori e importatori possano offrire informazioni al pubblico. I produttori e gli importatori autorizzati dal Ministero della salute sono tenuti ad eseguire studi, condotti con criteri scientifici generalmente accettati, diretti a verificare nel tempo gli effetti dei prodotti sui consumatori e a conservarli per un periodo di dieci anni. Inoltre, l'Amministrazione auto-

noma dei monopoli di Stato tiene conto delle autorizzazioni concesse dal Ministro della salute per la formulazione di proposte al Ministro dell'economia e delle finanze finalizzate all'applicazione di un regime fiscale differenziato per i prodotti autorizzati.

Al riguardo rileva che, dal punto di vista meramente lessicale, sarebbe più opportuno parlare di caratteristiche dei prodotti del tabacco «sensibilmente meno idonee a generare il rischio di», anziché «idonee a ridurre sensibilmente il rischio di» contrarre una o più patologie connesse al tabagismo. Per quanto riguarda la compatibilità comunitaria, la norma non comporta particolari problemi, in quanto il regime autorizzatorio e di eventuale agevolazione fiscale si applica ai produttori e importatori di tutti gli Stati membri, stabiliti sul territorio italiano.

Termina l'illustrazione del provvedimento preannunciando la presentazione di un parere favorevole con rilievi, tra cui potranno annoverarsi quelli che emergeranno dalla discussione, per la Commissione di merito.

La Presidente BOLDI ringrazia la relatrice per la relazione puntuale e dettagliata e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) fa presente che, anche durante l'esame in sede referente del provvedimento, presso la 12<sup>a</sup> Commissione, nella quale è, peraltro, relatore, sono stati sollevati dubbi di conformità con la normativa comunitaria avuto riguardo, in particolare, a taluni aspetti degli articoli 4 e 7.

Inoltre, per quanto concerne il problema relativo all'indicazione, nell'etichettatura, del tenore di catrame, nicotina e monossido di carbonio, sono state evidenziate delle perplessità, in quanto, come noto, non esistono, a livello internazionale, degli *standard* certi ed univoci, cui fare riferimento.

In merito al problema dell'etichettatura, l'oratore mette in rilievo la necessità di contemperare, da un lato, il rispetto del principio comunitario che prescrive la libera circolazione delle merci e, dall'altro, l'esigenza, in capo agli Stati membri, di poter regolamentare, in maniera autonoma, tale materia.

Secondo il senatore SANTINI (*PdL*) occorre prendere atto come in Europa si verifichino, periodicamente, dei dibattiti, spesso di natura sterile, sul divieto del tabacco, che, in alcuni frangenti – come nel caso dell'inutile inserimento, a suo avviso, di un foglietto illustrativo dentro il pacchetto delle sigarette – si connotano pure per i toni di evidente demagogia.

La PRESIDENTE, quindi, con l'assenso della Commissione, incarica la relatrice di predisporre, per la seduta di domani, una bozza di parere sul disegno di legge in argomento.

Il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

**(2171) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 19 maggio 2010.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di discussione generale, la PRESIDENTE invita la relatrice a dare lettura della proposta di parere, da lei preparata.

Il senatore PEDICA (*IdV*), nel concordare con le linee guida contenute nello schema di parere testè illustrato, rileva criticamente che la quota italiana, nel pacchetto di sostegno alla Grecia, è pari a circa 5,5 miliardi di euro, ovvero alla somma che l'Italia si appresta ad offrire alla Libia in cambio di un blocco dell'immigrazione proveniente da quel Paese.

Inoltre, sarebbe opportuno che il Governo controlli più severamente la gestione di quelle banche diventate protagoniste, purtroppo, nel mettere a rischio le economie dei Paesi comunitari più deboli.

La senatrice MARINARO (*PD*) suggerisce di inserire, nella bozza di parere, un passaggio nel quale venga evidenziato l'auspicio di un futuro sistema europeo di titoli pubblici o *eurobonds*, stante l'attuale mancanza, in capo all'Unione europea, di una propria autonomia finanziaria.

Dopo brevi interventi dei senatori CASTRO (*PdL*) e DIVINA (*LNP*), che sollecitano, rispettivamente, una menzione più sfumata e l'esclusione di tale auspicio, la Presidente BOLDI formula, su tale specifico punto, una ulteriore proposta, che incontra il favore dei commissari.

La Commissione, quindi, in seguito alla verifica del prescritto numero legale, approva all'unanimità lo schema di parere presentato dalla relatrice, con l'integrazione illustrata dalla Presidente e precedentemente concordata.

**Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (n. COM (2010) 105 definitivo)**

(Osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 12 maggio 2010.

Il relatore, senatore DIVINA (*LNP*), dà conto di uno schema di osservazioni, da lui elaborato, sull'atto comunitario in titolo.

Il senatore PEDICA (*IdV*) esprime il voto favorevole della propria parte politica su tale proposta di parere, in considerazione, soprattutto, della circostanza che, con la futura approvazione di questo Regolamento, si avranno delle norme certe, a livello di Unione europea, in materia di divorzio e di separazione personale, con ciò tutelando, in particolare, le coppie «internazionali», che spesso risentono dei contrasti fra ordinamenti giuridici diversi.

Il senatore CASTRO (*PdL*) esprime, a titolo personale, il proprio voto contrario sull'atto in esame e sul relativo schema di parere.

La senatrice FONTANA (*PD*) dichiara il voto favorevole della propria parte politica, condividendo le argomentazioni enunciate dal relatore nella bozza di parere.

La PRESIDENTE , previa verifica del numero legale per deliberare, pone, quindi, in votazione la proposta di parere del relatore, che è approvata dalla Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2171**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso dispone lo stanziamento di un prestito complessivo di 14,8 miliardi di euro, da erogare alla Grecia, su sua richiesta, nell'arco di un triennio a partire dall'avvio del programma di sostegno finanziario, stabilito dai Capi di Stato e di Governo dell'area euro con la dichiarazione del 25 marzo 2010 e delle conseguenti decisioni dello stesso Eurogruppo adottate l'11 aprile e il 2 maggio 2010;

considerato che l'ammontare del contributo italiano corrisponde alla quota di partecipazione italiana al capitale della Banca centrale europea, ovvero al 18,42 per cento, rispetto al totale di 80 miliardi di euro stabilito dall'Eurogruppo, a cui si aggiungono altri 30 miliardi di euro stanziati dal Fondo monetario internazionale;

considerato che le risorse necessarie saranno reperite mediante l'emissione di titoli di Stato, aggiuntiva rispetto ai limiti previsti nei documenti di finanza pubblica per il triennio, a un tasso di interesse annuo pari al 4,15 per cento nei primi 3 anni e al 5,15 per i periodi successivi;

ricordato che nel novembre 2009, la Commissione europea e il Consiglio hanno accertato che, in relazione alla procedura di deficit eccessivo avviata il 27 aprile del 2009, la Grecia non solo non ha messo in atto le misure necessarie a far rientrare il deficit come concordato con l'Unione europea, ma ha fatto registrare minori entrate e maggiori spese tali da farne raddoppiare l'entità, e che nel febbraio 2010 il Consiglio, su proposta della Commissione europea, ha emesso una decisione che impone alla Grecia l'adozione di una serie di misure, dirette a far rientrare i conti nei parametri del Patto di stabilità entro il 2012;

ricordato che, di fronte all'esigenza di rinsaldare la credibilità del sistema finanziario della zona dell'Euro e di far fronte al rischio che la crisi greca possa ripetersi anche in altri Paesi ad elevato debito complessivo, stante l'assenza di un'autonomia finanziaria dell'Unione europea, ad oggi non in grado di emettere titoli propri, il Consiglio dei ministri dell'Unione europea per gli affari economici e finanziari, riunitosi in sessione straordinaria lo scorso 9 maggio, ha approvato misure in grado di assicurare una disponibilità di credito per gli Stati dell'Eurozona complessivamente di 750 miliardi di euro, la cui erogazione sarà in ogni caso condizionata all'attuazione di programmi pluriennali di rigorose misure di consolidamento dei bilanci e di riforme strutturali dei Paesi assistiti, e la Banca centrale europea ha deciso di intervenire sul mercato secondario

dei titoli di Stato, per arginare gli effetti della speculazione e salvaguardare le misure di politica monetaria messe in atto dagli Stati,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.



**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO SOTTOPOSTO AL  
PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ  
N. COM (2010) 105 DEFINITIVO**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2010) 105 def.,

considerato che esso rappresenta il primo caso di cooperazione rafforzata nell'Unione europea dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

considerato che tale cooperazione rafforzata è stata proposta da nove Stati membri, inclusa l'Italia, a seguito del fallimento, nel giugno 2008, dei negoziati sulla proposta di regolamento mirante a modificare il regolamento (CE) n. 2201/2003, riguardante le decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, introducendovi norme relative alla legge applicabile in materia matrimoniale (c.d. regolamento ROMA III);

considerato che la proposta di cooperazione rafforzata riprende la proposta ROMA III limitatamente alla parte riguardante la legge applicabile e non più a quella sulla competenza giurisdizionale e sull'annullamento del matrimonio;

tenuto conto che la proposta ROMA III, rientrando in uno degli esperimenti di sussidiarietà della COSAC, è stata già oggetto di esame, nella scorsa legislatura, da parte della 14<sup>a</sup> Commissione, che in merito ha formulato, in data 4 ottobre 2006, un parere favorevole con osservazioni, di cui il Governo italiano ha tenuto conto di sede di negoziato, come evidenziato nel documento del Consiglio n. 17021/06, del 21 dicembre 2006;

ritenuto che il progressivo allargamento dell'Unione europea ad altri Stati europei e le maggiori facilitazioni connesse con la libera circolazione delle persone hanno determinato e determineranno una notevole crescita numerica delle unioni matrimoniali con coniugi di nazionalità diversa oppure che vivono in Stati membri diversi o in uno Stato membro di cui almeno uno dei due non è cittadino;

constatato che nell'Unione non esistono norme armonizzate in materia di scelta della legge applicabile in materia matrimoniale, e che i divorzi transnazionali rappresentano oramai quasi il 13 per cento di tutti i divorzi pronunciati, con elevati costi per i cittadini europei;

valutati gli obiettivi della proposta in esame, che sono quelli di superare l'incertezza giuridica dell'attuale quadro normativo dell'Unione eu-

ropea, di rafforzare la flessibilità delle norme e di concedere un limitato margine di scelta ai coniugi circa la legge applicabile,

apprezzata l'iniziativa dei nove Stati membri, tra cui l'Italia, volta all'instaurazione di una cooperazione rafforzata in questa materia,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

Per quanto concerne il principio di sussidiarietà, pur trattandosi di una cooperazione rafforzata che, per definizione, rappresenta un istituto non adottato a livello dell'Unione, ma soltanto da un numero ristretto di Stati membri, la proposta appare conforme ad esso in quanto, considerata la natura e la portata del problema riguardante i divorzi e le separazioni transnazionali, gli obiettivi della stessa non possono essere raggiunti dagli Stati singolarmente. L'assenza degli Stati membri dell'Unione non partecipanti alla cooperazione rafforzata non esclude l'utilità dell'iniziativa legislativa e la sua corrispondenza al principio di sussidiarietà, ancorché applicato in un'accezione ristretta.

La proposta appare conforme al principio di proporzionalità, poiché le misure previste non vanno oltre quanto necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi dell'Unione.

Quanto ai contenuti di merito della proposta si deve ricordare che, nel parere espresso dalla 14<sup>a</sup> Commissione il 4 ottobre 2006, sulla precedente proposta, veniva rilevato che «*il ventaglio di scelte da parte dei coniugi circa la legge applicabile ...*» potrebbe «*prestarsi ad abusi. Una pre-determinazione ex lege dei criteri di individuazione della legge applicabile, mediante meccanismi automatici e gerarchizzati, sembra rispondere in maniera più appropriata alla considerazione che l'ordinamento italiano attribuisce allo status di coniuge*».

Tale affermazione va meglio coordinata con quanto ora previsto dalla nuova proposta di regolamento, di cui l'Italia, per il tramite del Governo italiano, è stata firmataria e che sancisce chiaramente il principio della libertà di scelta della legge applicabile da parte dei coniugi.

Tuttavia, in riferimento all'accordo scritto tra i coniugi, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della proposta, ed al fine di rafforzare maggiormente la tutela del coniuge più debole, sarebbe opportuno inserire una disposizione che consenta, a ciascuna delle parti dell'accordo, di recedere unilateralmente dall'accordo stesso sino alla scadenza del termine di costituzione delle parti innanzi all'autorità giurisdizionale adita. In alternativa a questa soluzione, si potrebbe riprendere quanto già contenuto nel precedente parere del 4 ottobre 2006 e cioè prevedere che «*l'accordo scritto, che può intercorrere tra i due soggetti del matrimonio nel momento finale dello scioglimento, venga confermato dall'autorità giudiziaria nel corso del procedimento o che lo stesso giudice renda edotte le parti, in maniera esaustiva, circa le diverse opzioni percorribili*».

Nel caso di recesso unilaterale o nel caso di mancata conferma in giudizio dell'accordo, si applicherebbe l'articolo 4 della proposta che con-

tiene, con norma dispositiva, le regole applicabili in mancanza di scelta da parte dei coniugi ovvero in caso di scelta non più valida;

Infine, la necessità di consentire il recesso unilaterale dall'accordo sino alla scadenza del termine di costituzione delle parti innanzi all'autorità giurisdizionale adita ovvero la conferma dell'accordo innanzi al giudice, come previsto per le ipotesi a regime di cui all'articolo 3, dovrebbe essere estesa anche alle fattispecie ricadenti nel regime transitorio di cui all'articolo 10 della proposta.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Martedì 25 maggio 2010

*Presidenza del Presidente*  
Davide CAPARINI

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Disposizioni in materia di innovazione e di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese**

C. 3209-bis/A Governo

(Parere alla I Commissione della Camera)

*(Esame e conclusione)*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, illustra il nuovo testo del disegno di legge in esame, su cui la Commissione si era già pronunciata con parere favorevole in data 11 maggio 2010. In ordine alle ulteriori modifiche al testo apportate in sede referente, attinenti ai profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1-*bis* reca norme in materia di certificazione e documentazione d'impresa; l'articolo 1-*quater* reca una delega al Governo per il riassetto normativo della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione. Osserva che al riguardo i decreti legislativi sono adottati sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Fa notare che l'articolo 1-*quinqies* dispone l'applicazione, secondo criteri di proporzionalità, del Sistema di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI, per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che occupano fino a 10 dipendenti e che producono quantità annue di rifiuti pericolosi e l'articolo 5-*bis* stabilisce disposizioni in ordine alle modalità di funzionamento e di adozione delle deliberazioni della conferenza di servizi. Rileva in proposito che, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del pa-

trimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione è rimessa dall'amministrazione precedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali; se l'intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Rileva quindi che l'articolo 7-*quinquies* reca disposizioni di semplificazione in materia di nautica da diporto.

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*) valuta negativamente i contenuti del testo in esame e le ulteriori modifiche ad esso apportate in sede referente.

Il senatore Antonio FOSSON (*UDC-SVP-Aut*) esprime anch'egli perplessità sui contenuti del provvedimento.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, preso atto degli interventi svolti ed in considerazione dei tempi estremamente ridotti a disposizione della Commissione per l'espressione del parere, propone che la Commissione non proceda alla relativa deliberazione.

La Commissione concorda.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Martedì 25 maggio 2010

**52ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAVOLI**

*La seduta inizia alle ore 13,55.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

*Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, e il dottor Daniele Mattaccini.*

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

*PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO*

**Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 19 maggio è iniziato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del contratto di servizio. Mette quindi ai voti l'emendamento 3.20.

La Commissione respinge gli emendamenti 3.20, 3.61, 3.60 – previa dichiarazione di astensione del senatore MORRI (PD) – e 3.22, mentre ri-

sultano approvati gli emendamenti 3.010 (Proposta n. 18) e 3.011 (Proposta n. 19).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del contratto di servizio.

Il senatore VITA (*PD*) ritira l'emendamento 4.6.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) illustra l'emendamento 4.1, volto a evitare ogni confusione tra i programmi di approfondimento informativo e quelli di comunicazione politica.

Il senatore MORRI (*PD*) si dichiara contrario al 4.1 e preannuncia l'astensione del Gruppo PD sugli emendamenti 4.4 e 4.5.

Il relatore RAO (*UdC*) esprime parere favorevole all'emendamento 4.3 e contrario agli emendamenti 4.1, 4.4 e 4.5.

Risultano quindi approvati gli emendamenti 4.01 (Proposta n. 20) e 4.02 (Proposta n. 21), mentre vengono respinti gli emendamenti 4.3, 4.1, 4.4 e 4.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del contratto di servizio.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) illustra i propri emendamenti.

Il relatore RAO (*UdC*) illustra il 5.01 (Proposta n. 24) e si dichiara favorevole al 5.1; si rimette poi alla Commissione sul 5.2, mentre è contrario al 5.3.

La Commissione approva l'emendamento 5.7 e respinge gli emendamenti 5.01 (Proposta n. 24) e 5.1.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) raccomanda di verificare, qualora non venga approvato l'emendamento 5.2 da lui presentato, che le proposte riferite al successivo articolo 13 garantiscano la fruizione del digitale per i non udenti e i non vedenti.

Il senatore MORRI (*PD*) preannuncia l'astensione sull'emendamento 5.2.

La Commissione respinge gli emendamenti 5.2 e 5.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del contratto di servizio, che si considerano illustrati.

La Commissione approva l'emendamento 6.2, nel quale risultano assorbiti tutti i restanti emendamenti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del contratto di servizio.

Il senatore VITA (*PD*) illustra l'8.1, sul quale esprime parere favorevole il relatore RAO (*UdC*).

La Commissione approva poi l'emendamento 8.01 (Proposta n. 27), mentre respinge l'8.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del contratto di servizio.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) ritira gli emendamenti 9.5, 9.6, 9.8 e 9.38, e procede all'illustrazione degli altri emendamenti, volti a una più precisa definizione del servizio pubblico.

Su proposta del senatore BUTTI (*PdL*) e del deputato CAPARINI (*LNP*) il relatore RAO (*UdC*) riformula rispettivamente gli emendamenti 9.012 (Proposta n. 39) e 9.013 (Proposta n. 40).

Il deputato CAPARINI (*LNP*) ritira quindi il 9.28.

Il deputato PELUFFO (*PD*) sottoscrive gli emendamenti 9.20, 9.21 e 9.22.

Su suggerimento del PRESIDENTE il deputato BELTRANDI (*PD*) riformula l'emendamento 9.10.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Il relatore RAO (*UdC*) si dichiara contrario all'emendamento 9.9, mentre è favorevole ai restanti emendamenti.

Si passa quindi alla votazione.

Il deputato BELTRANDI (*PD*), pur dichiarandosi scettico sulla concreta applicazione da parte della RAI di quanto proposto, dichiara voto favorevole sul nuovo testo dell'emendamento 9.012 (Proposta n. 39).

Il senatore BUTTI (*PdL*) concorda sulla nuova formulazione del 9.013 (Proposta n. 40), pur ritenendo che sarà difficile identificare gli eventi sportivi di rilevanza locale.

Risultano quindi respinti gli emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.9 e 9.39; vengono approvati gli emendamenti 9.40, 9.13, 9.41, 9.01 (Proposta n.



28), 9.24, 9.25, 9.20, 9.26, 9.10 (Nuovo testo), 9.23, 9.42, 9.14, 9.02 (Proposta n. 29), 9.21, 9.15, con conseguente assorbimento del 9.22 e preclusione del 9.11, 9.1, 9.16, 9.012 (Proposta n. 39) nel nuovo testo e 9.013 (Proposta n. 40) nel nuovo testo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del contratto di servizio.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) illustra le proprie proposte emendative e, su segnalazione del PRESIDENTE, riformula il 10.3.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Il relatore RAO (*UdC*), dichiarando piena condivisione delle proposte del deputato Beltrandi, è favorevole a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Si passa quindi alla votazione.

La Commissione approva gli emendamenti 10.6 – con conseguente assorbimento del 10.11 –, 10.12, 10.7 e 10.9, mentre risultano respinti i restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta, già convocata per domani, mercoledì 26 maggio, alle ore 13,45.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è riunito dalle ore 14,50 alle ore 15.

ALLEGATO

**TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE**

**Parere sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191)**

**Art. 3.****3.20**

BELTRANDI

*All'articolo 3, dopo il comma 9, inserire il seguente: «9-bis) La Rai si impegna a fornire tempestivamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, e al pubblico: tutti i dati di cui alla risoluzione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 14 novembre 2006, avvalendosi dei servizi di una o più società esterne, selezionate attraverso procedure di evidenza pubblica, che rispondano ai necessari requisiti di esperienza pluriennale, correttezza dei dati e capacità tecnologica nello specifico settore, tutti i dati aggregati mensilmente sul rispetto del pluralismo politico da parte delle emittenti radiofoniche e televisive nazionali, analogiche e digitali e delle proprie testate radiotelevisive regionali, correlati con gli ascolti effettivi e i dati relativi ai diversi temi trattati e alle modalità di svolgimento. Tale monitoraggio dovrà anche rilevare mensilmente la quantità e la qualità della programmazione sottotitolata, di quella tradotta in LIS, e di quella audio descritta.».*

---

**3.010 (Proposta n. 18)**

IL RELATORE

*All'articolo 3, comma 10, dopo le parole: «al Ministero», inserire le seguenti: «e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.».*

---

**3.61**

BELTRANDI

*Alla proposta n. 19), sostituire, in fine, le parole: «18 dicembre 2002», con le seguenti: «14 novembre 2006».*

---

**3.60**

BELTRANDI

*Alla proposta n. 19) sostituire le parole da: «di cui alla risoluzione della stessa Commissione del 18 dicembre 2002» con le seguenti: «acquisiti da enti esterni alla Rai, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica, che rispondano ai necessari requisiti di esperienza pluriennale, correttezza dei dati e capacità tecnologica nello specifico settore, di cui alla risoluzione della stessa Commissione del 14 novembre 2006».*

---

**3.22**

BELTRANDI

*All'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma: «10-bis. La Rai si impegna a garantire il rispetto delle regole del pluralismo».*

---

**3.011 (Proposta n. 19)**

IL RELATORE

*All'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma: «10-bis. La Rai si impegna a fornire tempestivamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi i dati di cui alla risoluzione della stessa Commissione del 18 dicembre 2002».*

---

**Art. 4.****4.6**

VITA

*All'articolo 4, sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.*

---

**4.01 (Proposta n. 20)**

IL RELATORE

*All'articolo 4, comma 1, dopo la parola: «obiettività», inserire le seguenti: «, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne».*

---

**4.3**

PARDI, FORMISANO

*All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «all'equo bilanciamento» con le seguenti: «al pluralismo».*

---

**4.02 (Proposta n. 21)**

IL RELATORE

*All'articolo 4, comma 2, dopo le parole: «canoni di», inserire le seguenti: «pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche e sociali nel sistema radiotelevisivo, nonché dai principi di».*

---

**4.1**

BELTRANDI

*All'articolo 4, comma 2, dopo le parole: «approfondimento informativo», inserire le seguenti: «che non adottino formati propri della comunicazione politica di cui alla legge n. 28/2000».*

---

**4.4**

PARDI, FORMISANO

*All'articolo 4, comma 2, sostituire la parola: «lealtà» con le seguenti: «imparzialità, obiettività, completezza».*

---

**4.5**

PARDI, FORMISANO

*All'articolo 4, comma 4, sostituire le parole: «adeguato, effettivo e leale» con le seguenti: «effettivo e corretto».*

---

**Art. 5.****5.7**

IL RELATORE

*All'articolo 5, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. In particolare la Rai si impegna a realizzare un canale tematico, declinabile anche su altre piattaforme trasmissive, dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e paesaggistico italiano, nonché alla diffusione di eventi culturali di rilevante interesse, al fine di rispondere alle istanze di crescita culturale e civile della collettività».

---

**5.01 (Proposta n. 24)**

IL RELATORE

*All'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «del digitale», eliminare la parola: «terrestre».*

---

**5.1**

BELTRANDI

*All'articolo 5, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Rai assicura anche la tutela dei diritti dei consumatori dell'offerta digitale, con particolare riguardo alla tutela della qualità, dell'accesso e della sostenibilità economica».*

---

**5.2**

BELTRANDI

*All'articolo 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. La Rai garantisce l'accesso alla propria offerta digitale delle persone con disabilità sensoriali o cognitive, con specifiche programmazioni audio descritte e trasmissioni in modalità tele software per le persone non vedenti, e sottotitolate con speciali pagine del Televideo su supporti VCR e DVD e del proprio portale internet e mediante la traduzione della lingua dei segni (LIS), utilizzando, per ognuno di questi fini, le nuove possibilità tecnologiche offerte dalla televisione digitale terrestre».

---

**5.3**

BELTRANDI

*All'articolo 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. La Rai assicura una costante programmazione informativa sui casi di violazione dei diritti umani e civili perpetrati in ambito internazionale, distribuita sull'intero palinsesto Rai, istituendo una apposita struttura o format a ciò dedicata, in grado di ampliare anche l'offerta informativa sulla situazione politica, economica e sociale dei Paesi extra UE, con particolare attenzione ai Paesi in grave ritardo di sviluppo economico e sociale, nonché a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle azioni di pace e di cooperazione internazionale».

---

**Art. 6.****6.2**

IL RELATORE

*Sostituire le proposte nn. 25) e 26) con la seguente:*

25) *All'articolo 6, comma 5, sostituire le parole:* «convenzioni o contratti con le Province, i Comuni, le Comunità montane o altri enti locali o consorzi, individuando le modalità di estensione del servizio» *con le seguenti:* «convenzioni o contratti con le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane o altri enti locali o consorzi, individuando le modalità di estensione del servizio anche per le finalità di cui all'articolo 16 del presente Contratto di servizio».

---

**6.3**

MORRI, LAINATI

*All'articolo 6, comma 5, dopo le parole: «convenzioni o contratti con», inserire le seguenti: «le Regioni».*

---

**6.4**

MORRI, LAINATI

*All'articolo 6, comma 5, dopo le parole : «estensione del servizio», inserire le seguenti: «anche per le finalità di cui all'articolo 16 del presente contratto».*

---

**6.1**

CAPARINI, BRICOLO, MAURO

*All'articolo 6, comma 5, dopo le parole: «convenzioni o contratti con», inserire le seguenti: «le Regioni»; inoltre, dopo le parole: «estensione del servizio», inserire le seguenti: «anche per le finalità di cui all'articolo 16 del presente Contratto».*

---

**Art. 8.****8.01 (Proposta n. 27)**

IL RELATORE

*All'articolo 8, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tale informazione dovrà essere fornita senza interruzioni fino a quando la transizione non sarà ultimata su tutto il territorio nazionale».*

---

**8.1**

VITA

*All'articolo 8, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «compatibilmente agli obiettivi del servizio pubblico».*

---

**Art. 9.****9.2**

BELTRANDI

*All'articolo 9, comma 1, dopo la parola: «tematiche», sopprimere la parola: «terrestri».*

---

**9.3**

BELTRANDI

*All'articolo 9, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «distribuite», sostituire la parola: «sulle» con le seguenti: «su tutte le».*

---

**9.4**

BELTRANDI

*All'articolo 9, comma 1, dopo la parola: «specificati.», sostituire le parole: «Le reti generaliste terrestri (Raiuno, Raidue, Raitre)» con le seguenti «Tutte le reti generaliste».*

---

**9.5**

BELTRANDI

*All'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «non meno», sostituire le parole: «del 70%» con le seguenti: «dell'80%».*

---

**9.6**

BELTRANDI

*All'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «la terza rete non meno», sostituire le parole: «dell'80%» con le seguenti: «dell'85%».*

---



**9.8**

BELTRANDI

*All'articolo 9, comma 2, lettera a) Informazione e approfondimento generale, dopo la parola: «istituzionale,» sopprimere la parola: «e».*

---

**9.40**

MORRI, MERLO

*All'articolo 9, comma 2, lettera a) Informazione e approfondimento generale, dopo le parole: «informazione istituzionale e parlamentare», inserire le seguenti: «nazionale ed europea».*

---

**9.9**

BELTRANDI

*All'articolo 9, comma 2, lettera a) Informazione e approfondimento generale, dopo la parola: «parlamentare», inserire le seguenti: «e confronti su temi politici, sociali ed economici basati sull'effettivo contraddittorio delle opinioni e delle posizioni, che deve riscontrarsi sui dati del monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche;».*

---

**9.13**

IL RELATORE

*All'articolo 9, comma 2, lettera b) Programmi e rubriche di servizio, dopo le parole: «sui bisogni della collettività», inserire le altre: «in cui saranno valorizzate le opportunità europee».*

---

**9.41**

MORRI, CUPERLO

*All'articolo 9, comma 2, lettera b) Programmi e rubriche di servizio, dopo le parole: «alla qualità della vita,» inserire le seguenti: «alla normativa e alle opportunità comunitarie,».*

---

**9.01 (Proposta n. 28)**

IL RELATORE

*All'articolo 9, comma 2, lettera b) Programmi e rubriche di servizio, sostituire le parole da: «trasmissioni finalizzate a comunicare» a: «nel mondo del lavoro» con le seguenti: «trasmissioni idonee a comunicare al pubblico una più completa e realistica rappresentazione del ruolo che le donne svolgono nella vita sociale, culturale, economica del Paese, nelle istituzioni e nella famiglia, valorizzandone le opportunità, l'impegno ed i successi conseguiti nei diversi settori, in adempimento ai principi costituzionali».*

---

**9.38**

BELTRANDI

*All'articolo 9, comma 2, lettera b), Programmi e rubriche di servizio, ultimo periodo, dopo le parole: «e linguistici presenti in Italia», inserire le seguenti: «, trasmissioni dedicate all'inclusione sociale, alla cittadinanza, alla società transculturale».*

---

**9.24**

DE ANGELIS, COLUCCI, LAFFRANCO, LANDOLFI, LUPI, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, AMATO, BALDINI, BARELLI, BUTTI, CASOLI, FASANO, GASPARRI, LAURO, PALMIZIO, LAINATI

*All'articolo 9, comma 2, lettera b), Programmi e rubriche di servizio, dopo le parole: «trasmissioni che attribuiscono alla conoscenza», aggiungere le seguenti: «della lingua italiana e».*

---

**9.25**

DE ANGELIS, COLUCCI, LAFFRANCO, LANDOLFI, LUPI, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, AMATO, BALDINI, BARELLI, BUTTI, CASOLI, FASANO, GASPARRI, LAURO, PALMIZIO, LAINATI

*All'articolo 9, comma 2, lettera b), dopo le parole: «alfabetizzazione informatica;», aggiungere le seguenti: «trasmissioni finalizzate alla preservazione e valorizzazione della coesione e dell'unità nazionale».*

---

**9.20**

VITA

*All'articolo 9, comma 2, lettera b) Programmi e rubriche di servizio, aggiungere, in fine, le parole: «trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione europea;».*

---

**9.26**

DE ANGELIS, COLUCCI, LAFFRANCO, LANDOLFI, LUPI, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, AMATO, BALDINI, BARELLI, BUTTI, CASOLI, FASANO, GASPARRI, LAURO, PALMIZIO, LAINATI

*All'articolo 9, comma 2, lettera c), dopo le parole: «trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare», aggiungere le seguenti: «la lingua nazionale;».*

---

**9.10**

BELTRANDI

*All'articolo 9, comma 2, lettera c) Programmi e rubriche di promozione culturale, dopo la parola: «scientifico», inserire le seguenti: «e trasmissioni finalizzate alla promozione dell'industria musicale italiana, con particolare attenzione ai nuovi artisti emergenti;».*

---

**9.10 (Nuovo testo)**

BELTRANDI

*All'articolo 9, comma 2, lettera c) Programmi e rubriche di promozione culturale, dopo la parola: «scientifico», inserire le seguenti: «e trasmissioni finalizzate alla promozione dell'industria musicale italiana, con particolare attenzione agli artisti emergenti;».*

---

**9.23**

IL RELATORE

*All'articolo 9, comma 2, lettera c) Programmi e rubriche di promozione culturale, dopo le parole: «made in Italy nel mondo;», inserire le seguenti: «trasmissioni volte a valorizzare la presenza sul territorio di*

enti ed organizzazioni non profit, con particolare riguardo alle attività sociali, formativa ed educativa in genere;».

---

**9.42**

MORRI, VITA

*All'articolo 9, comma 2, lettera c) Programmi e rubriche di promozione culturale, aggiungere, in fine, le parole: «programmi di approfondimento della cultura e della storia europea;».*

---

**9.39**

BELTRANDI

*All'articolo 9, comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «programmi dedicati all'informazione sulle competizioni diverse dal calcio e sulle manifestazioni relative agli sport olimpici».*

---

**9.14**

IL RELATORE

*All'articolo 9, comma 2, lettera e) Programmi per i minori, aggiungere, in fine, le parole: «trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione europea;».*

---

**9.02 (Proposta n. 29)**

IL RELATORE

*All'articolo 9, comma 3, dopo le parole: «La Rai» eliminare le seguenti: «si impegna ad».*

---

**9.21**

VITA

*All'articolo 9, dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. La Rai si impegna, per gli obiettivi del presente articolo, a valorizzare i propri centri di produzione presenti in tutto il territorio nazionale e si impegna*

a potenziarne la capacità di realizzare contenuti in relazione alle nuove programmazioni.».

---

### 9.15

IL RELATORE

*Sostituire le proposte nn. 30), 31), 32), 33), 34), 35) e 36) con la seguente:*

30) *All'articolo 9, sostituire il comma 5 con il seguente: «5. La Rai trasmette al Ministero, all'Autorità e alla Commissione parlamentare, per ciascun semestre entro i successivi tre mesi, una relazione contenente una dettagliata informativa sul volume dell'offerta classificata secondo i generi di cui al comma 2; tale informativa dovrà altresì contenere, per i canali generalisti, tutti i titoli dei programmi classificati in base ai generi di cui al comma 2, con indicazione della loro collocazione oraria, nonché quelli ricadenti nella tipologia di cui al comma 3, e i tempi e le percentuali di occupazione video di ogni singolo genere previsto, al fine di determinare quanto richiesto al comma 1 del presente articolo. Tale documento deve essere pubblicato sul sito web della Rai alla voce Programmi televisivi di servizio pubblico finanziati col canone».*

---

### 9.22

VITA

*All'articolo 9, comma 5, dopo le parole: «La Rai», sostituire le parole: «è tenuta a trasmettere» con la seguente: «trasmette».*

---

### 9.11

BELTRANDI

*All'articolo 9, comma 5, dopo la parola: «trasmettere», inserire le seguenti: «tempestivamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con cadenza semestrale, una apposita Relazione riguardante i dati essenziali dello stato di attuazione del presente Contratto di servizio, con particolare riferimento ai temi concernenti i contenuti dell'offerta radiotelevisiva. La Rai è altresì tenuta ad inviare».*

---

**9.1**

CAPARINI, BRICOLO, MAURO

*All'articolo 9, comma 5, dopo la parola: «contenere», sopprimere le parole: «per i canali generalisti».*

---

**9.16**

IL RELATORE

*Sostituire le proposte nn. 37) e 38) con la seguente:*

*37) All'articolo 9, sostituire il comma 6, con il seguente: «La Rai realizza una idonea promozione della propria programmazione valutandone costantemente l'efficacia ed utilizzando a tal fine anche il servizio Televideo ed il portale internet».*

---

**9.012 (Proposta n. 39)**

IL RELATORE

*All'articolo 9 aggiungere, in fine, il seguente comma: «6-bis. La Rai rende riconoscibili agli utenti nel corso della programmazione, mediante l'apposizione di adeguati segnali visivi, i programmi riconducibili ai generi di cui al comma 1 del presente articolo».*

---

**9.012 (Proposta n. 39) (Nuovo testo)**

IL RELATORE

*All'articolo 9 aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«6-bis. La Rai può rendere riconoscibili agli utenti nel corso della programmazione, mediante l'apposizione di adeguati segnali visivi, i programmi riconducibili ai generi di cui al comma 1 del presente articolo».*

---

**9.013 (Proposta n. 40)**

IL RELATORE

*All'articolo 9 aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«6-bis. La Rai, qualora acquisisca i diritti di trasmissione televisiva e/ o radiofonica di un evento sportivo nazionale o locale, è tenuta a trasmet-*

terlo sui canali a sistema di trasmissione con copertura nazionale o locale ovvero alla stipula di accordi di trasmissione con le emittenti locali».

---

### **9.013 (Proposta n. 40) (Nuovo testo)**

IL RELATORE

*All'articolo 9 aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. La Rai, qualora acquisisca i diritti di trasmissione televisiva e/ o radiofonica di un evento sportivo di rilevanza locale, è tenuta a trasmetterlo sui canali a sistema di trasmissione con copertura nazionale o locale ovvero alla stipula di accordi di trasmissione con le emittenti locali».

---

### **9.28**

CAPARINI, BRICOLO, MAURO

*All'articolo 9 aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. La Rai, qualora acquisisca i diritti di trasmissione televisiva e/ o radiofonica di un evento sportivo nazionale o locale, è tenuta a trasmetterlo sui canali a sistema di trasmissione con copertura nazionale o locale ovvero alla stipula di accordi di trasmissione con le emittenti locali».

---

## **Art. 10.**

### **10.1**

BELTRANDI

*All'articolo 10, comma 2, lettera a), dopo le parole: «giornali radio», sostituire le parole: «anche sportivi o tematici» con le seguenti: «, nazionali e regionali, anche tematici, con programmazione quotidiana o straordinaria, programmi, radiocronache e rubriche, anche dedicati alle varie discipline sportive,».*

---

**10.2**

BELTRANDI

*All'articolo 10, comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) Approfondimento: programmi di approfondimento, supplementi informativi alle edizioni dei notiziari, rubriche tematiche, inchieste e dibattiti, fili diretti con il pubblico; confronti su temi politici, sociali ed economici assicurando, di norma, la parità di trattamento tra le diverse posizioni e il contraddittorio delle opinioni; radiocronache, rubriche e programmi dedicati alle varie discipline sportive;».

---

**10.3**

BELTRANDI

*All'articolo 10, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) *Cultura, scuola e formazione*: trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare la storia, le tradizioni, i costumi, il patrimonio culturale e artistico del Paese e diffonderne la conoscenza; trasmissioni a contenuto letterario, umanistico, scientifico e tecnologico; trasmissioni informative sull'evoluzione del sistema educativo; programmi volti a sensibilizzare i giovani e le famiglie sui temi dell'orientamento scolastico ed universitario e dell'inserimento professionale; programmi destinati ai bambini, programmi sulla condizione giovanile e su quella dell'infanzia realizzati in formati innovativi; programmi di attualità scientifica, umanistica e tecnologica, anche con carattere di intrattenimento; fiction radiofonica; teatro (riprese o prodotto in studio); documentari e rievocazioni storiche anche basati su elaborazioni di materiali di archivio;».

---

**10.3 (Nuovo testo)**

BELTRANDI

*All'articolo 10, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:* «c) *Cultura, scuola e formazione*: trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare la storia, le tradizioni, i costumi, il patrimonio culturale e artistico del Paese e diffonderne la conoscenza; trasmissioni a contenuto umanistico, scientifico e tecnologico; trasmissioni informative sull'evoluzione del sistema educativo; programmi volti a sensibilizzare i giovani e le famiglie sui temi dell'orientamento scolastico ed universitario e dell'inserimento professionale; programmi destinati ai bambini, programmi sulla condizione giovanile e su quella dell'infanzia realizzati in formati innovativi; programmi di attualità scientifica, umanistica e tecnologica, anche con carattere di intrattenimento; fiction radiofonica; teatro (riprese o pro-



dotto in studio); documentari e rievocazioni storiche anche basati su elaborazioni di materiali di archivio;».

---

#### 10.4

BELTRANDI

*All'articolo 10, comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) Lavoro, società, comunicazione sociale: programmi, rubriche, talk show, inchieste e dibattiti su temi sociali e di costume, anche rivolti al mondo giovanile e realizzati in formati innovativi, capaci di rappresentare la vita comunitaria e di ampliare il dibattito sull'evoluzione civile del Paese; rubriche dedicate al tema del lavoro, delle sue condizioni, della sua tutela e della sua sicurezza; rubriche dedicate al tema delle pari opportunità e al ruolo che le donne svolgono nella società; programmi dedicati ai bisogni della collettività, di specifiche fasce sociali (minori, anziani, disabili), all'integrazione e al multiculturalismo, con appuntamenti periodici in lingua straniera;».*

---

#### 10.18

BELTRANDI

*All'articolo 10, comma 2, lettera e), primo periodo, sostituire le parole: «a tutti i generi e sottogeneri di musica classica e leggera» con le seguenti: «alla musica in tutti i suoi generi».*

---

#### 10.6

IL RELATORE

*All'articolo 10, comma 2, lettera g), dopo le parole: «organi istituzionali», inserire le altre: «nazionali ed europei».*

---

#### 10.11

VITA

*All'articolo 10, comma 2, lettera g), dopo la parola: «istituzionali», inserire le seguenti: «nazionali ed europei».*

---

**10.12**

DE ANGELIS, COLUCCI, LAFFRANCO, LANDOLFI, LUPI, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, AMATO, BALDINI, BARELLI, BUTTI, CASOLI, FASANO, GASPARRI, LAURO, PALMIZIO, LAINATI

*All'articolo 10, comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «programmi volti alla tutela e alla valorizzazione della lingua italiana».*

---

**10.7**

IL RELATORE

*All'articolo 10, comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione europea;».*

---

**10.5**

BELTRANDI

*All'articolo 10, comma 5, dopo la parola: «trasmettere», inserire la seguente: «tempestivamente».*

---

**10.9**

IL RELATORE

*Sostituire le proposte nn. 41), 42) e 43) con la seguente:*

41) *All'articolo 10, comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «Tale informativa dovrà contenere tutti i titoli dei programmi classificati in base ai generi di cui al comma 2, con l'indicazione della loro collocazione oraria, nonché quelli ricadenti nella tipologia di cui al comma 3; dovrà inoltre riportare i tempi e le percentuali di occupazione audio di ogni singolo genere previsto, al fine di determinare quanto richiesto al comma 2. L'informativa deve essere pubblicata sul sito web della Rai alla voce Programmi radiofonici di servizio pubblico finanziati col canone».*

---

**10.04 (Proposta 44)**

IL RELATORE

*All'articolo 10, aggiungere, in fine, il seguente comma: «5-bis. La Rai rende riconoscibili agli utenti nel corso della programmazione, mediante adeguati messaggi, i programmi riconducibili ai generi di cui al comma 2 del presente articolo».*

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno della mafia**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 25 maggio 2010

**48ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Giuseppe PISANU

*Interviene il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dottor Franco Ionta, accompagnato dalla dottoressa Elena Nanni, commissario di polizia penitenziaria.*

*La seduta inizia alle ore 12,25.*

*(Si approva il processo verbale della seduta precedente).*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

*(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti nuovi atti e documenti, acquisiti all'archivio dell'inchiesta, il cui elenco è disponibile in Aula per la consultazione.

Comunica che si è conclusa la procedura di nomina a collaboratore a tempo pieno della dottoressa Sofia Luigia Fioretta, la quale, avendo prestato giuramento, può partecipare ai lavori della Commissione.

Comunica, inoltre, che sono stati acquisiti i consensi e le autorizzazioni per i collaboratori a tempo parziale professor Costantino Visconti e colonnello Angelo Cuneo.

Il PRESIDENTE fornisce un aggiornamento sulle risposte pervenute dalle prefetture in ordine alle verifiche sul rispetto del codice di autoregolamentazione delle candidature, contenuto nella relazione approvata dalla Commissione antimafia il 18 febbraio 2010. Nel far rilevare che l'organismo tecnico, cui è stato demandato il primo esame delle risposte, può iniziare i propri lavori, sottolinea che è finora pervenuto un ridotto numero di risposte, alcune a carattere interlocutorio o incomplete. Annuncia pertanto che, come convenuto anche in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, richiamerà le prefetture che non hanno ancora fornito gli elementi di informazione richiesti ad ottemperare alle richieste della Commissione con la massima urgenza.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

L'onorevole LABOCCETTA denuncia gravi atti di intimidazione nei confronti del Presidente del I Municipio del comune di Napoli, chiedendo una nuova missione a Napoli o l'acquisizione degli atti.

Il PRESIDENTE comunica che acquisirà le informazioni al riguardo.

Il senatore SERRA chiede notizie sulla programmata audizione del Presidente della regione siciliana.

L'onorevole VELTRONI esprime sconcerto per i ritardi da parte delle prefetture nello svolgere gli accertamenti sul rispetto del codice di autoregolamentazione. Alla luce delle notizie sulle indagini in corso sulle stragi di mafia, chiede che sia anticipata la programmazione delle comunicazioni del Presidente sul tema.

Il PRESIDENTE annuncia che l'8 giugno si svolgerà l'audizione del ministro Alfano sul Piano nazionale antimafia e che il Presidente della regione siciliana sarà audito il 9 giugno. Nella settimana successiva potranno svolgersi le sue comunicazioni sulle stragi di mafia ed il conseguente dibattito.

**Audizione del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria dottor Franco Ionta, sul regime detentivo speciale previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dottor Franco Ionta affinché fornisca una valutazione sul nuovo quadro legislativo relativo al regime detentivo

speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario e sulla sua prima applicazione dopo le recenti modifiche normative.

Il dottor IONTA svolge la propria relazione.

Pongono domande e formulano osservazioni il senatore LUMIA e gli onorevoli DI PIETRO, MARINELLO, GARAVINI, LABOCSETTA, VELTRONI e NAPOLI e i senatori CARUSO e LUMIA per una integrazione con un passaggio in seduta segreta.

Risponde agli interventi il dottor IONTA, riservandosi di trasmettere ulteriore documentazione in relazione ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

L'onorevole MARINELLO chiede chiarimenti in ordine a notizie di stampa concernenti una visita svolta da alcuni parlamentari del Partito Democratico in Calabria.

Dopo una precisazione dell'onorevole GARAVINI, il PRESIDENTE fornisce chiarimenti al riguardo.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia e l'adolescenza**

Martedì 25 maggio 2010

**UFFICIO DI PRESIDENZA,  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 11,40 alle ore 12.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Martedì 25 maggio 2010

*Presidenza del Vice Presidente*  
Candido DE ANGELIS

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, dottor Giancarlo Cirielli**

*(Svolgimento e conclusione)*

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, dottor Giancarlo Cirielli.

Giancarlo CIRIELLI, *Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ed il deputato Antonio RUGGHIA (PD).

Giancarlo CIRIELLI, *Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri*, risponde ai quesiti posti. Quindi chiede che l'audizione proceda in seduta segreta.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.



*(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).*

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia il dottor Cirielli per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 9,30.*

**Audizione del Prefetto di Viterbo, Carmelo Aronica, e del Questore di Viterbo, Gianfranco Urti**

*(Svolgimento e conclusione)*

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Prefetto di Viterbo, Carmelo Aronica, e del Questore di Viterbo, Gianfranco Urti.

Carmelo ARONICA, *Prefetto di Viterbo*, e Gianfranco URTI, *Questore di Viterbo*, svolgono relazioni.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ed il deputato Alessandro BRATTI (PD).

Carmelo ARONICA, *Prefetto di Viterbo*, e Gianfranco URTI, *Questore di Viterbo*, rispondono ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia il Prefetto ed il Questore di Viterbo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta, sospesa alle ore 9,45, riprende alle ore 9,50.*

**Audizione del Prefetto di Frosinone, Paolino Maddaloni, e del Questore di Frosinone, Alfonso Maria La Rotonda**

*(Svolgimento e conclusione)*

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Paolino Maddaloni, Prefetto di Frosinone, e di Alfonso Maria La Rotonda, Questore di Frosinone.

Paolino MADDALONI, *Prefetto di Viterbo*, e Alfonso Maria LA ROTONDA, *Questore di Frosinone*, svolgono relazioni.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ed il deputato Alessandro BRATTI (PD).

Paolino MADDALONI, *Prefetto di Viterbo*, e Alfonso Maria LA ROTONDA, *Questore di Frosinone*, rispondono ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia il Prefetto ed il Questore di Viterbo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta, sospesa alle ore 10,15, riprende alle ore 10,20.*

**Audizione del Prefetto di Latina, Antonio D'Acunto, e del Questore di Latina, Nicolò D'Angelo**

*(Svolgimento e conclusione)*

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Antonio D'Acunto, Prefetto di Latina, e di Nicolò D'Angelo, Questore di Latina.

Antonio D'ACUNTO, *Prefetto di Latina*, e Nicolò D'ANGELO, *Questore di Latina*, svolgono relazioni.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (*PD*), Antonio RUGGHIA (*PD*) ed il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*.

Antonio D'ACUNTO, *Prefetto di Latina*, e Nicolò D'ANGELO, *Questore di Latina*, rispondono ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia il Prefetto ed il Questore di Latina per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta, sospesa alle ore 10,40, riprende alle ore 10,55.*

**Audizione del Prefetto di Rieti, Chiara Marolla, e del Questore di Rieti, Carlo Casini**

*(Svolgimento e conclusione)*

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Chiara Marolla, Prefetto di Rieti, e di Carlo Casini, Questore di Rieti.

La dottoressa Chiara MAROLLA, *Prefetto di Rieti*, e Carlo CASINI, *Questore di Rieti*, svolgono relazioni.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ed il deputato Alessandro BRATTI (*PD*).

Chiara MAROLLA, *Prefetto di Rieti*, e Carlo CASINI, *Questore di Rieti*, rispondono ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia il Prefetto ed il Questore di Rieti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta, sospesa alle ore 11,05, riprende alle ore 11,10.*

**Audizione del Prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, e del Questore di Roma, Giuseppe Caruso**

*(Svolgimento e conclusione)*

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Giuseppe Pecoraro, Prefetto di Roma, e di Giuseppe Caruso, Questore di Roma.

Giuseppe PECORARO, *Prefetto di Roma*, e Giuseppe CARUSO, *Questore di Roma*, svolgono relazioni.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, i deputati Alessandro BRATTI (*PD*), Antonio RUGGHIA (*PD*) ed il senatore Gianpiero DE TONI (*IdV*).

Giuseppe PECORARO, *Prefetto di Roma*, e Giuseppe CARUSO, *Questore di Roma*, rispondono ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia il Prefetto ed il Questore di Roma per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta, sospesa alle ore 11,45, riprende alle ore 12.*

**Audizione del Comandante regionale Lazio della Guardia di Finanza, generale Filippo Ritondale**

*(Svolgimento e conclusione)*

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Comandante regionale Lazio della Guardia di Finanza, generale Filippo Ritondale, che è accompagnato dal Colonnello Virgilio Giusti, Comandante del Reparto operativo aeronavale di Civitavecchia.

Il generale Filippo RITONDALE, *Comandante regionale Lazio della Guardia di Finanza*, e il colonnello Virgilio GIUSTI, *Comandante del Reparto operativo aeronavale di Civitavecchia*, svolgono relazioni.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*.

Il generale Filippo RITONDALE, *Comandante regionale Lazio della Guardia di Finanza*, risponde ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia il Comandante regionale per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta, sospesa alle ore 12,10, riprende alle ore 12,25.*

**Audizione del Comandante regionale Lazio del Corpo forestale dello Stato, ingegner Giacomo Saragosa**

*(Svolgimento e conclusione)*

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'ingegner Giacomo Saragosa, Comandante regionale Lazio del Corpo forestale dello Stato, che è accompagnato dal dottor Marco Avanzo, Responsabile del NIPAF della provincia di Viterbo.

Giacomo SARAGOSA, *Comandante regionale Lazio del Corpo forestale dello Stato* e Marco AVANZO, *Responsabile del NIPAF della provincia di Viterbo*, svolgono relazioni.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ed il deputato Antonio RUGGHIA (PD).

Giacomo SARAGOSA, *Comandante regionale Lazio del Corpo forestale dello Stato*, e Marco AVANZO, *Responsabile del NIPAF della provincia di Viterbo*, rispondono ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia l'ingegner Saragosa e il dottor Avanzo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta, sospesa alle ore 12,40, riprende alle ore 12,45.*

**Audizione del Direttore marittimo del Lazio e della capitaneria di porto di Roma Fiumicino, ammiraglio Pietro Maradei**

*(Svolgimento e conclusione)*

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Direttore marittimo del Lazio e della capitaneria di porto di Roma Fiumicino, ammiraglio Pietro Maradei.

L'Ammiraglio Pietro MARADEI, *Direttore marittimo del Lazio e della capitaneria di porto di Roma Fiumicino*, svolge una relazione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*.

L'Ammiraglio Pietro MARADEI, *Direttore marittimo del Lazio e della capitaneria di porto di Roma Fiumicino*, risponde ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia l'ammiraglio Maradei per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 13.*

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la tutela e la promozione**  
**dei diritti umani**

Martedì 25 maggio 2010

**46ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCENARO**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Do Hee Yeun, segretario generale della Commissione d'inchiesta dei Crimini contro l'Umanità, Kim Hye Suk e Kim Kwang Il.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione della ONG ACIC (Antihuman Crime Investigation Committee) e testimonianze di esuli della Corea del Nord**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 19 maggio scorso.

Il presidente MARCENARO ringrazia le personalità audite presentando la Commissione per i diritti umani del Senato ed illustrandone il lavoro.

DO HEE YEUN, segretario generale della Commissione d'inchiesta dei Crimini contro l'Umanità, nata nel luglio scorso dall'unione di più di 100 organizzazioni della società civile della Corea del Sud, sottolinea l'importanza delle testimonianze che oggi verranno prodotte nel corso della presente audizione auspicando che, attraverso di esse, le Istituzioni italiane, le quali si accingono a ratificare un accordo tra la Corea del Nord e l'Italia, possano acquisire consapevolezza sul reale significato della violazione dei diritti umani in quel paese dell'estremo oriente.

KIM HYE SUK, racconta della sua esperienza nel campo di concentramento del Bukchang dove, a causa della fuga dalla Corea del Nord di

un nonno, è stata tenuta prigioniera dal 1975 per 28 anni, sin da quando ne aveva 13, insieme ai genitori, alla nonna e ad un fratello. Le condizioni di prigionia erano tanto dure da causare la morte di tutte le persone della sua famiglia, compresi due figli, di 12 e 9 anni, nati mentre si trovava in prigionia. Chiude l'intervento leggendo una lettera ai due figli scomparsi.

KIM KWANG IL descrive la prigionia nel dipartimento di sicurezza di Musan, dove era stato portato in seguito ad una accusa di spionaggio dovuta al fatto di essere stato sorpreso in possesso di una bibbia mentre attraversava il confine verso la Cina. Le torture subite a Musan hanno causato una lesione permanente nella parte posteriore del cranio.

Prende la parola il senatore PERDUCA (*PD*) che ricorda l'importanza della seduta odierna alla luce della imminente discussione della legge di ratifica di un accordo tra il nostro paese e la Corea del Nord.

Il presidente MARCENARO prende la parola per svolgere un breve intervento con il quale oltre manifestare solidarietà alle personalità audite rappresenta l'intenzione di veicolare il contenuto dell'audizione nelle sedi parlamentari in cui si dovesse discutere di Corea del Nord. Chiude quindi la seduta ringraziando le personalità audite e i senatori che hanno partecipato al dibattito

*La seduta termina alle ore 15.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

Martedì 25 maggio 2010

**107<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
BATTAGLIA

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**(2144) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2171) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) riferisce sul decreto-legge in titolo e propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.



**(2171) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro**

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(2150) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali**

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), nel riferire sul decreto-legge in titolo, segnala in primo luogo l'opportunità, all'articolo 1, che la disciplina ivi prevista sia resa compatibile con l'autonomia di cui godono gli enti lirico-sinfonici, in quanto istituzioni di alta cultura ai sensi dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione, anche tenendo conto che, in base alla legge, sono qualificati come fondazioni di diritto privato. Osserva, in particolare, che le lettere *b*) ed *f*) del comma 1 contengono norme suscettibili di ledere l'autonomia statutaria degli enti stessi.

Rileva, inoltre, agli articoli 2 e 3, che la disciplina ivi prevista interviene in modo eccessivamente dettagliato e impositivo sull'autonomia negoziale degli enti lirico-sinfonici, in particolare per quanto attiene sia alla contrattazione collettiva, sia alla disciplina dei contratti integrativi aziendali. In proposito, sembrano configurarsi, a suo avviso, alcuni profili di contrasto con il regime generale di natura privatistica che regola i contratti di lavoro, nonché con le competenze delle Regioni e degli enti locali in materia.

Propone pertanto di esprimere sul testo un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Riferisce quindi sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere un parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 5.0.10, sul quale propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando, al comma 2, la necessità di assicurare il pieno rispetto del principio dell'accesso mediante concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 97, terzo comma, della Costituzione.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*), ritenendo che molte delle disposizioni del decreto-legge presentino rilevanti profili di incostituzionalità, chiede che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.

**(2144) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), nell'illustrare gli ulteriori emendamenti al decreto-legge in titolo, propone di esprimere sull'emendamento 1.0.3 un parere non ostativo, segnalando con l'occasione l'estraneità della disposizione ivi prevista rispetto al contenuto del decreto-legge.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sull'emendamento 1.500.

Conviene la Sottocommissione.

**(171) RAMPONI. – Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di ordinamento del Corpo della Guardia di finanza**

**(2184) Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero**

(Parere alle Commissioni 4<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra i disegni di legge in titolo, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1843) Deputati FEDI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(2157) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti a Baku il 21 luglio 2004**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(2178) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BATTAGLIA (PdL)**, dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2179) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BATTAGLIA (PdL)** illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(413) COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia**

**(465) GIOVANARDI. – Disposizione in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002**

**(508) BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione su testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BATTAGLIA (PdL)**, dopo aver illustrato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Martedì 25 maggio 2010

**46<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MAZZATORTA**

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(1350) RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera:** parere favorevole con osservazioni sul nuovo testo del relatore e non ostativo su emendamenti;

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(2179) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003,** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

**(1142) BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione:** parere favorevole.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE**

**(1<sup>a</sup> - Affari costituzionali)**

**(11<sup>a</sup> - Lavoro, previdenza sociale)**

*Mercoledì 26 maggio 2010, ore 15,30*

#### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (1167-B/bis) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati).*
-

**COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> RIUNITE****(2<sup>a</sup> - Giustizia)****(3<sup>a</sup> - Affari esteri, emigrazione)***Mercoledì 26 maggio 2010, ore 14,30***IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (850) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- FINOCCHIARO ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione fra gli stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, e nuova disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione e contro l'industria e il commercio, in attuazione della suddetta Convenzione (2058).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1969) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**COMMISSIONI 4<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE****(4<sup>a</sup> – Difesa)****(6<sup>a</sup> – Finanze e tesoro)***Mercoledì 26 maggio 2010, ore 14,30***IN SEDE DELIBERANTE**

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- RAMPONI. – Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di ordinamento del Corpo della Guardia di finanza (171).

- Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero (2184) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vannucci e Zucchi; Bocchino ed altri; Di Pietro ed altri; Cicu ed altri*).
- 

## **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 26 maggio 2010, ore 14,30*

### *IN SEDE CONSULTIVA*

Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali (2150).

### *IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

*IN SEDE REFERENTE*

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive. (2).
  - DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
  - e delle petizioni nn. 4, 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti.
  - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
  - PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
  - Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o similare e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
  - RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).
  - Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).
  - FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630).
  - BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).
  - Barbara CONTINI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (1887).
  - Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione (2038) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rossa ed altri; Angela Napoli e Carlucci; Misiti; Oliviero ed altri; Occhiuto e Tassone).*



## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).
- e della petizione n. 817 ad essi attinente.

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).

- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).
- BIANCO ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi mediante servizio civile volontario (2176).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).
- Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALIA. – Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana in materia di

elezione del Presidente della Regione e introduzione dell'istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva (1643).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di protezione civile, di definizione dello stato di emergenza e della sua estensione territoriale e temporale, ai fini della tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini interessati (1723) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- ZANDA ed altri. – Abrogazione del comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile (2008).
- PARDI ed altri. – Disposizioni volte a ricondurre la Protezione civile alla sua missione istituzionale escludendone le competenze nella gestione dei «grandi eventi», nonché norme in materia di controllo preventivo della Corte dei conti (2021).
- ICHINO ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in funzione della trasparenza e della possibilità di controllo amministrativo e civico sulle attività amministrative svolte in deroga alle procedure ordinarie, nelle situazioni di emergenza o di urgenza (2045).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO e SPEZIALI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (1766).
- SAIA ed altri. – Riconoscimento dell'Inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1823).

– e della petizione n. 104 ad essi attinente.

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI e PINZGER. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero (26).
  - BERSELLI e BALBONI. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero (624).
  - CASELLI ed altri. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero (976).
  - PASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (2048).
  - FIRRARELLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero (2049).
  - CASELLI. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di certezza ed agevolazione delle operazioni di voto degli italiani all'estero (2063).
- e delle petizioni nn. 21 e 168 ad essi attinenti.

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (33).
- ZANDA e SANNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).
- BRUNO. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).
- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (977).
- BIANCO e CECCANTI. – Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1641).

## XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione in materia di impiego delle Forze armate per favorire l'impegno internazionale in operazioni di mantenimento e di sostegno alla pace (1906).

## XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Modifiche alla legge 6 marzo 2001, n. 64, in materia di servizio civile nazionale (439).
- Delega al Governo per la riforma del servizio civile nazionale (1995).

## XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PERDUCA e Donatella PORETTI. – Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni (531).
- BELISARIO ed altri. – Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica (1586) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (1587) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e delle petizioni nn. 7, 251 e 373 ad essi attinenti.

## XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Dorina BIANCHI. – Norme in materia d'incandidabilità per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e dei consigli regionali (1191).
- BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministra-

tori locali (1212) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e incandidabilità (1613).

XVI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).
- D'ALIA. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1570).

XVII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XVIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione e disposizioni concernenti la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale (1655).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI e Anna FINOCCHIARO. – Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi (1656).

XIX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifica dell'articolo 21 della Costituzione con previsione del divieto di pubblicazioni lesive della dignità della persona e del diritto alla riservatezza (1762).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Introduzione dell'articolo 21-*bis* della Costituzione in materia di disciplina della raccolta di informazioni e tutela della *privacy* (1844).

## XX. Esame dei disegni di legge:

- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali (1427) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- LANNUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi radiotelevisivi e telematici delle sedute dei consigli comunali e provinciali (1438) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RAMPONI. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile (1468).
- MASCITELLI ed altri. – Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui (1644) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- Patrizia BUGNANO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di tutela e sostegno alle vittime (1697) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Deputato Margherita BONIVER ed altri. – Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 (1700) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Istituzione del Fondo per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana (1987).
- VITALI ed altri. – Modifica all'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali (2101).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – Modifiche all'articolo 74 della Costituzione relative al potere di rinvio delle leggi alle Camere del Presidente della Repubblica (797).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato (2180).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» (n. 212).
-



**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 26 maggio 2010, ore 9 e 15,30*

Ore 9

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania (2144).

Ore 15,30

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LEGNINI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici (71).
- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (355).
- MUGNAI. – Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici (399).
- CARRARA ed altri. – Modifica dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta del registro condominiale (1119).
- VALENTINO. – Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1138 del codice civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in materia di disciplina del condominio negli edifici (1283).

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali (2150).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio» (n. 198).

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 26 maggio 2010, ore 15,30*

*IN SEDE REFERENTE*

I. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009 (2178) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato FEDI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri (1843) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Mirella GIAI. – Nuove disposizioni in materia di personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero (978).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Partecipazione dell'Italia all'incremento delle risorse del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria e per concedere nuove risorse per l'assistenza finanziaria a favore dei Paesi più poveri. (2094).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008 (2117).

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002 (2095).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti a Baku il 21 luglio 2004 (2157).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003 (2179) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MICHELONI. – Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero (1460).
- TOFANI e BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alle leggi 6 novembre 1989, n. 368, e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all'estero (1478).
- Mirella GIAI. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero (1498).
- RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO. – Nuove norme sull'ordinamento del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) (1545).
- RANDAZZO ed altri. – Nuove norme in materia di ordinamento dei Comitati degli italiani all'estero (1546).
- PEDICA. – Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, e modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (1557).
- CASELLI. – Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE). (1990).
- e delle petizioni nn. 537 e 599 ad essi attinenti.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE  
COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Progetto di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna – (8029/10) (n. 64).

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per l'emanazione del codice penale delle missioni militari all'estero (2099).
- PINOTTI ed altri. – Delega al Governo per la riforma del codice penale militare di pace e introduzione dell'articolo 4-*bis* della legge 7 maggio 1981, n. 180, concernente l'ufficio militare di sorveglianza (335).

---

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 26 maggio 2010, ore 9 e 15,15*

Ore 9

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di corsi di formazione delle Forze armate per i giovani (2096).
- CONTINI e CAMBER. – Tutela assicurativa del personale medico militare per rischi professionali (1616).

Ore 15,15

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, in relazione all'affare assegnato relativo alle linee programmatiche dei nuovi vertici delle Forze armate (n. 367).

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 26 maggio 2010, ore 9 e 15*

*IN SEDE CONSULTIVA*

- I. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al testo unificato dei disegni di legge:
- GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria.
  - CASSON ed altri. – Disciplina dell'ordinamento della professione forense.
  - BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare.
  - MUGNAI. – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (601, 711, 1171 e 1198-A).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge ed esame dei relativi emendamenti:
- Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (1167-B/bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera*

*dei deputati, nuovamente approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati).*

- Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali (2150).

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 26 maggio 2010, ore 15,30*

### *AFFARE ASSEGNATO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'atto:

- Segnalazione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito agli effetti pregiudizievoli per il consumatore derivanti dall'eliminazione della commissione di massimo scoperto e dall'introduzione di nuove commissioni con riferimento agli affidamenti e agli utilizzi di somme oltre la disponibilità del conto corrente (n. 328).

### *IN SEDE CONSULTIVA*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali (2150).

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GERMONTANI. – Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incremento delle detrazioni per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici (324).
- BARBOLINI e Marco FILIPPI. – Misure in favore delle attività professionali (1717).
- GERMONTANI. – Disposizioni in materia di riordino della tassazione dei fondi di investimento mobiliare chiusi (2028).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BARBOLINI e PEGORER. – Destinazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF a finalità scelte dai contribuenti (486).
- CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).
- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (412).
- D'ALIA. – Disposizioni a favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1099).
- BARBOLINI. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1461).
- RAMPONI. – Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti nelle ex colonie di Etiopia ed Eritrea, Libia e Somalia, già soggette alla sovranità italiana (827).
- AMORUSO. – Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani esuli dall'Etiopia e rivalutazione del valore dell'indennizzo di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni (1168).

## V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
- BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).

- COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
- LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
- Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).

VI. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di autonomia finanziaria del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (1985).

VII. Esame dei disegni di legge:

- CAFORIO ed altri. – Disposizioni per l'annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte (1551) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
  - CAFORIO ed altri. – Modifiche all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di obbligo di comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca (1618) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
  - MARAVENTANO. – Istituzione della zona franca di Lampedusa e Linosa (1231).
  - GRANAIOLA ed altri. – Riduzione dell'aliquota IVA sulla produzione di pacchetti turistici per il turismo sociale (1709).
  - MORANDO ed altri. – Misure fiscali a sostegno della partecipazione al lavoro delle donne (2102).
-



**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 26 maggio 2010, ore 14,30 e 20,30*

**IN SEDE REFERENTE**

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali (2150).

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (n. 194).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici» (n. 200).
- Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (n. 205).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738 di istituzioni scolastiche associate al sistema International Baccalaureate Organization (I.B.O.) (n. 209).
- Proposta di nomina a Presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa) (n. 66).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2010 (n. 202).
-

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 26 maggio 2010, ore 8,30*

**IN SEDE CONSULTIVA**

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (2156).
  - BAIO ed altri. – Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione (2044).
  - D'ALIA. – Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione (2168).
  - FINOCCHIARO ed altri. – Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati (2174).
- 

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 26 maggio 2010, ore 14,45*

**ESAME DI ATTI PREPARATORI  
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA**

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà:

- Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce norme relative all'importazione nell'Unione europea di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti originari della Groenlandia (n. COM (2010) 176 definitivo).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attua-

zione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (n. COM (2010) 145 definitivo).

#### *IN SEDE REFERENTE*

##### I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (2005) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Brandolini ed altri; Rainieri ed altri*).
- Nuova disciplina del commercio interno del riso (1909) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (1839).

##### II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).
- CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).

##### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CASTRO ed altri. – Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico (1035).
- SANCIU ed altri. – Disposizioni in materia di produzione biologica (1115).

#### *AFFARE ASSEGNATO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Problematiche inerenti al comparto zootecnico, con particolare riguardo al settore dei suini e a quello dei bovini (n. 213).
-

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 26 maggio 2010, ore 14,30*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità del mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali (n. 213).
- 

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 26 maggio 2010, ore 15*

**ESAME DI ATTI PREPARATORI  
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA**

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla libera circolazione dei lavoratori dell'Unione (n. COM (2010) 204 definitivo).

**IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- FINOCCHIARO ed altri. – Norme per un lavoro stabile, sicuro e di qualità; misure per il contrasto alla precarietà del lavoro, nonché deleghe in materia di apprendimento permanente, apprendistato e contratto di inserimento (1110)

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Massimo GARAVAGLIA. – Norme in materia di bilancio dei sindacati e delle loro associazioni nonché in materia di trattenute sindacali (1009).

- GIULIANO ed altri. – Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni (1060).
- TREU ed altri. – Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni (1180).
- PORETTI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione in materia di democrazia interna dei sindacati e norme in materia di finanziamenti pubblici e privati destinati ai medesimi soggetti. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'organizzazione e il finanziamento dei sindacati (1685).
- e della petizione n. 237 ad essi attinente.

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 26 maggio 2010, ore 15*

### *IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).
- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).
- e della petizione n. 1040 ad essi attinente.

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).
- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).
- BIANCHI ed altri. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

## V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).
- ALLEGRINI e PISCITELLI. – Istituzione della figura professionale di «operatore *shiatsu*» (1243).
- BUGNANO ed altri. – Nuove norme in materia di discipline bionaturali del benessere (1896).
- BIANCO ed altri. – Norme in materia di regolamentazione della figura di operatore sanitario naturopata (2152).

## VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).
- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

## VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- Marco FILIPPI ed altri. – Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione (95).
- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

## VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).

- RIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio (1377).
- CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale (1417).
- PORETTI. – Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta medica (1465).
- ASTORE ed altri. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (1627).
- PERDUCA e PORETTI. – Disposizioni in materia di dispensazione di farmaci (1814).
- GHEDINI ed altri. Norme in materia di dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica (2030).
- Mauro Maria MARINO ed altri. – Norme in materia di riordino della professione di farmacista e del servizio farmaceutico (2042).
- FLERES. – Norme in materia di apertura di nuove parafarmacie (2079).
- e delle petizioni nn. 628 e 1081 ad essi attinenti.

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUTRUFO e TOMASSINI. – Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (108).
- BIONDELLI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all'obesità grave e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (2069).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Leopoldo DI GIROLAMO ed altri. – Modifiche al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di farmaci biogenerici o biosimilari (1071).
- CURSI ed altri. – Modifiche all'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, recanti nuove disposizioni in materia di farmaci biosimilari (1875).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e MALAN. – Disposizioni per la protezione degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici (53).



- AMATI e BIANCONI. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, per la maggiore tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (1767).
- PINZGER. – Disposizioni in materia di divieto di sperimentazione sugli animali (2034).

XII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCHI. – Disposizioni in materia di utilizzo del cadavere per scopi di studio, di ricerca e di formazione (613).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni in materia di donazione del corpo *post-mortem* e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione (899).

XIII. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- BASSOLI ed altri – Disposizioni in materia di tutela, cura e riabilitazione dei soggetti incontinenti e stomizzati (1572).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MASCITELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti criteri e procedure di selezione dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1459) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- POLI BORTONE ed altri. – Modifiche al decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, in materia di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1787).

- PORETTI e PERDUCA. – Modifiche all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di riforma delle procedure di selezione dei direttori generali delle aziende sanitari locali e delle aziende ospedaliere (1966).

XVI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DELLA SETA ed altri. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (1019).
- POLI BORTONE e COSTA. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS) (1165).
- BALBONI ed altri. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS) (1922).
- LANNUTTI ed altri. Disposizioni in favore di soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (2055).

XVII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FLERES e ALICATA. – Disposizioni in materia di istituzione e disciplina della professione di erborista e dell'attività commerciale di erboristeria (1576).
- D'AMBROSIO LETTIERI e CALABRÒ. – Disposizioni in materia di settore erboristico e della professione di erborista (1583).

---

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 26 maggio 2010, ore 8,30 e 15*

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania (2144).
- D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette (1820).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARRARA ed altri. – Legge quadro per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (276).

- CARRARA ed altri. – Norme per il prelievo venatorio dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita (330).
- BENEDETTI VALENTINI. – Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria e per la protezione della fauna selvatica (397).
- BENEDETTI VALENTINI. – Modifica all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di accesso dei cacciatori negli ambiti territoriali di caccia (398).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (480).
- PORETTI ed altri. – Modifiche al codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia (510).
- BENEDETTI VALENTINI. – Abrogazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nuova disciplina dell'attività venatoria (1029).
- CASTRO ed altri. – Modifiche alla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1104).
- CORONELLA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1122).
- FLERES. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di nuova disciplina dell'attività venatoria (1224).
- PORETTI e PERDUCA. – Divieto di immissione di cinghiali nel territorio nazionale (1476).
- e delle petizioni nn. 20, 273, 808, 1131, 1137 e 1142 ad essi attinenti.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RUSCONI ed altri. – Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva (1813).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera e ai mutamenti climatici, anche in vista della Conferenza COP 15 di Copenhagen: audizione di rappresentanti di LEGACOOP (Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue).

---

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 26 maggio 2010, ore 14*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema Paese nella trattazione delle questioni relative all'UE con particolare riferimento al ruolo del Parlamento italiano nella formazione della legislazione comunitaria: audizione del Presidente della sezione italiana degli Esperti Nazionali Distaccati (END) presso le Istituzioni europee.

*IN SEDE CONSULTIVA*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).

II. Seguito dell'esame dell'atto comunitario:

- Progetto di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (8029/10) (n. 64).
-

**COMMISSIONE STRAORDINARIA  
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

*Mercoledì 26 maggio 2010, ore 14*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del professor Alessandro Simoni, docente in sistemi giuridici comparati presso l'Università di Firenze.

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per l'emanazione del codice penale delle missioni militari all'estero (2099).
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le questioni regionali**

*Mercoledì 26 maggio 2010, ore 13,30*

*IN SEDE CONSULTIVA*

Alla XII Commissione della Camera:

- Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento (A.C. 2350, *approvato dal Senato*).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Mercoledì 26 maggio 2010, ore 13,45 e 20,30*

*PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (n. 191).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA**  
**sull'anagrafe tributaria**

*Mercoledì 26 maggio 2010, ore 8,30*

Commissione plenaria:

- Audizione del presidente di SOGEI S.p.A., Avv. Sandro Trevisanato e dell'amministratore delegato di SOGEI S.p.A., Avv. Marco Bonamico.
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

*Mercoledì 26 maggio 2010, ore 8,30 e 14*

Ore 8,30

*AUDIZIONE*

- Audizione del Procuratore della Repubblica di Latina.

Ore 14

*AUDIZIONI*

- Audizione del Procuratore della Repubblica di Frosinone, del Procuratore della Repubblica di Viterbo e del Procuratore della Repubblica di Rieti.
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per la semplificazione della legislazione**

*Mercoledì 26 maggio 2010, ore 8,45*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento del Senato, del seguente atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» (n. 203).
- 

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

*Mercoledì 26 maggio 2010, ore 13,30*

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

*Mercoledì 26 maggio 2010, ore 14,45*

Seguito dell'inchiesta sull'analisi comparativa dell'efficienza, della qualità e dell'appropriatezza delle Aziende sanitarie italiane: comunicazioni del Presidente.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro,  
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»**

*Mercoledì 26 maggio 2010, ore 14,30*

Audizione di rappresentanti della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
di controllo sull'attività degli enti gestori  
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

*Mercoledì 26 maggio 2010, ore 8,30*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

Sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali: audizione del presidente e del direttore generale Cassa Nazionale del Notariato, dottor Francesco Maria Attaguile e dottor Walter Pavan.

---





NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di martedì 25 maggio 2010

## **INDICE**

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa . . . . .	<i>Pag.</i> 483
Delegazione presso l'Assemblea parlamentare UEO . . . . .	» 486

---

## DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA

Martedì 25 maggio 2010

*Presidenza del Presidente*  
Luigi VITALI

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLE INIZIATIVE DELLA DELEGAZIONE

Il deputato Luigi Vitali, *Presidente*, comunica che la prossima riunione del Bureau dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa si terrà a Roma il prossimo 6 settembre.

Comunica inoltre che è in preparazione un evento celebrativo dei 60 anni dalla firma della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, avvenuta a Roma il 4 novembre 1950. Per l'occasione verrà organizzato un Convegno che si svolgerà nello stesso Palazzo Barberini che vide la firma della Convenzione. Al termine della celebrazione sarà anche annunciata ed illustrata l'istituzione di un Corso di alta formazione sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il deputato Pietro FASSINO (*PD*) comunica che il Presidente della Sottocommissione sul Medio Oriente, Maria De Puig, nell'ultima riunione della Sottocommissione svolta in Turchia ai primi di marzo, ha avanzato l'ipotesi che la prossima riunione del Forum Tripartito sia organizzata a Roma in autunno. Ritiene si tratti di una occasione importante, da cogliere, in linea con l'impegno ed il contributo del CdE al dialogo ed al processo di pace in Medio Oriente.

Il deputato Luigi VITALI, *Presidente*, concorda sul giudizio positivo circa l'ipotesi di una riunione del Forum tripartito a Roma. Fa presente che vi è un problema di budget, perché i fondi disponibili sono già impegnati per la riunione del Bureau ed il convegno per il sessantesimo anniversario della firma della Convenzione, già annunciati; chiede comunque al deputato Fassino di predisporre una lettera che valga anche a circostanziare le modalità organizzative dell'evento.

Il deputato Luca VOLONTÈ (*UdC*) evidenzia che molti dei documenti di indirizzo approvati dall'Assemblea parlamentare del CdE faticano poi a trovare un seguito in Parlamento.

Il deputato Pietro FASSINO (*PD*) osserva che vi è un problema a monte e cioè la mancata informazione del Parlamento nazionale da parte delle strutture del CdE. Sarebbe forse opportuno sensibilizzare in questo senso il Presidente della Camera. Nel frattempo chiede che la *newsletter* sull'attività delle Commissioni del CdE, predisposta dagli Uffici, sia trasmessa per *email* ai membri della Delegazione e con lo stesso mezzo sia trasmesso anche il testo definitivo delle raccomandazioni e risoluzioni approvate in sessione plenaria.

Il deputato Renato FARINA (*PdL*) chiede che sia predisposto un elenco delle Convenzioni non ancora sottoscritte o non ancora ratificate dall'Italia.

Il senatore Paolo GIARETTA (*PD*) concorda con la proposta; l'elenco dovrebbe riguardare anche gli altri organismi sovranazionali.

Il deputato Giacomo STUCCHI (*LNP*) ricorda che la Commissione monitoraggio del CdE si occupa, tra l'altro, del monitoraggio delle elezioni in diversi Paesi; funzione questa svolta anche dall'OSCE. Poiché è capitato che i rappresentanti dei due organismi abbiano espresso giudizi contrastanti, si chiede se, considerata la delicatezza della materia affrontata, non sia opportuno realizzare uno scambio di vedute con i colleghi dell'OSCE.

Il Presidente Luigi VITALI precisa che affronterà la questione con il Presidente della Delegazione all'Assemblea parlamentare dell'OSCE, per verificare la possibilità di individuare criteri uniformi di valutazione. Il testo delle risoluzioni e delle raccomandazioni approvate sarà inviato a tutti i membri della delegazione e si procederà al monitoraggio delle convenzioni non ancora sottoscritte o ratificate.

Il deputato Luca VOLONTÈ (*UdC*) evidenzia che la mancata sottoscrizione o ratifica di una convenzione può derivare da diverse motivazioni, per cui sarebbe a suo avviso opportuno un approfondimento anche da questo punto di vista per individuare le questioni da affrontare. Si chiede inoltre se non possa risultare utile ipotizzare un intervento del Presidente in Commissione affari esteri a cadenza periodica per illustrare il lavoro svolto dalla Delegazione, le questioni affrontate e quelle irrisolte.

Il deputato Lorenzo CESA (*UdC*) concorda con le proposte avanzate dai colleghi, anche sull'ipotizzata illustrazione del lavoro svolto dalla Delegazione alla Commissione esteri; in merito osserva però che più degli

incontri formali può risultare necessaria ed efficace un'opera costante di sensibilizzazione dei colleghi sulle questioni da affrontare.

Il deputato, Luigi VITALI, *Presidente*, ringrazia i colleghi intervenuti ed avverte che la Delegazione si riunirà nuovamente prima della prossima Sessione plenaria.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

## DELEGAZIONE ASSEMBLEA UEO

Martedì 25 maggio 2010

*Presidenza del Presidente*  
Gianpaolo DOZZO

*La seduta inizia alle ore 14.*

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA DENUNZIA DEL TRATTATO UEO

Il deputato Gianpaolo DOZZO, *Presidente*, avverte che i senatori Boldi, Marcenaro e Nessa, e il deputato Bergamini hanno comunicato di non poter essere presenti alla riunione per concomitanti impegni.

Ricorda quindi che il 31 marzo 2010 si è riunito a Bruxelles il Consiglio permanente dell'Unione dell'Europa Occidentale (UEO), formato dai Rappresentanti dei 10 Paesi firmatari del Trattato di Bruxelles del 1949 (modificato dagli Accordi di Parigi del 1954). Al termine della riunione la Presidenza di turno spagnola ha presentato una Dichiarazione a nome di tutte le Parti contraenti. La Dichiarazione rileva che con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona l'UEO ha realizzato il suo ruolo storico. Gli Stati firmatari hanno deciso quindi di porre fine al Trattato e, di conseguenza, di chiudere l'Organizzazione. Il Consiglio permanente è stato incaricato di provvedere in tal senso, preferibilmente entro la fine di giugno 2011. La denuncia del Trattato comporta la chiusura dell'Assemblea parlamentare dell'UEO. È prevedibile che si svolgeranno comunque ancora due o tre sessioni plenarie.

Circa lo stato del dibattito sulla questione, ricorda che il 31 marzo 2010 il Presidente del Senato belga, De Decker, nel corso di una audizione del Presidente dell'Assemblea UEO, il britannico conservatore Walter, ha dichiarato che «i parlamenti nazionali devono vegliare a che i dibattiti sulle politiche UE di difesa non siano confinati a livello nazionale, ma vengano svolti tramite un proprio strumento di controllo parlamentare».

L'11 aprile 2010 il Senato francese ha approvato una Risoluzione «sul controllo parlamentare della PESD», nella quale si chiede la creazione di una struttura agile che permetta di riunire i parlamentari «specializzati» nelle questioni della difesa, dei Ventisette Stati membri, o perlomeno di quelli Stati che lo desiderino. Tale struttura potrebbe essere con-

cepita sul modello della COSAC (sei parlamentari per paese più sei del PE, una riunione per semestre, organizzazione a cura dei parlamenti nazionali, a rotazione).

Il 28 aprile 2010, al Senato italiano, il Governo ha accolto un ordine del giorno Marinaro (PD) e altri, nel quale «si conviene sulla necessità di definire, esaurita l'esperienza dell'Assemblea parlamentare dell'UEO, un sistema di cooperazioni interparlamentari, che coinvolgano i rappresentanti del Parlamento europeo, dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione e dei paesi candidati, per garantire ai Parlamenti dell'Unione di riunirsi regolarmente per discutere insieme delle questioni della difesa europea, con cadenza almeno semestrale e ogni qualvolta situazioni di crisi o decisioni particolarmente rilevanti, assunte dalle Istituzioni dell'Unione, lo richiedano».

Ricorda inoltre che la posizione del Parlamento europeo prevede l'organizzazione di due riunioni l'anno a Bruxelles con un ordine del giorno deciso tra il PE e il Parlamento del Paese che detiene la Presidenza di turno, senza un segretariato permanente.

Ricorda infine che il 15 maggio 2010, i Presidenti dei Parlamenti dei Paesi membri dell'Unione europea, al termine della Conferenza di Stoccolma, hanno dichiarato che «Data la natura speciale della PESD e il ruolo dei parlamenti nazionali nell'armonioso funzionamento dell'Unione europea, i Presidenti sottolineano il ruolo fondamentale dei parlamenti nazionali nel futuro controllo parlamentare della Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC), che include la PESD».

Da ultimo ricorda come nella riunione del Comitato dei Presidenti dell'Assemblea UEO, svoltasi a Parigi il 20 maggio scorso, il Presidente Walter ha informato che fino ad allora tre paesi avevano già depositato la denuncia del Trattato: Francia, Paesi Bassi e Regno Unito.

Il deputato Piero FASSINO (PD) osserva che sono chiari i punti di partenza ma non l'approdo finale della questione. La soluzione non è il trasferimento della titolarità della competenza al Parlamento europeo, anche perché in questo modo si perderebbe il contributo di paesi che sono nella UEO ma non nell'Unione europea, come Turchia, Malta, Norvegia e tutto l'est europeo, Russia compresa. Vi è convergenza sulla creazione di una struttura interparlamentare per la sicurezza e la difesa. I quesiti da sciogliere riguardano come strutturare tale organismo e con quali intensità e modalità di lavoro. Il modello COSAC non convince; a suo giudizio è preferibile lavorare sull'ipotesi formulata dal Presidente dell'Assemblea UEO, Walter: un consiglio interparlamentare che veda la presenza dei 27 Paesi dell'Unione, degli altri Stati che desiderino partecipare, nonché di rappresentanti del Parlamento europeo e della Commissione, con una interlocuzione continua con l'Alto Rappresentante, Ashton, e che utilizzi le strutture della UEO.

Propone quindi un percorso che preveda prima di investire della questione i Presidenti di Camera e Senato, per lavorare poi su un testo di risoluzione su cui incontrare le Commissioni esteri e difesa dei due rami del

Parlamento, per giungere poi ad una deliberazione delle Assemblee parlamentari.

Il deputato Gianpaolo DOZZO, *Presidente*, concorda sul percorso delineato e sulla necessità di una struttura agile ma permanente. Ricorda che il Parlamento europeo ha offerto degli spazi nella sua sede di Strasburgo.

Il deputato Giacomo STUCCHI (*LNP*) propone di chiedere un incontro al Ministro degli esteri, Frattini, per uno scambio di vedute che preceda il passaggio nelle commissioni parlamentari.

Il deputato Piero FASSINO (*PD*) concorda con la proposta.

Il deputato Gianpaolo DOZZO, *Presidente*, concorda anch'egli sulla proposta e riepiloga il percorso delineato.

*La seduta termina alle ore 14,30.*